

2.	BUSNARDO ANTONIO
3.	CHIARELLO NAIDA
4.	DAL LAGO ROBERTO
5.	DEL GROSSO LAMBERTO
6.	GUADAGNIN GRAZIELLA
7.	MOCELLIN GIANCARLO
8.	PEGORARO MARIA ROSA
9.	SBRISSA IVANO
10.	TONON MARIO
11.	VILLARI S.R.L.
12.	ZENNARO DINO
13.	BAGGIO CATERINA

Costituite per i capi A1), i) e l) in quanto sottoscrittori sia dell'aumento di capitale 2013 sia dell'aumento di capitale 2014:

1.	BAGGIO LINDA
2.	BAGGIO STEFANIA
3.	BALESTRIERI GIUSEPPE
4.	BERTONCELLO ADRIANO
5.	BETTIATI LUCIANA
6.	FACCIN GIANMARCO
7.	GONELLA ANNA BRUNA
8.	LANZA RAOUL
9.	MIGLIORINI GIUSEPPE
10.	PEGORARO MARIO
11.	POZZATO MAURIZIO
12.	RIGON VALENTINO
13.	SACCAVINO GEMMA
14.	SUELOTTO MAURIZIO
15.	TAMIELLO GIROLAMO ROBERTO
16.	TOSIN FULGENZIO
17.	TUBALDO MIRKO
18.	VAROTTO MANOLA
19.	VIGO DINO
20.	VILLARI CESARE
21.	ZANON MARIA GRAZIA
22.	CENERE TERESA MARIA
23.	CENERE VITTORIO


1044

24. PENGO CARLA

Avv. Lorenzo Pistone

Liquidazione onorari e spese:

euro 3.480 per onorari oltre 15% Iva e CPA

PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO

parti civili numeri 177 - 374 - 538

Costituite per il solo capo A1):

1.RANCATI STEFANIA

Costituite per i capi A1) e i) in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2013:

1.GAZZOLA PAOLO

2.GAZZOLA GIORGIO

Costituite per i capi A1), i) e l) in quanto sottoscrittori sia dell'aumento di capitale 2013 sia dell'aumento capitale 2014:

1.GAZZOLA PAOLO GRUPPO
PADANA

Avv. Paolo Polato

(92 parti)

Liquidazione onorari e spese:

euro 10.045,00 per onorari oltre 15%, IVA, CPA

PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO

Parti civili n.95 e 95 BIS

Costituite per il solo capo A1:

1. MARHOM PILLON RAHMA

2.VISENTIN DOMENICO

3.CECCHIN RENATO

4.BASSANELLO GIUSEPPE

5.PILLON REDA

6.CESCON ROLANDO

7.BARBAN FRANCESCO

8.BALDESSIN GIUSEPPINA


9.SAN SIMEON S.R.L.

10.MORETTI CARLA

11.DUÒ ALBERTO

12. PASINATO MILENA

232




1045

13. PASQUALOTTO GIANNI
14. ZEN NILLA
15. DALL'ACQUA ELSA
16. LIO LOREDANA
17. STRAMARE ORSOLINA
18. VIANELLO MAURIZIA
19. MONTAGNANA LUCA
20. MARTELLIANO GIANLUCA
21. ZANELLA MARIO
22. MIOTTO FRANCESCO
23. DAMIN VITTORIA
24. MIOTTO DARIO
25. CEOTTO ALESSANDRO
26. CARTURAN CRISTINA
27. COLONNELLO EMILIO
28. DOMENICI ALBERTO
29. DESERTI LUCIA
30. DESERTI MARIA TERESA
31. DESERTI ADORNA
32. CALDATO MARCELLO
33. ZUCCHETTO PAOLO
34. BARUZZO BRUNA
35. ZADRA LINO
36. ZADRA ELENA
37. ZADRA CHIARA
38. ZADRA LUCIO
39. CASAGRANDE DANIELE
40. LORETI ADRIANA

Costituite per i capi A1, I in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2013:

1. GATTO DANIELE
2. MENARA AMPELIO
3. ROSSETTIN CAIRA
4. TASSAN ANNAMARIA
5. PRADETTO VALENTINA
6. MARCHETTI GIULIANA
7. DUÒ MICHELE
8. ROSSITTO LAURA



1046


9. MARTELLIANO CLAUDIA
10. DIDONÉ MICHELA
11. FABRIS DILVA
12. CASAGRANDE FABIO

Costituite per i capi A1, L in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2014:

1. BACCHION ALBERTO
2. BGROUP S.R.L.S.
3. BIZZARO VALENTINA
4. CAVALLARO LUCIANO
5. DALL'ASTA PAOLO
6. DE SIMONE DIANA
7. FONGARO VITO
8. IMINVEST ITALIA S.R.L.
9. INNOCENTI ROBERTO
10. MANESSO NICOLETTA
11. MEROTTO MARISA
12. MODOLO OLGA
13. MORAR MEDA MARIA
14. STEA S.R.L.
15. VIDOR LUIGI

Costituite per i capi A1, I e L in quanto sottoscrittori sia dell'aumento di capitale 2013 sia dell'aumento di capitale 2014:

1. BARATTO ANNA
2. BERTELLE CONZUELA
3. BERTOLDI ALBERTO
4. BERTONCELLO CRISTIANO
5. BOTTARO FERNANDO
6. BOTTEGA ANDREA
7. CASAGRANDE SERGIO
8. COLUSSI PATRIZIO
9. COPPE MARINO
10. DALLA GIUSTINA SIMONE
11. DALLA PIAZZA MARZIA
12. DALLA PIETÀ PIETRO
13. FANTINATO BRUNO
14. FAVERO DANILO



1047

15.FOSCARO MICHELE
16.GALVAN GIUSEPPE
17. KEDRONOVA DAGMAR
18. MARCOLIN LUISA
19. MARCOLIN GILBERTO
20. MARTELLIANO SALVATORE
21. MENEGAZZO MARIA ROSA
22. MENEGAZZO LILIANA
23. MORASSUTTO SANTE
24. ROSSI SERGIO
25. VOLTOLINA MARIA

avv. Martino Pozzan

Liquidazione onorari e spese:

**euro 2.400 per onorari oltre 15%, IVA, CPA
PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO
parte civile n. 01 e 01BIS**

Costituite per il solo capo A1):

FACCIN PASQUA LIVIA (n. 01 e 01BIS)
--

avv. Elisa Pozzato

Liquidazione onorari e spese:

**euro 2.760 per onorari oltre 15%, IVA, CPA
Parte civile 598**

Costituite per il solo capo A1:

Marcolin Franco

Sandri Enrico

Avv. FEDERICO PRANOVI

Liquidazione onorari e spese:


**euro 5.280 per onorari oltre 15%, IVA, CPA
euro 378 per spese esenti**

PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO

parti civili numero 116 – 118 – 120 - 227- 419 - 542 bis

**Costituite per i capi A1), i) e l) in quanto sottoscrittori sia dell'aumento di
capitale 2013 sia dell'aumento capitale 2014:**

235


1048

1. CAMPAGNOLO MARIA BRUNA
2. CONCATO GIOVANNI
3. DERNA ANTONELLA
4. VAGHEGGI ELISA
5. TOGNON NICOLA
6. GONZATI MAGDA
7. ORLANDO FRANCESCA
8. MIOLO ANDREA
9. MENEGOLO ANGELINA

Avv. Barbara Puschiasis,

(23 parti)

Liquidazione onorari e spese:

euro 7.200 per onorari oltre 15%, IVA, CPA

euro 540,00 per spese esenti

PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO

parti civili numero 642

Costituite per il solo capo A1:


1. ATTIMIS Lidia
2. Confcommercio Imprese per l'Italia Udine
3. DANEU Roberto
4. LONDERO Paolo
5. LUCCHESI Pietro
6. MICONI Gianpaolo
7. SPECIE Alessandra

**Costituite per i capi A1 e I in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale
2013:**

1. IUG Dario
2. MASUTTO Oriana
3. PITASSI Ivano
4. ROGATO Francesco
5. SIVILOTTI Stefano

**Costituite per i capi A1 e L in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale
2014:**

236



1049

1. AVANZI Leonardo
2. PREVIATO Beatrice
3. GIRARDI Loris
4. IACUMIN Nerea
5. GROSSI Alfredo
6. PERNA Gianluca
7. PITASSI AUTOTRASPORTI s.r.l.
8. SABBADINI Ernesto

Costituite per i capi A1, I e L in quanto sottoscrittori sia dell'aumento di capitale 2013 sia dell'aumento capitale 2014:

1. DURIA Pierdamiano
2. LESCHIUTTA Pierina
3. ZEPPIERI Maria

AVV. FRANCESCO QUERCI

(31 parti)

Liquidazione onorari e spese (anche per fase cautelare e udienza preliminare):

euro 10.750 per onorari oltre 15%, IVA, CPA

euro 1516,68 per spese esenti

PROVVISORIALE COME DA DISPOSITIVO

parti civili nn. 345, 345 bis, 521,

Costituite per i capi A1) e i) in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2013:

1. CAMPIONARCONF DI MALENA ANTONIETTA
2. CENTRO IDRAULICO RESTAURI DI TOTA ALESSANDRO
3. FILATURA CIPRIANI S.R.L
4. PARLANTI ALBERTO
5. VIGULUX S.R.L.
6. SPORTING IMM. S.R.L.
7. MESSINA PARANTA

237

1050

8. Guarducci Milvia
9. IMMOBILIARE PRATIGNONE S.R.L.
10.CASINI VITTORIO
11.LOGLI MASSIMO

Costituite per i capi A1) e l) in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2014:

1. CAVALIERI S.P.A.
2. GUALCHIERI GIORDANO
3. REMBRANDT di Donatella Cavalieri & C.
4. VALESSANDRA S.R.L.
5. FARIELLO SINFOROSA
6. VERONICA VICHI
7. BUGIANI ANNALISA
8. UGUCCIONI VIRIA
9. MANUELA GHERI
10.LAURO DEGLI INNOCENTI
11.ARTINI ALESSANDRO
12.CASINI PAOLA
13.LORANA S.R.L.
14.MAGLIFICIO DENNY DI CIAMPOLINI ROBERTO
15.MANIFATTURA MAIANO S.P.A.
16.ROMANI GRAZIA

Costituite per i capi A1), i) e l) in quanto sottoscrittori sia dell'aumento di capitale 2013 sia dell'aumento capitale 2014:

Handwritten signatures and a stamp with the number 1051.

1. ALBAR S.R.L.
2. DICART GROUP S.P.A.
3. EUROCARTE CARTINDUSTRIA S.r.l.
4. SAMARREDA S.R.L.

Avv. FRANCO RAINALDI

(12 parti)

Liquidazione onorari e spese:

euro 5.880 oltre 15%, IVA, CPA

PROVVISORIALE COME DA DISPOSITIVO

parti civili numero: 64 - 236 - 238 - 294 - 337

Costituite per il solo capo A1:

1. CORA' ADOLFO
2. CORA' FRANCESCA
3. CORA' MARIA GRAZIA
4. CORA' PATRIZIA
5. ELICE ALBINA
6. ROSSETTO GIANNINA
7. SOFIA MARIA MADDALENA
8. TONIN ANDREA
9. TONIN NEVIO
10. TOSETTO ALDO
11. TOSETTO DANIELA
12. UGONE LUIGI

Avv. Victor Rampazzo

Liquidazione onorari e spese:

euro 3.120 per onorari oltre 15%, IVA, CPA

1052

289

Parti civili numero 274 e 341

PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO

Costituite per il solo capo A1):

1. Hotelmarket Forniture Alberghiere Srl (Christian Rampazzo)

Costituite per i capi A1) e i) in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2013:

1. Rampazzo Antonio

2. Burato Cinzia

Avv. Francesca Rando parti civili:

Liquidazione onorari e spese:

euro 3.480 per onorari oltre 15%, IVA, CPA

PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO

Parti civili N. 246, 387, 578

Costituite per il solo capo A1):

1. MAINO BENIAMINA

Costituite per i capi A1) e i) in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2013:

1. BORIN BENITO

Costituite per i capi A1), i) e l) in quanto sottoscrittori sia dell'aumento di capitale 2013 sia dell'aumento capitale 2014:

1. BORIN IVAN

2. SANSON FLAVIO

Avv. Luigi Ravagnan del Foro di Venezia

Liquidazione onorari e spese:

Euro 4.680 per onorari oltre 15%, IVA, CPA

Parti civili numero 245, 328 e 505

Costituite per il solo capo A1):

1. RODATO SILVANO (n. 245 e 328)

2. RESNATI EMANUELA (n. 505)

3. DALL'ARMI FLORIANA (n. 505)

4. DALL'ARMI FRANCESCA (n. 505)

Avv. Leonardo Rebellato

Liquidazione onorari e spese:

euro 4.200 per onorari oltre 15%, IVA, CPA

260



1053

Parti civili numero 634

Costituite per il solo capo A1):

- | |
|-------------------------|
| 1. ZANOTTO KATIA |
| 2. GASTALDELLO ANDRIANA |

Costituite per i capi A1) e i) in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2013:

- | |
|-------------------------|
| 1. CORTESE MASSIMILIANA |
| 2. BONTORIN MARTINA |

Costituite per i capi A1) e l) in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2014:

- | |
|--|
| 1. CORTESE RENATO E FERRONATO
MARIA |
| 2. ZANOTTO PIETRO |

Avv. Paola Regazzo

Liquidazione onorari e spese (anche per udienza preliminare):

**euro 3600,00 per onorari oltre 15%, IVA, CPA
PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO**

Parte Civile numero 194 e 194bis

Costituita per il capo A1):

- | |
|-------------------|
| 1.MANTOVAN AMEDEA |
|-------------------|

Avv. Mario Rigo

Liquidazione onorari e spese:

**euro 4.920 per onorari oltre 15%, IVA, CPA
PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO**

Parti civili 210 bis, 510

Parti civili costituite per il solo CAPO A1:

- | |
|---|
| 1. TONELATO GIOVANNA (TNLGNN44P70E682W) (N. 210 BIS) |
| 2. FACCIN ELISABETTA (FCCLBT72H51L840W) (N.510) |
| 3. FACCIN GUGLIELMO (FCCGLL36C05L157B) (N.510) |
| 4. GALIOTTO LUCIA (GLTLCN38L64M199P) (N.510) |
| 5. CLAVELLO SILVIA (CLVSLV67P47L157S) (N.510) |
| 6. CLAVELLO CHIARA (CLVCHR69L58L157R) (N.510) |
| 7. CLAVELLO LAURA (CLVLRA70S66L157Y) (N. 510) |
| 8. In proprio e quali eredi legittimi di CLAVELLO GIORGIO (|

CLVGRG37C30H8290) deceduto a Santorso (VI) il 6.4.2018

avv. Roberto Rigoni Stern

Liquidazione onorari e spese:

euro 3.840 oltre 15%, IVA e CPA

PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO

Parti civili n.123

Parti civili costituite per il solo CAPO A1:

1. Rigoni Bruno Franco, C.F. RGNBNF45B17L174P
2. Vellar Mariano, C.F. VLLMRN52E17A465
3. Facchin Tommaso, C.F. FCCTMS83H09L8400
4. Finco Daniela, C.F. FNCDNL52S63D882K
5. Rigoni Bruno, C.F. RGNBRN44S16D882C

Avv. Daniele Ripamonti

Liquidazione onorari e spese (anche per udienza preliminare):

euro 3.600 per onorari oltre 15%, IVA, CPA

PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO

Parte civile numero 373 e 373 bis

Costituite per i capi A1), i) e l) in quanto sottoscrittori sia dell'aumento di capitale 2013 sia dell'aumento capitale 2014:

1. MONT-ELE S.P.A.

avv. Carlo Edoardo Rocca

(144 parti)

Liquidazione onorari e spese:

euro 10.395 per onorari oltre 15%, IVA, CPA

PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO

Parti civili n.601

Costituite per il solo capo A1):


1. ALBA BRUNA
2. ALBIERO ANGELINA
3. ALBIERO GIANCARLO
4. ALBIERO SILVIA
5. ANTOLINI MATTEO
6. ARTONI ALBERTO
7. BACCEGA ANNAMARIA

2012

1055

8. BARACCIOLI IDELMA
9. BARON MARGHERITA
10. BASTIANELLO MAURIZIO
11. BIONDI MARIO
12. BOLLARA ANTONINO
13. BOLZON MARIA
14. BONATO TERESINA
15. BONOLLO LUIGIA
16. BORGO BRUNA
17. BORIN FEDERICA
18. BORIN LIONELLO
19. BOZZATO ANTONIO MICHELE
20. BRAIDA MARIA CRISTINA
21. BRESSAN FRANCA
22. BRESSAN SILVANA
23. BROGIOLO GRAZIELLA
24. CANCELLIERI GIORGIO
25. CAPPELLO ANTONINO
26. CARLETTA MARIACRISTINA
27. CARLETTA PAOLA MARIA DIANA
28. CEREDA PIER LUIGI
29. CERIN GASTONE
30. CERVATO ANNA MARIA
31. CONFENTE LUIGINO
32. CONFENTE NICOLETTA
33. CUNIAL LORELLA
34. CUNICO STEFANIA
35. DAL BEN SAMUELA
36. DALLA VECCHIA LAURA
37. DALLE NOGARE FERDINANDO
38. DANIELI GIULIANO
39. D'AVANZO FEDERICO
40. DE STEFANI RENZO
41. FANTINATO CLAUDIA EREDE DI FANTINATO ANTONIO
42. FANTINATO FRANCESCO
43. FONTANA MARCO ANTONIO EREDE DI

243

FONTANA MARIO
44.FRAMALICCO LUCIANA
45.FRANCOLINI BARBARA
46.FRIGO GILBERTO
47.FRIGO LORENZO
48.GALVANIN ROBERTO
49.GAMMA MARIA PIA
50.GARBUJO ANGELINA
51.GHEDINA LUDOVICO
52.GIANNI' CARMELA
53.HAGGIAG ROBERTO
54.LIEVORE GIOVANNI
55.LOBBIA EMIRA
56.LOISON ALESSANDRO
57.LOISON DARIO
58.LOISON TRANQUILLO
59.LORETELLI GIORGIO
60.LUCCHINI ANTONIO
61.MACCHION WALTER
62.MAESTRELLI GRAZIANO
63.MAESTRELLO GINO
64.MARCASSOLI MARIA ROSA
65.MARCAZZAN MARISA
66.MARSON MARIA LUISA
67.MARTINELLI NELLA
68.MASIERO RICCARDO
69.MENEGHELLO GIOVANNA
70.MEZZALIRA ALESSANDRO
71.MIRRI DANIELE
72.MORETTO LUCIA
73.NUTINI ENRICO EREDE DI NUTINI PIO
74.NUTINI PIERO EREDE DI NUTINI PIO
75.PAIUSCO AUGUSTA
76.PARENTI CARLO EREDI DI PARENTI PIETRO
77.PARENTI IDI PAOLA MARIA EREDI DI PARENTI PIETRO
78.PARENTI PIERFRANCESCO EREDI DI PARENTI PIETRO
79.PATTI GIUSEPPE

2009

80.PATTI SARAH
81.PAULON CRISTINA
82.PAVAN GREGORY
83.PIGATO GIORGIA NATASCIA
84.PIGATO SEBASTIANO
85.PILLA SONIA
86.PREMOLI LUISA
87.PUGLISI MADDALENA
88.REBULI ALDO
89.REDREZZA ELISA
90.RIGATO FEDERICO
91.ROVEGGIAN ROBERTO
92.SACCHETTO GIUSEPPE
93.SANMARTIN ROBERTO
94.SESENA DOADI
95.SIMONETTI ANTONIO
96.SIMONETTI DOMENICO
97.SIMONETTI GIUSEPPE
98.SPADARO MARIA LUISA
99.STEFANUTO LUIGI
100. TONINELLO LAURA
101. TONON GIUSEPPE
102. TONON UGO
103. TUCCI AURELIA
104. VEDOVATO FRANCESCO
105. VIGHINI GIUSEPPE
106. ZACCARIA ALESSANDRA
107. ZAMBON ANTONIO
108. ZANETTI ANDREA
109. ZANETTI ELISA
110. ZANETTI GIAMPAOLO
111. ZEN ANTONIO
112. ZEROUALI MUSTAPHA
113. ZUGLIAN MARIA ANTONIETTA

Costituite per i capi A1) e i) in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2013:

1. BIANCHINI DILVA

2015

1058

2. LOMBARDO BENEDETTO
3. PIANA ATTILIO
4. REBULI DAVID

Costituite per i capi A1) e l) in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2014:

1. BERTUSO ANITA
2. BIANCHINI PIETRO
3. CAVALLI PATRIZIA
4. CUNIAL DANIELA
5. CUNIAL FERNANDA
6. CUNIAL GIANNA
7. CUNIAL GIUSEPPE
8. CUNIAL LIA
9. CUNIAL LILLIANA
10. CUNIAL LINA
11. CUNIAL MARIO
12. CUNIAL ROBERTA
13. CUNIAL SABRINA
14. DE STEFANIS PATRIZIA
15. FRACASSO BRUNO
16. FRIGO ALICE
17. GARIFFO ROBERTA
18. ONGARO MARCO
19. PIGHI ROBERTO
20. RAIMO SALVATORE
21. SARTORI GIOVANNA
22. STEVANIN ANDREA

Costituite per i capi A1), i) e l) in quanto sottoscrittori sia dell'aumento di capitale 2013 sia dell'aumento di capitale 2014:

1. BIN BARBARA
2. BIN STEFANO
3. BOLZON ANNALISA
4. FENILI MARILISA

206

5. GRASER RENATO

avv. Sveva ROSSI

Liquidazione onorari e spese:

**euro 2.400 per onorari oltre 15%, IVA, CPA
PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO
PARTE CIVILE n. 317**

Costituite per i capi A1), i) e l) in quanto sottoscrittori sia dell'aumento di capitale 2013 sia dell'aumento capitale 2014:

1. Giovanni Caridi

Avv. Salvatore Ruberti

(21 parti)

Liquidazione onorari e spese:

**Euro 6.960 per onorari oltre 15%, IVA, CPA
PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO**

Parti civili n. 252; 252bis; 546

Costituite per il solo capo A1

1. DANESI Enrica
2. SIMONESCHI Stefano e SIMONESCHI Giorgio
3. STABILE Enza Sara
4. DUEPPIU' S.R.L. in persona del suo legale rappresentante p.t. CIMMINO Giancarlo
5. BALDUCCI Silvia
6. MARTELLI Maria
7. MAROTTA Letizia Maria Antonietta
8. VADICAMO Carmelo Vincenzo
9. MERLINO Virginia
10. CITAREI Gianluca

Costituite per i capi A1 e I in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2013:

1. VELLA Felice
2. D'ANTONA Gabriele e MERLINO Gloria

Costituite per i capi A1 e L in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2014:

267

1060

1. SANTAMARO Antonio e ZAMBRANO Cristina
2. DANINI Marco
3. DI CLEMENTE Patrizio
4. DONATI Mauro

Costituite per i capi A1, I e L in quanto sottoscrittori sia dell'aumento di capitale 2013 sia dell'aumento di capitale del 2014:

1. ACCARDI Eugenio
2. OMBRA Sara

Avv. Ruggero Rubisse

Liquidazione onorari e spese:

euro 3.480 per onorari oltre 15%, IVA, CPA

PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO

Parti Civili Numeri 280 e 435

Costituite per il solo capo A1):

1. Giovanni Zillo Monte Xillo (280 e 435)

Costituite per i capi A1) e i) in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2013:

1. Federico Mauri (280 e 435)
2. Paolo Zanetti (280 e 435)

Costituite per i capi A1), i) e l) in quanto sottoscrittori sia dell'aumento di capitale 2013 sia dell'aumento capitale 2014:

1. Paola Masetti (280 e 435)

avv. Davide Sangiorgio:

Liquidazione onorari e spese:

euro 2.400 per onorati oltre 15%, IVA, CPA

PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO

Parte civile n.624

Costituita per il solo capo A1):

1. TEP ENERGY SOLUTION S.r.l.

Avv. Agnese Sbraccia

Liquidazione onorari e spese:

euro 4.200 per onorari, oltre 15%, IVA, CPA

268

PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO

Parti civili numero 74

Costituite per il solo capo A1):

1. Patrizia Agostini
2. Giovanni Agostini
3. Vittoria Bartoli
4. Nerio Manfredini
5. Antonella De Martino
6. Stefania De Martino

Avv. Erika Scarpa

Liquidazione onorari e spese:

euro 3.120 per onorari oltre 15%, IVA, CPA

PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO

Parti civili n.633

Costituite per il solo capo A1):

1. Rubensluciano S.p.a. (n. 6418)

Costituite per i capi A1) e l) in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2014:

1. Favaretti S.r.l. (n. 6416)

Costituite per i capi A1), i) e D) in quanto sottoscrittori sia dell'aumento di capitale 2013 sia dell'aumento capitale 2014:

1. Marsango S.n.c. (n. 6417)

Avv. Stefania Scarparo

Liquidazione onorari e spese:

euro 3.480 per onorari oltre 15%, IVA, CPA

euro 54,00 per spese esenti

PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO

Parti civili numero 603

Costituite per il solo capo A1):

1. MARCATO GIORGIO
2. MARCATO OMAR
2. MUNARIN LUCIANO
4. TONELLO LUIGIA



Avv. Guido Scudeller

Liquidazione onorari e spese (anche per udienza preliminare):

euro 3.600 per onorari oltre 15%, IVA, CPA

euro 27,00 per spese esenti

euro 38,80 per spese imponibili

PROVVISORIALE COME DA DISPOSITIVO

Parte civile numero 198

Costituite per il solo capo A1):

1. MARTIN PAOLA

Avv. Claudia SELMI

Liquidazione onorari e spese:

euro 2.760 per onorari oltre 15%, IVA, CPA

PROVVISORIALE COME DA DISPOSITIVO

Parti civili n. 615

Costituite per i capi A1), i) e l) in quanto sottoscrittori sia dell'aumento di capitale 2013 sia dell'aumento capitale 2014:

1. SILVIO BARSOTTI

2. MONICA BARSOTTI

Avv. Lina Sguassero

(11 parti)

Liquidazione onorari e spese:

euro 5.760 per onorari, oltre 15%, IVA, CPA

euro 297,00 per spese esenti

PROVVISORIALE COME DA DISPOSITIVO

Parti civili numero 644

Costituite per il solo capo A1:

8. BASCHERA Daniele

9. BORTOLUSSO Angelo

10. MONDOLO Alessandro

11. PIUSSI Daniela



12. SEBASTIANUTTO Silvano

Costituite per i capi A1 e I in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2013:

6. CLOZZA Maurizio

7. FEDELE Giovanni

8. ZUANIGH Marco



1063

ZSP

Costituite per i capi A1 e L in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2014:

9. BELTRAME Alessandra

Costituite per i capi A1, I e L in quanto sottoscrittori sia dell'aumento di capitale 2013 sia dell'aumento capitale 2014:

4. Immobiliare Due B di Bidin Antonio & C. s.a.s.:

5. PUNTIN Manlio

Avv. Taryn Simeone:

Liquidazione onorari e spese (anche per udienza preliminare):

euro 3.960 per onorari, oltre 15%, IVA, CPA

PROVVISORIALE COME DA DISPOSITIVO

Parti civili numero 200

Costituite per i capi A1) e L) in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2014:

1. Palladium S.a.s. di Christian Malinverni & c. in persona del legale rappresentante, sig. Christian Giovanni Malinverni

2. Robertino Cappozzo

Avv. Elisa Sottosanti

(11 parti)

Liquidazione onorari e spese:

euro 5.760 per onorari oltre 15%, IVA, CPA

euro 297,00 per spese esenti

PROVVISORIALE COME DA DISPOSITIVO

Parti civili numero 637

Costituite per il solo capo A1:

13. MEDESSI Enrico

14. MEDESSI Giorgio


15. MEDESSI Riccardo

16. WEKER S.r.l. in persona del lrpt

Costituite per i capi A1 e I in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2013:

9. BERTUSSI Luciano

251



10. SCAGNETTI Orietta

Costituite per i capi A1 e L in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2014:

10. GARBELOTTO Miranda

11. SCANDROGLIO Anna Maria

12. ROSSI Mario

Costituite per i capi A1, I e L in quanto sottoscrittori sia dell'aumento di capitale 2013 sia dell'aumento capitale 2014:

6. MADRASSI Barbara

7. MADRASSI Carlo

Avv. Monica SPADA

(53 parti)

Liquidazione onorari e spese (anche per udienza preliminare):

euro 10.895 per onorari oltre 15%, IVA, CPA

PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO

Parti civili numero 47,404,547

Costituite per il solo capo A1):

1. ARBUSTINI LEDA

2. BARON TERESINA

3. BASSO RENATO

4. BIANCHI GRAZIELLA

5. BILLO GIUSEPPE

6. BOTTARO LAURA

7. BRAZZALE MARIA

8. CASTOPOLI SILVANA ALICE

9. DAVI' ROBERTO

10. GAMBA CLAUDIA

11. GARCIA LINUESA MARIA
ALMUDENA

12. MENEGHINI CARLO

13. MENEGHINI FRANCO

14. MENEGHINI PAOLA

15. MENEGHINI STEFANIA

16. MIOTTI MARIA ROSA

17. MIOTTI RENZO

18. MOSELE GIULIANO

19. PASQUALOTTO GIUSEPPE

252

  1065

20.PASSUDETTI ILARIA
21.POLACCO CLAUDIO
22.RUFFONI RUGGERO
23.SCHIAVO RENATO
24.SPOTTI MARIA GRAZIA
25.TOMBA INES
26.VELLAR ADRIANA
27.VELLAR SILVANO
28.VIVIAN MARIO
29.ZANETTIN FRANCO

Costituite per i capi A1) e i) in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2013:

1. DA RIN BETTA MARIA GRAZIA
2. FACCHIN BORTOLO
3. FACCHIN SUSANNA
4. GAMBA GIULIO
5. MASON ANNA MARIA
6. MOTTERLE MARIA LUISA
7. MOZZO MASSIMO LUIGI
8. PATRIZI GIANCARLO
9. SAGGIN RITA

Costituite per i capi A1) e l) in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2014:

1. BETTO ANTONIO
2. BORGO GIOVANNI BATTISTA
3. DALLA GRANA LUCIANA
4. DANAZZO ANTONIO
5. DANAZZO LUCA
6. DANAZZO LUCIANO
7. RABITO FRANCESCO
8. RUBIN SANDRA
9. UDERZO SMERALDO

Costituite per i capi A1), i) e l) in quanto sottoscrittori sia dell'aumento di capitale 2013 sia dell'aumento capitale 2014:

1. BORGHIN LAURA GISELLA
2. MAGNABOSCO LUCIA

1066

253

3. MARCHESIN BRUNO	
4. PRIMULTINI ROSALIA	
5. TADIELLO COSTANTINO	
6. VENDRAMIN ANTONIA	MARIA

Avv. Paolo Spagnolo

(40 parti)

Liquidazione onorari e spese:

euro 8.750 per onorari oltre 15%, IVA, CPA

euro 1.465,38 per spese

PROVVISORIALE COME DA DISPOSITIVO

Parti civili numero 360,139, 141, 143, 145, 146, 147, 148, 149, 151, 153, 155, 156, 157, 159, 161, 253, 360 bis, 572

Costituite per il solo capo A1):

1. Calore Fabio (cronologico n. 145)
2. S.A.C.E.T. s.r.l. (cronologico n. 157)
3. Associazione Commercianti del Mandamento di Thiene (cronologico n. 159)
4. Dal Medico Andrea (cronologico n. 253)
5. Pigato Vania (cronologico n. 253)
6. Rigoni Carlo (cronologico n. 253)
7. Stella Marilena (cronologico n. 253)
8. Tagliapietra Carla (cronologico n. 253)
9. Vaccari Cristiano (cronologico n. 253)
10. Vescovi Rosalia (cronologico n. 253)
11. Corrà Antonio (cronologico n. 360 bis)
12. Bonato Andrea, Bonato Silvia, Vivian Anna Maria (cronologico n. 360 bis) eredi Bonato Giovanni
13. Bonato Andrea (cronologico n. 360 bis)
14. Borgo Severino (cronologico n. 360 bis)
15. Bortoli Andrea (cronologico n. 360 bis)
16. Bortoli Paolo (cronologico n. 360 bis)
17. Corrà Maddalena, Calapai Giovanna (cronologico n. 360 bis)
18. Crestani Laura (cronologico n. 360 bis)
19. Scandola Daniele (cronologico n. 360 bis)
20. Cappellari Luisa (cronologico n. 572)
21. Ometto Nadia (cronologico n. 572)

256



1067

Costituite per i capi A1) e i) in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2013:

1. Bernardini Bruno (cronologico n. 146)
2. Polato Giovanna (cronologico n. 147)
3. Dal Ferro Massimo (cronologico n. 155)
4. Marana Teresa (cronologico n. 161)

Costituite per i capi A1) e l) in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2014:

1. Costeniero Claudio (cronologico n. 141)
2. Balasso Maria Angela (cronologico n. 143)
3. Guerra Matteo (cronologico n. 149)
4. Fabris Dublinio Ruggero (cronologico n. 153)
5. Pozzato Pierpaolo (cronologico n. 253)
6. Casagrande Stefano (cronologico n. 360 Proc. n. 5851/2017)
7. Corrà Filippo (cronologico n. 360 bis)
8. Lorenzi Antonella (cronologico n. 360 bis)
9. M.G.A. s.r.l. (cronologico n. 360 bis)

Costituite per i capi A1), i) e l) in quanto sottoscrittori sia dell'aumento di capitale 2013 sia dell'aumento capitale 2014:

1. Guzzonato Paola (cronologico n. 139)
2. Banzato Antonella (cronologico n. 148)
3. Guerra Marco (cronologico n. 151)
4. Borriero Giuseppe (cronologico n.156)
5. Rossi Joseph Mauro (cronologico n. 253)

Avv. CARLO SPILLARE


Liquidazione onorari e spese:

euro 2.400 oltre 15%, IVA, CPA

Parte civile N. 278

Costituita per i capi A1) e i) in quanto sottoscrittore solo dell'aumento di capitale 2013:

278. ZATTRA RICCARDO

255 



Avv. STEFANO SQUARISE

Liquidazione onorari e spese:

euro 2.760 per onorari oltre 15%, IVA, CPA

Parti civili numero 241

Costituite per il solo capo A1:

- | |
|------------------------------|
| 1. AUTOFFICINA SANDRI S.R.L. |
| 2. SINTESI S.R.L. |

Avv. Riccardo Ternullo

(52 parti)

Liquidazione onorari e spese:



euro 9.695,00 per onorari oltre 15%, IVA, CPA
PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO

Parti civili posizioni n. 323, 532

Costituite per il solo capo A1:

1. BERTUOLO RUGGERO
2. BORGIO MAURO
3. BORIERO ALBERTO
4. BRAGOLUSI JESSICA
5. BROCCARDO FABIO (EREDE DI POZZAN GIANNINA ROSA)
6. BROCCARDO STEFANO in proprio e quale erede di POZZAN GIANNINA ROSA
7. CADEMARTIRI ALLAN
8. CADEMARTIRI ELLEN
9. CALGARO CATERINA
10. CAPPONI MARIA LUISA
11. CASAROTTO CHIARA
12. CAVION ALBERTO
13. CHIAPPIN LUCIO
14. CHIOCCARELLO GIUSEPPE
15. COMPARIN MARIA GRAZIA
16. CONFENTE MAURIZIO
17. DAL MOLIN MIRELLA, GRAZIANI LIALA E RICCARDO (QUALI EREDI DI GRAZIANI MARIO)
18. DAL POZZO ROSETTA
19. DAL SANTO ISIDORO
20. DE TOMASI LUCIANA
21. EUROSTAR SRL
22. FIORIO ROLANDO
23. GHIOTTO DIEGO

256



1069

24.GONELLA PAOLO
25.LUCIETTO STEFANO
26.MAISETTI SIMONE E BERNARDI AGNESE (COINTESTATARI)
27.MAITAN SERGIO
28.MAPORTI ELIA
29.MENEGAZZO ELDA
30.MILANI GIANNI
31.NESTORI FRANCO
32.POLLANO SIMONE
33.ROSSI MARIANO
34.ROSSIGNOLI FILIPPO
35.ROSTELLO ANNA
36.SALVADORE MICHELE
37.SCHIAVI PIERLUCA
38.SELLA MAURIZIO
39.STEGAGNOLO ETTORE
40.SUONO TELECOM SRL
41.TERZO ANNA FRANCESCA, TERZO MARIA CRISTINA, DAL PRA' MIRANDA (QUALI EREDI DI TERZO EVARISTO)
42.ZICHE FRANCESCA
43.ZOLIN MARIANNA PAOLA
44.ZORDAN GASTONE
45.ZORZI ALBINO

Costituite per i capi A1 e I in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2013:

1. RECK GIANLUIGI

Costituite per i capi A1, I e L in quanto sottoscrittori sia dell'aumento di capitale 2013 sia dell'aumento capitale 2014:

1.BERTIN GIORGIO
2.MAGNABOSCO PIERINO E LUCIANA (QUALI EREDI DI MAGNABOSCO TERESA)
2. POMES ERNESTO
3. SCASSI CLAUDIA
4. VACCARO GRAZIELLA
5. BENINCA' CARLO

Avv. Francesco Ternullo
Liquidazione onorari e spese:

254

1070



euro 16.100,00 per onorari oltre 15% IVA CPA
PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO

parti civili posizioni n. 62 – 62 bis, 214 – 214 bis, 216 -216 bis, 222 – 222 bis, 322,
354 – 354 bis, 533

COSTITUITE PER IL SOLO CAPO A1:

1. AGOSTINETTO ALFREDO
2. ALBERTON DANIELA
3. ALTOE' EDY
4. AMAGLIO VALERIA
5. ANDREIN MICHELA
6. ANGELO MARIA BRUNA
7. ANTONELLO EMILIO LIVIO
8. ANTONELLO PAOLO
9. ANZOLIN ANNA MARIA
10. APOLLONI MARIA GIOVANNA
11. APOLLONI MORENO
12. ARBORI ANNA
13. ARMILETTI ANTONELLA
14. ARNOSTI ROBERTO
15. ARTUZZI GIORDANO VINCENZO
16. AVINCOLA ALESSANDRO
17. BABBETTO PAOLO
18. BABBINI LOREDANA
19. BAESSO GIUSEPPE
20. BALASSO FIORELLA
21. BALDISSERI CLARA
22. BALZARIN LORETTA
23. BARBAN ALBERTO
24. BARBAN BRUNO
25. BARBAN LEONARDO
26. BARBAN PAOLO
27. BARBESI LOREDANA
28. BARCO SEBASTIANO
29. BASSANELLO ENRICO
30. BASSETTO DANIELA
31. BASSETTO ENRICO
32. BASSETTO SILVIO
33. BASSO ADRIANO
34. BASSO PIETRO
35. BATTISTELLA GIAN GIUSEPPE

288

  1071

36.BAU' CELESTINA
37.BAU' SANDRO
38.BEATO ELVIO
39.BEDIN MARIATERESA
40.BEDIN RICCARDO
41.BEDIN ROSALIA
42.BEGHETTO ROBERTO
43.BELLORO FABIO
44.BELLOTTO GIOVANNI
45.BENALI MICHELE
46.BENALI ROBERTO
47.BENINCA' FRANCO
48.BERGAMIN ELDA
49.BERGO ROBERTA
50.BERNAR RUGGERO
51.BERNO MARIA
52.BERSANI SARAH
53.BERTOLDO BENIAMINO
54.BETTINI BRUNO
55.BIASIO EMANUELA
56.BINOZZO TIZIANO
57.BISSOLI ANNA MARIA
58.BIZZOTTO RENATA
59.BOAROTTO GIULIANA
60.BOCCARDO MARIA ANGELA
61.BONI LIDIA
62.BONOMI FRANCA
63.BONOMO IDA MARIA
64.BORINATO CLARA
65.BORTOLI CRISTINA MICHELA
66.BORTOLI ROBERTO
67.BORTOLI VALENTINA
68.BORTOLOTTI LUIGI
69.BOSCAGINI LUCIANA
70.BOSCARDIN GIOVANNI
71.BOSCHETTO GIUSEPPE
72.BOSCOLO SILVANO
73.BOTTEGAL LUCIA
74.BOTTIN MICHELE
75.BOZ DENIS
76.BRAGAGNOLO LUCIANO
77.BRESCACCIN MIRANDA

259

[Handwritten signatures]

78.BRESSAN ESTER
79.BROCCA MAURO
80.BROGIOLO GRAZIELLA
81.BROTTO ALESSANDRA
82.BROTTO EMANUELA
83.BROTTO LILIANA
84.BRUNO ASSUNTA
85.BURATTO SILVIA
86.BURICCHI SERGIO
87.BUSINATO BRUNO
88.BUSSI FRANCO
89.CACCARO MICHELA
90.CACEFFO LUCIANO
91.CALBI ANTONIO
92.CALEARO MIRIA
93.CALGAROTTO CARLETTO
94.CALLEGARO PAOLA
95.CAMPAGNARO FRANCESCO
96.CAMPAGNOLO VALENTINO
97.CAMPANER PIERINA
98.CANAL FRANCESCO
99.CANNATA ANDREA
100. CAODURO DANILO
101. CAPOVILLA NIVES
102. CAPPOZZO ANTONIO
103. CAPPOZZO MANUELA
104. CAPPOZZO MARIA
105. CARLI MIRIA
106. CARLOTTO MARIO
107. CARON GIULIA
108. CARRARO ADELINO
109. CASATTO NADIA CELESTINA
110. CASTAGNA EMANUELE
111. CASTEGNARO MARIA LUISA
112. CATTANEO RITA
113. CATTAZZO CLAUDIO
114. CAVALLIERE ANNA MARIA
115. CAZZANI ALBERTA
116. CAZZANI ANTONIO MARIA STEFANO
117. CAZZOLA BIANCA ROSA
118. CECCHIN DARIO
119. CEGALIN CRISTINA

120.	CELSAN VITTORIO
121.	CERETTA ELISA
122.	CERETTA PIETRO
123.	CESCHIN ROSETTA
124.	CHIEMENTIN MARIA LUISA
125.	CHIMENTO LUCIANO
126.	CHIMENTON LINO
127.	CINERANI FABIO
128.	CIPRIOTTO RAFFAELE
129.	CISCO FABIO
130.	CISCO LISA
131.	COCCO ADA
132.	COLLA ANDREA
133.	COLLIN ADA
134.	COMIN PIERANTONIO
135.	CONFENTE LUIGI
136.	CONFENTE MARIANO
137.	CONTRI MASSIMO
138.	CORAIN MARINO
139.	CORRA' GIOVANI CRISTIANO
140.	CORRADIN CLAUDIO
141.	CORRADIN MARIA ANGELINA
142.	CORRADINI REMIGIO BORTOLO
143.	CORTESE GIUSEPPE
144.	CRACCO LORENZO
145.	CRACCO LUCA
146.	CRIVELLARO GIULIANA
147.	CUCCO GIULIANO
148.	CUSINATO ROBERTO
149.	DAL CENIGO GIOVANNI
150.	DAL CENIGO MICHELE
151.	DAL GRANDE RAFFAELLA
152.	DAL LAGO BRUNA
153.	DAL LAGO GIANNA
154.	DAL LAGO MARISA
155.	DAL MOLI MARIA
156.	DAL MOLIN ELVIRA
157.	DAL MOLIN MIRELLA
158.	DAL PRA' MARISA (deceduta)
159.	DAL ZOTTO AMBRA
160.	DALLA BENETTA PIERGIANNI
161.	DALLA VALLE LUIGI

262

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

162.	DALL'AMICO SILVANO
163.	DALL'ARA PAOLO
164.	DALLE AVE CATERINA
165.	DALLE CARBONARE BRUNA
166.	DALLEFFE ROBERTA
167.	DAMINI LUIGI
168.	DANTI MARINA
169.	DE BIASI LAURA MARIA
170.	DE BIASI MARIA LUISA
171.	DE MUNARI CRISTINA
172.	DE MURI ESTER
173.	DE MURI ESTER
174.	DETTO LOREDANA
175.	DOMUS EST DI VETROVA EKATERINA
176.	DRAGO GIANNINA
177.	DROGHIERI LAURA
178.	EMMETIESSE SNC DI BENALE ROBERTO E MICHELE
179.	F.A.S. SAS DI FABBIAN MIRCO
180.	FABBIAN FRANCESCO
181.	FABBIAN MIRCO
182.	FACCHIN DINA
183.	FACCHIN GIUSEPPE
184.	FACCIN ANDREA
185.	FACCIN BENITO
186.	FACCIN CLAUDIO
187.	FACCIN LUCA
188.	FACCIO CLAUDIO
189.	FACCIO DARIO
190.	FACCIOLI FRANCA
191.	FAEDO MILENA
192.	FANTINATO MAURO
193.	FANTINATO PAOLO
194.	FANTON LUCA
195.	FAVARO GIANNI
196.	FAVASULI MARIA ANTONIA
197.	FAVERO ENO
198.	FAVERO GIUSEPPE
199.	FENZI CLAUDIO
200.	FERRARI DANIELA
201.	FERRARI ISACCO
202.	FERRONATO DOMENICA
203.	FILIPPI ALBERTO

262

a d

1075

204.	FILIPPINI PAOLO
205.	FINA VALERIA
206.	FINCO PAOLO
207.	FIOR FRANCO
208.	FIORAVANZO NICOLETTA
209.	FIORINI MIRKO
210.	FIORINI SILVANO
211.	FOCHESATO ELISABETTA
212.	FOCHESATO RITA
213.	FOGAROLLO TERESA
214.	FRACASSO DONATELLA
215.	FRACASSO MARIANGIOLA
216.	FRACCARO VALERIO
217.	FRACCARO VALTER
218.	FRAMEGLIA MADDALENA
219.	FRANCESCHETTI GIANNA
220.	FRANCESCONI ENRICO
221.	FRANCHETTO LUISA
222.	FRANZAN REMIRO
223.	FRANZOI DAVIDE
224.	FREGNAN PAOLO
225.	FRESCURATO BRUNA
226.	FRESTAZZI ROSETTA
227.	FUSI GIULIANA
228.	GAETAN LLYOD
229.	GALVAN ADELINA
230.	GARBIN ROSSANA ASSUNTA
231.	GARZOTTO GIUSEPPE
232.	GEMIN ROMINA
233.	GEMIN STEFANO
234.	GERLIN PAOLO
235.	GHIRARDELLI NICOLA
236.	GIACOMELLO DANIELA
237.	GIARETTA GIANPAOLO
238.	GIARETTA GIUSTINA
239.	GIORDANI LOREDANA
240.	GIUSTI PAOLA
241.	GIUSTI RICCARDO
242.	GIUSTI SIMONETTA
243.	GNATA ROSA LISA
244.	GRAIZZARO VALERIA
245.	GRANZIERA LUCIANO

263

Handwritten signatures and marks

246.	GRAZIANI GAETANO
247.	GRECCHI PIETRO
248.	GREGO SERGIO
249.	GRITTI SERGIO
250.	GUARDA MIRELLA
251.	GUARISE SILVANO
252.	GUAZZO CARLO MARIA
253.	GUERRA MARIO
254.	GUGLIELMONI ANDREA
255.	IACOBELLIS LAURETTA
256.	LAGO MARIA LORETTA
257.	LAZZARIN GIAMPAOLO
258.	LIBRALATO GIUSEPPINA
259.	LIVOTI ELIO LITTERIO
260.	LOBBIA FRANCESCA
261.	LODDO STEFANO
262.	LONGO ANDREA
263.	LONGO CESARE E C. SAS.
264.	LONGO SAS ANDREA
265.	LORANDI MARINA
266.	LORENZETTI SILVANA
267.	LORO LUCIANO
268.	LOVATO BRUNA
269.	LOVATO CLELIA
270.	LOVATO GIANCARLO
271.	MAGARAGGIA MARGHERITA
272.	MAGNAGUAGNO CATERINA
273.	MAISTRELLO FRANCESCA ROMANA
274.	MAISTRO PAOLA
275.	MANFROTTO LAURA ELISABETTA
276.	MANOLI LORENZO
277.	MANTEGAZZA VALERIO
278.	MANTOVANI MARINA
279.	MANUZZATO ALBERTO
280.	MANUZZATO CORRADO
281.	MANUZZATO SERGIO
282.	MANZOLARO DELFINA
283.	MARAFFON MARIA LUISA
284.	MARCANTE RENATO
285.	MARCHESAN GIANCARLO
286.	MARCHESIN ANTONIA
287.	MARCHETTI ANDREA

266

Q *D* *J*

288.	MARCHETTO WILMA
289.	MARCHIORO MARCO
290.	MARCON FLAVIO
291.	MARIGO EDDI
292.	MARINATTO ADRIANA
293.	MARINATTO CATERINA
294.	MARINI ELEONORA
295.	MARION ELISA
296.	MAROSO FRANCESCO
297.	MARTANO FLAVIO
298.	MARTINELLO ADRIANO
299.	MARTINI MATTEO
300.	MASI GIAMBATTISTA
301.	MASSIGNAN AMELIA
302.	MASSIGNAN ELISABETTA
303.	MASSIGNAN GIANLUIGI
304.	MASTROTTO CLAUDIO
305.	MASTROTTO ROSA
306.	MATTIELLO ROBERTO
307.	MAULE LINA
308.	MEGGIOLARO ANTONELLA
309.	MEGGIORIN BRUNA
310.	MELOSU LAURA
311.	MELOSU VINCENZO
312.	MERLO GRAZIANO
313.	MICHELATO ELISABETTA
314.	MICHELATO FERNANDO
315.	MILANI DANIELA
316.	MIONI LIDES
317.	MONTAGNER PRIMO
318.	MORESCO ANTONIETTA
319.	MORINI EMILIANA
320.	MOSCARDI ILARIA
321.	MUNARI CANDIDA
322.	MURARO DANIELA
323.	NALIN ROBERTA
324.	NARDI FABIO
325.	NEGRETTO ARMIDO
326.	NEGRO ALESSIO
327.	NENZEN ROBERTO
328.	NICCHIO BARBARA
329.	NOGAROLE RUGGERO

265

Q

R 1078

330.	NOGAROLE SEBASTIANO
331.	NONINI ELSA
332.	OLIVETTO DIEGO
333.	OLIVIERO MARINO
334.	OLMI ANDREA
335.	OLMI ELISABETTA
336.	OLMI FABIO
337.	OMETTO OTTORINO
338.	OMIZZOLO GIACOMINO
339.	ORIZIO PIETRO
340.	PACCANARO LILIANA
341.	PAGIUSCO CATERINA
342.	PAIUSCO LINA RITA
343.	PANA GIANCARLO
344.	PANDINI YURI
345.	PANOZZO CINZIA
346.	PANOZZO SILVANO
347.	PANOZZO TEO
348.	PAOLIK LUCA
349.	PARISE ANTONELLA
350.	PARISE LAURA
351.	PARISON ANTONIO
352.	PAROLIN FRANCESCA ELENA
353.	PAROLIN UMBERTO
354.	PASIN ANTONIO
355.	PASQUAL LAURA
356.	PASSARIN GIUSEPPINA (n. 04/11/50)
357.	PASTORE GIUSEPPINA
358.	PAVIANI PAOLA
359.	PEGORARO BORTOLO
360.	PEGORARO LUCIANO (n. 18/10/1942)
361.	PELLATTIERO FRANCO
362.	PELUCCHI SERGIO
363.	PENNACCHIO ARIANNA
364.	PERUZZI MARIO
365.	PESAVENTO CHIARA
366.	PESAVENTO EDDA
367.	PESAVENTO GIANNI
368.	PETTENE MARILENA
369.	PIANA ADRIANA
370.	PIAZZETTA ALESSANDRO
371.	PIAZZETTA BRUNO

372.	PIAZZETTA FEDERICO
373.	PICCOLI LUCIANA
374.	PICCOLI ROBERTA
375.	PIGATO TERESA
376.	PIOVAN LIA
377.	POLESE ARNALDO
378.	POLETTI SARA
379.	PORCEDDA AURELIO
380.	POZZA BERTILLA ASSUNTA
381.	PRETTO ORNELLA
382.	PRIANTE GIUSEPPE
383.	PROFESSIONE ELEONORA
384.	PULLER ROBERTO
385.	PULLER SIMONETTA
386.	RADOSSI PAOLO
387.	RAMANZIN PIETRO
388.	RAMON ALFONSO
389.	RANDON GIANLUCA
390.	RANZATO WALTER
391.	REBECCA CINZIA
392.	RENSI WALTER GIUSEPPE
393.	RETIS RAFFAELE
394.	RIGON CARLA
395.	RIZZETTO AVELLINO
396.	RIZZI SILVIO
397.	ROMA ROSA MARIA
398.	ROMEO ANTONIO PIERNATALE
399.	RONCHI ALESSANDRO
400.	ROS LINA
401.	ROS MARA
402.	ROS PAOLA
403.	ROSSATI ELISABETTA
404.	ROSSI PATRIZIA
405.	ROVETTI LOREDANA
406.	RUZZA GIOVANNI
407.	S.I.E.I. SRL
408.	SACCHETTO GIANCARLO
409.	SACCHETTO LUIGINA
410.	SALVATO MASSIMILIANO
411.	SANSIGOLO GIUSEPPE
412.	SANTACATTERINA DAVIDE
413.	SANTOLIN ALDO

267

(Handwritten signatures)

1080

414.	SARTORI BRUNO
415.	SARTORI IVO
416.	SATURNI GUGLIELMO
417.	SBABO MAURIZIO
418.	SCALABRIN LUCIA
419.	SCAPIN CLAUDIO
420.	SCAPIN MICHELE
421.	SCAPIN SARA
422.	SCHIAVO MARIA GABRIELLA
423.	SCUCCATO RENATA
424.	SEGALLA ADILLA
425.	SELLA DARIO GIUSEPPE
426.	SELLA GIANFRANCO
427.	SERNAGIOTTO MARIA
428.	SGRAGARA ATTILIO
429.	SILVESTRI DONATELLA
430.	SIMONATO ANTONIO
431.	SINICATO ROBERTO
432.	SINIGAGLIA DINO
433.	SPANU GIOVANNI
434.	SPANU MARCO
435.	SPEROTTO STEFANO
436.	SPILLARE LEONILDE
437.	SQUERCINA PAOLA
438.	STELLA CLARA MARIA
439.	STOCCO CINZIA
440.	STOCCO MARIA GRAZIA
441.	STOCCO PATRIZIA
442.	STRAZZACAPPA MARIO
443.	TASIN AIDA
444.	TASIN LUISA
445.	TELO' SILVIA
446.	TESSARI LORENA IRENE
447.	TIRAPELLE SANDRO
448.	TODESCO LIVIA
449.	TOFFANIN ALBERTO
450.	TOMI DANIELA
451.	TONDINI ROBERTA
452.	TONELATO ELISA
453.	TONIOLO DAVIDE
454.	TORRE GIULIA
455.	TOTTI LISA

268

Handwritten signatures and marks:
 A d A108

456.	TOTTI MARA
457.	TREVISAN CARMELA
458.	TROVATO GIUSEPPE
459.	VACCARI RENATA
460.	VADORI CATERINA
461.	VALDEGAMBERI MARIAROSA
462.	VALENTE ROBERTO
463.	VALENTINI MICHELA
464.	VALERIO VITTORINO
465.	VALLE GIANNI
466.	VALLE GIORGIO
467.	VARALI OMBRETTA
468.	VAROTTO MICHELA
469.	VBA DI VEDOVATO PAOLO SAS
470.	VELLERE PIA FRANCESCA
471.	VESCOVI LUCIANA
472.	VIELMO CAROLA
473.	VIMEC SRL
474.	VOLPATO GENESIO
475.	VOLPE ANTONIO
476.	ZACCARIA GIULIO
477.	ZACCARIA LINA
478.	ZACCARIA MARCO
479.	ZACCARIA SERGIO
480.	ZACCARIA SILVANO
481.	ZAMPERLINI FLAVIA
482.	ZAMUNARO ANISA
483.	ZANCAN ELENA
484.	ZANCAN LUCIANO
485.	ZANELLA GIULIA
486.	ZANINI SILVIA
487.	ZANOLLO ROBERTO
488.	ZANUSO IVANA
489.	ZARANTONELLO NERINA
490.	ZEN LIA
491.	ZIGLIOTTO DOMENICO
492.	ZOCHE BRUNO
493.	ZOLIN LUDOVICA
494.	ZORDAN GIOVANNI
495.	ZORDAN LIDIA
496.	ZULIANI GIULIANO

269

[Handwritten signatures]

COSTITUITE PER CAPI A1 E I in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2013:

1. ABV CLIMATIZZAZIONE SRL
2. ACCINI MARCO
3. BACCARIN ANTONIO
4. BALASSO MAURO ANTONIO
5. BARBAN BERNARDINO
6. BARBERINI FRANCESCO
7. BATTISTELLA GIROLAMO MARIO
8. BECCARI CLAUDIA
9. BEGHINI GIANNI
10. BENETTI ALDO
11. BERTOLDO TERESA
12. BERTUZZO NADIA
13. BIANCHETTO WLADI
14. BIASIN LINA
15. BOARO GIUSEPPE
16. BOATO CRISTINA
17. BOCCARDI MARIO
18. BORSATTO MARIA ELISA
19. BORTOLASO MASSIMO
20. BORTOLETTI EUGENIO
21. BORTOLI MATTIA
22. BOSCOLO ZEMELLO TULLIO
23. BOTTAN FABIO
24. BOVO GIANNI
25. BOVO GRAZIELLA
26. BOZZETTI ANTONIO
27. BRAGAGNOLO LORENZO
28. BRAVI CARLO
29. BRAVI MASSIMO
30. BRESSAN ROSA
31. BROTTO MONICA
32. BRUNELLI GIOVANNI BATTISTA
33. CAILOTTO GIOVANNI ROBERTO
34. CAMERRA GIUSEPPE
35. CAMPAGNARA ANDREA E SANTE & C. SNC
36. CAPPELLOTTO CARMEN
37. CARLESSO DINO
38. CARLINO ANDREA
39. CARRARO GIPS SRL

240

9 e

1085

40.CARRETTA ANNA MARIA
41.CASTEGNARO MICHELA
42.CASTEGNARO VANIA
43.CAVALLON ROSA BERTILLA
44.CAVEDON GINA
45.CELSAN ANGELO
46.CENCIN LORENZO
47.CERATO ELVIO
48.CESTARI FRANCO
49.CIMAN MARIANO
50.COGO GIOVANNI
51.COLLAUZZO PAOLA
52.COLLODEL MASSIMO
53.COLTRO MICHELE
54.CONTE ANNA
55.CORRADIN ALBA
56.CRESTANI ALESSANDRO
57.CUNICO GRAZIELLA
58.CUNICO VANDA
59.CUSINATO FRANCO
60.D'ADEMO MICHELE
61.D'AGOSTINO ENNIO
62.DAL CORSO RENATA
63.DAL PRA' IGINO
64.DAL ZOTTO VALENTINO
65.DALLE NOGARE LORIANO
66.DE FORNI GISELDA
67.DE MUNARI VITTORIA
68.FACCHINELLO AURELIA
69.FACCIO LUCIA
70.FARMACIA DAL CENGIO GIOVANNI SAS
71.FATTORE DONATA
72.FERRO MILONE GIULIA
73.FOGLIATO GIULIANA
74.FONSO AMELIA
75.FORESTAN ELISABETTA
76.FORMICA SERAFINO ANTONIO
77.FRACCALANZA ROSSELLA
78.FRIGO MASSIMO
79.FRIGO STEFANO
80.GAIGA ADRIANO
81.GALLO LAURA

271

A d A

1084

82.GEROLAMI LEO GINO ROBERTO
83.GIACOMIN ELSA
84.GRAZIAN GILBERTO
85.GUASTINI FRANCESCO SILVIO
86.GUOLI GIORDANO
87.LAGO ANGELA
88.LAZZARIN CLARA
89.LAZZARIN GIORGIO
90.LAZZARIN JACOPO
91.LAZZAROTTO ALESSANDRO
92.LINGUANOTTO LUIGI
93.LISSANDRINI FRANCO
94.LOBBIA ALBERTO
95.LOBBIA ELENA
96.LOTTO FRIDA
97.LOVO GIUSEPPE
98.LUCCHETTA VALERIO
99.LUCCHINI ALCIDA
100. MACOR LORIS
101. MALPIERO ALBERTO
102. MANENTE TIZIANO
103. MARTIGNON MARINO
104. MAZZARI DIEGO
105. MAZZOCCO ANTONIO GIOVANNI
106. MAZZOCCO FRANCESCA
107. MENDUNI GIUSEPPINA
108. MICHELINI GIANFRANCO
109. MOLON GIAMPIETRO
110. MORANDIN MARINA
111. MORETTO DOMENICO
112. MORO LUCA
113. MOTTERLE TIZIANO
114. MURDACA MARIO
115. NEGRIN ANTONIO
116. NICOLIN MIRCO
117. NISTICO' MARIA STELLA
118. NOGARA SEBASTIANO
119. OLIVA ALVISE
120. OMENETTO LILY
121. PADOVAN GIAMPAOLO
122. PALLARO MASSIMO DANIELE
123. PANDIN MASSIMO

242

Q E R 1085

124.	PANIZZOLO ADRIANO
125.	PANOZZO ENRICO
126.	PANOZZO LUIGINO
127.	PASQUALOTTO MORENO
128.	PAVAN PAOLINO
129.	PEGORIN TIZIANO
130.	PESAVENTO LUCA
131.	PESAVENTO MARIA MICHELA
132.	PICCOLI ROBERTO
133.	PIERANGELO LUISA
134.	PONCATO ITALO
135.	PONCATO LORELLA
136.	PONTAROLLO GIANNI
137.	POZZA ENRICO
138.	POZZATO ANNA MARIA
139.	PRIANTE FERNANDO
140.	RIGODANZO MARIA FAUSTA
141.	RONCATO ALEX
142.	RONZANI ANNA MARIA
143.	ROSSI ALBERTO
144.	RUARO STEFANO DAVIDE
145.	RUATTI ANTONELLA
146.	SACCARDO ROBERTA
147.	SARTORI CARLO (n. 12/02/1961)
148.	SEGATO SABRINA
149.	SILVESTRI STEFANIA
150.	SIMONATO FABIO
151.	SNICHELOTTO CARLA
152.	SOCCOL MARCELLINA
153.	STRADIOTTO ALESSANDRA
154.	STRADIOTTO GIORGIO
155.	SUDATI GIOVANNA
156.	SUDIERO MASSIMO
157.	TAIETTA ROSANNA
158.	TESCARI EVA
159.	TIMOTEI MARIA GRAZIA
160.	TISATO ANTONELLA
161.	TISATO NICOLETTA
162.	TODESCO BARTOLOMEO
163.	TOMBESI PAOLO
164.	TOMELLERI FAUSTO
165.	TOMI ALDO

166.	TOSATO CLAUDIO
167.	TOSATO SILVANO
168.	TRESTIN GIUSEPPE
169.	TRIVELLIN ROMANO
170.	TUBALDO ILEANA
171.	TURCATO DENNIS
172.	UGOLIN CLELIANA
173.	ULLIANA LARA
174.	VACCARI ROSANNA
175.	VALENTINI PAOLO
176.	VOLPATO PAOLO
177.	VOLPATO VITTORIO
178.	ZENATTI BRUNA
179.	ZERBATO EDDA
180.	ZERBATO MARGHERITA
181.	ZERBATO SANDRA

COSTITUITE PER I CAPI A1 E L in quanto sottoscrittori solo dell'aumento del capitale 2014:

1.	ANTONIAZZI CARLO
2.	AVINCOLA MARIA GRAZIA
3.	BACCI MANUELA
4.	BALDAN RUGGERO
5.	BALDISSERA IVA
6.	BARBAN ALDO
7.	BASSANI ALDO
8.	BASSANI LUCA
9.	BATTANOLI DAVIDE
10.	BISSOLI ROMANA MARIA
11.	BORGO ROBERTO
12.	BORTOLI MILENA
13.	BOSCOLO BOZZA SANTE
14.	BOTOSSO ERMES
15.	BUSATO ARMANDO
16.	CAILOTTO DANIELA
17.	CALGARO PIETRO ANTONIO
18.	CALLEGARIN DAVIDE
19.	CARBONIERO FRANCA
20.	CARIATI ROBERTO
21.	CASTEGNARO PAOLO
22.	CASTEGNARO VALENTINO

276

Handwritten signature
1987

23.CATANIA SILVIA
24.CAZZOLA LIA
25.CEBA DIEGO
26.CENZATO LORENA
27.CERVA ROBERTO
28.CERVELLIN RUGGERO
29.CHIARELLO FRANCA
30.CHIAROTTI FRANCA
31.CHIMENTON VINICIO
32.CHIODI NADIA
33.CLARI CARLA
34.COLMEGNA ERMENEGILDA
35.COLTRO CARLO
36.COMPARIN CATERINA
37.COSARO LUISELLA
38.CRISTOFERI VITTORIA
39.DAL CAPPELLO DINO
40.DAL LAGO ANTONIA
41.DALLA SERRA NICOLA
42.DALLA VECCHIA MARIA ROSA
43.DE ROSSI CARLA MARIA
44.DI BELLA CARMELO
45.DIDONI ADRIANA
46.FACCHIN CALCESTRUZZI SRL
47.FILIPPI DONATELLA
48.FIORASI ANDREA
49.FIORAVANZO ARIANNA
50.FORESTAN ALESSANDRA
51.FRIGO SANDRO
52.GALVAN GIANFRANCESCO
53.GAZZOLA LUCA
54.GELAINI BARBARA
55.GEMIN LUIGI
56.GHIOTTO GIUDITTA
57.GIAMBELLINI GIANFRANCO
58.GISOLLI MARCO
59.GIURIATO VITTORIO
60.GIURIOLO GIANLUIGI
61.GRANDE WALTER
62.GRIFONI ITALINO
63.GUARDA SILVANO
64.INFANTI FERNANDA

275

[Handwritten signatures and marks]

65.LAMBRIANIDU KIVELI
66.LIBRALATO ALESSANDRO
67.LONGO MARISA
68.LOVISON STEFANO
69.MACCA' CINZIA
70.MAGATON PIERINA
71.MANTOVANI ANNA ALBERTA
72.MARANA PIETRO
73.MARCELLONI MICHELA
74.MARCHESAN AQUILINA
75.MARCHETTI LUIGI FEDERICO
76.MARCHI MARIA GRAZIA
77.MARZARI PIETRO SIMONE
78.MARZOLA EMANUELE
79.MASOTTI FRANCA
80.MATTIETTI LUCA
81.MELIS ADELCHI
82.MENIN DANILO
83.MENTI ROBERTA
84.MURUZZU ADRIANA
85.NARDI DIEGO
86.NARDI ELIO
87.NICOLETTI LAURA
88.NICOLIN EMANUELA
89.NICOLIN MARIA LUISA
90.NOVENTA GERMANO
91.NUVOLA ADRIANA
92.PACCANARO PAOLO
93.PARISE GILBERTO
94.PEGORARO ADELE
95.PELLATTIERO DANIELE
96.PELOSIN BRUNO
97.PELOSIO GIORGIO
98.PELOSIO SILVANA
99.PENDIN FILIPPO
100. PENDIN PIERPAOLO
101. PERIN ROSETTA
102. PERUZZI STEFANIA
103. PICCOLO MIRCO
104. PINTON SONIA
105. PIVA EMANUELE
106. PIVA MARIO

276

Q

L 1089

107.	POLESE TERESINA
108.	POZZA IVANO
109.	RAGAZZO DANIELA
110.	RAMON GRAZIANO
111.	RIGON MARIO GIUSEPPE
112.	RISATO RAFFAELE
113.	ROS EDDA
114.	ROSSATO LUCIANA
115.	ROSSI FELICE
116.	RUBIN RENATO
117.	RUZZAFANTE PIERGIORGIO
118.	SANDRI ANNA
119.	SANTAGIULIANA ADRIANA
120.	SANTONI CHIARA
121.	SAURIN CINZIA
122.	SAVIANE ENNIO
123.	SCAPIN ANGELO
124.	SCAPIN UBALDO FLAVIO
125.	SCHIAVO MARIA GIOVANNA
126.	SCUCCATO ROBERTO
127.	SEGATO VALENTINO
128.	SIGOLA FRANCO CARLO
129.	SIMONI ANNA MARIA
130.	SIVIERO SILVANO
131.	SMIDERLE FEDERICO
132.	STRADIOTTO MARTA
133.	TERRAGIN SIMONETTA
134.	TEZZA MONICA
135.	TOCCAFONDI LUCIA
136.	TONIOLLO ANNARITA
137.	TONIOLLO GIOVANNI
138.	TORRI LUCIANA
139.	TRONCHIN MARINA
140.	TRONCO ALESSANDRO
141.	TURCO FEDERICO
142.	VIOLA GERMANA
143.	VIT ELISA
144.	VOLPATO CHRISTOPHER
145.	VOLTOLINA STELLA ROSA
146.	ZALTRON LAURA
147.	ZAMPIERINI FERDINANDO
148.	ZANETTI LUIGI

277


Q d 1090

149.	ZANOTTO GRAZIELLA
150.	ZIMELLO PAOLO
151.	ZOVI FULVIO

COSTITUITE PER I CAPI A1, I E L in quanto sottoscrittori sia dell'aumento del capitale 2013 che 2014:

1.	AGOSTINI TIZIANO
2.	ALBERGONI GIUSEPPE
3.	ANDREAN ADRIANA
4.	ANDREIS CLAUDIA
5.	ANDRETTA ROSA
6.	ANTONELLO ATTILIO
7.	ANTONELLO BRUNO
8.	ANTONELLO ORTENSIO
9.	ANZILIERO MARIA
10.	BAGATELLA PATRIZIA
11.	BARUTTI LORENZO
12.	BASSO GIANNA
13.	BATTANOLI ARTURO
14.	BATTISTELLA MONICA
15.	BELLUZZO MARIA BRUNA
16.	BENETTI ANTONIO
17.	BENETTI ELEONORA
18.	BENETTI LAILA
19.	BENETTI MARINA
20.	BERTINI DOMENICO
21.	BERTO MARIO
22.	BERTOJA PATRIZIA
23.	BERTON GIOVANNINA
24.	BERTUZZO ROSA MARIA
25.	BESCHIN WALTER
26.	BETTALE LUIGINA
27.	BETTOTTI TIZIANA
28.	BIANCHI ANNA
29.	BIANCHINI BRUNO
30.	BIANCHINI REMO
31.	BIANCHINI RENZO
32.	BOLLINI CORRADI PIETRO
33.	BOLZAN GIANBATTISTA
34.	BOLZAN GIULIA
35.	BONATO ALBERTO
36.	BONATO CARLO

278

 1091

37.BORDIGNON GIUSEPPE
38.BORGO PIERGIORGIO
39.BOSCATO SERGIO
40.BOTTAN ANTONIO
41.BREA DIEGO
42.BRESOLIN FRANCO
43.BROTTO MICHELA
44.BRUGNEROTTO GIOVANNA
45.BRUSAFERRO AGOSTINO
46.BURATO BERTILLA
47.CAMPAGNOLO MIRELLA
48.CAMPESE IVO
49.CANTON EUGENIO
50.CAPOZZO REMIGIO
51.CARLOTTO GIANLUCA
52.CAROLLO BENITO
53.CASALE AGNESE
54.CECCHETTO LEONARDO
55.CIMAN MARIA
56.CIVIERO TERESA
57.COLOGNESE IVANA
58.CONDO SILVANA
59.CONSOLARO LORENZO
60.CONTERNO MARIA LUISA
61.CORAME EROS
62.COVOLO EMANUELA
63.CUNICO SEVERINO
64.DA PARE' FRANCO
65.DA RIVA JERY
66.DA RONCO STEFANO
67.DABIONELLI VALI
68.DAL MOLIN MARA
69.DAL ZOTTO GIANNIVA
70.DALL'ARA ROBERTO
71.DE NARDI LOREDANA
72.DE SANTIS ROBERTO
73.DELLAI ENRICO
74.DELLAI VALENTINA
75.DI PASTENA MANUELA
76.DIONISI LORENZO
77.DISSEGNA MARIA TERESA
78.DOIMO ALBA

279

Q *Q*

15

79.DOTTO NADIA
80.FABBRELO ETTORE
81.FABBRO ALBERTO
82.FABBRO ALESSANDRO
83.FARINA GABRIELLA
84.FASOLO VITTORINO
85.FATTORE ROBERTO
86.FERRARI GRAZIANO
87.FERRARI ORIELLA
88.FERRARO LIVIO
89.FERRO MILONE FRANCESCO
90.FILIPPOZZI LUCIANO
91.FONTANA GIANFRANCO
92.FORTUNA BRUNO
93.FRAMARIN SIRA
94.FRELLO CARLO
95.FRIGO DANIELA
96.FRISORI ORIELLA
97.FRIZZO MARIA CARMELINA
98.GAIGA GABRIELE
99.GALBERO FLAVIA GELMINA
100. GALLIO ROBERO
101. GAMBASIN GABRIELE
102. GARDELLIN EDI
103. GASPARELLA CARLO
104. GENNARI LINO
105. GIRARDI GERMANO
106. GIRELLI LINO
107. GOBBATO BRUNO
108. GRASSO ANTONIO
109. GROPPA ADRIANO
110. LAGO FULVIO
111. LIONZO ALBERTINA ELISABETTA
112. LODDO FELICE
113. MANZARDO PIETRO
114. MARCHEZZOLO ANTONIO
115. MARCOLINI ROBERTO
116. MARINI VALTER
117. MARTIGNON MICHELA
118. MASIERO LUIGI
119. MASTROTTO GIGLIOLA
120. MATROGGIANI BRUNO

28

[Handwritten signatures and marks]

121.	MATTIELLO MAURIZIO
122.	MATTIETTI PAOLO
123.	MENEGON NAPOLEONE
124.	MENEGUZZO ERMENEGILDO
125.	MICACCHIONI FABRIZIO
126.	MICHELATO ANNA MARIA
127.	MICHELATO CLARA
128.	MIGLIORIN MATTEO DANILO
129.	MORETTO PALMA
130.	MOZZATO GIORGIO
131.	NARDI BIANCAROSA
132.	NARDI LUISA
133.	NASI GIANBATTISTA
134.	NICO ANNA
135.	NORO FLORIO
136.	ORTOLANI LAURA
137.	PADOVAN GIULIO
138.	PAGGIARO GIAMPIETRO
139.	PAIUSCO DANILLO
140.	PALLADINO RAFFAELE
141.	PALOMBA VINCENZO
142.	PANA BRUNO
143.	PARISE ENRICO
144.	PARISOTTO GIUSEPPE
145.	PENNACCHIO MICHELE
146.	PERON STEFANO (n. 27/06/1945)
147.	PERTILE MIRCO
148.	PESAVENTO MAURO
149.	PESENATO MARIA GRAZIA
150.	PIAZZO DIEGO
151.	PILOTTO PALMIRA
152.	PINTON GIANCARLO
153.	PIPPA GRAZIELLA
154.	POPPI GIAOVVANA
155.	POZZA PAOLA
156.	POZZATO MARISTELLA FLAVIA
157.	PRADILLA FULVIO
158.	PRETO ANDREA
159.	PRETTO ERALDO
160.	RAGAILOLO GIOVANNI
161.	RAGAILOLO NICOLA
162.	RATI ERNESTO

221

[Handwritten signature]

163.	RATI LUISA
164.	RIGATO DELFINA
165.	RIGON GIOVANNA
166.	RIZZOTTO RICCARDO
167.	RIZZOTTO SONIA
168.	ROSSATO GIANNI
169.	ROSSI SILVANO
170.	SACCARDO FABIANO
171.	SALVADOR CARLO (n. 28/01/1945)
172.	SANTINON GIOVANNINA
173.	SARTORI FIORENZA
174.	SARTORI GIULIETTA
175.	SASSARO ANTONIETTA
176.	SCATOLIN MIRANDA
177.	SCHIAVO GRAZIELLA
178.	SELLA NICOLA
179.	SERESIN ANNALISA
180.	SICURO MARCELLA
181.	SOSSELLA LAURO
182.	SPILLER PAOLO
183.	STEFANI GIANFRANCO
184.	STEFANUTO GINO
185.	STERCHELE MARINA
186.	STIRPE MARA
187.	STIVAN IGINO
188.	STOCCO SERGIO
189.	SUDIRO ELIO
190.	TABACCO MAURIZIO
191.	TAGLIAPIETRA GIAMPAOLO
192.	TECCHIO IVANA
193.	TESSARI AURELIO
194.	TEZZA GIUSEPPE
195.	TINTI FERDINANDO
196.	TISO LORENZO
197.	TODESCO ALESSANDRO
198.	TOMMASI LUCIA
199.	TOTTI GIANFRANCO
200.	TREVISAN FEDERICA
201.	TREVISAN PAOLO
202.	VALENTE FABIO
203.	VALERIO GIUSEPPE
204.	VALERIO PIO

282

u

f

1095

S

205.	VEDOVATO PAOLO
206.	VEDOVATO RAFFAELLA
207.	VERONESE LUIGINO
208.	XOTTA ANTONELLA
209.	ZAFFONATO FABIO
210.	ZAFFONATO MARZIO
211.	ZANELLA RINO
212.	ZANINI ALCIDE
213.	ZANUSO MARIAROSA
214.	ZIMELLO IGINO
215.	ZOCCA NADIA
216.	ZOIA LIVIANA
217.	ZORDAN SIMONE
218.	ZORZI MARIA

Avv. Massimo THIELLA

Liquidazione onorari e spese:

euro 3.480 per onorari oltre 15%, IVA, CPA
PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO

parti civili numero 109, 225, 394

Costituite per il solo capo A1):

1.TOMIELLO ELIO
2.CARRETTA SARA
3.STRULLATO LORETA
4.DALLA GUARDA BRUNA

Avv. Riccardo Todesco

(11 parti)

Liquidazione onorari e spese:

euro 5.760 per onorari oltre 15%, IVA, CPA
PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO

Parti civili costituite nn. 127, 215, 409 e 571

Costituite per il solo capo A1):

1. PIZZOLATO Luciana (n. 127 - 409)
2. DAL MASO Antonio Franco (n. 215 - 409)
3. DAL MASO Cesare (n. 215 - 409)
4. DAL MASO Everardo (n. 215 - 409)
5. DAL MASO Jacopo (n. 215 - 409)

283

  1096

Costituite per i capi A1) e i) in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2013:

1. GUIDETTI Alberto (n. 127 - 409),
deceduto in data 15.04.2020,
nella cui posizione subentrano gli eredi
- PIZZOLATO Luciana, moglie
- GUIDETTI Francesco Maria, figlio
- GUIDETTI Giulia, figlia

2. MORANDI Teresa (n. 215 - 409)

3. PIAZZA Cesare (n. 215 - 409)

4. PIAZZA Stefania (n. 215 - 409)

5. CAMPAGNANO Michela (n. 571)

Costituite per i capi A1), i) e l) in quanto sottoscrittori sia dell'aumento di capitale 2013 sia dell'aumento capitale 2014:

1. ZITA Pietro (n. 571)

Avv. Dario Trevisan

Liquidazione onorari e spese:

euro 2.760 per onorari oltre 15%, IVA, CPA

PROVVISORIALE COME DA DISPOSITIVO

PARTI CIVILI N. 553

Costituite per i capi a1), i), l) in quanto sottoscrittori sia dell'aumento di capitale 2013 sia dell'aumento capitale 2014:

1. Gennaro Carmine Persico

2. Margherita Romio

avv. Francesca Turini

Liquidazione onorari e spese:

euro 2.760 per onorari oltre 15%, IVA, CPA

euro 16,00 per spese esenti


PROVVISORIALE COME DA DISPOSITIVO

Parti civili numero 617

Costituite per il solo capo A1:

1. Tommaso Scarpari
(C.F.: SCRTMS64C11L840H)

Z&G

Handwritten signatures and initials, including a large '15' and the number '1097'.

1097

Costituite per i capi A1 e L in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2014:

1. Giovanni Battista Scarpari
(C.F.: SCRGNN54R14L840B)

Avv. Ilaria Valentini
(25 parti)

Liquidazione onorari e spese:

euro 7.440 per onorari oltre 15%, IVA, CPA
PROVVISORIALE COME DA DISPOSITIVO

Parti civili numero 614

Costituite per il solo capo A1):

1. Rufignani Andrea

Costituite per i capi A1) e i) in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2013:

1 Ditta Arrighi Roberta

2, Bondi Ilaria

3. Brandi Gennaro

4. Campinotti Marco

5. Cinci Claudio

6. Cocchi Alberto

7. Di Maria Elisa

8. Nerini Maria Manila

Costituite per i capi A1) e l) in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2014:

1. Bardazzi Francesco

2. Bertini Stefania

3. Brancatisano Vittorio

4. Carlesi Maria Grazia

5. Giovannelli Lidia Francesca

6. Magni Alessio

7. Mancini Ivo

8. Porrello Giuseppe

9. Sorghi Tosca

10. Società Imm.re Pantano Srl

11. Vannucci Giovanni

285

1098

Costituite per i capi A1), i) e l) in quanto sottoscrittori sia dell'aumento di capitale 2013 sia dell'aumento capitale 2014:

1. Bertini Tiziana
2. Cappelli Pietro
3. Coniglio Paolo
4. Soldi Brunetto
5. Tuci Franco Giovanni

avv. Vittorio Vanzo

Liquidazione onorari e spese:

euro 2.400 oltre 15%, IVA, CPA

PROVVISORIALE COME DA DISPOSITIVO

Parte civile numero 242

Costituite per i capi A1), i) e l) in quanto sottoscrittori sia dell'aumento di capitale 2013 sia dell'aumento capitale 2014:

1. Ridoli Paolo

Avv. Jessica VESTITO

Liquidazione onorari e spese:

euro 2.760 per onorari oltre 15%, IVA, CPA

PROVVISORIALE COME DA DISPOSITIVO

Parti civili numero 585

Costituite per i capi A1) e l) in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2014:

1. PAOLO BOLLERO
2. ROBERTO FERRARI (Legale rappr. FELCE SRL)

avv. Michele Vettore

(67 parti)

Liquidazione onorari e spese (anche per fase cautelare e udienza preliminare):

euro 11.695,00 oltre 15%, IVA, CPA

PROVVISORIALE COME DA DISPOSITIVO

Parti civili numeri 90 - 90bis - 314 - 314bis - 522:

Costituite per il solo capo A1:

1. AZZURRA snc
2. BERNO Maria Franca
3. BEVILACQUA Andrea

286

1099

4. BURATTI Olga
5. CARIOLARO Enrico
6. CASAROTTO Stefano
7. CONDORELLI Anna
8. CONZADORI Elvira
9. CORATO Giovanna
10. CORATO Maria Stella
11. D'AUSILIO Bianca
12. DE FACCI Anna
13. DE FACCI Lorenzo
14. DE FACCI Mariano
15. DE LAI Paola
16. DE LUCA Giorgia
17. DE LUCA Ilaria
18. FABBRI Maria Luisa
19. GEMO Liviana
20. GIRLANDO Giuseppe
21. LANARO Luigi – eredi al 50%, BIANCHI Fiamma e LANARO Matteo – vedi dichiaraz. di intervento del 20.10.2020
22. MARCHELUZZO Patrizia
23. OLIVIERO Paola
24. PELLIZZARI Aldo
25. PELLIZZARI Anna
26. PELLIZZARI Carlo
27. PELLIZZARI Cristina
28. PELLIZZARI Maria Rosa
29. PELLIZZARI Paolo
30. PELLIZZARI Stefania
31. PERTILE Antonio
32. RE Alessandra
33. ROSSI Daniela
34. RUMOR Marco
35. RUMOR Marta
36. RUMOR Vincenzo
37. SALVI Cristina
38. SALVI Monica
39. SOAVE Cinzia
40. SORTINO Gennaro
41. SPEROTTO Alessandro

287

RA 1100

42.SPEROTTO Antonia
43.SPEROTTO Bortolino
44.SPEROTTO Massimo
45.SPEROTTO Vanda, deceduta - eredi SPEROTTO Alessandro e SPEROTTO Massimo vedi dichiarazione di intervento del 20.10.2020
46.VAGNATI Anna
47.VAGNATI Elisa
48.VETTORE Silvia + erede 1/3 di Pellizzari Maria Pia - vedi dichiaraz. intervento del 20.10.2020
49.VILLANI Cesare
50.ZUCCATO Luciana
51.ZUFFELLATO Daniela
52.ZUFFELLATO Ilaria

Costituite per i capi A1 e I in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2013:

1. CASTEGNARO Francesco
2. CHOU LI Wen
3. CRUDO Chiara
4. CRUDO Francesca
5. DURI' Ezio
6. FACCHIN Lucia Grazia
7. MAULE Andrea

Costituite per i capi A1 e L in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2014:

1. PELLIZZARI Lorenzo
2. CAVINATO Carlo
3. CAVINATO Elena
4. RASOTTO Valli Palmira

Costituite per i capi A1, I e L in quanto sottoscrittori sia dell'aumento di capitale 2013 sia dell'aumento capitale 2014:

1. CHITTERO Luciana
2. PELLIZZARI Maria Pia, deceduta - eredi VETTORE Lavinia, VETTORE Michele e VETTORE Silvia - vedi dichiaraz. d'intervento del 20.10.2020
3. ROSSATO Rossana
4. SPIMPOLO Severino

Avv. FRANCESCO VETTORI

288

g e

1101

Liquidazione onorari e spese:
euro 2.400 oltre 15%, IVA, CPA
euro 6,99 per spese

Parte civile numero 279
Costituite per il solo capo A1):

1. VETTORI ENRICO

Avv. Enrico Vianelli
Liquidazione onorari e spese (anche per udienza preliminare):
euro 5.040 per onorari oltre 15%, IVA, CPA
PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO
Parti Civili n. 551
Costituite per il capo a1):

1. Renata De Checchi

2. Giovanni Posio

3. Fiorenzo Mardegan

4. Silvano Mardegan

Costituita per i capi a1) e i) in quanto sottoscrittore solo dell'aumento di capitale 2013:

1. Fausto Flavio Vittorio Ferraresi

avv. Giovanni Villari
Liquidazione onorari e spese:
euro 3.840 oltre 15%, IVA, CPA
PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO
Parti civili n.338, 258
Costituite per il solo capo A1):

1. Caratozzolo Felice

Costituite per i capi A1) e l) in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2014:

1. Currò Alessandra

2. Parisi Salvatore

3. Misitano Alessandra

4. De Leo Giovanni n.q. di Presidente e legale
--

289

ea 1102

rappresentante di S.I.T. Immobiliare Milano S.r.l.

avv. Enrico Vitacchio

Liquidazione onorari e spese:

euro 3.480 oltre 15%, IVA, CPA

PROVVISORIALE COME DA DISPOSITIVO

Parti civili n.574

Costituite solo per il capo A1)

1. VEGGIAN DANILLO (N. 574)

Costituite per i capi A1), i) e l) in quanto sottoscrittori sia dell'aumento di capitale 2013 sia dell'aumento capitale 2014

1) FEDERLE RENATO (N. 574)

2) FEDERLE GIULIANO (N. 574)

3) RAUMER ONORINA (N. 574)

Avv. MATTEO ZACCARIA

Liquidazione onorari e spese:

euro 4560,00 oltre 15%, IVA e CPA

PROVVISORIALE COME DA DISPOSITIVO

Parti civili numero 650

Costituite per i capi A1) e i) in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2013:

1. BIASI MARIA

Costituite per i capi A1), i) e l) in quanto sottoscrittori sia dell'aumento di capitale 2013 sia dell'aumento capitale 2014:

1. MAINO DOMENICO

2. MAINO DARIA

3. MAINO ANDREA

4. MAINO FABIO

5. MAINO MARINA

6. MAINO DIEGO

Avv. Marcella Zanchetta

Liquidazione onorari e spese (anche per udienza preliminare):

euro 4.320,00 per onorari oltre 15%, IVA, CPA

euro 81,00 per spese esenti

PROVVISORIALE COME DA DISPOSITIVO

290

ALS

1103

Parti civili numero 296 e 520

Costituite per il solo capo A1):

1. Snichelotto Massimo

2. Rigon Anna Monica

Costituite per i capi A1) e l) in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2014:

1. Cremonese Maria Teresa (eredi)

Avv. Luca Zanfagnini

Liquidazione onorari e spese :

euro 2.400 per onorari oltre 15%, IVA, CPA

PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO

Parte civile numero 608

Costituita per i capi A1) e l) in quanto sottoscrittore solo dell'aumento di capitale 2014:

1. Dott. LIVIO PIRANI

Avv. Anna Silvia ZANINI

Liquidazione onorari e spese (anche per udienza preliminare):

euro 4.320,00 per onorari oltre 15%, Iva e CPA

PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO

Parti civili numero 78 e 212

Costituite per i capi A1, I e L :

1. Avv. Antonio Forza (78)

2. Magrin Giuliano (212)

3. Turetta Graziella
(212)

Avv. Romina Zanvettor

(46 parti civili)

Liquidazione onorari e spese (anche per fase cautelare e udienza preliminare):

euro 10.750 per onorari oltre 15%, Iva e CPA


PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO

Parti civili numero 290, 309, 381, 550

Costituite per il solo capo A1:

ALIPRANDI MARIA BEATRICE

291

Handwritten signatures and initials, including a large 'A', 'E', and 'B'.

ARUNDELLO LUCIA

BUIZZA MASSIMO

CAMPAGNARO MARIANTONIA

CONTARIN MARCO

COPPO GABRIELLA

DIQUIGIOVANNI LUCA

FRANZONI DAVIDE

GRENDENE LUCIA

LICINO PIERUZ

MAIERO LODOVICA

NOGARE' GIUSEPPE

PIERUZ STEFANO RODOLFO

292

ad

1105

RIGO STEFANO

ROMAGNA ALFREDO

ROMAGNA SIMONETTA

SCUBLA OLGA

TESSARI ROBERTO

VIGOLO LUIGINO

VOLPIANA TIZIANO

ZANUTTA LINO

Costituite per capi A1 e I in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2013:




ABRAMO MAURO

BELLOMO RENZO

CAMPAGNARO FIORENZO

SARAGOZZA GIUSEPPE

293

   1106


SARTORI FLAVIANO
TRENTIN GIANFRANCO

Costituite per capi A1 e L in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2014:

DISCONZI BARBARA
FRANCO ELENA
GIANGRANDI PAOLO
INDUSTRIAL GOMME GROUP SRL
MENEGHEL LIA
PIOVESANA FIORAVANTE
SACCO ZIRIO MAURA
SOGARO FILIPPO

Costituite per capi A1 - I- L in quanto sottoscrittori sia dell'aumento di capitale 2013 sia dell'aumento di capitale 2014

296


1107

BELLOMO FRANCO
BONETTI MANILA
BONOTTO GIANNI
DI BEZ NATALINA
DONATI DE CONTI MARIA PIA
FONTANA SRL
RIZZATO GILIOLA
ROMAGNA BERTILRITO
SAVOLDI ROBERTO
SPARAINO ANTONIO
VISINTIN NICOL

Avv. Erica Zocca
Liquidazione onorari e spese (anche per udienza preliminare):

295


1108

euro 2.760 per onorari oltre 15%, IVA e CPA
PROVVISORIO COME DA DISPOSITIVO

Parti civili numero 380

Costituite per i capi A1) e l) in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2014:

1. FLO.IT s.r.l. società con P.IVA n- 04304100268 nella persona del suo rappresentante legale e presidente del Consiglio di amministrazione (doc. 1)
Sig. Elvio Florian

Costituite per i capi A1), i) e l) in quanto sottoscrittori sia dell'aumento di capitale 2013 sia dell'aumento capitale 2014:

1. Elvio Florian C.F. FLRLVE56M29E692U

Avv. Massimo Zocca

Liquidazione onorari e spese (anche per udienza preliminare):

euro 5.040,00 per onorari oltre 15%, IVA e CPA

euro 660,98 (653, 23 +7,75) per spese escluse

euro 266,72 per spese imponibili

PROVVISORIO COME DA DISPOSITIVO

Parti civili numero 190, 361 e 539

Costituite per il solo capo A1:

1. Faccio Vittoria n° 539
2. Calgaro Raffella n° 539
3. Calgaro Giuseppe n° 539

Costituite per i capi A1 e I in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2013:

1. Zaltron Rosalidia (n° 190 e 361)
2. Manea Simona (n° 190 e 361)

Avv. Maurizio Zuccollo

Liquidazione onorari e spese:

Euro 2.400 per onorari oltre 15%, IVA e CPA


Euro 27,00 per spese escluse

Parte civile numero: 592

Costituite per i capi A1) e i) in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2013:

1. Canale Giampietro

296



1109

Avv. Elisabetta Zuliani

(31 parti)

Liquidazione onorari e spese (anche per udienza preliminare):

Euro 9.950,00 per onorari, oltre 15% IVA e CPA

PROVVISORIALE COME DA DISPOSITIVO

Parti civili numero: 237 e 325.

Costituite per il solo capo A1):

1. Agarinis Regina
2. Bano Gabriele
3. Cardella Grazia
4. Cardella Luciana
5. Cardella Luciano
6. Fabris Angela
7. Garelli Eligio
8. Lodolo Liliana
9. Masolini Carlo
10. Orso Stefano
11. Veronese Paola

Costituite per i capi A1) e i) in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2013:

1. Lorenzon Emanuele Bruno
2. Fabbro Lucia
3. Fabris Dino
4. Gremese Franco
5. Galliussi Sonia


Costituite per i capi A1) e l) in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2014:

1. Cattelan Ambrogio
2. Bertoli Ileana
3. La Notte Vittorio
4. Ronutti Roberto
5. SIKO s.r.l.
6. Valentinuzzi Alviero

Costituite per i capi A1), i) e l) in quanto sottoscrittori sia dell'aumento di capitale 2013 sia dell'aumento capitale 2014:

1. Gherzi Luigi

297



1110

2. Gremese Renato
3. Minin Giovanni
4. Narduzzi Gianni
5. Cescutti Fernanda
6. Orso Luca
7. Parri Stefano
8. Sief Federico
9. Venturini Luigi

208

1111

IMPUTATI:

GIUSTINI Emanuele, MARIN Paolo, PELLEGRINI Massimiliano, PIAZZETTA Andrea, SORATO Samuele stralciato ad altro procedimento, ZIGLIOTTO Giuseppe e ZONIN Giovanni,

a.1) in ordine al reato previsto e punito dagli artt. 81, co. II, 110 e 112, n. 1, c.p., e 2637 c.c., perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro,

- **ZONIN Giovanni**, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della Banca Popolare di Vicenza S.c.p.a. (adesso S.p.a. in liquidazione coatta amm.va), avendo avallato la prassi aziendale della concessione di finanziamenti finalizzati all'acquisto e/o sottoscrizione di azioni proprie di seguito descritta, attuata al fine di rappresentare alle Autorità di Vigilanza, ai soci ed al mercato, una falsa situazione patrimoniale e di adeguatezza rispetto ai requisiti prudenziali di vigilanza della Banca stessa;

- **ZIGLIOTTO Giuseppe**, in qualità di membro del consiglio di amministrazione della medesima Banca, avendo avallato la predetta prassi aziendale, ed avendo compiuto, per il tramite della ZETA S.r.l., operazioni di finanziamento correlato all'acquisto di azioni BPVI;

- **SORATO Samuele, stralciato ad altro procedimento**, in qualità di direttore generale della medesima Banca, avendo diretto, coordinato ed attuato concretamente la predetta prassi aziendale;

- **GIUSTINI Emanuele**, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Mercati della medesima Banca, avendo coordinato ed attuato concretamente la predetta prassi aziendale, anche per il tramite delle strutture alle proprie dipendenze, particolarmente nella fase di proposta, conclusione e gestione delle operazioni con le controparti;

- **PIAZZETTA Andrea**, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Finanza della medesima Banca, avendo cooperato concretamente alla attuazione della predetta prassi aziendale, anche per il tramite delle strutture alle proprie dipendenze, particolarmente nella fase di proposta, conclusione e gestione di alcune rilevanti operazioni con le controparti;

- **MARIN Paolo**, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Crediti della medesima Banca, avendo cooperato concretamente nella attuazione della predetta prassi, anche per il tramite delle strutture aziendale alle proprie dipendenze, particolarmente nella fase di istruttoria e deliberazione degli affidamenti;

- **PELLEGRINI Massimiliano**, in qualità di dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili della società, cooperando concretamente nella attuazione della predetta prassi, anche per il tramite delle strutture aziendale alle proprie dipendenze, particolarmente nella gestione degli adempimenti contabili, nella predisposizione dei bilanci d'esercizio, delle segnalazione e comunicazioni all'Autorità di Vigilanza;

299

299 15

180

in tempi diversi, diffondevano notizie false e ponevano in essere operazioni simulate ed altri artifici, concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo delle azioni BPVI (deliberato annualmente – ai sensi dell'art. 6 dello Statuto sociale e dell'art. 2528 c.c. – dall'assemblea dei soci, su proposta del consiglio di amministrazione, formulata sulla scorta di una perizia di stima del valore del relativo soprapprezzo elaborata da un esperto indipendente appositamente incaricato), e ad incidere in modo significativo sull'affidamento riposto dal pubblico nella stabilità patrimoniale della medesima Banca Popolare di Vicenza e dell'omonimo Gruppo bancario.

Operazioni simulate ed altri artifici consistite (condotte poste in essere da ciascuna delle persone indagate, secondo il rispettivo ruolo):

i) nella ripetuta concessione di finanziamenti a favore di terzi soggetti finalizzati all'acquisto (nel mercato secondario) ed alla sottoscrizione (in occasione delle operazioni di aumento di capitale 2013 e 2014) di azioni BPVI, per un controvalore complessivo di circa € 963 mln (di cui circa € 545 mln sino al 31.12.2012, circa € 155 nel 2013, circa € 255 nel 2014 e circa € 8 mln nel primo trimestre 2015), operazioni caratterizzate dall'impegno assunto per conto della Banca di riacquisto dei titoli medesimi entro un termine prestabilito (per talune operazioni formalizzato per iscritto, per un complessivo controvalore azionario di circa € 160 mln), così determinando una apparenza di liquidità del titolo sul mercato secondario e, al contempo, così consentendo la riduzione contabile del controvalore delle azioni proprie detenute;

ii) nella omessa iscrizione al passivo dei bilanci d'esercizio al 31.12.2012, 31.12.2013 e 31.12.2014 di una riserva indisponibile ex art. 2358 c.c. pari all'importo complessivo delle operazioni di finanziamento finalizzate all'acquisto e/o alla sottoscrizione di azioni BPVI sopra indicato;

iii) nella mancata comunicazione all'esperto incaricato della stima del valore del soprapprezzo dell'azione BPVI, dell'esistenza e dell'entità della prassi aziendale dei finanziamenti finalizzati all'acquisto e/o sottoscrizione di azioni proprie come sopra descritta.

Diffusione di notizie false compiuta mediante la pubblicazione di comunicati stampa, di comunicazioni al pubblico, anche ex art. 114, D. L.vo 24 febbraio 1998, n. 58, di comunicazioni ai soci e dei bilanci d'esercizio al 31.12.2012, 31.12.2013 e 31.12.2014, contenenti mendaci indicazioni circa (condotte materialmente poste in essere da ZONIN Giovanni, ZIGLIOTTO Giuseppe, SORATO Samuele (*Stralciato ad altro procedimento*) e PELLEGRINI Massimiliano, con il contributo di GIUSTINI Emanuele, PIAZZETTA Andrea e MARIN Paolo, che partecipavano alla attuazione della prassi dei finanziamenti correlati all'acquisto e/o sottoscrizione di azioni BPVI sopra descritta):

- la reale entità del patrimonio (nei bilanci d'esercizio 2012, 2013 e 2014), a causa della mancata iscrizione di una riserva indisponibile ex art. 2358 c.c., per un importo corrispondente all'ammontare dei finanziamenti correlati all'acquisto e/o sottoscrizione di azioni BPVI (pari a circa € 545 mln al 31.12.2012, circa € 700 mln al 31.12.2013 e circa € 955 mln al 31.12.2014);
- la solidità patrimoniale della Banca (comunicati stampa e comunicazioni ai soci del 30/3/2012; 8/8/2012; 3/9/2012; 19/3/2013; 27/4/2013; 27/4/2013; 10/9/2013; 2/4/2014; 9/9/2014; 26/10/2014; 4/12/2014; 19/3/2014) enfatizzata a dispetto della reale situazione derivante dal sopra descritto fenomeno di concessione di finanziamenti finalizzati all'acquisto e/o sottoscrizioni di azioni BPVI e di lettere contenenti l'impegno al riacquisto delle medesime e/o di garanzia del rendimento dell'investimento;
- la crescita progressiva della compagine sociale (comunicati 27/8/2013; 18/3/2014; 29/8/2014; 26/10/2014; 10/2/2015; 3/3/2015), lasciando intendere che essa derivasse dalla progressiva maggiore appetibilità dell'azione BPVI quale strumento di investimento, omettendo di rappresentare l'esistenza e l'entità della prassi della concessione di finanziamenti finalizzati all'acquisto e/o sottoscrizione di azioni proprie sopra descritta;
- il buon esito delle operazioni di aumento di capitale 2013 e 2014 (comunicati 9/8/2013; 27/8/2013; 18/3/2014; 8/8/2014; 29/8/2014; 10/2/2015; 3/3/2015), tacendo la circostanza relativa al massiccio ricorso al finanziamento per la sottoscrizione delle azioni di nuova emissione nell'ambito dei c.d. Aucap;

Con l'aggravante di avere commesso il fatto in concorso tra oltre cinque persone.

300

181

In Vicenza, nel corso degli anni 2012, 2013, 2014 e 2015, alla date sopra riportate ed in occasione della pubblicazione dei bilanci d'esercizio 2012, 2013 e 2014.

BANCA POPOLARE di VICENZA S.p.a. in liquidazione coatta amm.va (già S.e.p.a.)
a.2) in ordine all'illecito amministrativo dipendente da reato previsto e sanzionato dagli artt. 5, lett. a) e b), 6, e 25-ter, co. I, lett. r), D. L.vo 8 giugno 2001, n. 231, perché,

- **ZONIN Giovanni**, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della Banca Popolare di Vicenza S.c.p.a., società a capo dell'omonimo Gruppo bancario;

- **ZIGLIOTTO Giuseppe**, in qualità di membro del consiglio di amministrazione della medesima Banca;

- **SORATO Samuele**, (*stralciato ad altro procedimento*) in qualità di direttore generale della medesima Banca;

- **GIUSTINI Emanuele**, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Mercati della medesima Banca;

- **PIAZZETTA Andrea**, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Finanza della medesima Banca;

- **MARIN Paolo**, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Crediti della medesima Banca;

- **PELLEGRINI Massimiliano**, in qualità di dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili della medesima Banca;

in concorso tra loro, in difetto di un modello organizzativo idoneo (comunque, di fatto non efficacemente attuato) a prevenire reati della stessa specie, commettevano il reato sub a.1) nell'interesse ed a vantaggio della stessa Banca Popolare di Vicenza, consistiti nel mantenimento del valore dell'azione e dell'affidamento riposto dal pubblico nella stabilità patrimoniale dell'istituto, realizzati anche attraverso un artificioso funzionamento del mercato secondario delle azioni BPVi e mediante una falsa rappresentazione della situazione patrimoniale della Banca. In Vicenza, nel corso degli anni 2012, 2013, 2014 e 2015, alla date sopra riportate ed in occasione della pubblicazione dei bilanci d'esercizio 2012, 2013 e 2014

GIUSTINI Emanuele, MARIN Paolo, PELLEGRINI Massimiliano, PIAZZETTA Andrea, SORATO Samuele (stralciato ad altro procedimento), ZIGLIOTTO Giuseppe e ZONIN Giovanni,

b.1) in ordine al reato previsto e punito dagli artt. 81, co. II, 110, 112, n. 1, c.p. e 2638, co. II e III, c.c., perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro,

- **ZONIN Giovanni**, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della Banca Popolare di Vicenza S.c.p.a. (adesso S.p.a. in liquidazione coatta amm.va), società a capo dell'omonimo Gruppo bancario, sottoposta alla vigilanza della Banca d'Italia ai sensi della L. 1 settembre 1993, n. 385, avendo avallato la prassi aziendale della concessione di finanziamenti finalizzati all'acquisto e/o sottoscrizione di azioni proprie come descritta sub a.1), e tenendo i rapporti con gli ispettori della Banca d'Italia durante la verifica ispettiva;

- **ZIGLIOTTO Giuseppe**, in qualità di membro del consiglio di amministrazione della medesima Banca, avendo avallato la predetta prassi aziendale, ed avendo compiuto, per il tramite della ZETA S.r.l., operazioni di finanziamento correlato all'acquisto di azioni BPVi;

- **SORATO Samuele**, (*stralciato ad altro procedimento*) in qualità di direttore generale della medesima Banca, avendo diretto, coordinato ed attuato concretamente la predetta prassi aziendale e tenendo i rapporti con gli ispettori della Banca d'Italia durante la verifica ispettiva;

- **GIUSTINI Emanuele**, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Mercati della medesima Banca, avendo coordinato ed attuato concretamente la predetta prassi aziendale, anche per il tramite delle strutture alle proprie dipendenze, particolarmente nella fase di proposta, conclusione e gestione delle operazioni con le controparti;

- **PIAZZETTA Andrea**, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Finanza della medesima Banca, avendo cooperato concretamente alla attuazione della predetta prassi

301

Q

Q

K

182

aziendale, anche per il tramite della struttura alle proprie dipendenze, particolarmente nella fase di proposta, conclusione e gestione di alcune rilevanti operazioni con le controparti;

- **MARIN Paolo**, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Crediti della medesima Banca, avendo cooperato concretamente nella attuazione della predetta prassi, anche per il tramite delle strutture aziendali alle proprie dipendenze, particolarmente nella fase di istruttoria e deliberazione degli affidamenti, e tenendo i rapporti con gli ispettori della Banca d'Italia durante la verifica ispettiva;

- **PELLEGRINI Massimiliano**, in qualità di dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili della società, cooperando concretamente nella attuazione della predetta prassi, anche per il tramite delle strutture aziendali alle proprie dipendenze, particolarmente nella gestione dei adempimenti contabili, nella predisposizione dei bilanci d'esercizio, delle segnalazioni e comunicazioni all'Autorità di Vigilanza;

al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni della Banca d'Italia, durante l'attività ispettiva compiuta dalla stessa Autorità presso la sede sociale, occultavano con mezzi fraudolenti

► l'esistenza di numerosi finanziamenti concessi a terzi soggetti, finalizzati all'acquisto di azioni BPVi sul mercato secondario, per un controvalore complessivo di circa € 250 mln (che, nel corso della medesima ispezione, aumentava sino al maggiore importo di oltre € 300 mln, per effetto di nuove operazioni compiute durante il periodo di svolgimento della verifica), operazioni caratterizzate dall'impegno assunto per conto della Banca di riacquisto dei titoli medesimi entro un termine prestabilito e conseguente estinzione dell'affidamento (per talune operazioni formalizzato per iscritto);

► l'esistenza di lettere rilasciate a favore di terzi soggetti, contenenti l'impegno da parte della Banca al riacquisto delle azioni BPVi e/o la garanzia di un determinato rendimento dell'investimento;

e, comunque, omettevano di dare comunicazione di tali circostanze, così determinando effettivamente, in modo consapevole, un ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza della Banca d'Italia, che, conseguentemente, non dava luogo ad approfondimenti conoscitivi in sede ispettiva ed alla quale, di fatto, era impedito di accertare l'esistenza della suddetta prassi.

Mezzi fraudolenti consistiti nel materiale nascondimento delle lettere contenenti l'impegno al riacquisto delle azioni BPVi e/o la garanzia di rendimento dell'investimento sopra indicati, nella indicazione nella documentazione interna relativa agli affidamenti correlati sopra indicati di una causale diversa da quella reale e nella mancata rilevazione nella contabilità aziendale sia della correlazione tra affidamenti ed acquisto delle azioni proprie, sia delle garanzie e/o impegni di cui alle lettere sopraindicate.

Con le aggravanti di avere commesso il fatto in concorso tra oltre cinque persone, in relazione a società con titoli diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116, D. L.vo 24 febbraio 1998, n. 58.

In Vicenza, dal 28 maggio al 12 ottobre 2012

BANCA POPOLARE di VICENZA S.p.a. in liquidazione coatta amm.va (già S.c.p.a.)
b.2) in ordine all'illecito amministrativo dipendente da reato previsto e sanzionato dagli artt. 5, lett. a) e b), 6 e 25-ter, co. I, lett. s), D. L.vo 8 giugno 2001, n. 231, perché,

- **ZONIN Giovanni**, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della Banca Popolare di Vicenza S.c.p.a., società capogruppo dell'omonimo Gruppo bancario;

- **ZIGLIOTTO Giuseppe**, in qualità di membro del consiglio di amministrazione della medesima Banca;

- **SORATO Samuele**, (*stralciato ad altro procedimento*) in qualità di direttore generale della medesima Banca;

- **GIUSTINI Emanuele**, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Mercati della medesima Banca;

- **PIAZZETTA Andrea**, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Finanza della medesima Banca;

302

q d K
183

- **MARIN Paolo**, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Crediti della medesima Banca;

- **PELLEGRINI Massimiliano**, in qualità di dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili della medesima Banca;

in concorso tra loro, in difetto di un modello organizzativo idoneo (comunque, di fatto non efficacemente attuato) a prevenire reati della stessa specie, commettevano il reato sub b.1) nell'interesse ed a vantaggio della stessa Banca Popolare di Vicenza, consistiti nello svolgimento della attività bancaria in difetto della adozione da parte della Banca d'Italia di interventi di vigilanza coerenti con la reale situazione patrimoniale della Banca.

In Vicenza, dal 28 maggio al 12 ottobre 2012

GIUSTINI Emanuele, MARIN Paolo, PELLEGRINI Massimiliano, PIAZZETTA Andrea, SORATO Samuele (stralciato ad altro procedimento), ZIGLIOTTO Giuseppe e ZONIN Giovanni

e.1) reato previsto e punito dagli artt. 61, n. 2, 81, co. II, 110 e 112, n. 1, c.p., 2638, co. II e III, c.c., perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, anche con i capi che precedono e con quelli seguenti, in concorso tra loro,

- **ZONIN Giovanni**, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della Banca Popolare di Vicenza S.c.p.a. (adesso S.p.a. in liquidazione cotta amm.va), società a capo dell'omonimo Gruppo bancario, sottoposta alla vigilanza della Banca d'Italia ai sensi della L. 1 settembre 1993, n. 385, avendo avallato la prassi aziendale della concessione di finanziamenti finalizzati all'acquisto e/o sottoscrizione di azioni proprie come descritta sub a.1);

- **ZIGLIOTTO Giuseppe**, in qualità di membro del consiglio di amministrazione della medesima Banca, avendo avallato la predetta prassi aziendale, ed avendo compiuto, per il tramite della ZETA S.r.l., operazioni di finanziamento correlato all'acquisto di azioni BPVi;

- **SORATO Samuele (stralciato ad altro procedimento)**, in qualità di direttore generale della medesima Banca, avendo diretto, coordinato ed attuato concretamente la predetta prassi aziendale;

- **GIUSTINI Emanuele**, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Mercati della medesima Banca, avendo coordinato ed attuato concretamente la predetta prassi aziendale, anche per il tramite delle strutture alle proprie dipendenze, particolarmente nella fase di proposta, conclusione e gestione delle operazioni con le controparti;

- **PIAZZETTA Andrea**, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Finanza della medesima Banca, avendo cooperato concretamente alla attuazione della predetta prassi aziendale, anche per il tramite della struttura alle proprie dipendenze, particolarmente nella fase di proposta, conclusione e gestione di alcune rilevanti operazioni con le controparti;

- **MARIN Paolo**, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Crediti della medesima Banca, avendo cooperato concretamente nella attuazione della predetta prassi, anche per il tramite delle strutture aziendali alle proprie dipendenze, particolarmente nella fase di istruttoria e deliberazione degli affidamenti;

- **PELLEGRINI Massimiliano**, in qualità di dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili della società, cooperando concretamente nella attuazione della predetta prassi, anche per il tramite delle strutture aziendali alle proprie dipendenze, particolarmente nella gestione dei adempimenti contabili, nella predisposizione dei bilanci d'esercizio, delle segnalazioni e comunicazioni all'Autorità di Vigilanza;

al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni della Banca d'Italia, esponevano fatti materiali non rispondenti al vero circa la situazione patrimoniale della BPVi,

> nella segnalazione di vigilanza periodica al 30.6.2012 (trasmessa alla Banca d'Italia in epoca anteriore e prossima al 25.9.2012), contenente l'indicazione di un ammontare del patrimonio di vigilanza superiore a quello reale, a causa della mancata considerazione, quale elemento negativo, del controvalore delle azioni BPVi acquistate da terzi soggetti tramite finanziamenti appositamente concessi, in attuazione della prassi sopra indicata, per un importo complessivo di circa € 268 mln;

303

Q Q B
189

> nella segnalazione di vigilanza periodica al 30.9.2012 (trasmessa alla Banca d'Italia in epoca anteriore e prossima al 25.10.2012), contenente l'indicazione di un ammontare del patrimonio di vigilanza superiore a quello reale, a causa della mancata considerazione, quale elemento negativo, del controvalore delle azioni BPVi acquistate da terzi soggetti tramite finanziamenti appositamente concessi, in attuazione della prassi sopra indicata, per un importo complessivo di circa € 280 mln;

così effettivamente determinando, in modo consapevole, un ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza della Banca d'Italia medesima, la quale, conseguentemente, sulla scorta della descritta falsa rappresentazione della situazione patrimoniale della Banca, all'esito del Processo di revisione e valutazione prudenziale per l'anno 2012, stabiliva, con Lettera di intervento datata 5.3.2013, un obiettivo patrimoniale (c.d. *Target ratio*, in termini di *Core Tier 1 capital ratio* pari o superiore all'8%) non coerente con la situazione patrimoniale della stessa BPVi e, comunque, ometteva di assumere ulteriori misure ed iniziative di vigilanza coerenti rispetto alla reale situazione patrimoniale della BPVi.

Con le aggravanti di avere commesso il fatto in concorso tra oltre cinque persone, in relazione a società con titoli diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116, D. L.vo 24 febbraio 1998, n. 58, ed allo scopo di occultare i reati precedenti e di garantirsi l'impunità rispetto ad essi. In Vicenza, in data 5 marzo 2013

BANCA POPOLARE di VICENZA S.p.a. in liquidazione coatta amm.va (già S.c.p.a.)

c.2) in ordine all'illecito amministrativo dipendente da reato previsto e sanzionato dagli artt. 5, lett. a) e b), 6 e 25-ter, co. I, lett. s), D. L.vo 8 giugno 2001, n. 231, perché, in concorso tra loro,

- ZONIN Giovanni, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della Banca Popolare di Vicenza S.c.p.a., società capogruppo dell'omonimo Gruppo bancario;

- ZIGLIOTTO Giuseppe, in qualità di membro del consiglio di amministrazione della medesima Banca;

- SORATO Samuele (*stralciato ad altro procedimento*), in qualità di direttore generale della medesima Banca;

- GIUSTINI Emanuele, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Mercati della medesima Banca;

- PIAZZETTA Andrea, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Finanza della medesima Banca;

- MARIN Paolo, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Crediti della medesima Banca;

- PELLEGRINI Massimiliano, in qualità di dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili della medesima Banca;

in difetto di un modello organizzativo idoneo (comunque, di fatto non efficacemente attuato) a prevenire reati della stessa specie, commettevano il reato sub c.1), nell'interesse ed a vantaggio della stessa Banca Popolare di Vicenza, consistiti nello svolgimento della attività bancaria in difetto della adozione da parte della Banca d'Italia di interventi di vigilanza coerenti con la reale situazione patrimoniale della Banca.

In Vicenza, in data 5 marzo 2013

GIUSTINI Emanuele, MARIN Paolo, PELLEGRINI Massimiliano, PIAZZETTA Andrea, SORATO Samuele (*stralciato ad altro procedimento*), ZIGLIOTTO Giuseppe e ZONIN Giovanni

d.1) reato previsto e punito dagli artt. 61, n. 2, 81, co. II, 110 e 112, n. 1, c.p., 2638, co. II e III, c.c., perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, anche con i capi che precedono e con quelli seguenti, in concorso tra loro,

- ZONIN Giovanni, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della Banca Popolare di Vicenza S.c.p.a. (adesso S.p.a. in liquidazione coatta amm.va), società capogruppo dell'omonimo Gruppo bancario, sottoposta alla vigilanza della Banca d'Italia ai sensi della L. 1 settembre 1993, n.

306

Q

Q

K

185

385, avendo avallato la prassi aziendale della concessione di finanziamenti finalizzati all'acquisto e/o sottoscrizione di azioni proprie come descritta sub a.1);

- **ZIGLIOTTO Giuseppe**, in qualità di membro del consiglio di amministrazione della medesima Banca, avendo avallato la predetta prassi aziendale, ed avendo compiuto, per il tramite della ZETA S.r.l., operazioni di finanziamento correlato all'acquisto di azioni BPVi;

- **SORATO Samuele** (*stralciato ad altro procedimento*), in qualità di direttore generale della medesima Banca, avendo diretto, coordinato ed attuato concretamente la predetta prassi aziendale;

- **GIUSTINI Emanuele**, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Mercati della medesima Banca, avendo coordinato ed attuato concretamente la predetta prassi aziendale, anche per il tramite delle strutture alle proprie dipendenze, particolarmente nella fase di proposta, conclusione e gestione delle operazioni con le controparti;

- **PIAZZETTA Andrea**, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Finanza della medesima Banca, avendo cooperato concretamente alla attuazione della predetta prassi aziendale, anche per il tramite della struttura alle proprie dipendenze, particolarmente nella fase di proposta, conclusione e gestione di alcune operazioni con le controparti;

- **MARIN Paolo**, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Crediti della medesima Banca, avendo cooperato concretamente nella attuazione della predetta prassi, anche per il tramite delle strutture aziendale alle proprie dipendenze, particolarmente nella fase di istruttoria e deliberazione degli affidamenti;

- **PELLEGRINI Massimiliano**, in qualità di dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili della società, cooperando concretamente nella attuazione della predetta prassi, anche per il tramite delle strutture aziendale alle proprie dipendenze, particolarmente nella gestione dei adempimenti contabili, nella predisposizione dei bilanci d'esercizio, delle segnalazione e comunicazioni all'Autorità di Vigilanza;

al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni della Banca d'Italia, esponevano fatti materiali non rispondenti al vero circa la situazione patrimoniale della BPVi

> (a seguito della richiesta della Banca d'Italia, formulata con Nota datata 5.3.2013 - n. 228149, di fornire "dettagliate informazioni in ordine alle motivazioni sottostanti l'incremento, sia a livello individuale che consolidato, delle 'azioni o quote proprie', ricomprese tra gli elementi negativi del patrimonio di base, passate da € 30,48 mln a € 239,85 mln" nel periodo 30.6/30.9.2012), nella Comunicazione 20.3.2013, con la quale era rappresentato falsamente che "L'incremento ... registrato al 30 settembre 2012 rispetto al 30 giugno 2012 è da ascrivere principalmente a fenomeni di ciclicità legati alle procedure di gestione delle azioni proprie Le domande di acquisto di azioni della banca si sono invece concentrate nel IV trimestre, anche in relazione alla consueta maggiore propensione e convenienza sotto il profilo finanziario di procedere, da parte dei soci, all'acquisto nell'ultimo periodo dell'anno I dati al 31 dicembre 2012 evidenziano un Core Tier 1 ratio e un Total Capital ratio rispettivamente all'8,37% e all'11,40%, ipotizzando l'integrale capitalizzazione dell'utile. Nell'ipotesi di distribuire un dividendo pari al 50% dell'utile distribuibile, il Tier 1 ratio si posizionerebbe all'8,23%, comunque al di sopra del target minimo.";

> nella segnalazione di vigilanza periodica al 30.12.2012 (trasmessa alla Banca d'Italia in epoca anteriore e prossima al 25.3.2013), contenente l'indicazione di un ammontare del patrimonio di vigilanza superiore a quello reale, a causa della mancata considerazione, quale elemento negativo, del controvalore delle azioni BPVi acquistate da terzi soggetti tramite finanziamenti appositamente concessi, in attuazione della prassi sopra indicata, per un importo complessivo di circa € 545 mln;

> nella segnalazione di vigilanza periodica al 31.3.2013 (trasmessa alla Banca d'Italia in epoca anteriore e prossima al 25.4.2013), contenente l'indicazione di un ammontare del patrimonio di vigilanza superiore a quello reale, a causa della mancata considerazione, quale elemento negativo, del controvalore delle azioni BPVi acquistate da terzi soggetti tramite finanziamenti appositamente concessi, in attuazione della prassi sopra indicata, per un importo complessivo di circa € 544 mln;

ed inoltre,

305

Q

Q

186

> nella Informativa preventiva 23.4.2013 relativa alla imminente operazione di aumento di capitale (mediante emissione di azioni ordinarie e contestuale emissione di prestito obbligazionario convertibile, per l'importo complessivo di € 506 mln), nella quale non era indicato che tale operazione sarebbe stata realizzata anche mediante la concessione di finanziamenti correlati alla sottoscrizione medesima ed era rappresentato, pertanto contrariamente al vero, che il relativo "impatto ... sul Tier 1 ratio" era stimato in un incremento complessivo di 175 punti base;

così effettivamente determinando, in modo consapevole, un ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza della Banca d'Italia, la quale, conseguentemente, sulla scorta della descritta falsa rappresentazione della situazione patrimoniale della BPVi, adottava la Lettera di intervento datata 24.6.2013 con la quale (rilevato che "alla data del 30 settembre 2012" BPVi deteneva azioni proprie per un controvalore complessivo superiore al limite del "5% del capitale" in assenza della necessaria autorizzazione) prescriveva a BPVi l'adozione di "ogni iniziativa sul piano procedurale e dei controlli al fine di assicurare uno scrupoloso rispetto dei limiti previsti per il riacquisto o rimborso di proprie azioni" e di richiedere "la prescritta autorizzazione, "laddove ne ricorrano i presupposti", senza assumere ulteriori misure ed interventi di vigilanza coerenti con la reale situazione patrimoniale della BPVi medesima.

Con le aggravanti di avere commesso il fatto in concorso tra oltre cinque persone, in relazione a società con titoli diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116, D. L.vo 24 febbraio 1998, n. 58, ed allo scopo di occultare i reati precedenti e di garantirsi l'impunità rispetto ad essi.
In Vicenza, in data 24 giugno 2013

BANCA POPOLARE di VICENZA S.p.a. in liquidazione coatta amm.va (già S.c.p.a.)
d.2) in ordine all'illecito amministrativo dipendente da reato previsto e sanzionato dagli artt. 5, lett. a) e b), 6 e 25-ter, co. I, lett. s), D. L.vo 8 giugno 2001, n. 231, perché, in concorso tra loro,

- **ZONIN Giovanni**, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della Banca Popolare di Vicenza S.c.p.a., società capogruppo dell'omonimo Gruppo bancario;

- **ZIGLIOTTO Giuseppe**, in qualità di membro del consiglio di amministrazione della medesima Banca;

- **SORATO Samuele (stralciato ad altro procedimento)**, in qualità di direttore generale della medesima Banca;

- **GIUSTINI Emanuele**, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Mercati della medesima Banca;

- **PIAZZETTA Andrea**, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Finanza della medesima Banca;

- **MARIN Paolo**, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Crediti della medesima Banca;

- **PELLEGRINI Massimiliano**, in qualità di dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili della medesima Banca;

in difetto di un modello organizzativo idoneo (comunque, di fatto non efficacemente attuato) a prevenire reati della stessa specie, commettevano il reato sub d.1), nell'interesse ed a vantaggio della stessa Banca Popolare di Vicenza, consistiti nello svolgimento della attività bancaria in difetto della adozione da parte della Banca d'Italia di interventi di vigilanza coerenti con la reale situazione patrimoniale della Banca.

In Vicenza, in data 24 giugno 2013

GIUSTINI Emanuele, MARIN Paolo, PELLEGRINI Massimiliano, PIAZZETTA Andrea, SORATO Samuele (stralciato ad altro procedimento), ZIGLIOTTO Giuseppe e ZONIN Giovanni

e.1) reato previsto e punito dagli artt. 61, n. 2, 81, co. II, 110 e 112, n. 1, c.p., 2638, co. II e III, c.c., perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, anche con i capi che precedono e con quelli seguenti, in concorso tra loro,

306

187

- **ZONIN Giovanni**, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della Banca Popolare di Vicenza S.c.p.a. (adesso S.p.a. in liquidazione cotta amm.va), società capogruppo dell'omonimo Gruppo bancario, sottoposta alla vigilanza della Banca d'Italia ai sensi della L. 1 settembre 1993, n. 385), avendo avallato la prassi aziendale della concessione di finanziamenti finalizzati all'acquisto e/o sottoscrizione di azioni proprie come descritta sub a.1);

- **ZIGLIOTTO Giuseppe**, in qualità di membro del consiglio di amministrazione della medesima Banca, avendo avallato la predetta prassi aziendale, ed avendo compiuto, per il tramite della ZETA S.r.l., operazioni di finanziamento correlato all'acquisto di azioni BPVi;

- **SORATO Samuele** (*stralciato ad altro procedimento*), in qualità di direttore generale della medesima Banca, avendo diretto, coordinato ed attuato concretamente la predetta prassi aziendale;

- **GIUSTINI Emanuele**, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Mercati della medesima Banca, avendo coordinato ed attuato concretamente la predetta prassi aziendale, anche per il tramite delle strutture alle proprie dipendenze, particolarmente nella fase di proposta, conclusione e gestione delle operazioni con le controparti;

- **PIAZZETTA Andrea**, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Finanza della medesima Banca, avendo cooperato concretamente alla attuazione della predetta prassi aziendale, anche per il tramite della struttura alle proprie dipendenze, particolarmente nella fase di proposta, conclusione e gestione di alcune rilevanti operazioni con le controparti;

- **MARIN Paolo**, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Crediti della medesima Banca, avendo cooperato concretamente nella attuazione della predetta prassi, anche per il tramite delle strutture aziendale alle proprie dipendenze, particolarmente nella fase di istruttoria e deliberazione degli affidamenti;

- **PELLEGRINI Massimiliano**, in qualità di dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili della società, cooperando concretamente nella attuazione della predetta prassi, anche per il tramite delle strutture aziendale alle proprie dipendenze, particolarmente nella gestione dei adempimenti contabili, nella predisposizione dei bilanci d'esercizio, delle segnalazione e comunicazioni all'Autorità di Vigilanza;

al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni della Banca d'Italia, esponevano fatti materiali non rispondenti al vero circa la situazione patrimoniale della BPVi

> **nella segnalazione di vigilanza periodica al 30.6.2013** (trasmessa alla Banca d'Italia in epoca anteriore e prossima al 15.9.2013), contenente l'indicazione di un ammontare del patrimonio di vigilanza superiore a quello reale, a causa della mancata considerazione, quale elemento negativo, del controvalore delle azioni BPVi acquistate da terzi soggetti tramite finanziamenti appositamente concessi, in attuazione della prassi sopra indicata, per un importo complessivo di circa € 555 mln;

> **nella segnalazione di vigilanza periodica al 30.9.2013** (trasmessa alla Banca d'Italia in epoca anteriore e prossima al 25.10.2013), contenente l'indicazione di un ammontare del patrimonio di vigilanza superiore a quello reale, a causa della mancata considerazione, quale elemento negativo, del controvalore delle azioni BPVi acquistate e/o sottoscritte da terzi soggetti tramite finanziamenti appositamente concessi, in attuazione della prassi sopra indicata, per un importo complessivo di circa € 626 mln;

> **nella segnalazione di vigilanza periodica al 31.12.2013** (trasmessa alla Banca d'Italia in epoca anteriore e prossima al 15.3.2014), contenente l'indicazione di un ammontare del patrimonio di vigilanza superiore a quello reale, a causa della mancata considerazione, quale elemento negativo, del controvalore delle azioni BPVi acquistate e/o sottoscritte da terzi soggetti tramite finanziamenti appositamente concessi, in attuazione della prassi sopra indicata, per un importo complessivo di circa € 700 mln;

così effettivamente determinando, in modo consapevole, un ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza della Banca d'Italia che, conseguentemente, sulla scorta della descritta falsa rappresentazione della situazione patrimoniale della Banca, ometteva di adottare misure ed interventi di vigilanza coerenti con la reale situazione patrimoniale della BPVi medesima.

307

188

Con le aggravanti di avere commesso il fatto in concorso tra oltre cinque persone, in relazione a società con titoli diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116, D. L.vo 24 febbraio 1998, n. 58, ed allo scopo di occultare i reati precedenti e di garantirsi l'impunità rispetto ad essi. In Roma, in epoca posteriore e prossima al 15 settembre 2013, 25 ottobre 2013 e 15 marzo 2014

BANCA POPOLARE di VICENZA S.p.a. in liquidazione coatta amm.va (già S.c.p.a.)
e.2) in ordine all'illecito amministrativo dipendente da reato previsto e sanzionato dagli artt. 5, lett. a) e b), 6 e 25-ter, co. I, lett. s), D. L.vo 8 giugno 2001, n. 231, perché, in concorso tra loro,
- **ZONIN Giovanni**, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della Banca Popolare di Vicenza S.c.p.a., società capogruppo dell'omonimo Gruppo bancario;
- **ZIGLIOTTO Giuseppe**, in qualità di membro del consiglio di amministrazione della medesima Banca;
- **SORATO Samuele (stralciato ad altro procedimento)**, in qualità di direttore generale della medesima Banca;
- **GIUSTINI Emanuele**, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Mercati della medesima Banca;
- **PIAZZETTA Andrea**, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Finanza della medesima Banca;
- **MARIN Paolo**, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Crediti della medesima Banca;
- **PELLEGRINI Massimiliano**, in qualità di dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili della medesima Banca;
in difetto di un modello organizzativo idoneo (comunque, di fatto non efficacemente attuato) a prevenire reati della stessa specie, commettevano il reato sub e.1), nell'interesse ed a vantaggio della stessa Banca Popolare di Vicenza, consistiti nello svolgimento della attività bancaria in difetto della adozione da parte della Banca d'Italia di interventi di vigilanza coerenti con la reale situazione patrimoniale della Banca.

In Roma, in epoca posteriore e prossima al 15 settembre 2013, 25 ottobre 2013 e 15 marzo 2014

GIUSTINI Emanuele, MARIN Paolo, PELLEGRINI Massimiliano, PIAZZETTA Andrea, SORATO Samuele (stralciato ad altro procedimento), ZIGLIOTTO Giuseppe e ZONIN Giovanni

f.1) reato previsto e punito dagli artt. 61, n.2, 81, co. II, 110 e 112, n. 1, c.p., 2638, co. II e III, c.c., perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro,
- **ZONIN Giovanni**, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della Banca Popolare di Vicenza S.c.p.a. (adesso S.p.a. in liquidazione coatta amm.va), società capogruppo dell'omonimo Gruppo bancario, sottoposta alla vigilanza della Banca d'Italia ai sensi della L. 1 settembre 1993, n. 385), avendo avallato la prassi aziendale della concessione di finanziamenti finalizzati all'acquisto e/o sottoscrizione di azioni proprie come descritta sub a.1);
- **ZIGLIOTTO Giuseppe**, in qualità di membro del consiglio di amministrazione della medesima Banca, avendo avallato la predetta prassi aziendale, ed avendo compiuto, per il tramite della ZETA S.r.l., operazioni di finanziamento correlato all'acquisto di azioni BPVi;
- **SORATO Samuele (stralciato ad altro procedimento)**, in qualità di direttore generale della medesima Banca, avendo diretto, coordinato ed attuato concretamente la predetta prassi aziendale;
- **GIUSTINI Emanuele**, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Mercati della medesima Banca, avendo coordinato ed attuato concretamente la predetta prassi aziendale, anche per il tramite delle strutture alle proprie dipendenze, particolarmente nella fase di proposta, conclusione e gestione delle operazioni con le controparti;
- **PIAZZETTA Andrea**, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Finanza della medesima Banca, avendo cooperato concretamente alla attuazione della predetta prassi aziendale, anche per il tramite della struttura alle proprie dipendenze, particolarmente nella fase di proposta, conclusione e gestione di alcune rilevanti operazioni con le controparti;

308

Q

Q

K
183

- **MARIN Paolo**, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Crediti della medesima Banca, avendo cooperato concretamente nella attuazione della predetta prassi, anche per il tramite delle strutture aziendali alle proprie dipendenze, particolarmente nella fase di istruttoria e deliberazione degli affidamenti;

- **PELLEGRINI Massimiliano**, in qualità di dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili della società, cooperando concretamente nella attuazione della predetta prassi, anche per il tramite delle strutture aziendali alle proprie dipendenze, particolarmente nella gestione dei adempimenti contabili, nella predisposizione dei bilanci d'esercizio, delle segnalazioni e comunicazioni all'Autorità di Vigilanza;

al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni della Banca d'Italia, esprimevano fatti materiali non rispondenti al vero circa la situazione patrimoniale della BPVI

> nella **Informativa preventiva datata 5.3.2014** relativa alla imminente operazione di aumento di capitale mediante emissione di azioni ordinarie per l'importo complessivo massimo di € 700 mln, tacendo che tale operazione sarebbe stata realizzata anche mediante la concessione a favore di terzi di finanziamenti finalizzati alla sottoscrizione medesima e rappresentando, pertanto falsamente, che "nell'ipotesi di effettuazione dell'importo massimo", l'Aucap determinerebbe un livello del "Tier 1 capital ratio pro-forma" del 10,89% (rispetto a quello esistente dell'8,50%) e del "Total Capital ratio" del 13,85% (rispetto a quello esistente dell'11,41%) con un incremento "quantificabile in circa 239" punti base;

> nella **Informativa integrativa datata 11.4.2014** relativa alla operazione di aumento di capitale sopra indicata (contenente la precisazione che la stessa sarebbe stata compiuta per un importo massimo di € 683,754 mln), tacendo che tale operazione sarebbe stata realizzata anche mediante la concessione a favore di terzi di finanziamenti finalizzati alla sottoscrizione medesima ed attestando, pertanto falsamente, che le azioni di nuova emissione soddisfano "tutte le condizioni previste dagli artt. 28 e 29 della CRR" e rappresentando, pertanto ancora falsamente, che la relativa "stima dell'impatto patrimoniale" evidenziava un livello del "Tier 1 capital ratio pro-forma post aucap" del 11,65% (rispetto a quello esistente del 9,21%) e del "Total Capital ratio pro-forma post aucap" del 14,25 (rispetto a quello esistente dell'11,81%);

così effettivamente determinando, in modo consapevole, un ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza della Banca d'Italia, la quale, a seguito della "istanza di autorizzazione a classificare gli strumenti di capitale come strumenti di capitale primario di classe 1 ai sensi dell'art. 26, par. 3, del Regolamento (UE) n. 575/2013" (contenuta nella Informativa integrativa suddetta), sulla scorta della mendace informazione ricevuta, adottava il provvedimento autorizzativo richiesto con atto del 15.4.2014, in difetto dei prescritti presupposti (trattandosi, in parte, di c.d. azioni finanziate).

Con le aggravanti di avere commesso il fatto in concorso tra oltre cinque persone, in relazione a società con titoli diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116, D. L.vo 24 febbraio 1998, n. 58, ed allo scopo di occultare i reati precedenti e di garantirsi l'impunità rispetto ad essi.

In Vicenza, in data 15 aprile 2014

BANCA POPOLARE di VICENZA S.p.a. in liquidazione coatta amm.va (già S.c.p.a.)

f.2) in ordine all'illecito amministrativo dipendente da reato previsto e sanzionato dagli artt. 5, lett. a) e b), 6 e 25-ter, co. I, lett. s), D. L.vo 8 giugno 2001, n. 231, perché, in concorso tra loro,

- **ZONIN Giovanni**, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della Banca Popolare di Vicenza S.c.p.a., società capogruppo dell'omonimo Gruppo bancario;

- **ZIGLIOTTO Giuseppe**, in qualità di membro del consiglio di amministrazione della medesima Banca;

- **SORATO Samuele (stralciato ad altro procedimento)**, in qualità di direttore generale della medesima Banca;

- **GIUSTINI Emanuele**, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Mercati della medesima Banca;

- **PIAZZETTA Andrea**, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Finanza della medesima Banca;

309

190

- **MARIN Paolo**, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Crediti della medesima Banca;

- **PELLEGRINI Massimiliano**, in qualità di dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili della medesima Banca;

in difetto di un modello organizzativo idoneo (comunque, di fatto non efficacemente attuato) a prevenire reati della stessa specie, commettevano il reato sub f.1), nell'interesse ed a vantaggio della stessa Banca Popolare di VICENZA, consistiti nella autorizzata classificazione delle azioni di nuova emissione sottoscritte come "strumenti di capitale primario di classe 1".

In Vicenza, in data 15 aprile 2014

GIUSTINI Emanuele, MARIN Paolo, PELLEGRINI Massimiliano, PIAZZETTA Andrea, SORATO Samuele (stralciato ad altro procedimento), ZIGLIOTTO Giuseppe e ZONIN Giovanni

g.1) reato previsto e punito dagli artt. 61, n. 2, 81, co. II, 110 e 112, n. 1, c.p., 2638, co. II e III, c.c., perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, anche con i capi che precedono e con quelli seguenti, in concorso tra loro,

- **ZONIN Giovanni**, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della Banca Popolare di Vicenza S.c.p.a. (adesso S.p.a. in liquidazione cotta amm.va), società capogruppo dell'omonimo Gruppo bancario, sottoposta alla vigilanza della Banca d'Italia ai sensi della L. 1 settembre 1993, n. 385, avendo avallato la prassi aziendale della concessione di finanziamenti finalizzati all'acquisto e/o sottoscrizione di azioni proprie come descritta sub a.1);

- **ZIGLIOTTO Giuseppe**, in qualità di membro del consiglio di amministrazione della medesima Banca, avendo avallato la predetta prassi aziendale, ed avendo compiuto, per il tramite della ZETA S.r.l., operazioni di finanziamento correlato all'acquisto di azioni BPVi;

- **SORATO Samuele (stralciato ad altro procedimento)**, in qualità di direttore generale della medesima Banca, avendo diretto, coordinato ed attuato concretamente la predetta prassi aziendale;

- **GIUSTINI Emanuele**, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Mercati della medesima Banca, avendo coordinato ed attuato concretamente la predetta prassi aziendale, anche per il tramite delle strutture alle proprie dipendenze, particolarmente nella fase di proposta, conclusione e gestione delle operazioni con le controparti;

- **PIAZZETTA Andrea**, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Finanza della medesima Banca, avendo cooperato concretamente alla attuazione della predetta prassi aziendale, anche per il tramite della struttura alle proprie dipendenze, particolarmente nella fase di proposta, conclusione e gestione di alcune rilevanti operazioni con le controparti;

- **MARIN Paolo**, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Crediti della medesima Banca, avendo cooperato concretamente nella attuazione della predetta prassi, anche per il tramite delle strutture aziendale alle proprie dipendenze, particolarmente nella fase di istruttoria e deliberazione degli affidamenti;

- **PELLEGRINI Massimiliano**, in qualità di dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili della società, cooperando concretamente nella attuazione della predetta prassi, anche per il tramite delle strutture aziendale alle proprie dipendenze, particolarmente nella gestione dei adempimenti contabili, nella predisposizione dei bilanci d'esercizio, delle segnalazioni e comunicazioni all'Autorità di Vigilanza;

al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni della Banca d'Italia, esponevano fatti materiali non rispondenti al vero circa la situazione patrimoniale della BPVi

> nella segnalazione di vigilanza periodica al 31.3.2014 (trasmessa alla Banca d'Italia in epoca anteriore e prossima al 25.4.2014), contenente l'indicazione di un ammontare del patrimonio di vigilanza superiore a quello reale, a causa della mancata considerazione, quale elemento negativo, del controvalore delle azioni BPVi acquistate e/o sottoscritte da terzi tramite finanziamenti appositamente concessi, in attuazione della prassi sopra indicata, per un importo complessivo di circa € 728 mln;

> nella segnalazione di vigilanza periodica al 30.6.2014 (trasmessa alla Banca d'Italia in data 11.8.2014), contenente l'indicazione di un ammontare del patrimonio di vigilanza superiore a

360

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page. From left to right: a signature that looks like 'a', another signature that looks like 'Q', and a large initial 'K' with '131' written below it.

quello reale, a causa della mancata considerazione, quale elemento negativo, del controvalore delle azioni BPVi acquistate e/o sottoscritte da terzi soggetti tramite finanziamenti appositamente concessi, in attuazione della prassi sopra indicata, per un importo complessivo di circa € 718 mln;

- > **nella Comunicazione 1.9.2014**, nella quale era rappresentato falsamente che "con riferimento alla segnalazione di vigilanza prudenziale al 30 giugno 2014 ... si è ravvisato il mancato soddisfacimento a livello consolidato del 'requisito combinato di riserva di capitale' ...", con "un deficit di euro 85 milioni rispetto al livello minimo previsto. ... l'aumento di capitale di euro 607,8 milioni - già in corso alla data del 30 giugno, completato lo scorso 8 agosto con l'integrale sottoscrizione dello stesso ... consentiva di coprire ampiamente il deficit registrato tenendo conto dell'aumento di capitale già regolato, la posizione patrimoniale del Gruppo risulta in surplus di euro 550,8 milioni ..." ed era attestato falsamente il livello dei "Fondi Propri" (indicato in € 2,989 mld e, quelli "pro-forma", in € 3,635 mld) e dei ratios patrimoniali (ovverosia, 8,55% CET 1 Ratio e 10,67% CET 1 Ratio pro-forma; 8,55% Tier 1 Ratio e 10,67% Tier 1 Ratio pro-forma; 10,21% Total Capital Ratio e 12,38% Total Capital Ratio pro-forma);
- > **nella segnalazione di vigilanza periodica al 30.9.2014** (trasmessa alla Banca d'Italia in epoca anteriore e prossima al 25.10.2014), contenente l'indicazione di un ammontare del patrimonio di vigilanza superiore a quello reale, a causa della mancata considerazione, quale elemento negativo, del controvalore delle azioni BPVi acquistate e/o sottoscritte da terzi soggetti tramite finanziamenti appositamente concessi, in attuazione della prassi sopra indicata, per un importo complessivo di circa € 886 mln;
- > (a seguito della richiesta di Banca d'Italia, formulata con Nota datata 25.10.2014 - n. 1053731/14, nella quale, dato atto che "Banca Popolare di Vicenza ha eseguito dall'inizio del 2014 operazioni di riacquisto di azioni proprie (buybacks) per un ammontare complessivo netto di € 195 mln. Le segnalazioni prudenziali di codesta banca confermano il progressivo aumento delle deduzioni per azioni proprie in portafoglio dal common equity tier 1: € 32,3 mln a dicembre 2013; € 91,7 mln a marzo 2014; € 178,2 mln, di cui 52,4 mln detenute indirettamente, a giugno 2014. ... [la BPVi] ha altresì proceduto al rimborso e successivo annullamento di azioni proprie per complessivi € 61,7 mln, a motivo di successioni ed escussioni per recupero crediti", era domandata "la puntuale verifica della correttezza dei dati segnalati ... tempistica e modalità di esecuzione dei buybacks; ... le informazioni necessarie alla comprensione delle transazioni alla base della detenzione indiretta di azioni proprie, precisando le controparti (società veicolo/OICR) presso le quali i titoli sono depositati; chiarimenti circa la coerenza dei riacquisti effettuati con le disposizioni della Capital Requirement Regulation e delle successive norme tecniche di attuazione") **nella Comunicazione datata 4.11.2014**, ove era rappresentato falsamente che "La Banca ... ha proceduto ai riacquisti da Soci e agli annullamenti delle azioni proprie nella consapevolezza che la riduzione di capitale connessa ai medesimi era più che compensata dalle sottoscrizioni degli aumenti di capitale in corso le predette operazioni di riacquisto e annullamento di azioni proprie eseguite dalla banca dall'inizio del 2014 ... sono comunque avvenute nell'ambito di un complessivo rafforzamento patrimoniale del Gruppo Bancario, che ha visto il proprio Common Equity Tier 1 Ratio incrementarsi dal 1° gennaio 2014 di circa 141 bps";

così effettivamente determinando, in modo consapevole, un ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza della Banca d'Italia che, conseguentemente, sulla scorta della descritta falsa rappresentazione della situazione patrimoniale della Banca, ometteva di adottare misure ed interventi di vigilanza coerenti con la reale situazione patrimoniale della BPVi medesima.

Con le aggravanti di avere commesso il fatto in concorso tra oltre cinque persone, in relazione a società con titoli diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116, D. L.vo 24 febbraio 1998, n. 58, ed allo scopo di occultare i reati precedenti e di garantirsi l'impunità rispetto ad essi. In Roma, in epoca posteriore e prossima al 25 aprile 2014, in data 11 agosto 2014, in data 1 settembre 2014, in epoca anteriore e prossima al 25 ottobre 2014 e 4 novembre 2014

BANCA POPOLARE di VICENZA S.p.a. in liquidazione coatta amm.va (già S.c.p.a.)

34

ll Q

K

182

g.2) in ordine all'illecito amministrativo dipendente da reato previsto e sanzionato dagli artt. 5, lett. a) e b), 6 e 25-ter, co. I, lett. s), D. L.vo 8 giugno 2001, n. 231, perché, in concorso tra loro,

- **ZONIN Giovanni**, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della Banca Popolare di Vicenza S.c.p.a., società capogruppo dell'omonimo Gruppo bancario;

- **ZIGLIOTTO Giuseppe**, in qualità di membro del consiglio di amministrazione della medesima Banca;

- **SORATO Samuele** (*stralciato ad altro procedimento*), in qualità di direttore generale della medesima Banca;

- **GIUSTINI Emanuele**, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Mercati della medesima Banca;

- **PIAZZETTA Andrea**, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Finanza della medesima Banca;

- **MARIN Paolo**, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Crediti della medesima Banca;

- **PELLEGRINI Massimiliano**, in qualità di dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili della medesima Banca;

in difetto di un modello organizzativo idoneo (comunque, di fatto non efficacemente attuato) a prevenire reati della stessa specie, commettevano il reato sub g.1), nell'interesse ed a vantaggio della stessa Banca Popolare di VICENZA, consistiti nello svolgimento della attività bancaria in difetto della adozione da parte della Banca d'Italia di interventi di vigilanza coerenti con la reale situazione patrimoniale della Banca.

In Roma, in epoca posteriore e prossima al 25 aprile 2014, in data 11 agosto 2014, in data 1 settembre 2014, in epoca anteriore e prossima al 25 ottobre 2014 e 4 novembre 2014

GIUSTINI Emanuele, MARIN Paolo, PELLEGRINI Massimiliano, PIAZZETTA Andrea, SORATO Samuele (*stralciato ad altro procedimento*), **ZIGLIOTTO Giuseppe e ZONIN Giovanni**,

h.1) reato previsto e punito dagli artt. 61, n. 2, 81, co. II, 110 e 112, n. 1, c.p., 2638, co. II e III, c.c., perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, anche con i capi che precedono e con quelli seguenti, in concorso tra loro,

- **ZONIN Giovanni**, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della Banca Popolare di Vicenza S.c.p.a. (adesso S.p.a. in liquidazione cotta amm.va), società capogruppo dell'omonimo Gruppo bancario, sottoposta alla vigilanza della Banca Centrale Europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio del 15 ottobre 2013, avendo avallato la prassi aziendale della concessione di finanziamenti finalizzati all'acquisto e/o sottoscrizione di azioni proprie come descritta sub a.1);

- **ZIGLIOTTO Giuseppe**, in qualità di membro del consiglio di amministrazione della medesima Banca, avendo avallato la predetta prassi aziendale, ed avendo compiuto, per il tramite della ZETA S.r.l., operazioni di finanziamento correlato all'acquisto di azioni BPVi;

- **SORATO Samuele** (*stralciato ad altro procedimento*), in qualità di direttore generale della medesima Banca, avendo diretto, coordinato ed attuato concretamente la predetta prassi aziendale;

- **GIUSTINI Emanuele**, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Mercati della medesima Banca, avendo coordinato ed attuato concretamente la predetta prassi aziendale, anche per il tramite delle strutture alle proprie dipendenze, particolarmente nella fase di proposta, conclusione e gestione delle operazioni con le controparti;

- **PIAZZETTA Andrea**, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Finanza della medesima Banca, avendo cooperato concretamente alla attuazione della predetta prassi aziendale, anche per il tramite della struttura alle proprie dipendenze, particolarmente nella fase di proposta, conclusione e gestione di alcune operazioni con le controparti;

- **MARIN Paolo**, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Crediti della medesima Banca, avendo cooperato concretamente nella attuazione della predetta prassi, anche per il tramite delle strutture aziendale alle proprie dipendenze, particolarmente nella fase di istruttoria e deliberazione degli affidamenti;

312

al

al

193

- **PELLEGRINI Massimiliano**, in qualità di dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili della società, cooperando concretamente nella attuazione della predetta prassi, anche per il tramite delle strutture aziendali alle proprie dipendenze, particolarmente nella gestione dei adempimenti contabili, nella predisposizione dei bilanci d'esercizio, delle segnalazioni e comunicazioni all'Autorità di Vigilanza;

al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni della Banca Centrale Europea, esponevano fatti materiali non rispondenti al vero circa la situazione patrimoniale della BPVi

- > **nella segnalazione di vigilanza periodica al 31.12.2014** (trasmessa in epoca anteriore e prossima al 15.3.2015), contenente l'indicazione di un ammontare dei Fondi Propri superiore a quello reale, a causa della mancata considerazione, quale elemento negativo, del controvalore delle azioni BPVi acquistate e/o sottoscritte da terzi soggetti tramite finanziamenti appositamente concessi, in attuazione della prassi sopra indicata, per un importo complessivo di circa € 955 mln;
- > **nella segnalazione di vigilanza periodica al 31.3.2015** (trasmessa in epoca anteriore e prossima al 25.4.2015), contenente l'indicazione di un ammontare dei Fondi Propri superiore a quello reale, a causa della mancata considerazione, quale elemento negativo, del controvalore delle azioni BPVi acquistate e/o sottoscritte da terzi soggetti tramite finanziamenti appositamente concessi, in attuazione della prassi sopra indicata, per un importo complessivo di circa € 963 mln;
- > **nella Informativa al Pubblico al 31.12.2014**, contenente l'indicazione di un ammontare dei Fondi Propri superiore a quello reale, a causa della mancata considerazione, quale elemento negativo, del controvalore delle azioni BPVi acquistate e/o sottoscritte da terzi soggetti tramite finanziamenti appositamente concessi, per un importo complessivo di circa € 955 mln e, di conseguenza, l'indicazione falsata dei requisiti patrimoniali prudenziali (CET 1 *ratio* pari al 10,44% e Total Capital *ratio* pari all'11,55%);

così effettivamente determinando, in modo consapevole, un ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza della Banca Centrale Europea che, conseguentemente, sulla scorta della descritta falsa rappresentazione della situazione patrimoniale della Banca, ometteva di adottare misure ed interventi di vigilanza coerenti con la reale situazione patrimoniale della BPVi medesima.

Con le aggravanti di avere commesso il fatto in concorso tra oltre cinque persone, in relazione a società con titoli diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116, D. L.vo 24 febbraio 1998, n. 58, ed allo scopo di occultare i reati precedenti e di garantirsi l'impunità rispetto ad essi. In Roma e Francoforte, in epoca posteriore e prossima al 15 marzo 2014, al 25 aprile 2015 e nel primo trimestre 2015

BANCA POPOLARE di VICENZA S.p.a. in liquidazione coatta amm.va (già S.c.p.a.)
h.2) in ordine all'illecito amministrativo dipendente da reato previsto e sanzionato dagli artt. 5, lett. a) e b), 6 e 25-ter, co. I, lett. s), D. L.vo 8 giugno 2001, n. 231, perché, in concorso tra loro,

- **ZONIN Giovanni**, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della Banca Popolare di Vicenza S.c.p.a., società capogruppo dell'omonimo Gruppo bancario;

- **ZIGLIOTTO Giuseppe**, in qualità di membro del consiglio di amministrazione della medesima Banca;

- **SORATO Samuele** (*stralciato ad altro procedimento*), in qualità di direttore generale della medesima Banca;

- **GIUSTINI Emanuele**, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Mercati della medesima Banca;

- **PIAZZETTA Andrea**, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Finanza della medesima Banca;

- **MARIN Paolo**, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Crediti della medesima Banca;

- **PELLEGRINI Massimiliano**, in qualità di dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili della medesima Banca;

323




184

in difetto di un modello organizzativo idoneo (comunque, di fatto non efficacemente attuato) a prevenire reati della stessa specie, commettevano il reato sub h.1), nell'interesse ed a vantaggio della stessa Banca Popolare di Vicenza, consistiti nello svolgimento della attività bancaria in difetto della adozione da parte della Banca d'Italia di interventi di vigilanza coerenti con la reale situazione patrimoniale della Banca.

In Roma e Francoforte, in epoca posteriore e prossima al 15 marzo 2014, al 25 aprile 2015 e nel primo trimestre 2015

GIUSTINI Emanuele, MARIN Paolo, PELLEGRINI Massimiliano, PIAZZETTA Andrea, SORATO Samuele (stralciato ad altro procedimento), ZIGLIOTTO Giuseppe e ZONIN Giovanni

è in ordine al reato previsto e punito dagli artt. 61, n. 2, 81, co. II, 110 e 112, n. 1, c.p., e 173-bis, D. L.vo 24 febbraio 1998, n. 58, perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro,

- **ZONIN Giovanni**, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della Banca Popolare di Vicenza S.c.p.a, avendo avallato la prassi aziendale della concessione di finanziamenti finalizzati all'acquisto di azioni proprie come descritta sub a.1), e partecipando consapevolmente al processo deliberativo relativo al contenuto dei prospetti;

- **ZIGLIOTTO Giuseppe**, in qualità di membro del consiglio di amministrazione della medesima Banca, avendo avallato la predetta prassi aziendale e compiuto, per il tramite della ZETA S.r.l., operazioni di finanziamento correlato all'acquisto di azioni BPVi, e partecipando consapevolmente al processo deliberativo relativo al contenuto dei prospetti;

- **SORATO Samuele (stralciato ad altro procedimento)**, in qualità di direttore generale della medesima Banca, avendo diretto, coordinato ed attuato concretamente la predetta prassi, e partecipando consapevolmente alla predisposizione del contenuto dei prospetti;

- **GIUSTINI Emanuele**, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Mercati della medesima Banca, avendo coordinato ed attuato concretamente la predetta prassi, anche per il tramite delle strutture aziendali alle proprie dipendenze, particolarmente nella fase di proposta, conclusione e gestione delle operazioni con le controparti, e partecipando consapevolmente alla predisposizione dei prospetti, anche per il tramite delle proprie strutture;

- **PIAZZETTA Andrea**, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Finanza della medesima Banca, avendo cooperato concretamente nella attuazione della predetta prassi, anche per il tramite della struttura aziendale alle proprie dipendenze, particolarmente nella fase di proposta, conclusione e gestione di alcune operazioni con le controparti, e partecipando consapevolmente alla predisposizione dei prospetti, anche per il tramite delle proprie strutture;

- **MARIN Paolo**, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Crediti della medesima Banca, avendo cooperato concretamente nella attuazione della predetta prassi, per il tramite delle strutture aziendali alle proprie dipendenze, particolarmente nella fase di istruttoria e deliberazione degli affidamenti correlati, attività condotta anche nella prospettiva della adozione di aumenti di capitale di sopperire alle carenze patrimoniali

- **PELLEGRINI Massimiliano**, in qualità di dirigente preposto alla redazione dei documenti contabile della società, avendo cooperato concretamente nella attuazione della predetta prassi, per il tramite delle strutture aziendali alle proprie dipendenze, particolarmente nella gestione degli adempimenti contabili e nella predisposizione delle segnalazione e comunicazioni all'Autorità di Vigilanza, e partecipando alla predisposizione dei prospetti, anche per il tramite delle proprie strutture;

allo scopo di conseguire un ingiusto profitto per la Banca predetta, nei prospetti richiesti per la offerta al pubblico di azioni di nuova emissione e di obbligazioni convertibili relativa alle operazioni di aumento di capitale realizzate nel corso del 2013 (c.d. Aucap e Mini Aucap), con l'intenzione di ingannare i destinatari dei prospetti medesimi,

> occultando la sussistenza, l'entità e gli effetti del fenomeno della concessione di finanziamenti correlati all'acquisto di azioni BPVi meglio descritto sub a.1), esponevano false informazioni

316

Q

d

K
155

sulla situazione patrimoniale della società, anche con riferimento ai requisiti prudenziali di vigilanza;

- > espongono false informazioni circa i volumi (ed il relativo controvalore complessivo) delle azioni BPVi realmente scambiate nell'anno 2012 e nel primo quadrimestre 2013 nell'ambito del mercato secondario (in contropartita diretta della Banca, ed a valere sull'apposito Fondo Acquisto Azioni Proprie) al netto delle operazioni di acquisto compiute tramite i finanziamenti appositamente concessi dalla stessa BPVi in applicazione della prassi descritta sub a.1), ed occultavano lo squilibrio tra il controvalore complessivo delle domande di assegnazione e delle domande di cessione del medesimo titolo, la persistente situazione di significativo ritardo e di rilevante mancata evasione (per numero e controvalore) delle richieste di vendita di azioni BPVi provenienti dai soci;

in modo idoneo a indurre in errore gli investitori, cui era impedito di acquisire notizie utili al conseguimento di un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale e finanziaria, sui risultati economici e sulle prospettive della stessa Banca, nonché sui prodotti finanziari oggetto di offerta. Con le aggravanti di avere commesso il fatto in concorso tra oltre cinque persone, ed allo scopo di occultare i reati precedenti e di garantirsi l'impunità rispetto ad essi.
In Vicenza, in data 10 giugno 2013

GIUSTINI Emanuele, MARIN Paolo, PELLEGRINI Massimiliano, PIAZZETTA Andrea, SORATO Samuele (stralciato ad altro procedimento), ZIGLIOTTO Giuseppe e ZONIN Giovanni

Il in ordine al reato previsto e punito dagli artt. 61, n. 2, 81, co. II, 110 e 112, n. 1, c.p., e 173-bis, D. L.vo 24 febbraio 1998, n. 58, perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro,

- **ZONIN Giovanni**, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della Banca Popolare di Vicenza S.c.p.a, avendo avallato la prassi aziendale della concessione di finanziamenti finalizzati all'acquisto di azioni proprie come descritta sub a.1), e partecipando consapevolmente al processo deliberativo relativo al contenuto dei prospetti;

- **ZIGLIOTTO Giuseppe**, in qualità di membro del consiglio di amministrazione della medesima Banca, avendo avallato la predetta prassi aziendale e compiuto, per il tramite della ZETA S.r.l., operazioni di finanziamento correlato all'acquisto di azioni BPVi, e partecipando consapevolmente al processo deliberativo relativo al contenuto dei prospetti;

- **SORATO Samuele (stralciato ad altro procedimento)**, in qualità di direttore generale della medesima Banca, avendo diretto, coordinato ed attuato concretamente la predetta prassi, e partecipando consapevolmente alla predisposizione del contenuto dei prospetti;

- **GIUSTINI Emanuele**, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Mercati della medesima Banca, avendo coordinato ed attuato concretamente la predetta prassi, anche per il tramite delle strutture aziendali alle proprie dipendenze, particolarmente nella fase di proposta, conclusione e gestione delle operazioni con le controparti, e partecipando consapevolmente alla predisposizione dei prospetti, anche per il tramite delle proprie strutture;

- **PIAZZETTA Andrea**, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Finanza della medesima Banca, avendo cooperato concretamente nella attuazione della predetta prassi, anche per il tramite della struttura aziendale alle proprie dipendenze, particolarmente nella fase di proposta, conclusione e gestione di alcune rilevanti operazioni con le controparti, e partecipando consapevolmente alla predisposizione dei prospetti, anche per il tramite delle proprie strutture;

- **MARIN Paolo**, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Crediti della medesima Banca, avendo cooperato concretamente nella attuazione della predetta prassi, per il tramite delle strutture aziendali alle proprie dipendenze, particolarmente nella fase di istruttoria e deliberazione degli affidamenti correlati, attività condotta anche nella prospettiva della adozione di aumenti di capitale di sopperire alle carenze patrimoniali

- **PELLEGRINI Massimiliano**, in qualità di dirigente preposto alla redazione dei documenti contabile della società, avendo cooperato concretamente nella attuazione della predetta prassi, per il tramite delle strutture aziendali alle proprie dipendenze, particolarmente nella gestione degli

35

Q

136

adempimenti contabili e nella predisposizione delle segnalazione e comunicazioni all'Autorità di Vigilanza, e partecipando alla predisposizione dei prospetti, anche per il tramite delle proprie strutture;

allo scopo di conseguire un ingiusto profitto per la Banca predetta, nei prospetti richiesti per la offerta al pubblico di azioni di nuova emissione relativa alle operazioni di aumento di capitale realizzate nel corso del 2014 (c.d. Aucap e Mini Aucap), con l'intenzione di ingannare i destinatari dei prospetti medesimi,

- > occultando la sussistenza, l'entità e gli effetti del fenomeno della concessione di finanziamenti correlati all'acquisto di azioni BPVi meglio descritto sub a.1), esponevano false informazioni sulla situazione patrimoniale della società, anche con riferimento ai requisiti prudenziali di vigilanza;
- > esponevano false informazioni circa i volumi (ed il relativo controvalore complessivo) delle azioni BPVi realmente scambiate nell'anno 2013 e nel primo quadrimestre 2014 nell'ambito del mercato secondario (in contropartita diretta della Banca, ed a valere sull'apposito Fondo Acquisto Azioni Proprie) al netto delle operazioni di acquisto compiute tramite i finanziamenti appositamente concessi dalla stessa BPVi in applicazione della prassi descritta sub a.1), ed occultavano lo squilibrio tra il controvalore complessivo delle domande di assegnazione e delle domande di cessione del medesimo titolo, la persistente situazione di significativo ritardo e di rilevante mancata evasione (per numero e controvalore) delle richieste di vendita di azioni BPVi provenienti dai soci;

in modo idoneo a indurre in errore gli investitori, cui era impedito di acquisire notizie utili al conseguimento di un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale e finanziaria, sui risultati economici e sulle prospettive della stessa Banca, nonché sui prodotti finanziari oggetto di offerta. Con le aggravanti di avere commesso il fatto in concorso tra oltre cinque persone, ed allo scopo di occultare i reati precedenti e di garantirsi l'impunità rispetto ad essi.
In Vicenza, in data 9 maggio 2014

GIUSTINI Emanuele, MARIN Paolo, PELLEGRINI Massimiliano, PIAZZETTA Andrea, SORATO Samuele (stralciato ad altro procedimento), ZIGLIOTTO Giuseppe e ZONIN Giovanni,

m.1) in ordine al reato previsto e punito dagli artt. 61, n. 2, 81, co. II, 110, 112, n. 1, c.p. e 2638, co. II e III, c.c., perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, anche in riferimento alle imputazioni di cui alla richiesta di rinvio a giudizio presentata nell'ambito del procedimento n. 5628/15 R.G.N.R. – Mod. 21, (allegata al presente Avviso) in concorso tra loro,


- **ZONIN Giovanni**, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della Banca Popolare di Vicenza S.c.p.a. (adesso S.p.a. in liquidazione coatta amm.va), società a capo dell'omonimo Gruppo bancario, sottoposta alla vigilanza della Banca d'Italia ai sensi della L. 1 settembre 1993, n. 385, e della Banca Centrale Europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio del 15 ottobre 2013, avendo avallato la prassi aziendale della concessione di numerosi finanziamenti finalizzati all'acquisto e/o sottoscrizione di azioni proprie (operazioni caratterizzate dall'impegno assunto per conto della Banca di riacquisto dei titoli medesimi entro un termine prestabilito, per talune operazioni formalizzato per iscritto), attuata al fine di rappresentare alle Autorità di Vigilanza, ai soci ed al mercato, una falsa situazione patrimoniale e di adeguatezza rispetto ai requisiti prudenziali di vigilanza della Banca stessa;

- **ZIGLIOTTO Giuseppe**, in qualità di membro del consiglio di amministrazione della medesima Banca, avendo avallato la predetta prassi aziendale, ed avendo compiuto, per il tramite della ZETA S.r.l., operazioni di finanziamento correlato all'acquisto di azioni BPVi;

- **SORATO Samuele (stralciato ad altro procedimento)**, in qualità di direttore generale della medesima Banca, avendo diretto, coordinato ed attuato concretamente la predetta prassi aziendale;

- **GIUSTINI Emanuele**, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Mercati della medesima Banca, avendo coordinato ed attuato concretamente la predetta prassi aziendale, anche per il tramite delle strutture alle proprie dipendenze, particolarmente nella fase di proposta, conclusione e gestione delle operazioni con le controparti;

316



157

- **PIAZZETTA Andrea**, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Finanza della medesima Banca, avendo cooperato concretamente alla attuazione della predetta prassi aziendale, anche per il tramite delle strutture alle proprie dipendenze, particolarmente nella fase di proposta, conclusione e gestione di alcune rilevanti operazioni con le controparti;

- **MARIN Paolo**, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Crediti della medesima Banca, avendo cooperato concretamente nella attuazione della predetta prassi, anche per il tramite delle strutture aziendali alle proprie dipendenze, particolarmente nella fase di istruttoria e deliberazione degli affidamenti;

- **PELLEGRINI Massimiliano**, in qualità di dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili della società, cooperando concretamente nella attuazione della predetta prassi, anche per il tramite delle strutture aziendali alle proprie dipendenze, particolarmente nella gestione degli adempimenti contabili, nella predisposizione dei bilanci d'esercizio, delle segnalazioni e comunicazioni all'Autorità di Vigilanza;

al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni della Banca d'Italia e della Banca Centrale Europea, nell'ambito dello svolgimento dell'esercizio di valutazione approfondita (c.d. "*Comprehensive Assessment*") previsto dall'art. 33, par. 4, del Regolamento (UE) n. 1024/2013 cit. ed oggetto della Decisione della Banca centrale Europea del 4 febbraio 2014

i) durante l'attività ispettiva compiuta dalla Banca d'Italia presso la sede sociale nel periodo marzo/agosto 2014 (consistita nel c.d. "*Asset Quality Review*"), occultavano con mezzi fraudolenti e, comunque, omettevano di dare comunicazione,

► dell'esistenza di numerosi finanziamenti concessi a terzi soggetti, finalizzati all'acquisto di azioni BPVi sul mercato secondario e/o alla sottoscrizione delle medesime azioni in sede di operazioni di aumento di capitale, per un controvalore complessivo di circa € 728 mln (che, nel corso della medesima ispezione, aumentava sino al maggiore importo di circa € 886 mln, per effetto di nuove operazioni compiute durante il periodo di svolgimento della verifica), operazioni caratterizzate dall'impegno assunto per conto della Banca di riacquisto dei titoli medesimi entro un termine prestabilito e conseguente estinzione dell'affidamento (per talune operazioni formalizzato per iscritto);

► dell'esistenza di lettere rilasciate a favore di terzi soggetti, contenenti l'impegno da parte della Banca al riacquisto delle azioni BPVi e/o la garanzia di un determinato rendimento dell'investimento;

mezzi fraudolenti consistiti nel materiale nascondimento delle lettere contenenti l'impegno al riacquisto delle azioni BPVi e/o la garanzia di rendimento dell'investimento sopra indicati, nella indicazione nella documentazione interna relativa agli affidamenti correlati sopra indicati di una causale diversa da quella reale e nella mancata rilevazione nella contabilità aziendale sia della correlazione tra affidamenti ed acquisto delle azioni proprie, sia delle garanzie e/o impegni di cui alle lettere sopraindicate;

ii) espongono fatti materiali non rispondenti al vero circa la situazione patrimoniale della BPVi,

> (a seguito della richiesta della Banca d'Italia, formulata con Nota datata 9.6.2014 - n. 590133/14 di compilare un "*questionario ... (Preliminary Capital Plan)*" contenente "*informazioni idonee a valutare, distintamente per i vari canali di raccolta (interni ed esterni), l'ammontare aggiuntivo di capitale e di strumenti di AT1 che potrebbero essere ottenuti in tempi rapidi (6 o 9 mesi) per fronteggiare eventuali shortfall*" precisando "*sia le operazioni già pianificate o in corso di attuazione, sia le misure aggiuntive che potrebbero essere perfezionate in caso di necessità entro i termini sopra indicati*") nella Comunicazione datata 20.6.2014 ove erano indicati, quali interventi di rafforzamento patrimoniale realizzabili celermente, il "*rimborso anticipato in azioni del prestito obbligazionario 2013-2018 convertibile di tipo soft mandatory ... per un importo di euro 253 milioni*"; e "*l'incremento di CET1 per effetto degli aumenti di capitale attualmente in corso per un importo totale di euro 673 milioni, di cui euro 608 milioni di aumento in opzione ai soci*", omettendo di rappresentare che la sottoscrizione del suddetto prestito obbligazionario 2013-2018 e delle azioni di nuova emissione nell'ambito dell'Aucap 2014 erano parzialmente avvenute mediante la concessione di finanziamenti correlati secondo la prassi sopra descritta;

304

QA K
158

- > nelle comunicazioni trasmesse alle Autorità di vigilanza nell'ambito dell'esercizio di "stress test", contenenti l'indicazione, contrariamente al vero, di ratios patrimoniali e dell'ammontare del patrimonio di vigilanza superiore a quelli reali, a causa della mancata considerazione, quale elemento negativo, del controvalore delle azioni BPVi acquistate e/o sottoscritte da terzi soggetti tramite finanziamenti appositamente concessi, in attuazione della prassi sopra indicata, per un importo complessivo di circa € 886 mln;
- > nel *Capital Plan* comunicato in data 10.11.2014, relativo alle misure programmate per la copertura del deficit di capitale emerso all'esito dell'esercizio di "stress test" (nello scenario avverso, pari a € 223 mln), contenente l'indicazione, contrariamente al vero, dell'ammontare del patrimonio di vigilanza superiore a quello reale, a causa della mancata considerazione, quale elemento negativo, del controvalore delle azioni BPVi acquistate e/o sottoscritte da terzi soggetti tramite finanziamenti appositamente concessi, in attuazione della prassi sopra indicata, per un importo complessivo di circa € 886 mln, ed omettendo di precisare che la sottoscrizione del prestito obbligazionario 2013-2018 e delle azioni di nuova emissione nell'ambito dell'Aucap 2014 erano parzialmente avvenute mediante la concessione di finanziamenti correlati secondo la prassi sopra;

così effettivamente determinando, in modo consapevole, un ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza della Banca d'Italia e della Banca Centrale Europea medesime, le quali, conseguentemente, non davano luogo, neppure in sede ispettiva, ad approfondimenti conoscitivi, e la BCE valutava idonee le misure di rafforzamento patrimoniale indicate da BPVi per fare fronte alla deficienza emersa all'esito del c.d. "Comprehensive Assessment" ed all'esito del Processo di revisione e valutazione prudenziale per l'anno 2014 stabiliva (con la relativa decisione SREP) requisiti prudenziali non coerenti con la reale situazione patrimoniale della stessa BPVi.

Con le aggravanti di avere commesso il fatto in concorso tra oltre cinque persone, in relazione a società con titoli diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116, D. L. vo 24 febbraio 1998, n. 58, ed allo scopo di occultare i reati di cui alla richiesta di rinvio a giudizio presentata nell'ambito del procedimento n. 5628/15 R.G.N.R. - Mod. 21 cit., e di garantirsi l'impunità rispetto ad essi.

In Vicenza, dal marzo ad agosto 2014 (con riferimento alla attività ispettiva) e nel mese di febbraio 2015 (con riferimento alla decisione SREP)

BANCA POPOLARE di VICENZA S.p.a. in liquidazione coatta amm.va (già S.c.p.a.)
m.2) in ordine all'illecito amministrativo dipendente da reato previsto e sanzionato dagli artt. 5, lett.

a) e b), 6 e 25-ter, co. I, lett. s), D. L. vo 8 giugno 2001, n. 231, perché, in concorso tra loro,

- ZONIN Giovanni, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della Banca Popolare di Vicenza S.c.p.a., società capogruppo dell'omonimo Gruppo bancario;

- ZIGLIOTTO Giuseppe, in qualità di membro del consiglio di amministrazione della medesima Banca;

- SORATO Samuele (*stralciato ad altro procedimento*), in qualità di direttore generale della medesima Banca;

- GIUSTINI Emanuele, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Mercati della medesima Banca;

- PIAZZETTA Andrea, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Finanza della medesima Banca;

- MARIN Paolo, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Crediti della medesima Banca;

- PELLEGRINI Massimiliano, in qualità di dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili della medesima Banca;

in difetto di un modello organizzativo idoneo (comunque, di fatto non efficacemente attuato) a prevenire reati della stessa specie, commettevano il reato sub m.1), nell'interesse ed a vantaggio della stessa Banca Popolare di Vicenza, consistiti nello svolgimento della attività bancaria in difetto della adozione da parte della Banca d'Italia e della Banca Centrale Europea di interventi di vigilanza coerenti con la reale situazione patrimoniale della Banca.

312

Q A

K
199

In Vicenza, dal marzo ad agosto 2014 (con riferimento alla attività ispettiva) e nel mese di febbraio 2015 (con riferimento alla decisione SREP)

SORATO SAMUELE (stralcio ad altro procedimento) e GIUSTINI EMANUELE

n.1) in ordine al reato previsto e punito dagli artt. 61, n. 2, 81, co. II, 110 c.p. e 2638, co. II e III, c.c., perché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso rispetto al capo che precede ed alle imputazioni di cui alla richiesta di rinvio a giudizio presentata nell'ambito del procedimento n. 5628/15 R.G.N.R. – Mod. 21 (allegata al presente Avviso),

- SORATO SAMUELE in qualità di direttore generale,

- GIUSTINI EMANUELE, in qualità di vice direttore generale responsabile della divisione mercati, della BANCA POPOLARE di VICENZA S.c.p.a. (adesso S.p.a.), società sottoposta alla vigilanza della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ai sensi del D. L.vo 24 febbraio 1998, n. 58, con riferimento alla operazione di aumento di capitale compiuta nel periodo 12.5/8.8.2014, avente in oggetto una offerta in opzione agli azionisti ed ai possessori di obbligazioni convertibili di azioni ordinarie di nuova emissione e di obbligazioni nominative (e anche una offerta al pubblico indistinto dell'eventuale inoptato), a seguito della richiesta di dati e notizie di CONSOB datata 16.5.2014, nella successiva interlocuzione con la medesima Autorità di Vigilanza, comunicavano, contrariamente al vero (condotta materiale di SORATO Samuele, quale firmatario delle missive, compiuta d'intesa con GIUSTINI Emanuele),

i) nella Nota datata 23.5.2014,

> la decisione assunta dalla Banca *"di astenersi, con riferimento all'Offerta in opzione, dalla prestazione di raccomandazioni personalizzate all'investimento"* e, pertanto, del *"divieto di prestare qualsivoglia attività consulenziale a favore dei titolari del diritto di opzione"*;

> l'adozione da parte della Banca *"allo scopo di dare effettività alla menzionata prescrizione interna ed evitare forme surrettizie di raccomandazione personalizzata all'investimento ..."* di *"modalità specifiche di adesione all'offerta idonee a contenere occasioni di contatto diretto tra gli addetti alla rete ed i titolari del diritto di opzione"* (costituite, *"a seguito della comunicazione informativa"* neutra da parte della Banca contenente indicazione delle *"caratteristiche principali dell'operazione e le modalità richieste per l'adesione"*, dalla preventiva manifestazione di interesse alla sottoscrizione da parte degli interessati *"accedendo ad una apposita sezione del sito internet della Banca"* oppure tramite l'invio per posta di un modulo prestampato, preventivamente trasmesso agli aventi diritto in allegato alla suddetta comunicazione informativa preliminare);

> che la Banca si sarebbe astenuta dalla erogazione di finanziamenti finalizzati alla sottoscrizioni di azioni BPVI, essendo questa possibilità limitata all'operazione di aumento di capitale riservato a nuovi soci e finalizzato all'ampliamento della base sociale (c.d. *"mini Aucap"*);

ii) nella Nota datata 4.7.2014, che

> erano *"inmutate le modalità di offerta in opzione, agli azionisti ed ai possessori di obbligazioni convertibili ..."* e, nel fornire i dati relativi all'andamento della operazione, che l'offerta in opzione aveva registrato adesioni da parte di 20.448 clienti, tutte perfezionate ad *"iniziativa cliente"*, con valutazione positiva della appropriatezza nella misura del 83,9%;

iii) nella Nota 15.10.2014,

> che l'unica operatività effettuata nell'ambito dell'Offerta in opzione, era quella ad *"iniziativa cliente"*;

> che tutti i 29.364 sottoscrittori *"aventi diritto"* avevano aderito all'offerta previa valutazione di appropriatezza, il cui esito era stato positivo nella misura del 82% circa;

> che (nella unita Nota di osservazioni della funzione di Compliance), *"la Banca ha inteso presidiare il rischio di consulenze surrettizie prevedendo un meccanismo volto a fare in modo che ... il contatto tra banca e clienti titolari del diritto di opzione si stabilisse solo in seguito ad una comunicazione preliminare"*;

e omettevano dunque, di rappresentare alla Commissione medesima, la realizzazione da parte della Banca, sino dal febbraio 2014 (e, dunque, prima dell'approvazione del prospetto previsto dall'art. 94, D. L.vo n. 58/98 cit.), di una strutturata azione commerciale finalizzata alla promozione della partecipazione all'aumento di capitale e concretizzatasi in consigli personalizzati di investimento,

399

22

200

così ostacolando consapevolmente le funzioni di vigilanza della CONSOB, cui era conseguentemente impedita l'emanazione degli opportuni provvedimenti e l'adozione delle pertinenti iniziative di Vigilanza.

Con le aggravanti di avere commesso il fatto in relazione a società con titoli diffusi tra il pubblico in misura rilevante, ai sensi dell'art. 116, D. L.vo n. 58/98 cit. ed allo scopo di occultare i reati di cui alla richiesta di rinvio a giudizio presentata nell'ambito del procedimento n. 5628/15 R.G.N.R. - Mod. 21 cit., e di garantirsi l'impunità rispetto ad essi.

In Milano, in data 23 maggio, 4 luglio e 15 ottobre 2014

BANCA POPOLARE di VICENZA S.p.a.

n. 2) in ordine all'illecito amministrativo dipendente da reato previsto e punito dagli artt. 5, lett. a) e b), 6, e 25-ter, co. I, lett. s), D. L.vo 8 giugno 2001, n. 231, in relazione al reato indicato sub e.1) commesso da

- **SORATO Samuele** (*stralciato ad altro procedimento*), in qualità di direttore generale della BANCA POPOLARE di VICENZA S.c.p.a. (adesso S.p.a.),

- **GIUSTINI Emanuele**, in qualità di vice direttore generale, responsabile della divisione mercati, della BANCA POPOLARE di VICENZA S.c.p.a. (adesso S.p.a.),

in concorso tra loro, in difetto di un modello di organizzazione idoneo (comunque non efficacemente attuato) a prevenire reati della stessa specie di quello verificatosi, e nell'interesse ed a vantaggio della stessa BANCA POPOLARE di VICENZA S.c.p.a., consistiti nel rafforzamento patrimoniale dell'ente perseguito ed attuato con l'operazione di aumento di capitale compiuta nel corso dell'anno 2014.

In Milano, in data 23 maggio, 4 luglio e 15 ottobre 2014

320



201

CONCLUSIONI DEL PROCURATORE GENERALE:

Con riferimento agli appelli proposti dagli imputati ZONIN, MARIN e PIAZZETTA chiede dichiararsi l'improcedibilità con riguardo alle fattispecie *medio tempore* prescritte, con conseguente rideterminazione della pena, come da memoria depositata all'udienza del 22.9.2022. Per il resto chiede confermarsi la sentenza.

Con riferimento all'appello proposto dall'imputato GIUSTINI chiede affermarsi la penale responsabilità del predetto, ad eccezione delle fattispecie *medio tempore* prescritte, quantificando la pena richiesta come da memoria depositata all'udienza del 22.9.2022 previo riconoscimento delle attenuanti generiche in regime di prevalenza.

Con riferimento all'appello proposto da BPVI in l.c.a. chiede ridursi l'entità della sanzione ex art. 12 comma 2 lett. a) D.Lgs. 231/2001 nella misura massima della metà, come da memoria depositata all'udienza del 22.9.2022, con irrogazione, per l'effetto, della sanzione pecuniaria nella misura di euro 324.000,00= e conferma nel resto.

Con riferimento, infine, agli appelli proposti dal Pubblico Ministero nei confronti degli imputati PELLEGRINI e ZIGLIOTTO chiede affermarsi la penale responsabilità dei predetti, ad eccezione delle fattispecie *medio tempore* prescritte, quantificando le pene richieste come da memoria depositata all'udienza del 22.9.2022 previo riconoscimento delle attenuanti generiche in regime di equivalenza.

CONCLUSIONI DELLE PARTI CIVILI:

Il difensore della parte civile **Banca d'Italia, Avv. Stefania Ceci**, conclude chiedendo che la Corte rigetti gli appelli degli imputati Giustini, Marin, Piazzetta e Zonin e confermi la sentenza per quanto riguarda le statuizioni civili a favore della Banca d'Italia, inclusa la conferma della condanna in solido alla provvisoria. In accoglimento degli appelli della Pubblica Accusa, proposti contro gli imputati Pellegrini e Zigliotto, chiede estendersi ai medesimi le statuizioni civili in favore della Banca d'Italia e per l'effetto la loro condanna in solido al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale da liquidarsi in separato giudizio, con condanna a una provvisoria pari a quella stabilita in primo grado. Per il resto conclude come da memoria depositata all'udienza del 22.9.2022.

Il difensore della parte civile **CONSOB, Avv. Valerio Cioffi**, in sostituzione dell'Avv. Deborah Spedicati, chiede la conferma dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato Giustini per il reato di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza svolte da CONSOB, contestato nel capo d'imputazione N1, e la conferma delle statuizioni civili pronunciate in favore della stessa CONSOB, con condanna al pagamento delle spese per questo grado di giudizio. Si richiama per il resto alla memoria depositata all'udienza del 23.9.2022.

Il difensore delle parti civili, **Avv. Paolo Cicchetto (67)**, chiede l'accoglimento delle conclusioni scritte depositate all'udienza del 23.9.2022.

Il difensore delle parti civili, **Avv. Renato Bertelle (24)**, si associa alle conclusioni della Procura Generale e si riporta alle conclusioni scritte depositate all'udienza del 23.9.2022.

Il difensore delle parti civili, **Avv. Beatrice Capri (55)**, presenta le conclusioni scritte dei propri assistiti, allegate al verbale d'udienza 23.9.2022, e ne chiede l'accoglimento, deposita altresì nota spese della quale chiede la liquidazione.

Il difensore delle parti civili, **Avv. Beatrice Capri, in sostituzione dell'Avv. Bruno Barbieri (16)**, presenta le conclusioni scritte dei propri assistiti, allegate al verbale d'udienza 23.9.2022, e ne chiede l'accoglimento, deposita altresì nota spese della quale chiede la liquidazione.

Il difensore delle parti civili, **Avv. Elisa Cecchetto (62)**, presenta le conclusioni scritte dei propri assistiti, allegate al verbale d'udienza 23.9.2022, e ne chiede l'accoglimento, deposita altresì nota spese della quale chiede la liquidazione.

Il difensore delle parti civili, **Avv. Elisa Cecchetto, in sostituzione dell'Avv. Carlo Spillare (205)**, presenta le conclusioni scritte dei propri assistiti, allegate al verbale d'udienza 23.9.2022, e ne chiede l'accoglimento, deposita altresì nota spese della quale chiede la liquidazione.

Il difensore delle parti civili, **Avv. Roberto Pascolat (163)**, presenta le conclusioni scritte dei propri assistiti, allegate al verbale d'udienza 23.9.2022, e ne chiede l'accoglimento, deposita altresì nota spese della quale chiede la liquidazione.

Il difensore delle parti civili, **Avv. Carla Magrin (140)**, presenta le conclusioni scritte dei propri assistiti, allegate al verbale d'udienza 23.9.2022, e ne chiede l'accoglimento, deposita altresì nota spese della quale chiede la liquidazione.

Il difensore delle parti civili, **Avv. Carla Magrin, in sostituzione dell'Avv. Nicola D'Andrea (80)**, presenta le conclusioni scritte dei propri assistiti, allegate al verbale d'udienza 23.9.2022, e ne chiede l'accoglimento, deposita altresì nota spese della quale chiede la liquidazione.

Il difensore delle parti civili, **Avv. Ezio Conte (72)**, presenta le conclusioni scritte dei propri assistiti, allegate al verbale d'udienza 23.9.2022, e ne chiede l'accoglimento, deposita altresì nota spese della quale chiede la liquidazione.

Il difensore delle parti civili, **Avv. Ezio Conte, in sostituzione dell'Avv. Andrea Buranello (42)**, presenta le conclusioni scritte dei propri assistiti, allegate al verbale d'udienza 23.9.2022, e ne chiede l'accoglimento, deposita altresì nota spese della quale chiede la liquidazione.

Il difensore delle parti civili, **Avv. Ezio Conte, in sostituzione dell'Avv. Nadia de Franceschi (84)**, presenta le conclusioni scritte dei propri assistiti, allegate al verbale d'udienza 23.9.2022, e ne chiede l'accoglimento, deposita altresì nota spese della quale chiede la liquidazione.

Il difensore delle parti civili, **Avv. Silvia Balboni (13)**, presenta le conclusioni scritte dei propri assistiti, allegate al verbale d'udienza 23.9.2022, e ne chiede l'accoglimento, deposita altresì nota spese della quale chiede la liquidazione.

Il difensore delle parti civili, **Avv. Marco Bertin, in sostituzione dell'Avv. Venera Bottino (40)**, presenta le conclusioni scritte dei propri assistiti, allegate al verbale d'udienza 23.9.2022, e ne chiede l'accoglimento, deposita altresì nota spese della quale chiede la liquidazione.

Il difensore delle parti civili, **Avv. Marco Bertin, in sostituzione dell'Avv. Antonino Cacia (44)**, presenta le conclusioni scritte dei propri assistiti, allegate al verbale d'udienza 23.9.2022, e ne chiede l'accoglimento, deposita altresì nota spese della quale chiede la liquidazione.

Il difensore delle parti civili, **Avv. Marco Bertin, in sostituzione dell'Avv. Maela Magliocco (139)**, presenta le conclusioni scritte dei propri assistiti, allegate al verbale d'udienza 23.9.2022, e ne chiede l'accoglimento, deposita altresì nota spese della quale chiede la liquidazione.

Il difensore delle parti civili, **Avv. Marco Bertin, in sostituzione dell'Avv. Giovanni Villari (219)**, presenta le conclusioni scritte dei propri assistiti, allegate al verbale d'udienza 23.9.2022, e ne chiede l'accoglimento, deposita altresì nota spese della quale chiede la liquidazione.

Il difensore delle parti civili, **Avv. Fabio Marzio Palazzo (160)**, presenta le conclusioni scritte dei propri assistiti, allegate al verbale d'udienza 23.9.2022, e ne chiede l'accoglimento, deposita altresì nota spese della quale chiede la liquidazione.

Il difensore delle parti civili, **Avv. Fabio Marzio Palazzo, in sostituzione dell'Avv. Dario Trevisan (211)**, presenta le conclusioni scritte dei propri assistiti, allegate al verbale d'udienza 23.9.2022, e ne chiede l'accoglimento, deposita altresì nota spese della quale chiede la liquidazione.

Il difensore delle parti civili, **Avv. Pierantonio Cenci (63)**, presenta le conclusioni scritte dei propri assistiti, allegate al verbale d'udienza 23.9.2022, e ne chiede l'accoglimento, deposita altresì nota spese della quale chiede la liquidazione.

Il difensore delle parti civili, **Avv. Domenico Bottega, in sostituzione dell'Avv. Stefano Antiga (7)**, presenta le conclusioni scritte dei propri assistiti, allegate al verbale d'udienza 23.9.2022, e ne chiede l'accoglimento, deposita altresì nota spese della quale chiede la liquidazione.

Il difensore delle parti civili, **Avv. Domenico Bottega, in sostituzione dell'Avv. Ludovica Bernardi (22)**, presenta le conclusioni scritte dei propri assistiti, allegate al verbale d'udienza 23.9.2022, e ne chiede l'accoglimento, deposita altresì nota spese della quale chiede la liquidazione.

Il difensore delle parti civili, **Avv. Domenico Bottega, in sostituzione dell'Avv. Alberto Leoncini (127)**, presenta le conclusioni scritte dei propri assistiti, allegate al verbale d'udienza 23.9.2022, e ne chiede l'accoglimento, deposita altresì nota spese della quale chiede la liquidazione.

Il difensore delle parti civili, **Avv. Matteo Moschini (156)**, presenta le conclusioni scritte dei propri assistiti, allegate al verbale d'udienza 23.9.2022, e ne chiede l'accoglimento, deposita altresì nota spese della quale chiede la liquidazione.

Il difensore delle parti civili, **Avv. Matteo Santoni, in sostituzione dell'Avv. Pier Matteo Lucibello (136)**, presenta le conclusioni scritte dei propri assistiti, allegate al verbale d'udienza 23.9.2022, e ne chiede l'accoglimento, deposita altresì nota spese della quale chiede la liquidazione.

Il difensore delle parti civili, **Avv. Elisa Cecchetto, in sostituzione dell'Avv. Raffaella Di Paolo (92)**, presenta le conclusioni scritte dei propri assistiti, allegate al verbale d'udienza 23.9.2022, e ne chiede l'accoglimento, deposita altresì nota spese della quale chiede la liquidazione.

Si dà altresì atto che all'udienza del 23.9.2022 le parti civili sotto elencate, su invito del Presidente e con l'accordo delle parti, hanno depositato le rispettive conclusioni scritte con allegate note spese, alle quali si riportano integralmente chiedendone l'accoglimento:

- 3) **Avv. Aldo Agostinacchio, conclusioni e nota spese;**
- 4) **Avv. Chiara Altin, conclusioni e nota spese;**
- 6) **Avv. Cristian Amoroso, conclusioni e nota spese;**
- 9) **Avv. Carlo Anzil, conclusioni e nota spese;**
- 11) **Avv. Francesca Baggio, conclusioni e nota spese;**
- 12) **Avv. Luca Baj, conclusioni;**
- 18) **Avv. Lorenzo Baronti, conclusioni;**
- 21) **Avv. Emanuela Bellini, conclusioni;**
- 24) **Avv. Renato Bertelle, conclusioni e nota spese;**
- 26) **Avv. Marilena Bertocco, conclusioni e nota spese;**
- 27) **Avv. Cristina Bertolano, conclusioni;**
- 30) **Avv. Andrea Biasia, conclusioni e nota spese;**
- 31) **Avv. Mariuccia Biondo, conclusioni e nota spese;**
- 32) **Avv. Andrea Bona, conclusioni e nota spese;**
- 33) **Avv. Stefano Bonacchi, conclusioni;**
- 34) **Avv. Sabrina Bonanno, conclusioni;**
- 35) **Avv. Prof. Carlo Bonzano, conclusioni e nota spese;**
- 36) **Avv. Denaura Bordandini, conclusioni;**
- 37) **Avv. Massimo Borgobello, conclusioni;**
- 38) **Avv. Laura Bartolamei, conclusioni e nota spese;**
- 46) **Avv. Virgilio Calabrese, conclusioni, cd e nota spese;**
- 48) **Avv. Marzia Callegaro, conclusioni e nota spese;**
- 51) **Avv. Marco Cammarata, conclusioni e nota spese;**
- 53) **Avv. Nicola Cannone, conclusioni;**

- 58) Avv. Prof. Giovanni Caruso, conclusioni e nota spese;
- 59) Avv. Francesca Casarotto, conclusioni e nota spese;
- 60) Avv. Elisa Castrilli, conclusioni e nota spese;
- 61) Avv. Fulvio Cavallari, conclusioni e nota spese;
- 64) Avv. Graziana Cenna, conclusioni e nota spese;
- 65) Avv. Cristina Ceron, conclusioni e nota spese;
- 67) Avv. Paolo Ciccotto, conclusioni e nota spese;
- 68) Avv. Alberto Cino, conclusioni;
- 69) Avv. Fabrizio Ciuffreda, conclusioni e nota spese;
- 71) Avv. Emanuele Compagno, conclusioni e nota spese;
- 73) Avv. Francesco Corfiati, conclusioni e nota spese;
- 74) Avv. Marisa F. Costelli, conclusioni e nota spese;
- 75) Avv. Gaetano Crisafi, conclusioni e nota spese;
- 76) Avv. C. Cuzzo, conclusioni e nota spese;
- 77) Avv. Riccardo Cusinato, conclusioni e nota spese;
- 78) Avv. Camilla Cusumano, conclusioni e nota spese;
- 79) Avv. Vincenzo Cusumano, conclusioni e nota spese;
- 81) Avv. Silvia Dal Santo, conclusioni e nota spese;
- 82) Avv. Gianluca De Blasio, conclusioni e nota spese;
- 85) Avv. Letizia De Ponti, conclusioni e nota spese;
- 89) Avv. Antonio Di Gaspare, conclusioni e nota spese;
- 91) Avv. Francesco Di Ciollo, conclusioni e nota spese;
- 93) Avv. Calogero Di Stefano, conclusioni e nota spese;
- 95) Avv. Cristian D'Orlando, conclusioni e nota spese;
- 96) Avv. Costanza d'Ormea, conclusioni e nota spese;
- 97) Avv. Luigi Fadalti, conclusioni e nota spese;
- 98) Avv. Mario Faggionato, conclusioni e nota spese;
- 99) Avv. Alessandro Fagni, conclusioni;
- 100) Avv. Daniele Fantini, conclusioni e nota spese;
- 102) Avv. Chiara Ferretto, conclusioni e nota spese;
- 104) Avv. Alessandro Filippi, conclusioni e nota spese;
- 107) Avv. Francesco Fontana, conclusioni e nota spese;
- 108) Avv. Nadia Forlin, conclusioni e nota spese;
- 109) Avv. Simonetta Fulco, conclusioni e nota spese;
- 110) Avv. Giuseppe Galzignato, conclusioni e nota spese;
- 111) Avv. Marilena Gasparella, conclusioni e nota spese;
- 113) Avv. Ramona Giobbi, conclusioni e nota spese;
- 115) Avv. Silvia Giuriato, conclusioni e nota spese;
- 117) Avv. Valentina Greco, conclusioni e nota spese;
- 118) Avv. Michele Grigenti, conclusioni e nota spese;
- 122) Avv. Pietro Guidotto, conclusioni e nota spese;
- 123) Avv. Nicola Gusi, conclusioni e nota spese;
- 124) Avv. Alessandro Imbruglia, conclusioni e nota spese;
- 125) Avv. Mario L'Insalata, conclusioni e nota spese;
- 126) Avv. Gaetano Laghi, conclusioni e nota spese;
- 130) Avv. Andrea Levantino, conclusioni e nota spese;
- 131) Avv. Eva Liberalato, conclusioni e nota spese;
- 134) Avv. Chiara Lorenzetti, conclusioni e nota spese;

- 136) Avv. Enrico Losavio, conclusioni e nota spese;
- 137) Avv. Matteo Maccagnani, conclusioni e nota spese;
- 141) Avv. Angelo Maiolino, conclusioni e nota spese;
- 144) Avv. Giovanna Marchesan, conclusioni e nota spese;
- 145) Avv. Giulia Marchiori, conclusioni e nota spese;
- 147) Avv. Emanuela Marsan, conclusioni;
- 150) Avv. Giorgio Mazzucato, conclusioni e nota spese;
- 152) Avv. Francesca Meucci, conclusioni e nota spese;
- 154) Avv. Federica Moro, conclusioni e nota spese;
- 157) Avv. Diego Novello, conclusioni e nota spese;
- 158) Avv. Gerardina Orlandella, conclusioni e nota spese;
- 159) Avv. Nino Orlandi, conclusioni e nota spese;
- 161) Avv. Rosa Parenti, conclusioni e nota spese;
- 162) Avv. Federico Partele, conclusioni e nota spese;
- 164) Avv. Simonetta Maria Pastorello, conclusioni e nota spese, con istanza di liquidazione (parte civile ammessa al G.P. a spese dello Stato + copia decreto di ammissione);
- 165) Avv. Michele Pedoja, conclusioni e nota spese;
- 166) Avv. Denise Pedrali, conclusioni e nota spese;
- 167) Avv. Mariagrazia Pegoraro, conclusioni e nota spese;
- 172) Avv. Luca Pigato, conclusioni e nota spese;
- 173) Avv. Filippo Piovan, conclusioni e nota spese;
- 174) Avv. Lorenzo Pistone, conclusioni e nota spese;
- 175) Avv. Paolo Polato, conclusioni;
- 176) Avv. Martino Pozzan, conclusioni e nota spese;
- 179) Avv. Barbara Puschiasis, conclusioni e nota spese;
- 181) Avv. Franco Rainaldi, conclusioni e nota spese;
- 183) Avv. Francesca Rando, conclusioni e nota spese;
- 184) Avv. Luigi Ravagnan, conclusioni e nota spese;
- 187) Avv. Mario Rigo, conclusioni e nota spese;
- 189) Avv. Ripamonti Daniele, conclusioni e nota spese;
- 193) Avv. Ruggero Rubisse, conclusioni e nota spese;
- 194) Avv. Davide Sangiorgio, conclusioni e nota spese;
- 195) Avv. Agnese Sbraccia, conclusioni e nota spese;
- 197) Avv. Stefania Scarparo, conclusioni e nota spese;
- 198) Avv. Guido Scudeller, conclusioni e nota spese;
- 200) Avv. Lina Sguassero, conclusioni e nota spese;
- 201) Avv. Taryn Simeone, conclusioni e nota spese;
- 202) Avv. Elisa Sottosanti, conclusioni e nota spese;
- 203) Avv. Monica Spada, conclusioni e nota spese;
- 204) Avv. Paolo Spagnolo, conclusioni e nota spese;
- 207) Avv. Riccardo Termullo, conclusioni e nota spese;
- 208) Avv. Francesco Termullo, conclusioni e nota spese;
- 210) Avv. Riccardo Todesco, conclusioni e nota spese;
- 212) Avv. Francesca Turini, conclusioni e nota spese;
- 213) Avv. Ilaria Valentini, conclusioni;
- 215) Avv. Jessica Vestito, conclusioni e nota spese;
- 216) Avv. Michele Vettore, conclusioni e nota spese;

- 218) Avv. Federico Vianelli, conclusioni e nota spese;
- 220) Avv. Enrico Vitacchio, conclusioni e nota spese;
- 222) Avv. Marcella Zanchetta, conclusioni e nota spese;
- 224) Avv. Anna Silvia Zanini, conclusioni e nota spese;
- 225) Avv. Romina Zanvettor, conclusioni;
- 226) Avv. Erica Zocca, conclusioni e nota spese;
- 227) Avv. Massimo Zocca, conclusioni e nota spese;
- 229) Avv. Elisabetta Zuliani, conclusioni e nota spese.

Il difensore delle parti civili, **Avv. Franco Rainaldi**, in sostituzione dell'**Avv. Andrea Filippini (105)**, dichiara di non presentare conclusioni scritte dei propri assistiti e di riportarsi alle conclusioni già depositate in primo grado, chiedendone l'accoglimento, senza ulteriore deposito.

CONCLUSIONI DELLE DIFESE MARIN, PIAZZETTA e ZONIN:

Chiedono in principalità l'assoluzione dei rispettivi assistiti, avanzando richieste subordinate come da rispettivi atti di appello e motivi nuovi successivamente depositati, giusta conclusioni rispettivamente rassegnate alle udienze del 28.9.2022 (ZONIN), del 30.9.2022 (MARIN) e del 5.10.2022 (PIAZZETTA), alle quali si riportano.

CONCLUSIONI DELLA DIFESA GIUSTINI:

Dichiara di rinunciare espressamente a tutti i motivi enunciati nell'atto di appello tranne che ai motivi nn. II, III, XIII, XX (quest'ultimo peraltro reso oggetto di rinuncia implicita, come da verbale d'udienza 23.9.2022, quanto alla svolta eccezione di nullità della sentenza), XXI, XXII e XXIII. Quanto al trattamento sanzionatorio invoca la rideterminazione in senso più favorevole come da verbale d'udienza 23.9.2022.

CONCLUSIONI DELLA DIFESA ZIGLIOTTO:

Conclude per l'accoglimento del proprio appello e per il rigetto di quello del Pubblico Ministero, come da verbale d'udienza 5.10.2022.

CONCLUSIONI DELLA DIFESA PELLEGRINI:

Conclude chiedendo il rigetto dell'appello del Pubblico Ministero e la conferma della sentenza di assoluzione, come da verbale d'udienza 30.9.2022.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La sentenza

Con sentenza 19.3.2021, il Tribunale di Vicenza:

- ✓ dichiarava GIUSTINI Emanuele, MARIN Paolo, PIAZZETTA Andrea e ZONIN Giovanni responsabili, nelle qualità dai predetti rispettivamente rivestite all'interno della Banca Popolare di Vicenza S.c.p.a. (adesso S.p.a. in L.C.A.), dei reati, siccome loro rispettivamente ascritti in rubrica [il capo N1 era ascritto, fra essi, al solo GIUSTINI], di **aggiotaggio** ex artt. 81 co. 2, 110, 112 nr. 1 c.p., 2637 c.c. (reato di cui al capo A1, commesso in Vicenza nel periodo successivo al 27.4.2013 e sino al 2015, in occasione della pubblicazione dei bilanci di esercizio degli anni 2013 e 2014), di **ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza** ex artt. 81 co. 2, 110, 112 nr. 1 c.p., 2638 co. II, III c.c., aggravato dalla natura di società con titoli diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 D. L.vo 58/98 (capi B1, C1, D1, E1, F1, G1, H1, M1, N1, posti in essere in Vicenza, dal maggio del 2012 all'anno 2015, nelle date di cui ai rispettivi capi di imputazione), **di falso in prospetto**, ex artt. 61 nr. 2, 81 co. 2, 110, 112 nr. 1 c.p., 173 bis D. L.vo 58/98 (capi I ed L, posti in essere, in Vicenza, rispettivamente, il 10 giugno del 2013 ed il 9 maggio del 2014) e, esclusa l'aggravante di cui all'art. 112 nr. 1 c.p., riconosciute a tutti gli imputati le attenuanti generiche in regime di equivalenza rispetto alle residue aggravanti contestate ed unificati detti reati sotto il vincolo della continuazione, ritenuto più grave il delitto di cui al capo H1, condannava:

- GIUSTINI Emanuele alla pena di anni sei e mesi tre di reclusione;
- MARIN Paolo e PIAZZETTA Andrea alla pena di anni sei di reclusione ciascuno;
- ZONIN Giovanni alla pena di anni sei e mesi sei di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali.

Dichiarava i predetti imputati interdetti dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.

Disponeva nei confronti dei medesimi la confisca per equivalente sino a concorrenza dell'importo di euro 963.000.000.

- ✓ Dichiarava non doversi procedere nei confronti degli stessi imputati, con riferimento ai reati di agiotaggio di cui al capo A1 (limitatamente alle condotte contestate fino alla data del 27.4.2013), perché estinti per prescrizione.
- ✓ Condannava i suddetti imputati, nei termini seguenti, al risarcimento dei danni cagionati alle parti civili:
 - GIUSTINI Emanuele, MARIN Paolo, PIAZZETTA Andrea e ZONIN Giovanni erano condannati al risarcimento dei danni cagionati alle parti civili private di cui all'elenco allegato alla sentenza (con esclusione, relativamente agli imputati GIUSTINI e MARIN, del risarcimento in favore delle parti private Alba Bruna, Loison Alessandro, Loison Dario, Loison Tranquillo, Pilla Sonia e Toninello Laura), con rimessione delle parti innanzi al giudice civile per la relativa liquidazione, nonché al pagamento delle spese di costituzione e difesa sostenute da dette parti;
 - GIUSTINI Emanuele, MARIN Paolo, PIAZZETTA Andrea e ZONIN Giovanni erano condannati al risarcimento dei danni cagionati alla parte civile Banca d'Italia, con rimessione delle parti innanzi al giudice civile per la relativa liquidazione, nonché al pagamento di una provvisoria in favore della medesima parte, pari ad euro 601.017,39, oltre che al pagamento delle spese di costituzione e difesa sostenute dalla stessa parte civile;
 - GIUSTINI Emanuele era condannato al risarcimento dei danni cagionati alla parte civile CONSOB, con rimessione delle parti innanzi al giudice civile per la relativa liquidazione, nonché al pagamento di una provvisoria in favore di detta parte nella misura di euro 186.570,00, oltre che al pagamento delle spese di costituzione e difesa sostenute dalla stessa parte civile.
- ✓ Assolveva PELLEGRINI Massimiliano e ZIGLIOTTO Giuseppe dai reati loro ascritti perché il fatto non costituisce reato.
- ✓ Dichiarava, inoltre, Banca Popolare di Vicenza in L.C.A. responsabile degli illeciti amministrativi dipendenti da reato alla stessa ascritti (illeciti di cui ai capi A2, B2, C2, D2, E2, F2, G2, H2, M2, N2, posti in essere nel periodo dal 2012 al 2015, come specificato nelle relative imputazioni di riferimento) e, riconosciuta l'attenuante ex art. 12, co. II, lett. a) D. L.vo 231/01 ed applicata la disciplina della pluralità di illeciti ex art. 21 D.L.vo cit., condannava detto ente al pagamento della sanzione pecuniaria di euro 364.000,00, oltre al



pagamento delle spese processuali, disponendo inoltre, nei confronti del medesimo ente, la confisca della somma di euro 74.212.687,50.

- ✓ Disponeva, con riferimento alla posizione di ZONIN Giovanni, la trasmissione degli atti al P.M. in relazione all'ipotesi di reato contestata *sub* capo N1;
- ✓ Dichiarava "*improcedibile la domanda risarcitoria avanzata nei confronti del responsabile civile Banca Popolare di Vicenza in L.C.A.*".

1.1 Gli addebiti

L'affermazione di penale responsabilità attiene alle vicende emerse a seguito dell'ispezione avviata dalla squadra inviata presso l'istituto di credito vicentino dalla BCE nel febbraio del 2015 in relazione a irregolarità emerse nella gestione dell'attività d'impresa bancaria, irregolarità rappresentate:

- ✓ dal sistematico ricorso della banca al sostegno finanziario concesso ai clienti/soci per l'acquisto di azioni proprie sul mercato primario e su quello secondario;
- ✓ dal rilascio, in favore dei soci, di lettere con le quali l'istituto assumeva l'impegno al riacquisto delle azioni ovvero forniva garanzie di rendimento dei titoli;
- ✓ dagli "storni" di interessi, autorizzati dagli organi di vertice dell'istituto onde neutralizzare i costi dei finanziamenti all'uopo erogati dalla Banca;
- ✓ dagli investimenti di consistenti risorse in fondi esteri poi utilizzati, almeno in parte, per la detenzione indiretta di azioni proprie.

Tali anomalie operative, per effetto dei provvedimenti adottati all'esito dell'ispezione BCE del febbraio del 2015, avevano generato un impatto negativo sotto il profilo patrimoniale, stimato in circa un miliardo di euro di deduzioni dal patrimonio di vigilanza, come confermato dalla stessa banca verificata nella relazione semestrale del 30.6.2015 e, quindi, nel bilancio d'esercizio 2015.

Ne era seguita anche l'iscrizione di rettifiche relative a crediti deteriorati per circa 1,3 miliardi di euro.

Quindi, nel 2016, la banca aveva deliberato un piano di rafforzamento patrimoniale che tuttavia non era andato a buon fine (con particolare riferimento all'aumento di capitale, previsto nella consistente misura di 1,5



miliardi, tanto che il Fondo Atlante aveva rilevato la proprietà dell'istituto sottoscrivendo aumenti di capitale per complessivi 2,3 miliardi).

Di qui la dichiarazione, da parte della BCE, dello stato di dissesto o di rischio di dissesto e, successivamente, l'avvio della procedura di L.C.A., decisa con decreto del Ministro dell'Economia del 25.6.2017.

Con sentenza 21.12.2018, poi, il tribunale di Vicenza aveva dichiarato lo stato di insolvenza dell'istituto di credito.

E' in questo contesto di crisi - successivamente sfociato, come appena precisato, nella dichiarazione dello stato di insolvenza - che si inscrivono le condotte di aggio taggio manipolativo ed informativo, di ostacolo alla vigilanza della Banca d'Italia, della BCE e (quanto al solo imputato GIUSTINI) della CONSOB, nonché di falso in prospetto, condotte che costituiscono (oltre agli illeciti amministrativi contestati all'ente Banca Popolare di Vicenza in L.C.A.) gli addebiti ritenuti provati nella pronuncia del tribunale di Vicenza.

In particolare gli imputati, nelle loro rispettive qualità di esponenti di vertice dell'istituto bancario, avrebbero posto in essere una serie di azioni coordinate finalizzate alla manipolazione del mercato, attraverso una artificiosa rappresentazione di una solidità patrimoniale della banca in realtà inesistente e della liquidità del titolo azionario, mediante la sistematica concessione di assistenza finanziaria ai clienti per l'acquisto di azioni della banca, l'omessa iscrizione a bilancio della riserva indisponibile pari all'importo del valore delle azioni finanziate ed il mantenimento di un valore sovradimensionato del suddetto titolo (**aggio taggio manipolativo**).

Avrebbero, altresì, diffuso informazioni mendaci (prevalentemente attraverso la emissione di comunicati stampa indirizzati al mercato ed ai soci) inerenti alla situazione della banca, alla liquidità del titolo azionario e al pieno successo delle operazioni di aumento di capitale effettuate negli anni 2013 e 2014 (**aggio taggio informativo**).

Inoltre avrebbero posto in essere **condotte di ostacolo alla vigilanza** ai danni della Banca d'Italia e della BCE occultando la sistematica attività di finanziamenti correlati all'acquisto di azioni proprie e in tal guisa impedendo l'adozione di tempestivi piani di vigilanza coerenti con la reale situazione della banca, conseguendo, inoltre, l'autorizzazione alla classificazione delle azioni di nuova emissione come strumenti di capitale primario di classe 1 e superando positivamente, infine, il *Comprehensive Assessment* (ovverosia

l'esercizio di valutazione approfondita con il quale la BCE aveva verificato lo stato di salute delle principali banche europee) con l'effetto di accedere al Meccanismo Unico di Vigilanza.

Il solo GIUSTINI, poi, avrebbe ostacolato la vigilanza della CONSOB in relazione all'aumento di capitale 2014, omettendo la rappresentazione delle operazioni commerciali finalizzate alla promozione dell'aumento di capitale in questione.

Ulteriori condotte delittuose poste in essere dagli imputati, infine, sarebbero state quelle di **falso in prospetto** in relazione alla predisposizione e diffusione dei prospetti informativi inerenti alle offerte al pubblico di azioni di nuova emissione e di obbligazioni convertibili in azioni all'atto degli aumenti di capitale degli anni 2013 e 2014. Nell'occasione, infatti, per un verso, sarebbero state occultate le informazioni inerenti al fenomeno dei finanziamenti correlati all'acquisto di azioni proprie; e, per altro verso, sarebbero state comunicate informazioni fuorvianti in merito all'andamento del mercato secondario delle azioni stesse.

Nel complesso si sarebbe trattato di condotte tutte avvinte da un evidente nesso di strumentalità in quanto sistematicamente ispirate dalla medesima intenzione, da un lato, di creare un'apparenza di liquidità del titolo azionario e, dall'altro, di accreditare la solidità patrimoniale dell'istituto di credito.

Solo in quest'ottica, del resto, nella prospettiva d'accusa, sarebbero interpretabili le condotte dei singoli imputati, altrimenti del tutto prive di senso, posto che le corrette attività di appostazione della riserva di bilancio e di scomputo del capitale finanziato dal patrimonio di vigilanza avrebbero reso prive di ogni effetto le operazioni correlate.

Di qui la contestazione della responsabilità concorsuale degli imputati.

1.2 Il compendio probatorio

Il giudizio di penale responsabilità scaturiva dalla valutazione coordinata di un panorama probatorio assai vasto e composito, segnatamente costituito da elementi di natura testimoniale (deposizioni degli agenti operanti, di ex dirigenti dell'istituto di credito, nonché di funzionari e dipendenti della banca, di clienti, ecc.) e documentale (e-mail, documenti contabili, verbali del CdA,

piani industriali, ecc.), dagli esiti di operazioni di intercettazione telefonica, nonché dalle conclusioni cui erano pervenute approfondite attività di ispezione; conclusioni, queste ultime, che erano state dapprima documentate attraverso l'acquisizione delle relative relazioni e, quindi, confermate e precisate in sede di escussione dibattimentale degli ispettori e dei funzionari di vigilanza.


Inoltre un rilievo significativo, nella ricostruzione dei fatti, era dal primo giudice assegnato anche all'approdo cui era pervenuta la meticolosa attività di ricostruzione di quegli aspetti della gestione aziendale rilevanti ai fini della compiuta comprensione delle reali dinamiche e della esatta portata del fenomeno delle operazioni di capitale finanziato siccome effettuata dai consulenti tecnici del P.M.. Costoro, in effetti, avevano ripercorso, attraverso uno scrupoloso vaglio della notevole mole della documentazione disponibile, tutte le singole operazioni giungendo ad una precisa quantificazione del fenomeno; quantificazione, peraltro, sostanzialmente allineata, seppure per difetto, ai dati indicati dalla stessa banca nella Relazione sulla Gestione dei bilanci 2015-2016 (euro 1086,9 mln).

Le indagini della GdF, poi, avevano consentito di riscontrare le evidenze ispettive e di delineare compiutamente il contributo fornito dai singoli imputati.

Infine, anche la relazione ex art 33 l.f. - nella quale erano stati compendiate gli esiti di un accurato esame dei bilanci e degli indici di redditività, efficienza e solidità patrimoniale, nonché dei margini di struttura essenziale dell'istituto di credito - aveva rappresentato un prezioso contributo (peraltro convergente con le ulteriori risultanze processuali) per l'esatta comprensione del fenomeno del capitale finanziato.

1.3 La competenza

Il tribunale, dopo avere premesso che la questione della competenza territoriale avrebbe dovuto essere valutata alla stregua delle indicazioni contenute nell'imputazione nonché delle allegazioni delle parti unicamente relative al fatto storico siccome stigmatizzato nell'imputazione medesima (fatta salva l'ipotesi - espressamente esclusa dal primo giudice - che dal capo




6

di incolpazione emergessero macroscopici errori, immediatamente rilevabili come tali), ribadiva la competenza territoriale dell'a.g. vicentina, siccome già affermata (in sede di udienza preliminare e, quindi, negli atti preliminari al dibattimento), ritenendo le eccezioni difensive inammissibili e, comunque, infondate.

Sotto il primo profilo il tribunale di Vicenza, per un verso, richiamava il contenuto della decisione della Corte di Cassazione (Cass. Sez. I, nr. 15537/2018 del 7.12.2017, dep. 6.4.2018) che - già investita della questione a seguito di conflitto negativo sollevato dal GIP di Milano - aveva in tal senso deliberato, la trama argomentativa della quale veniva dal primo giudice puntualmente ripercorsa; per altro verso evidenziava il difetto di fatti nuovi idonei a superare tale decisione (posto che il capo di incolpazione, *medio tempore*, non aveva subito sostanziali modifiche), concludendo, quindi, per la vincolatività della decisione medesima.

In ogni caso, sotto il secondo profilo (quello dell'infondatezza delle eccezioni di incompetenza), il tribunale respingeva le ricostruzioni difensive che individuavano in Roma il luogo di commissione del più grave reato contestato *sub B1*, trattandosi del luogo nel quale aveva sede la Banca d'Italia e ove, pertanto, detto istituto aveva ricevuto il rendiconto ICAAP (*Internal Capital Adequacy Assessment Process*¹), al momento della ricezione (ovvero della valutazione) del quale - sempre secondo le prospettazioni difensive -, atteso il contenuto asseritamente decettivo del documento in questione, si sarebbe verificato l'evento di ostacolo. Ciò in ragione del fatto che la falsa informazione - *sub specie* di "occultamento fraudolento" - contenuta in tale documento non rientrava affatto nel perimetro dell'imputazione di riferimento; imputazione che - precisava il primo giudice - circoscriveva al periodo ricompreso tra l'inizio e la fine dell'ispezione il momento di commissione delle attività di intralcio alla vigilanza. Assegnare rilievo, sul punto, all'invio del citato documento da parte del coimputato Sorato Samuele (posizione stralciata e giudicata separatamente), infatti, avrebbe significato modificare indebitamente il capo di imputazione (peraltro inserendovi una condotta che, nella sua materialità, sarebbe stata espressione di una

¹ Trattasi del "Processo Interno di Autodeterminazione dell'Adeguatezza Patrimoniale", redatto all'esito del processo di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale relativa ai rischi rilevanti derivanti dall'operatività aziendale e dai mercati di riferimento, rendiconto che era stato inviato all'ente di vigilanza, in data 26.4.2012, dal coimputato, giudicato separatamente, Sorato Samuele.




differente modalità di aggressione al bene giuridico presidiato dalla fattispecie incriminatrice), con conseguente contestazione di un fatto nuovo.

Più nel dettaglio il tribunale non condivideva le osservazioni difensive, le quali:

- ✓ da un lato evidenziavano come il capo di imputazione *sub* B1, là dove faceva riferimento all'occultamento o, comunque, alla mancata comunicazione di informazioni, necessariamente ricomprendesse, tra le comunicazioni "fuorvianti", anche la suddetta comunicazione ICAAP (sulla base della quale, del resto, l'ente incaricato della vigilanza aveva determinato l'oggetto dell'attività ispettiva che di lì a poco avrebbe svolto presso la sede dell'istituto vigilato);
- ✓ dall'altro lato contestavano che dall'indicazione del *tempus commissi delicti* siccome precisato in imputazione potessero desumersi effetti decisivi in ordine alla delimitazione del perimetro dell'imputazione, trattandosi di indicazione - espressione dell'avvenuta, censurabile selezione, da parte del P.M., di una sorta di "finestra temporale" non corrispondente alle evidenze disponibili - non certo prevalente, sempre secondo le difese, rispetto alla descrizione del fatto siccome esposto nel capo di imputazione medesimo.

Ad avviso del primo giudice, invero, la prospettazione d'accusa era chiara nell'individuare l'oggetto dell'addebito nelle condotte poste in essere nel corso dell'attività ispettiva, condotte rispetto alle quali l'invio della citata comunicazione ICAAP costituiva un fatto autonomo, estraneo a quello contestato *sub* B1 e neppure preso in considerazione come antecedente causale delle medesime condotte incriminate. Conclusivamente, l'eccezione di incompetenza territoriale, avanzata in relazione all'asserito rilievo da assegnarsi, sul punto, alla citata comunicazione ICAAP, oltre ad essere inammissibile per difetto di sopravvenienze rilevanti ex art. 25 c.p.p. (l'addebito di riferimento essendo rimasto inalterato rispetto all'imputazione provvisoria valutata dalla citata Cass. 15537/2018), era comunque infondata. Infine, neanche poteva sostenersi la competenza territoriale dell'a.g. milanese, pure prospettata da talune difese facendo leva sulle contestazioni di falso in prospetto di cui ai capi I ed L della rubrica. Si era in presenza, infatti, di reati puniti con pena edittale inferiore rispetto a quella prevista per il reato ex art. 2638 c.c., siccome nella specie aggravato ai sensi del comma terzo. In effetti, il raddoppio delle pene previsto dall'art. 39 co. 1 L. 262/05



non poteva ritenersi applicabile alla fattispecie in esame, in quanto modificata, anche in punto di trattamento sanzionatorio, dal medesimo intervento legislativo, come arguibile dalla *ratio* di detto intervento, quale ricavabile tanto dal tenore della disposizione ex art. 39, co. 3 l. cit, quanto dai relativi lavori preparatori. In ogni caso – e fermo, comunque, il principio di irretrattabilità del foro commissorio sancito dall'art. 25 c.p.p. - anche i reati di cui ai predetti capi I ed L erano stati commessi in Vicenza, presso la sede della banca vicentina, all'atto della pubblicazione dei prospetti informativi, tale essendo il momento consumativo del reato (e non già in Milano, sede della CONSOB, presso la quale detti prospetti erano stati depositati per l'approvazione).

Donde la conferma della competenza del tribunale berico.

1.4 Il patrimonio di vigilanza e l'acquisto di azioni proprie: quadro normativo di riferimento

Il tribunale, dopo avere esplicitamente richiamato il quadro normativo in ordine alla vigilanza informativa, regolamentare ed ispettiva sul settore bancario² ed avere puntualmente delineato nozione e caratteristiche del "patrimonio di vigilanza" (nella sua accezione più ampia rispetto al semplice "patrimonio aziendale", in quanto ricomprensivo, oltre al capitale sociale e alle riserve, anche gli strumenti di natura non strettamente patrimoniale ma rappresentanti "canali di patrimonializzazione"), precisava come, alla stregua delle disposizioni in materia, il "patrimonio di vigilanza" dovesse necessariamente corrispondere quantomeno all'ammontare del patrimonio interno assorbito dalle attività bancarie, in ragione della funzione assegnatagli di copertura dei rischi di mercato, operativo e di credito.

Quindi, richiamati gli indici di riferimento per la valutazione della capacità degli istituti di credito di sostenere le proprie attività in presenza dei rischi

² Trattasi, in particolare, degli accordi sul capitale di Basilea; della direttiva europea 2013/36/UE del 26.6.2013; del Regolamento UE nr. 575/2013, della regolamentazione applicativa di cui alla circolare 263/06 della Banca d'Italia; degli artt. 51-54 e 65-69 TUB.




tipici³ ed evocata, altresì, la più recente disciplina di riferimento⁴, il primo giudice precisava come il patrimonio di vigilanza complessivo dovesse intendersi costituito dalla somma algebrica tra il "*patrimonio di base o capitale di classe 1*" (*Tier 1*) e il "*patrimonio supplementare o capitale di classe 2*" (*Tier 2*), intesi come insieme di risorse capaci di assorbire le perdite, rispettivamente, in condizioni di continuità di impresa, ovvero di stato di crisi. In un siffatto contesto - proseguiva il tribunale - l'attività di vigilanza della Banca d'Italia assolveva, tra l'altro, alla funzione di valutare se gli strumenti finanziari emessi dagli istituti di credito fossero o meno computabili come strumenti di capitale primario, con la precisazione che, tra gli strumenti destinati ad essere integralmente dedotti dal capitale primario, rientravano certamente gli investimenti in azioni proprie (ivi comprese quelle che la banca fosse stata contrattualmente obbligata ad acquistare), e questo all'evidente fine di evitare il doppio computo del capitale.

Con specifico riferimento al periodo interessato dalle imputazioni (2012-2015), poi, il giudice di prime cure puntualizzava come la composizione del patrimonio di vigilanza fosse disciplinata dalle Circolari della Banca d'Italia n. 263 del 27.12.2006 e n. 155 del 18.12.1991, circolari che, identificando il patrimonio di vigilanza come la somma algebrica tra il patrimonio di base (*Tier 1*) e il patrimonio supplementare (*Tier 2*), al netto delle deduzioni, esigevano che il rapporto tra il *Tier 1* ed il totale delle esposizioni creditizie ponderate non dovesse essere inferiore al 4,00% e che il patrimonio di vigilanza, inteso come la somma di patrimonio di base *Tier 1* e patrimonio supplementare *Tier 2*, dovesse essere almeno pari all'8% delle attività ponderate per il rischio.

La Circolare n. 263/2006, poi, non prevedeva alcuna autorizzazione della Banca d'Italia per la computabilità delle azioni proprie nel patrimonio di vigilanza.

³ Trattasi, segnatamente: del *Tier 1*, ovvero sia del capitale liberamente disponibile per assorbire le perdite senza che la banca abbia l'obbligo di cessare le attività; del *Tier 2*, ovvero sia del capitale che assorbe le perdite in caso di liquidazione della banca e fornisce, quindi, un livello di protezione inferiore ai depositanti e agli altri creditori; del *Core Tier 1*, corrispondente al *Tier 1* al netto degli strumenti finanziari che possono essere emessi dalla banca sotto forma di obbligazioni, certificati di deposito, buoni fruttiferi, o altri titoli; del *CET 1*, coefficiente patrimoniale utilizzato per valutare la solidità di una banca; del *Common Equity Tier 1 Ratio*, coefficiente ottenuto dividendo il *Tier 1* per le attività di bilancio ponderate per il rischio; del *Total Capital Ratio (TCR)*, altro indicatore di solidità di una banca, calcolato dividendo il patrimonio di vigilanza per i crediti concessi ai clienti, ponderati per il rischio.

⁴ Art. 72 del regolamento CRR.

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

Inoltre, a decorrere dal 2014, la disciplina di riferimento era costituita dal regolamento UE n. 575/2013 (*Capital Requirements Regulation - CRR*) e dalla Circolare della Banca d'Italia n. 286 del 17 dicembre 2013, con l'effetto che alla nozione di patrimonio di vigilanza era subentrata quella di "fondi propri" (costituiti dalle tre componenti: *CET1, Additional Tier 1 e Tier 2*). Secondo il CRR le banche avrebbero dovuto disporre di un requisito di capitale primario di classe 1 (CET) pari al 4,5% dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio, di un requisito di capitale di classe 1 (*Tier 1*) pari al 6% dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio e, infine, di un patrimonio di vigilanza totale (patrimonio di base più patrimonio supplementare) pari all'8% dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio.

Ciò posto, il primo giudice, con riferimento al tema dell'acquisto delle azioni proprie da parte di un istituto di credito, richiamava i limiti progressivamente sempre più stringenti introdotti sul punto⁵, oltre alle specifiche condizioni legittimanti le autorizzazioni in materia da parte dell'autorità di vigilanza, sottolineando come il principio dell'obbligatoria deduzione dal patrimonio di vigilanza delle azioni riacquistate fosse rimasto immutato nel tempo, trattandosi di principio (nel periodo 2006-2013 previsto dalle citate circolari della Banca d'Italia, come progressivamente aggiornate) essenziale per la tutela dei terzi, posto che, nel momento in cui la banca finanziava l'acquisto di azioni proprie, l'apporto patrimoniale era destinato ad assumere carattere fittizio, inidoneo a incrementare il patrimonio destinato alla copertura di rischi e perdite aziendali.

E, in proposito, il primo giudice delineava puntualmente il regime prudenziale previsto successivamente all'1.1.2014, regime nel cui ambito rilevava anche il processo interno di autodeterminazione dell'adeguatezza patrimoniale che gli istituti di credito erano chiamati ad effettuare e di cui avrebbero dovuto comunicare gli esiti alla Banca d'Italia attraverso una apposita comunicazione (ICAAP) - la responsabilità della quale era rimessa agli organi societari di amministrazione e di controllo - destinata ad illustrare le caratteristiche di tale processo.

⁵ Nessun vincolo sino al 30.12.2010; entro il 5% del capitale dal 31.12.2010 al 31.12.2013; con necessaria autorizzazione della Banca d'Italia, dal 31.12.2010, per gli acquisti superiori al 5%; solo previa autorizzazione dell'autorità di vigilanza, dall'1.1.2014, con autorizzazione preventiva, indipendentemente dalla percentuale di riacquisto, nel caso di riacquisto o rimborso di strumenti di CET 1 aventi l'effetto di ridurre i fondi propri.

Era proprio il resoconto ICAAP – proseguiva il tribunale – a consentire all’organo di vigilanza di effettuare una valutazione completa (destinata a concludersi con l’attribuzione di un punteggio ricompreso tra 1 e 5) delle caratteristiche qualitative fondamentali (attraverso un’attività di supervisione denominata *SREP/Supervisory Review Evaluation Process*, caratterizzata anche da un confronto diretto tra organo di vigilanza ed istituto vigilato⁶).

1.5 La ricostruzione dei fatti.

1.5.1 L’ispezione della BCE del febbraio 2015 ed i riscontri all’analisi BCE.

In ordine all’ispezione BCE del febbraio 2015 - avviata dopo che una serie di evidenze (ivi compresa la pubblicazione, a ottobre del 2014, di un articolo sul quotidiano “Il Sole 24 Ore”, a firma Claudio Gatti, nel quale si era fatto espresso riferimento proprio al tema del finanziamento delle azioni) avevano fatto emergere come la BPVi avesse riacquistato azioni proprie in difetto della previa autorizzazione alla vigilanza - il Tribunale precisava che detta ispezione, svoltasi dal febbraio al luglio del 2015, aveva effettivamente dimostrato il diffuso ricorso da parte dell’istituto di credito ad operazioni di assistenza finanziaria ai soci per l’acquisto di azioni proprie; azioni che, proprio in quanto acquistate con finanziamenti concessi dall’emittente, non avrebbero dovuto essere conteggiate nel patrimonio di vigilanza (ovverosia nei “fondi propri”, secondo la terminologia adottata dall’art. 28, par. 1, lett. B, CRR).

Sulla base, in particolare, della puntuale deposizione dell’ispettore Emanuele Gatti (responsabile del *team* della vigilanza), il primo giudice ricostruiva dettagliatamente natura, svolgimento ed esiti dell’ispezione in questione. Ebbene, si era trattato di una ispezione sul rischio di mercato, finalizzata, nell’ordine:

⁶ Nell’ambito della complessiva attività di vigilanza, poi, erano puntualmente richiamati dal tribunale anche: il *Comprehensive Assessment* (ossia l’esame approfondito del bilancio e del profilo di rischio delle banche) condotto dalla BCE tra il novembre del 2013 e l’ottobre del 2014 in vista dell’avvio operativo del meccanismo unico di vigilanza a far data dal 4 novembre del 2014; la revisione della qualità degli attivi (*Asset Quality Review* - AQR) organizzata per assicurare una completa valutazione degli elementi idonei a generare un impatto sul capitale detenuto dalle banche e sui requisiti minimi richiesti; gli Stress Test.

- ✓ a verificare eventuali fenomeni di assistenza finanziaria relativi alle operazioni di aumento di capitale;
- ✓ a controllare la corretta valutazione del prezzo delle azioni;
- ✓ ad analizzare, infine, le operazioni di investimento nei fondi lussemburghesi sottoscritti alla fine del 2012 dalla banca vigilata.

L'arco temporale di riferimento assunto dagli ispettori era stato quello tra il 1.1.2014 ed il 28.2.2015.

Il cd. "mini aucap", poi, non era stato incluso nell'accertamento perché, in tale occasione, la banca aveva effettuato operazioni di taglio piccolo (6250 euro/100 azioni) per le quali aveva espressamente previsto la possibilità di finanziamento da parte dello stesso istituto di credito, con corretta deduzione delle azioni acquistate dal patrimonio di vigilanza.

Per il mercato secondario, poi, erano state analizzate tutte le operazioni per un controvalore superiore ai 250.000 euro.

Quanto alla metodologia operativa seguita per intercettare le operazioni di capitale finanziato erano stati adottati criteri di tipo quantitativo e qualitativo. Sotto il primo profilo erano state tracciate le operazioni caratterizzate da "una relazione forte" tra ammontare finanziato e sottoscritto (nel senso che il "finanziato" avrebbe dovuto essere superiore al "sottoscritto", sia con riferimento alle operazioni "full", ovvero sia quelle in cui l'intero finanziamento era stato utilizzato per l'acquisto delle azioni; sia a quelle cc.dd. "fifty-fifty", ovvero sia nelle quali solo una parte del finanziamento era stato impiegato per l'acquisto dei titoli).

In ordine al dato temporale erano stati analizzati, in relazione al mercato primario, solo i finanziamenti concessi nel "periodo sospetto", ricompreso tra la data di inizio del collocamento e il giorno della consegna del titolo al cliente (c.d. *delivery date*), pari a circa tre mesi.

Diversamente, in ordine al mercato secondario, erano state analizzate tutte le operazioni di acquisto in cui i finanziamenti erano stati erogati nei tre mesi antecedenti (posto che dai colloqui avuti con Sergio Romano, addetto all'ufficio soci, gli ispettori avevano appreso che la tempistica media seguita dalla banca per evadere un ordine di acquisto di azioni non superava, per l'appunto, i 90 giorni circa). In ogni caso - precisava il tribunale - gli ispettori avevano verificato che, generalmente, i finanziamenti erano risultati concessi pochi giorni prima dell'esecuzione dell'ordine di acquisto.

Altri elementi considerati ai fini ispettivi erano stati l'analisi dei conti, quasi tutti caratterizzati da bassissima operatività, nonché la valutazione delle P.E.F. (ovverosia le pratiche elettroniche di fido), risultate costantemente connotate dall'indicazione di causali estremamente generiche e ripetitive e, pertanto, ritenute sintomatiche di "operazioni eccentriche". Inoltre, anche la circostanza che le operazioni fossero "operazioni in bianco" (ovverosia prive di garanzia) costituiva una prassi anomala rispetto ai normali standard creditizi di sana e prudente gestione del portafogli creditizio di una banca.

Quindi, con specifico riferimento agli esiti dell'ispezione, il tribunale illustrava le seguenti evidenze:

- a) l'esistenza di capitale finanziato per un importo complessivo di 506 milioni, capitale che, proprio in quanto oggetto di finanziamento, avrebbe dovuto essere detratto dal patrimonio di vigilanza;
- b) il rilascio di lettere di impegno collegate ad acquisti sul mercato secondario (peraltro non registrate nella contabilità aziendale né rappresentate nei documenti di bilancio) con le quali l'istituto si era vincolato al rimborso del capitale investito dagli azionisti nella banca. A fine ispezione, in relazione a tali lettere di impegno (la scoperta delle quali - precisava il tribunale sulla scorta della deposizione del teste Emanuele Gatti - aveva rappresentato un vero e proprio punto di svolta nell'ispezione, trattandosi della prova documentale della consapevolezza, da parte del *management*, del carattere finanziato dell'acquisto delle azioni), l'istituto era stato costretto a dedurre dal CET 1 circa 21 milioni di euro;
- c) il fenomeno degli storni di interessi alla clientela (onde tenerla indenne dei costi derivanti dal finanziamento correlato all'acquisto delle azioni). In alcuni casi si era trattato di storni non "baciati" da finanziamenti e, pertanto, sintomatici di un comportamento concludente dell'azienda finalizzato a riconoscere al cliente un corrispettivo per il possesso delle azioni, con conseguente accrescimento dei rischi legale e reputazionale a carico dell'azienda medesima. Peraltro la pratica degli "storni" aveva generato un vincolo sul rendimento delle azioni tale da precluderne la computabilità nel patrimonio di vigilanza;
- d) la sopravvalutazione del valore dell'azione, valore deciso a monte dal CdA senza considerare i dati fondamentali dell'azienda sotto il profilo economico-patrimoniale; profilo, in effetti, caratterizzato da risultati economici modesti;



- e) lo squilibrio del mercato secondario delle azioni, in quanto connotato da una marcata asimmetria tra ordini di acquisto e ordini di vendita (572,5 milioni contro 1.000.000.000, nel periodo gennaio 2013 - dicembre 2014); asimmetria, peraltro, risultata all'origine proprio del ricorso al capitale finanziato, quale strumento per contrastare l'illiquidità del titolo;
- f) l'investimento per euro 350.000.000 nei fondi lussemburghesi "Athena" e "Optimum" ad esposizione sconosciuta, effettuato in modo non prudente né trasparente. Si trattava, in effetti, di fondi ad esposizione non comunicata, dei quali, sostanzialmente, BPVi era sottoscrittore unico (sicché, più che di fondi, si era in presenza di una gestione patrimoniale delle risorse dell'istituto di credito). Né i dirigenti della banca avevano fornito delucidazioni agli ispettori sulla natura degli investimenti in detti fondi se non a seguito della comunicazione che la mancata *disclosure* avrebbe comportato lo scomputo dell'intero importo di 350 milioni di euro dal patrimonio di vigilanza. Solo a quel punto, infatti, erano stati comunicati gli investimenti sottostanti ed era così emerso non solo che detti fondi avevano investito in *asset* in buona parte legati allo stesso istituto di credito ma, soprattutto, che i fondi medesimi erano stati lo strumento utilizzato per l'acquisto di azioni proprie, nel 2012, per un importo di 60 milioni di euro (in luogo di quello dichiarato di 54 milioni circa), titoli poi dismessi al 31 dicembre del 2014;
- g) l'esistenza della società di diritto irlandese BPVi Finance, utilizzata anche per alcune rilevanti operazioni di capitale finanziato [operazioni relative, segnatamente: a) alla campagna "svuota fondo" 2012, tradottasi nell'acquisto di azioni proprie, per il valore complessivo di 30 milioni di euro, per il tramite delle società italiane denominate Pelmo, Ginestra e Luna, all'uopo provviste del relativo capitale unicamente grazie ai bonifici effettuati in favore di esse dalle tre loro controllanti lussemburghesi denominate Makalu, Jupiter e Broom, a loro volta finanziate da BPVi Finance; b) alla dismissione delle azioni proprie detenute dai fondi lussemburghesi "Athena" ed "Optimum" ed acquistate, per una rilevante percentuale, dalla società Sorgente Ltd. a mezzo di un finanziamento erogato dalla predetta società di diritto irlandese BPVi Finance].

In definitiva - precisava il primo giudice - gli esiti cui era pervenuta l'attività ispettiva avevano generato un impatto deflagrante sul patrimonio di vigilanza dell'istituto di credito, comportandone la riduzione per un valore di 607 milioni

di euro (come da tabella riassuntiva riportata a pag. 288 della sentenza impugnata). Ne era seguita la predisposizione di un radicale piano di rafforzamento del capitale, onde consentire alla banca di rientrare immediatamente nei parametri richiesti dalla BCE. Nondimeno, nel prosieguo, la verificata impraticabilità degli interventi necessari a ripristinare la corretta operatività dell'istituto ne aveva imposto la liquidazione coatta amministrativa.

Quindi, in ordine alla capacità probatoria da riconoscersi, nei limiti delineati dalla giurisprudenza di legittimità, agli accertamenti ispettivi, il tribunale precisava che tale capacità derivava, segnatamente, dalla competenza del personale dell'organo di vigilanza; dalla imparzialità propria di tale organo (le cui valutazioni, del resto, avevano determinato un nuovo assetto di *governance* dell'istituto di credito); dalla coerenza, infine, tra gli esiti dell'ispezione e quanto verificato dai consulenti del P.M..

Peraltro anche il dott. Ferdinando Parente, consulente della difesa dell'imputato PELLEGRINI, aveva rimarcato il carattere "profondamente innovativo" e metodologicamente "ineccepibile" dei criteri seguiti dal *team* ispettivo nel corso della vigilanza, sottolineando anche la natura prudentiale dell'accertamento (sottostimato) che ne era derivato in punto di quantificazione del fenomeno del capitale finanziato.

Inoltre - precisava il tribunale - numerosi erano stati i riscontri all'analisi della BCE.

Trattavasi:

- a) dello squilibrio del mercato secondario, siccome manifestatosi a partire dal 2011 (squilibrio che, in difetto del ricorso al finanziamento delle azioni, avrebbe portato al "blocco della liquidità" già dal secondo trimestre del 2012);
- b) delle dichiarazioni di numerosi esponenti del *management* aziendale (segnatamente: i testi Filiberto Romio, responsabile dell'Ufficio Soci, e Sergio Romano, addetto allo stesso Ufficio Soci, i quali avevano rievocato l'incremento della richiesta di vendita delle azioni a partire dagli anni 2011/2012 e l'abbandono del relativo criterio cronologico a decorrere dallo stesso 2011; il teste Costante Turco, il quale aveva riferito che già dal 2009 erano state effettuate "operazioni svuota fondo" - rivolte cioè ad azzerare il fondo acquisto azioni proprie della banca - a ridosso della fine dell'anno per abbellire il bilancio; il teste Maurizio Baruffato, il quale aveva dichiarato che

dalla metà del 2011 aveva iniziato a sentire parlare di "operazioni K", finanziamenti correlati e operazioni c.d. "bacciate" nel corso delle riunioni della Divisione Mercati con i capi area; l'ex direttore generale dal 2001 al 2005 e dal 2008 all'ottobre 2011, Divo Gronchi, il quale aveva confermato le tensioni sul mercato a causa della scarsità di domande di acquisto delle azioni, tensioni da lui fronteggiate rivolgendosi a investitori istituzionali che avevano comprato azioni BPVI con intesa verbale di riacquisto);

- c) degli appunti del segretario generale Mariano Sommella relativi alle operazioni c.d. "bacciate", dal medesimo teste definite come operazioni sulle quali, dietro indicazione dei vertici aziendali, occorreva "spingere" per aumentare il capitale⁷;
- d) degli ulteriori riscontri documentali in ordine all'andamento asimmetrico del mercato secondario (in particolare la e-mail di cui al documento nr. 166 e l'appunto di cui al documento 881 prodotti dal P.M. - cfr. pag. 304 della sentenza impugnata);
- e) delle attività "svuota fondo", attuate anche attraverso le operazioni c.d. "bacciate" (per un importo stimato dai CCTT del P.M., con riferimento all'anno 2012, pari a 287 milioni di euro), delle quali avevano complessivamente riferito svariati testi (segnatamente i testi Filiberto Romio, Enzo Dalle Carbonare, Gianmaria Casarotti, Maurizio Baruffato, Costante Turco e Franco Pilan);
- f) delle stesse dichiarazioni rese, nel corso del suo esame, dall'imputato Giuseppe ZIGLIOTTO (il quale aveva riferito che alla fine del 2012, attraverso la sua società *Zeta s.r.l.*, aveva acquistato azioni dell'istituto di credito per "dare una mano alla banca" e consentire lo sblocco di richieste di vendita inevase);
- g) della ricostruzione del fenomeno del capitale finanziato siccome effettuata dall'*Internal audit* (e compendiate nel documento nr. 22 prodotto dal P.M.);
- h) delle dichiarazioni dibattimentali del teste Roberto Rizzi, gestore private di Contrà Porti (il quale aveva riferito delle modalità di attuazione delle operazioni più consistenti di capitale finanziato - i cc.dd. "big ticket" - caratterizzate da un arco temporale ristretto di 6/12 mesi e dalla corresponsione di un compenso variabile tra lo 0,50% e il 2%);

⁷ cfr. pagg. 302-303 della sentenza impugnata.



- i) delle articolate modalità di occultamento delle operazioni correlate, costituite, segnatamente: dal divieto di comunicazioni scritte (come riferito dai testi Costante Turco, Alberto Cudiz e Gianluca Girardi; il teste Franco Tassarollo, dal canto suo, aveva parlato di un eccesso di riservatezza al riguardo); dall'utilizzo di formule generiche nelle causali degli affidamenti (in particolare "cogliere opportunità di investimento sul mercato mobiliare e/o immobiliare") tali da occultare all'esterno - ma, al contempo, da rendere immediatamente riconoscibili all'interno - le operazioni correlate; dal distanziamento temporale tra il fido e l'acquisto delle azioni; dalla cura prestata nell'evitare l'assoluta coincidenza di importo tra finanziamento ed azioni acquistate; e, infine, dall'inserimento nel portafoglio titoli dei clienti anche di azioni diverse;
- j) dell'esistenza delle lettere di impegno (l'*Internal audit* ne aveva censite in numero di 65);
- k) degli "storni" di interessi, siccome verificati anche dalle attività di *audit* (il documento richiamato era quello nr. 18 della produzione del P.M.) e oggetto di deposizione testimoniale (segnatamente, le deposizioni di Dario Esposito, funzionario addetto al "Risk Management", nonché quelle di Costante Turco, di Gianmaria Casarotti e di Luigi Veronese);
- l) delle modalità seguite per il collocamento delle azioni quali evidenziate, ancora, dalla relazione di *audit* (modalità costituite: dall'acquisto con mezzi propri a fronte della promessa di una remunerazione proveniente dal pagamento dei dividendi, associata all'eventuale plusvalenza del prezzo dell'azione con eventuali scostamenti compensati attraverso storni di competenze non giustificati; dall'acquisto con mezzi propri di azioni BPVI per circa il 50% dell'importo disponibile e sottoscrizione per la parte rimanente di un *time deposit* a tasso di favore, in linea di massima del 4%, acquisto, questo, proposto a partire dal 2013; da finanziamenti "baciati" con storno competenze/spese e rendimento garantito, con durata, in genere, di 6/12 mesi; da fidi per "operazioni K" concessi a clienti cui era proposto un affidamento per ragioni proprie del cliente e con erogazione condizionata alla sottoscrizione di almeno il 10% dell'operazione per acquisto di azioni proprie; operazione, questa, poi estesa anche alle posizioni con fidi a revoca da revisionare su clienti individuati in tabulati forniti dalla Divisione Mercati; dall'acquisto di azioni proprie proposto in occasione di affidamenti su clientela

con *rating* compreso tra 1 e 5 per il *retail* (ovverosia per i singoli clienti) e tra 1 e 6 per il *corporate* (ovverosia per le imprese);

- m) dei riscontri dibattimentali in ordine alla prassi adottata dai vertici dell'istituto per dare attuazione alle operazioni correlate con l'obiettivo di raggiungere, sia in occasione dei nuovi finanziamenti che nelle procedure di rinnovo, il rapporto del 10% tra il capitale sottoscritto e l'importo erogato. Dalle dichiarazioni dei testi, invero, era emersa la forte pressione praticata sulla rete aziendale per la conclusione delle operazioni "bacciate" (deposizioni Alessandro Balboni, Gianluca Girardi, Costante Turco, Marco Nichele, Diego Ipprio, Alberto Cudiz) al punto tale che alcuni collaboratori, come i *private banker* Antonio Villa e Franco Tessarollo, avevano rassegnato le dimissioni (il Tessarollo proprio sul rilievo della contrarietà etica rispetto alle operazioni di capitale finanziato). Il verbale di conciliazione successivo alle dimissioni del Tessarollo, peraltro, aveva previsto l'inserimento di una clausola di riservatezza. Anche i bollettini sindacali acquisiti nel corso del dibattimento, infine, avevano comprovato, così come le e-mail parimenti acquisite, le pressioni per il raggiungimento degli obiettivi di capitale assegnati (cfr. pagg. 317-318 della sentenza);
- n) delle dichiarazioni dibattimentali rese da clienti di rilievo (cfr. dep. Loison, Ferrari, Morato, Roncato, Toffano, Tiso, Magagnin, Cappozzo, Malinverni, Brunetti, Cattelan, Giancarlo e Silvano Ravazzolo) che avevano concluso le operazioni aventi ad oggetto i "*big ticket*", là dove costoro avevano concordemente delineato lo schema operativo di riferimento (operazione a termine/apertura conto corrente dedicato/remunerazione variabile tra lo 0,5% e l'1%);
- o) delle dichiarazioni rese dall'ispettore Gianluca Manni (confermate dalla testimonianza del direttore regionale BPVi della Lombardia, della Liguria e del Piemonte, Gianluca Girardi e dal direttore di BPVi Finance Piero Rasini) con specifico riferimento alle modalità operative seguite per realizzare lo "svuota fondo" del 2012 attraverso la società controllata irlandese BPVi Finance per il tramite delle tre società italiane Pelmo, Luna e Ginestra, all'uopo provviste - come detto sopra - del relativo capitale unicamente grazie ai bonifici effettuati in favore di esse dalle tre loro controllanti lussemburghesi denominate Makalu, Jupiter e Broom, a loro volta finanziate, per l'appunto, da BPVi Finance;

- p) dell'operazione di acquisto di un'importante frazione delle azioni BPVi già detenute dai fondi lussemburghesi "Athena" e "Optimum", effettuata dalla società Sorgente Ltd. per l'importo di 25 milioni di euro, secondo quanto emerso dalle stesse risultanze delle attività di revisione interna nonché dal contenuto delle deposizioni dibattimentali, ivi compresa quella di Iorio Francesco, amministratore delegato e d.g. di BPVi dal 1.6.2015 al 4.12.2016; questi aveva confermato come, di fatto, i suddetti fondi esteri fossero stati utilizzati sia per acquistare in origine azioni della banca sia per effettuare investimenti in società riconducibili a soggetti già finanziati dall'istituto (investimenti, questi ultimi, che, generando un rischio aggiuntivo, avrebbero imposto che fosse seguito un iter autorizzativo ben diverso, con competenza al rilascio del benestare da parte del CdA - cfr. pagine 325-329 della sentenza);
- q) delle dimissioni del private banker Antonio Villa, generate dalle pressioni ricevute per concludere le operazioni "bacciate" e dall'atteggiamento dilatorio assunto dal d.g. Samuele Sorato a seguito delle conseguenti richieste di approfondimento della vicenda provenienti dal responsabile dell'audit Massimo Bozeglav (cfr. deposizione Villa e documentazione di riferimento);
- r) della denuncia del fenomeno degli acquisti correlati effettuata, nel corso dell'assemblea del 26 Aprile 2014, dal socio Maurizio Dalla Grana e della conseguente inerzia degli organi societari;
- s) delle anomalie riscontrate in occasione della revisione legale del bilancio della banca da parte della società KPMG in punto di adeguatezza patrimoniale con particolare riferimento alle operazioni fatte in contestualità, anomalie che avevano indotto la responsabile dell'ufficio legale interno a sollecitare l'esecuzione di un apposito audit ottenendo, tuttavia, un fermo diniego da parte del d.g. Sorato e di PIAZZETTA Andrea, responsabile della Divisione Finanza (il quale ultimo aveva replicato: "Ma sei matta! Un audit? Se facciamo un audit andiamo tutti a casa"- cfr. deposizione Anna Papacchini, responsabile dell'ufficio legale interno);
- t) del contenuto del file audio (ritenuto dal tribunale utilizzabile, trattandosi di documento registrato dagli addetti informatici a ciò deputati e non già di abusiva registrazione effettuata da ignoti, donde il rigetto della relativa eccezione avanzata dal difensore dell'imputato MARIN) inerente allo svolgimento dei lavori del Comitato di Direzione del 10.11.2014. Tale

registrazione aveva inequivocabilmente documentato tanto l'esistenza del fenomeno delle operazioni "bacciate" quanto l'approntamento di strategie per occultare tale fenomeno alla vigilanza (cfr. pagg. 335-336 della sentenza);

- u) dell'allestimento della "Task Force gestione soci" che, nelle intenzioni dei vertici della banca, avrebbe dovuto approntare, *in extremis*, una strategia difensiva in relazione ai diversi profili di irregolarità emersi nel corso degli accertamenti ispettivi e favorire l'assunzione di una posizione comune a fronte delle sempre più pressanti richieste da parte dei clienti, dei reclami relativi al deprezzamento delle azioni e del rischio di fuga dei correntisti. Era stata proprio la questione, emersa sin dalle prime interlocuzioni, del fenomeno del capitale finanziato, peraltro di dimensioni notevolissime (pari a un miliardo di euro, secondo il teste Mario Lio) che, di fatto, aveva impedito alla *Task Force* di esplicitare qualsivoglia concreta attività (cfr. deposizione del teste Giammaria Amato; e-mail di cui ai documenti nn.ri 525, 528 del P.M.);
- v) della quantificazione del capitale finanziato che, determinata dall'*audit* interno, su incarico BCE, nella misura di euro 941.335.883 e riferita a nr. 917 posizioni correlate, era poi stata fissata dalla società *Ernst & Young* (all'esito di una accurata ricostruzione del fenomeno, a partire dall'anno 2008, che aveva visto coinvolti il personale della Divisione Mercati ed i singoli capi area, questi ultimi richiesti di confermare/integrare i dati che andavano emergendo) nella misura di euro 1.086.892.062;
- w) della relazione redatta ex art. 33 l.f. dai commissari giudiziali che avevano individuato le cause del dissesto dell'istituto di credito, segnatamente: nella fissazione di un prezzo delle azioni sovrastimato (anche a causa della predisposizione di piani economico-finanziari mirabolanti, se non addirittura fantasiosi e per l'effetto dell'ausilio di professionisti incuranti dei dati utilizzati per le loro stime e valutazioni); nel massiccio ricorso alle operazioni correlate; nell'effettuazione di operazioni non strettamente riconducibili all'attività di erogazione del credito alla clientela bensì consistenti in investimenti in altre società, partecipazioni, ovvero in OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio) quali i fondi lussemburghesi (che avevano anche agito da "società veicolo" per operazioni "back to back") e, quindi, in definitiva, in operazioni eccessivamente speculative, rischiose o addirittura illecite; nella continua pratica di sollecitare il mercato azionario stimolando gli acquisti di azioni proprie grazie ai finanziamenti correlati, occultando le perdite e

sovrastimando i titoli; e, infine, nella decisione di celare il continuo peggioramento della qualità del credito attraverso la sottostima delle rettifiche e l'occultamento delle perdite a bilancio.

1.5.2 La consulenza tecnica dei P.M.

Assoluto rilievo, nella ricostruzione dei fatti, era dal primo giudice assegnato agli esiti della consulenza tecnica disposta - nel corso delle indagini - dagli inquirenti.

In particolare i consulenti dott.ssa Lara Castelli e prof. Roberto Tasca, all'esito di una valutazione analitica della documentazione a disposizione riferibile a ciascuno dei 965 clienti che erano stati segnalati per avere operato tramite finanziamento - valutazione, peraltro, fondata sull'adozione di un approccio prudentiale (caratterizzato, per evitare duplicazioni nel caso di finanziamenti indiretti, dall'attribuzione all'organo deliberante il finanziamento del controvalore di uno solo degli acquisti⁸) - avevano evidenziato:

con riferimento al fenomeno dei finanziamenti correlati (quesito nr.1):

- ✓ che dei 965 clienti segnalati solamente 91 non erano stati finanziati da BPVi, sicché le posizioni finanziate erano pari a nr. 874;
- ✓ che l'ammontare degli acquisti finanziati era pari a complessivi 1.031,6 milioni di euro (per un totale di azioni BPVi acquistate tramite finanziamento pari a 15.426.391), di cui euro 963 milioni riferiti ad acquisti di azioni BPVi ed euro 68 milioni riferiti a sottoscrizioni di prestito obbligazionario convertibile;
- ✓ che la quota prevalente degli acquisti era riferibile a operazioni finanziate da BPVi (essendo imputabili alle controllate BPVi Finance e Banca Nuova, rispettivamente, acquisti per euro 55,4 milioni e per euro 5,2 milioni);
- ✓ che, quanto all'aumento di 506 milioni di euro di capitale effettuato nel 2013, la banca aveva finanziato il 28% dell'operazione, per un valore complessivo di euro 143 milioni;
- ✓ che, quanto all'aumento di capitale nell'anno 2014 per euro 607,8 milioni, l'ammontare finanziato era stato di 136 milioni (pari al 22%);

⁸ Cfr., sul punto, quanto precisato nella nota nr. 159, riportata a pag. 357 della sentenza.

- ✓ che nel 64% degli acquisti il rapporto tra finanziamento e acquisto delle azioni era risultato pari o superiore al 90%;
- ✓ che, quanto all'ammontare del valore dei titoli suddiviso per ciascun organo deliberante in relazione al periodo oggetto di indagine (30.6.2012-31.3.2015), al CdA andava "attribuito" un valore di euro 414.193.319 (pari al 35% delle delibere relative a finanziamenti correlati); al Comitato Crediti un valore di euro 160.029.069 (pari al 13% delle delibere relative a finanziamenti correlati); al responsabile Divisione Crediti, MARIN Paolo, un valore di euro 108.418.754 (pari al 9% delle delibere relative a finanziamenti correlati); al responsabile della Divisione Mercati, GIUSTINI Emanuele, un valore di euro 32.941.194; al Comitato Esecutivo un valore di euro 63.196.606; al Comitato Centrale Fidi, infine, un valore di euro 49.936.575; con riferimento al fenomeno della vendita delle azioni con patto di riacquisto (quesito nr. 2):
- ✓ che tale fenomeno si era concretizzato nel rilascio di lettere in favore di 14 azionisti, trattandosi dei soggetti nei confronti dei quali la banca si era incontrovertibilmente impegnata al riacquisto delle azioni, il tutto per un valore complessivo di 46,6 milioni di euro (le restanti lettere non erano state prudenzialmente considerate in quanto contenenti un impegno "più debole", ovvero perché mai consegnate agli azionisti)⁹; con riferimento alla determinazione del patrimonio di vigilanza e del livello dei coefficienti patrimoniali prudenziali (quesito nr. 3) :
- ✓ che, doverosamente detratti dall'ammontare del patrimonio di vigilanza (ovvero dall'ammontare dei "fondi propri", secondo la terminologia introdotta dal CRR), quale comunicato dalla Banca all'organo di vigilanza, tanto l'importo complessivo degli acquisti di azioni BPVi effettuati dai clienti considerati finanziati, quanto l'ammontare degli impegni al riacquisto di azioni ritenuti effettivamente vincolanti e prudenzialmente diminuite anche le attività ponderate per il rischio (RWA) del medesimo ammontare (sul rilievo che le operazioni di finanziamento non sarebbero state ragionevolmente poste in essere se non per il raggiungimento dello scopo in questione), la differenza tra il Total Capital Ratio comunicato e quello rettificato andava da un minimo di 1,16% a un massimo del 3,4% (31.3.2015). Inoltre: il CET 1 ratio rettificato al 31.3.2014 (6,63%) ed al 30.6.2014 (6,24%) si attestava a un

⁹ Cfr. tabella riportata a pag. 359 della sentenza.

livello inferiore alla soglia minima regolamentare del 7%; il Tier 1 Ratio rettificato si attestava ad un livello inferiore rispetto alla soglia *target* comunicata alla Banca d'Italia, pari all'8%, per tutto il periodo 30.6.2012-31.12.2013 (valore minimo 6,32%, valore massimo 7,34%); per il Total Capital Ratio, infine, il dato rettificato al 31.3.2014 (8,51%), al 30.6.2014 (7,94%), al 30.9.2014 (9,57%), al 31.12.2014 (8,47%) e, infine, al 31.3.2015 (8,51%), si posizionava costantemente sotto la soglia minima regolamentare del 10,5%¹⁰⁻¹¹.

con riferimento all'effetto distorsivo del fenomeno di assistenza finanziaria all'acquisto di azioni sul funzionamento ed andamento del mercato secondario (quesito nr. 5):

- ✓ che il fenomeno del ricorso al capitale finanziato - risultato massiccio in coincidenza della fine dell'anno, con conseguenti, repentine diminuzioni del fondo acquisto azioni proprie - aveva comportato una profonda distorsione del mercato. In effetti la dettagliata ricostruzione delle dinamiche di acquisto dei titoli sul mercato secondario¹² aveva reso evidente come il ricorso ai finanziamenti degli acquisti di azioni avesse consentito alla banca di mantenere il funzionamento del mercato secondario solo fino al 2012. A partire dall'anno successivo, infatti, l'istituto non era più stato in grado di garantire la liquidità del titolo;

con riferimento alla stima del valore dell'azione (quesito nr. 4):

- ✓ che il prof. Mauro Bini (l'esperto incaricato della stima del sovrapprezzo delle azioni) aveva basato il suo giudizio sui criteri, rispettivamente, reddituale (c.d. *Income Approach*), di mercato (c.d. *Market Approach*) e del costo (c.d. *Cost Approach*)¹³. Il CdA dell'istituto, dal canto suo, nel determinare il valore del titolo aveva assegnato rilievo pressoché esclusivo al criterio reddituale (*Income Approach*). Peraltro, l'assemblea, nel triennio di riferimento, aveva approvato il valore dell'azione allineandosi al valore massimo calcolato dal predetto professionista con riferimento al parametro in questione. Ebbene, l'approccio del prof. Bini non era condivisibile in quanto non conforme alle

¹⁰ Cfr. tabelle riportate alle pagg. 362 e ss. della sentenza.

¹¹ Anche lo scenario più sfavorevole, ottenuto dai consulenti rettificando l'ammontare del patrimonio di vigilanza/fondi propri senza dedurre dagli RWA l'ammontare dei finanziamenti correlati all'acquisto delle azioni, era parimenti richiamato in sentenza, alle pagg. 364 -365.

¹² Cfr. tabelle riportate alle pagg. 367-370 della sentenza.

¹³ Per i valori determinati dal prof. Bini in relazione ai vari criteri seguiti, si veda quanto sintetizzato a pagina 374 della sentenza.

raccomandazioni della dottrina e della prassi professionale, avendo comportato una sopravvalutazione del capitale economico di BPVi nel periodo 31.12.2012 - 31.12.2013. Quanto all'anno successivo, sebbene il professionista avesse preso atto di una riduzione del valore del titolo, si era comunque in presenza di una sovrastima dell'azione, in considerazione degli effettivi risultati economici consuntivi dell'attività dell'istituto e del marcato disallineamento con le quotazioni di borsa delle principali banche italiane. Pertanto, doverosamente considerato il fenomeno del capitale finanziato, era stato necessario procedere ad effettuare una nuova stima del capitale economico della banca e, quindi, del valore delle azioni, sia non rettificando gli RWA sia operando tale rettifica (ricostruzione, quest'ultima, più favorevole agli imputati). Il risultato era stato, in entrambi i casi, quello di una significativa riduzione di valore del titolo, stimato nei seguenti termini: al 31.12.2012 tra euro 21,94 e euro 22,49 (a fronte di un valore determinato dal prof. Bini, rettificato per il capitale finanziato, stimabile tra 55,77 euro e 56,31 euro); al 31.12.2013 tra euro 26,78 ed euro 27,45 (a fronte di un valore determinato dal prof. Bini, rettificato per il capitale finanziato, stimabile tra 54,40 e 55,05 euro); al 31.12.2014 tra euro 23,87 ed euro 24,94 (a fronte di un valore determinato dal prof. Bini, rettificato per il capitale finanziato, stimabile tra 41,68 euro e 42,70 euro).

In definitiva, secondo il tribunale, i consulenti del P.M. avevano compiuto una ricostruzione dei fenomeni analizzati esaustiva e affidabile in quanto espressione di metodologia ispirata a prudenza; ricostruzione, peraltro, significativamente coerente con il perimetro già tracciato dagli ispettori BCE. In particolare i consulenti avevano verificato che gli acquisti di azioni e obbligazioni fossero avvenuti attingendo, in tutto o in parte, a risorse fornite dalla banca mediante un nuovo affidamento concesso prima dell'operazione, ovvero mediante l'impiego di eventuali preesistenti erogazioni non ancora utilizzate. Inoltre avevano rispettato la normativa prudenziale in materia. In particolare la riprova dello scrupolo che aveva guidato l'azione dei consulenti era costituita dal fatto che i predetti avessero espunto ben 91 posizioni rispetto al numero di operazioni finanziate originariamente individuato dall'*Internal audit*. La diversa quantificazione del capitale finanziato compiuta dagli ispettori BCE, poi, era essenzialmente dipesa dal differente arco

temporale oggetto di verifica (sul punto il tribunale, a pagina 380 della sentenza, riportava una tabella sinottica).

Gli esiti di consulenza, inoltre, erano risultati coerenti con il materiale probatorio acquisito, non solo di tipo testimoniale ma anche documentale (davvero inequivoco, sul punto, ad avviso del primo giudice, era il contenuto della registrazione audio della seduta del Comitato di Direzione del 10 novembre 2014, là dove il d.g. Sorato aveva affermato espressamente "...abbiamo fatto un miliardo e 2 di finanziamenti apposta per fare..."). Né, del resto, i consulenti delle difese avevano proposto una quantificazione alternativa del fenomeno del capitale finanziato in esame, sostanzialmente essendosi limitati a sostenere come i cc.tt. del P.M. avessero effettuato una stima in eccesso. Per converso emergevano dati inequivoci del fatto che si fosse trattato di una stima prudenziale, attuata per difetto. A riscontro di ciò il Tribunale richiamava la vicenda dell'operazione finanziata conclusa con la *Elan* (operazione avente un valore, ad avviso dei consulenti, di 17 milioni di euro ma ammontante, secondo il teste Piergiorgio Cattelan, a ben 20 milioni di euro).

Infine, neppure le ulteriori censure difensive erano fondate ad avviso del primo giudice.

In particolare, nella prospettiva del tribunale, era errata la tesi secondo la quale l'obbligo di detrazione dal capitale di vigilanza avrebbe presupposto l'esistenza di un "nesso teleologico" tra il finanziamento erogato e l'acquisto delle azioni (tesi che i consulenti delle difese ZONIN e ZIGLIOTTO ancoravano alla circolare n. 263/2006 della Banca d'Italia). In effetti la *ratio* della normativa prudenziale - precisava il primo giudice - era quella di tutelare l'effettiva integrità del patrimonio aziendale, sicché non era affatto sostenibile un'interpretazione tale da rimettere alla volontà dei contraenti l'individuazione delle operazioni di finanziamento destinate all'acquisto delle azioni, esponendo a scontate elusioni le regole poste a presidio dell'integrità del patrimonio di vigilanza. In realtà tutta la normativa di riferimento (a partire dalla circolare di Banca d'Italia n. 155/91 fino al Regolamento UE 575/13 e, ancora, al Regolamento UE 241/14) assegnava rilievo unicamente al dato oggettivo dell'utilizzo del finanziamento per l'acquisto delle azioni. Parimenti oggettivi, del resto, erano i criteri di cui alla circolare n. 263/2006 evocata dalle difese (contenente, sul punto, disposizioni che suggerivano di

porre a confronto elementi meramente oggettivi, quali il dato temporale dell'erogazione del finanziamento e quello dell'acquisto delle azioni, nonché i relativi importi, senza assegnare rilievo alcuno alla finalità perseguita dalle parti).


Anche l'ulteriore prospettazione difensiva secondo cui la deduzione del valore del finanziamento dal patrimonio di vigilanza non si sarebbe dovuta effettuare con riferimento all'acquisto di azioni sul mercato secondario (in quanto, in tal caso, la banca, avendo finanziato un cliente dotato di merito creditizio, non si sarebbe esposta al rischio di impresa) era destituita di fondamento. Questo non solo per l'assenza di un regime differenziato (tanto nella normativa comunitaria quanto in quella nazionale) con riferimento agli acquisti sul mercato primario, ovvero secondario, ma, soprattutto, per ragioni logiche. Anche in caso di acquisto di azioni proprie sul mercato secondario, infatti, l'omessa decurtazione del valore delle azioni dal patrimonio di vigilanza avrebbe determinato l'effetto distorsivo di annacquamento di tale presidio di garanzia. Senza considerare, poi, che subordinare alla ponderazione del merito creditizio la computabilità delle azioni finanziate nel patrimonio di vigilanza avrebbe significato, in ultima analisi, rimettere a valutazioni discrezionali l'effettiva entità del patrimonio di vigilanza medesimo.

Infine, nella prospettiva del primo giudice, neppure la censura relativa alla mancata specifica considerazione - nel valutare l'esistenza di operazioni correlate - del fattore temporale coglieva nel segno. Questo, solo a considerare il fatto che larghissima parte (circa l'86%) degli acquisti di azioni che, secondo i consulenti del P.M., erano stati finanziati aveva avuto luogo entro novanta giorni dal finanziamento.

Conclusivamente, le stime effettuate dai predetti consulenti erano affidabili e semmai peccavano per difetto piuttosto che per eccesso nella quantificazione del fenomeno del capitale finanziato.

1.6 Il reato di aggio

Il tribunale di Vicenza riteneva provata la commissione di una pluralità di reati di aggio, posti in essere tra l'anno 2012 e l'anno 2015 e concretizzatisi:



- ✓ nella sistematica concessione di assistenza finanziaria per l'acquisto e la sottoscrizione di azioni della banca onde determinare l'apparenza di liquidità del titolo; nell'omessa iscrizione a bilancio della riserva indisponibile pari all'importo delle azioni finanziate; e, infine, nella mancata comunicazione all'esperto incaricato di stimare il sovrapprezzo delle azioni BPVi dell'esistenza della prassi del capitale finanziato (aggiotaggio manipolativo);
- ✓ nella diffusione di mendaci informazioni relative all'entità del patrimonio societario, alla solidità patrimoniale della banca, alla crescita della compagine sociale e al buon esito delle operazioni di aumento di capitale (aggiotaggio informativo).

In particolare, dopo una accurata ricostruzione del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, il tribunale, quanto all'ipotesi di "**aggiotaggio manipolativo**", indicava come simulate le sistematiche operazioni di capitale finanziato effettuate, trattandosi di operazioni, per l'appunto, di natura simulata o, comunque, artificiosa.

Simulata, più precisamente, doveva ritenersi tale natura con riferimento alle operazioni di finanziamento per importi corrispondenti al valore delle azioni e caratterizzate non già dal rimborso del finanziamento da parte del cliente bensì dall'impegno (orale, ovvero assunto per iscritto) al riacquisto delle azioni stesse da parte della banca, senza costi per il cliente (e talvolta con un rendimento garantito), essendosi in presenza, in tal caso, di un mutamento solo apparente della titolarità delle azioni, in realtà sempre rimaste nella proprietà della banca (con conseguente rischio derivante dalla fluttuazione del valore del titolo non già in capo al cliente, ma all'istituto di credito), donde una radicale estraneità di siffatte operazioni rispetto all'ipotesi ex art. 2358 c.c..

Analogamente simulate erano anche le operazioni di acquisto di azioni proprie effettuate tramite i fondi lussemburghesi "Athena" e "Optimum", trattandosi - di fatto - di una gestione patrimoniale di risorse interne, attuata al solo fine di svuotare il "fondo acquisto azioni proprie".

Artificiosa, con riferimento alle altre operazioni di capitale finanziato, doveva ritenersi la loro natura sia quanto allo scopo (costituito, al solito, dal finanziamento dell'acquisto con risorse della banca) sia quanto alle modalità di gestione del trattamento contabile (in ragione dell'omessa appostazione a riserva del controvalore, dell'omessa decurtazione del patrimonio di vigilanza

ed anche dell'occultamento al mercato), il tutto al fine di fare apparire tali acquisti come espressione della dinamica fisiologica di un attivo mercato secondario.

Peraltro - precisava il tribunale - era emersa la mancata comunicazione al prof. Bini (ovverosia all'esperto incaricato della stima del sovrapprezzo delle azioni) della prassi aziendale dei finanziamenti finalizzati all'acquisto di azioni proprie, con l'effetto che detta stima (come, del resto, precisato dallo stesso Bini) ne era risultata pesantemente condizionata (cfr. pagg. 419-422 della sentenza).

Quanto, poi, agli addebiti di "**aggiotaggio informativo**" costituiti dalla diffusione di notizie false, si trattava - secondo la valutazione del primo giudice, pienamente adesiva, anche sul punto, rispetto all'impostazione d'accusa - di informazioni comunicate con una pluralità di mezzi che, per diffusività e platea dei destinatari di riferimento, erano obiettivamente risultate idonee a raggiungere praticamente tutte le tipologie di operatori.

Più nel dettaglio, la falsità era risultata effettivamente attinente:

- ✓ ai **bilanci d'esercizio** al 31.12.2012, al 31.12.2013 ed al 31.12.2014, stante la mancata iscrizione di una quota di riserva pari al valore delle azioni proprie;
- ✓ ai **comunicati stampa** (taluni dei quali - quelli emessi ex art. 114 TUF - valevoli anche come comunicazioni al pubblico) dell'8.8.2012, diffuso ex art. 114 D.L.vo 58/98 (ove si evidenziavano, in particolare, valori falsati quanto alla solidità patrimoniale del gruppo e al miglioramento della liquidità strutturale, il tutto in un contesto nel quale si rimarcavano l'espansione della rete di vendita, l'incremento della clientela e l'aumento della compagine sociale); del 19.3.2013 (nel quale, comunicandosi i risultati del bilancio di esercizio e consolidato al 31.12.2012, si evidenziavano "*il rafforzamento della posizione di liquidità*" e "*l'ulteriore incremento della solidità patrimoniale*" e si riportava l'entusiastico messaggio del presidente ZONIN); del 27.4.2013 (di comunicazione del risultato del bilancio al 31.12.2012, nel quale si sottolineava la stabilità del valore dell'azione a 62,50 euro sulla base di una "*approfondita perizia formulata da un autorevole consulente esterno*", si riportava l'apprezzamento dell'assemblea per i risultati positivi conseguiti dalla banca e, ancora, si citava il giudizio lusinghiero del presidente ZONIN); del 27.8.2013 (significativamente dedicato alla comunicazione del "*miglioramento della gestione operativa*" e del "*significativo rafforzamento*

patrimoniale", per effetto della positiva conclusione dell'operazione di raccolta di ingenti risorse, in ragione di un consistente aumento di capitale e di una altrettanto consistente raccolta di ben 253 milioni di prestito convertibile, comunicandosi che l'istituto poteva vantare un Core Tier al 30 giugno pari al 9%; anche in tal caso la comunicazione riportava il consueto messaggio positivo del presidente ZONIN); dell'8.8.2014, effettuato ai sensi dell'art. 114 D.l.vo 58/98 (con il quale si comunicavano i risultati dell'aumento di capitale 2014, conclusosi con *"pieno successo"*, e si riferiva il giudizio del presidente ZONIN in ordine al fatto che l'istituto potesse vantare *"coefficienti patrimoniali particolarmente elevati"*); del 29.8.2014 (nel quale si illustravano i risultati della semestrale del 2014, ribadendosi il successo dell'aumento di capitale di tale anno, segnalandosi l'accrescimento della base sociale e della clientela e l'incremento *"significativo"* dei proventi derivanti dall'attività bancaria tradizionale e, complessivamente, si enfatizzavano gli elementi di crescita); del 26.10.2014 (nel quale si comunicava il positivo superamento del *Comprehensive Assessment*, si evidenziavano, altresì, gli effetti positivi delle iniziative di patrimonializzazione esperite nel 2013 e nel 2014 e, infine, si informavano i destinatari che tali iniziative avevano portato l'istituto di credito a poter vantare una *"eccedenza di CET 1 pari a circa 30 milioni di euro"*); del 10.2.2015 (avente ad oggetto i risultati preliminari del bilancio al 31.12.2014, nel quale si evidenziava la politica particolarmente prudentiale adottata dal CdA su indicazione della BCE, con aumento degli accantonamenti su crediti e rettifica degli avviamenti; si precisava che il risultato negativo era conseguente proprio all'adozione di una politica improntata a misura e all'origine, secondo il presidente ZONIN, di scelte al contempo *"coraggiose e prudentiali"*; si ribadiva il successo delle iniziative di rafforzamento patrimoniale; si sottolineava, infine, la crescita dei proventi derivanti dall'attività tradizionale in favore di una clientela ulteriormente aumentata); del 3.3.2015 (avente ad oggetto i risultati definitivi al 31.12.2014, nel quale, pur dandosi atto dei rilievi della BCE in ordine alla possibile riduzione del requisito minimo di CET 1, si rassicuravano gli interlocutori con la precisazione che i requisiti minimi erano stati ripristinati e, anzi, superati *"già prima della citata riduzione del requisito di Cet1 Ratio"*);

- ✓ alle **comunicazioni ai soci** (tutte confezionate sulla base di un apposito *format* e sottoscritte dal presidente ZONIN) in data 30.3.2012, 3.9.2012,




19.3.2013, 10.9.2013, 2.4.2014, 9.9.2014, 4.12.2014 e 19.3.2015, tutte costantemente caratterizzate da informazioni rassicuranti in punto di patrimonializzazione dell'istituto, di sicurezza dell'investimento azionario, di enfaticizzazione della stabilità del titolo e nelle quali, inoltre, si minimizzava il profilo dell'allungamento dei tempi di vendita dell'azione.

Ebbene, tutte le citate condotte manipolative e informative avevano avuto l'effetto di alterare sensibilmente il prezzo delle azioni BPVi. Se ciò, in effetti, era di immediata percezione per le condotte manipolative (l'investitore essendo stato evidentemente influenzato dalla vivacità degli scambi del titolo sul mercato secondario e dalle valutazioni conseguentemente alterate del valore del titolo medesimo siccome assegnato dall'esperto prof. Bini, la stima del quale aveva prodotto effetti anche sul mercato primario, sollecitato artificiosamente), altrettanto doveva dirsi per quanto riguardava le condotte di alterazione informativa. Questo, in ragione della marcata influenza della comunicazione di dati falsati inerenti a profili di assoluto rilievo nell'economia della scelta di un soggetto interessato all'investimento azionario, in particolare con riferimento ai dati inerenti alla patrimonializzazione dell'emittente (prospettata come particolarmente solida) e alla liquidità del titolo (presentato come appetibile, tanto sul mercato primario quanto su quello secondario). Di qui la conclusione, alla quale coerentemente perveniva il tribunale, in ordine all'efficacia decettiva delle comunicazioni effettuate, nelle occasioni sopra indicate, dall'istituto di credito.

Del resto gli effetti concreti prodotti da tali comportamenti manipolativi e di falsa informazione erano agevolmente riscontrabili - proseguiva il tribunale - analizzando le vicende societarie dell'epoca:

- ✓ da un lato, infatti, gli investitori avevano perseverato nel riporre fiducia nell'istituto di credito, continuando a investire, ovvero astenendosi dal disinvestimento;
- ✓ dall'altro, gli aumenti di capitale confluiti senza assistenza finanziaria erano stati comunque consistenti (nell'aucap 2013, su un totale di 506 milioni, 363 milioni erano confluiti senza finanziamenti; nel mini aucap 2013, su 100 milioni, 44 erano confluiti senza assistenza finanziaria; nell'aucap 2014 il rapporto era stato di 471,8 milioni confluiti senza assistenza su un totale di 607,8 milioni; nel mini aucap 2014, infine, il rapporto era stato di 60 milioni su 102 milioni). Inoltre la movimentazione sul mercato secondario, depurata



Handwritten signature and initials, possibly 'M' and '31', located at the bottom right of the page.

dalle azioni finanziate, si era attestata sul significativo valore di 900 milioni di euro.

Tutto ciò aveva consentito di mantenere il valore del titolo artificialmente alto.

In effetti, a fronte dei valori stimati dal prof. Bini, erano emersi - all'esito di una rinnovata valutazione, posta in essere con criteri prudenziali - valori decisamente inferiori. In particolare:

- nel 2012 l'azione era stata sovrastimata di un valore tra 6,73 euro e 6,19 euro rispetto al valore reale, da ridursi, rispettivamente, di una percentuale tra il 10,8% e il 9%;
- al 31.12.2013 la sovrastima era stata ricompresa tra 8,10 e 7,20 euro, con un valore reale, pertanto, inferiore dal 13% all'11,9%;
- al 31.12.2014 la sovrastima era stata ricompresa tra 6,32 e 5,30 euro, con un valore reale, pertanto, inferiore dal 18,9% al 16,9%.

Inoltre le condotte di aggioaggio informativo avevano contribuito a rafforzare l'affidamento sulla stabilità patrimoniale dell'istituto di credito.

Infatti i dati rettificati avevano evidenziato, anche nell'ipotesi più favorevole, un CET 1 ratio al 31.3.2014 del 6,63% e, al 30.6.2014, del 6,24% (valori, entrambi, al di sotto della soglia regolamentare del 7%); un Tier 1 Ratio dal 6,32% al 7,345% per tutto il periodo 30.6.2012-31.12.2013, inferiore, pertanto, rispetto alla *soglia-target* comunicata alla Banca d'Italia pari all'8%; un Total Capital Ratio al 31.3.2014 dell'8,51%, al 30.6.2014 del 7,94%, al 30.9.2014 del 9,57%, al 31.12.2014 dell'8,47%, al 31.3.2015 dell'8,51% (ovverosia sempre inferiore rispetto alla soglia regolamentare del 10,5%).

Analogamente, le condotte di aggioaggio manipolativo avevano contribuito ad accreditare l'immagine della banca come credibile e sostenuta del mercato, secondo quanto puntualmente evidenziato dai consulenti del P.M..

Con riferimento, poi, al profilo del concorso dei reati, il tribunale precisava come l'art. 2637 c.c prevedesse tre diverse modalità di esplicazione della condotta delittuosa, all'origine, rispettivamente, delle ipotesi di aggioaggio informativo e aggioaggio manipolativo o operativo. Di qui la natura della disposizione in esame quale disposizione contenente "norme penali miste cumulative", ovverosia inerenti a condotte non equipollenti o alternative, bensì costituenti differenti elementi materiali di altrettanti reati, con la conseguenza, nel caso di realizzazione di tali diverse condotte, della



sussistenza di una pluralità di reati. Questo con la doverosa precisazione che, mentre tra aggioaggiamento manipolativo e informativo era ravvisabile unicamente il concorso materiale di reati, nel caso di pluralità di condotte omogenee, per concludere nel senso dell'unicità ovvero della pluralità di reati, sarebbe stato necessario verificarne l'appartenenza o meno ad un'unica manovra manipolativa, ovvero informativa. E, a tale fine, il tribunale precisava come il momento consumativo del reato dovesse individuarsi nel tempo e nel luogo in cui si fossero verificate la sensibile alterazione del prezzo dello strumento finanziario e la destabilizzazione del sistema bancario.

In applicazione di tali criteri il primo giudice concludeva nel senso della ravvisabilità di ben 16 reati, posti in essere nel periodo tra il 2012 ed il 2015 e, segnatamente:

- di 4 reati di aggioaggiamento *finanziario informativo* (2012, 2013, 2014, 2015);
- di 4 reati di aggioaggiamento *finanziario operativo* (2012, 2013, 2014, 2015);
- di 4 reati di aggioaggiamento *bancario informativo* (2012, 2013, 2014, 2015);
- di 4 reati di *aggioaggiamento bancario operativo* (2012, 2013, 2014, 2015)

traendone, peraltro, la conseguenza che le condotte poste in essere sino al 27.4.2013 (data di approvazione del bilancio 2012) dovessero ritenersi prescritte.

Infine, quanto alle posizioni soggettive degli imputati - successivamente oggetto di separata, dettagliata analisi - il tribunale precisava che dovevano ritenersi responsabili dei reati di aggioaggiamento:

- ZONIN Giovanni, per avere egli sostenuto e condiviso l'operatività del capitale finanziato; per avere sottoscritto personalmente i comunicati ai soci rappresentativi di uno stato patrimoniale, finanziario ed economico totalmente contrario a quello effettivo; nonché per avere approvato, in qualità di presidente del CdA, il bilancio privo dell'appostazione delle riserve previste per legge, oltre ai comunicati che contenevano le mendaci informazioni della situazione della banca e degli esiti degli aucap, in tal guisa rafforzando, con le proprie dichiarazioni, l'apparenza di solidità dell'istituto di credito;
- GIUSTINI Emanuele, MARIN Paolo e PIAZZETTA Andrea, in ragione del totale coinvolgimento dei predetti nell'operatività dei finanziamenti correlati all'acquisto di azioni proprie, e ciò nella piena, effettiva consapevolezza (stanti le modalità di occultamento) della finalizzazione di tale operatività ad

alterare gli equilibri del mercato, ad annacquare il capitale e, infine, ad ingannare il pubblico.

1.7 I reati di ostacolo alla vigilanza

Dopo avere effettuato una ricostruzione degli esiti delle attività di vigilanza della Banca d'Italia poste in essere, nei confronti dell'istituto di credito, nel periodo 2007-2012 - esiti che avevano evidenziato delle criticità¹⁴, poi parzialmente superate dall'istituto - il tribunale collocava le condotte di ostacolo alla vigilanza ravvisabili nella vicenda *sub iudice* nel periodo che aveva avuto inizio con le ispezioni poste in essere a decorrere dal 2012.

Al riguardo il primo giudice premetteva come la fattispecie di reato in esame consistesse, per un verso, nell'esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero nonché nell'occultamento, con mezzi fraudolenti, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati all'autorità di vigilanza (2638 co.1 c.c.); e, per altro verso, nella frapposizione di ostacoli alla vigilanza, posti in essere in qualsiasi forma, anche omissiva (2638, co. 2 c.c.). Segnatamente, la fattispecie di cui al primo comma della disposizione in esame prevedeva un reato di mera condotta, integrato, in via alternativa, da taluni specifici comportamenti; il secondo comma, invece, delineava un reato a forma libera, di danno (consistente nell'evento naturalistico dell'ostacolo).

Ciò posto, nell'ipotesi di condotta di omessa comunicazione con mezzi fraudolenti che avesse creato ostacoli rilevanti all'autorità di vigilanza, il tribunale riteneva sussistente unicamente l'ipotesi di reato ex art. 2638, co. 2, c.c., dovendo farsi applicazione, in tal caso, dei principi di sussidiarietà e consunzione (valorizzati anche dalla Corte EDU e riconosciuti nell'art. 4 protocollo 7 CEDU e nell'art. 50 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea), posto che emergeva con evidenza come l'evento di

¹⁴ Trattasi, segnatamente, alla stregua di quanto precisato dal teste Mauro Parascandolo, di problematiche (dettagliatamente analizzate nel capitolo VII della sentenza impugnata) inerenti, in particolare, ai profili dell'organizzazione, della *governance* aziendale (ad avviso del primo giudice caratterizzata dalla presenza eccessivamente condizionate del presidente ZONIN, "*dominus dei processi decisionali*" e dalla tendenza ad evitare sia l'ingresso di nuovi soci sia, attraverso il trasferimento delle azioni, la creazione di nuovi equilibri di vertice), dell'attitudine reddituale, risultata modesta, ecc.. Nondimeno, il patrimonio di vigilanza era risultato congruo rispetto al *target ratio* e all'obiettivo di *risk appetite* sul piano strategico, sebbene il rapporto ispettivo avesse evidenziato come la situazione, in prospettiva, fosse meno serena - cfr., sentenza impugnata, pagg. 433 e ss..

ostacolo previsto dalla fattispecie di cui all'art. 2638 co.2 c.p. esaurisse l'intero disvalore della condotta. Nel pervenire a siffatta conclusione, peraltro, il tribunale si discostava motivatamente dalla ricostruzione effettuata, in fattispecie analoga, dalla giurisprudenza di legittimità, là dove la corte regolatrice (cfr. Cass. Pen. Sez. 5, n. 42778 del 26/05/2017, Consoli e altro) aveva invece ravvisato, tra le due fattispecie in esame, un rapporto riconducibile al concorso formale.

Tanto premesso, il primo giudice precisava come la contestazione *sub* B1 avesse ad oggetto la vigilanza ispettiva a differenza delle condotte stigmatizzate ai successivi capi C1, D1, E1, F1, G1 ed H1, dal primo giudice indicate come inerenti alla vigilanza informativa.

Ebbene, nel caso dell'addebito *sub* B1 si era in presenza sia di attività di occultamento, con mezzi fraudolenti, delle operazioni di capitale finanziato e delle lettere di impegno al riacquisto, al fine di ostacolare l'autorità di vigilanza (attraverso, segnatamente, l'indicazione di una causale generica, la mancata contabilizzazione delle operazioni finanziate e il materiale occultamento delle lettere), sia dell'omessa comunicazione delle suddette operazioni alla squadra ispettiva.

Diversamente - proseguiva il tribunale - gli addebiti di cui ai capi C1, D1, G1, H1 avevano ad oggetto l'esposizione di fatti non rispondenti al vero in relazione alle segnalazioni ed alle interlocuzioni con le autorità di vigilanza (Banca d'Italia e BCE) intercorse negli anni 2012, 2013, 2014, 2015 e, quanto all'addebito di cui al capo F1, l'esposizione di fatti non rispondenti al vero in occasione dell'aumento di capitale del 2014.

Ciò posto, il tribunale:

- ✓ esclusa, con riferimento alle condotte predette, la ravvisabilità dell'esimente fondata sul principio del *nemo tenetur se detegere* in relazione al precedente delitto di aggioaggio (trattandosi di principio unicamente disciplinato nell'art. 384 c.p., ovvero sia in una disposizione contenente una norma eccezionale derogatoria rispetto a quella di cui all'art. 61 nr. 2 c.p. e, in ogni caso, di esimente avente valore eminentemente processuale);
- ✓ escluso, del pari, che quelli oggetto di contestazione fossero addebiti frutto di una sorta di "replicazione" di contestazioni in realtà aventi ad oggetto una unitaria condotta di ostacolo alla vigilanza, protrattasi per un triennio (essendosi piuttosto in presenza di condotte che erano state realizzate nel

corso di plurime attività di vigilanza, ciascuna compiutamente esauritasi), ricostruiva i singoli fatti di reato nei termini di seguito esposti.

1.7.1 L'ostacolo alla vigilanza durante l'ispezione di Banca d'Italia 2012 (capo B1)

Nel corso dell'anno 2012 (segnatamente tra il 28 maggio e il 12 ottobre 2012) era stata effettuata una attività di ispezione avente ad oggetto la *governance* dell'istituto, gli standard creditizi, i meccanismi di sorveglianza e di controllo delle singole posizioni, la correttezza dei criteri di classificazione all'interno delle regole di vigilanza e l'osservanza delle regole di *provisioning* (attività, questa, di correzione del valore dei crediti con impatto sul conto economico della banca e sul bilancio), ispezione che si era conclusa con un giudizio parzialmente sfavorevole fondato sulla constatazione di un complessivo degrado del portafoglio accompagnato da inefficienze nei processi allocativi e di gestione dell'erogato. Ebbene, alla stregua delle testimonianze degli ispettori (e, segnatamente, di quanto riferito dal teste Giampaolo Scardone, responsabile della squadra ispettiva), poteva dirsi pacifico che ove agli ispettori fossero state esibite le lettere di impegno al riacquisto e fosse stata comunicata l'esistenza del capitale finanziato - come sarebbe stato doveroso, peraltro, nell'ottica di una leale collaborazione tra vigilato e autorità vigilante - sarebbe effettivamente emersa l'irrealizzabilità del piano industriale approntato dall'istituto per migliorare la gestione del credito. La prassi del ricorso al capitale finanziato (e, nell'ambito di tale prassi, quella del rilascio delle lettere di impegno), infatti, era già consolidata nel 2012, come pure documentalmente provato.


Né, d'altro canto, poteva sostenersi che tale fenomeno fosse comunque emerso nel corso dell'ispezione, in quanto le dichiarazioni rese, sul punto, dal teste Claudio Ambrosini della Divisione Crediti - là dove questi aveva sostenuto di avere riferito in proposito all'ispettore Gennaro Sansone - erano state decisamente smentite tanto dal predetto Sansone quanto dai restanti componenti della squadra ispettiva.

Peraltro - puntualizzava il tribunale - la versione dell'Ambrosini, finalizzata a ridimensionare il coinvolgimento della Divisione Crediti nell'operatività illecita

della banca sul capitale finanziato, scontava plurimi profili di incertezza e contraddittorietà (segnatamente in relazione al ricorso alla formula generica "cogliere opportunità mobiliari o immobiliari" quale causale dei finanziamenti, nonché in ordine alle motivazioni per le quali il predetto Ambrosini non avrebbe comunicato al collega Bozeglav, responsabile dell'*audit*, le rivelazioni asseritamente fatte all'ispettore Sansone).

Era certamente vero che anche la deposizione del Sansone si presentava scandita da contestazioni e da incertezze circa la corretta individuazione dei documenti esibiti, nel corso dell'ispezione, con riferimento alle posizioni finanziate. Nondimeno, mentre le dichiarazioni dell'Ambrosini in ordine alla presunta rivelazione agli ispettori delle operazioni finanziate non avevano trovato riscontro alcuno, neppure nelle dichiarazioni del collega De Bortoli (il quale aveva riferito che l'Ambrosini gli aveva confidato di avere consegnato agli ispettori medesimi documenti che avrebbero potuto loro consentire di verificare l'esistenza di operazioni "bacciate", negando, tuttavia, detto teste che l'Ambrosini gli avesse rivelato di avere esplicitamente palesato tale prassi agli ispettori), le stesse erano anzi state smentite dai testi Luca Bregantin, Francesco Ferraro e Sandro Re, dei quali i primi due erano appartenenti alla squadra ispettiva; quanto riferito dal Sansone era stato del resto confermato dalla narrazione dei fatti proposta tanto dal responsabile della squadra ispettiva, Giampaolo Scardone, quanto dagli altri componenti del *team* oltre che dal responsabile del servizio di vigilanza ispettiva, Carmelo Barbagallo. Pertanto il tribunale, valorizzando altresì la puntuale deposizione del teste ispettore Gianluca Manni, traeva la conclusione che la prassi del capitale finanziato non fosse stata "intercettata" nel corso dell'ispezione del 2012 poiché si era trattato di fenomeno che aveva essenzialmente interessato clienti affidabili sotto il profilo del rischio creditizio, rispetto ai quali, quindi, non emergeva alcuna anomalia (sicché, tenuto conto del perimetro del mandato ricevuto dagli ispettori, non v'era stata ragione di effettuare, con riferimento a costoro, alcun approfondimento ispettivo).

Del resto, sul piano logico, la circostanza che nessun dirigente dell'istituto di credito (né il menzionato Claudio Ambrosini, né l'imputato Paolo MARIN e neppure l'imputato Emanuele GIUSTINI) avesse fatto cenno alcuno, in occasione delle successive verifiche ispettive (compresa quella, decisiva, effettuata dalla BCE nel 2015), al fenomeno in esame, nonché il fatto che

Handwritten signature and initials in black ink, located at the bottom right of the page. The signature appears to be 'G. Bregantin' and the initials below it are 'MB'.

tutti i predetti dirigenti avessero pervicacemente negato, interloquendo con l'ispettore Manni, la natura finanziata delle operazioni in questione, costituivano formidabili riscontri dell'infondatezza delle dichiarazioni rese dal predetto teste Ambrosini; infondatezza, del resto – soggiungeva il tribunale - ulteriormente avvalorata dal rinvenimento, negli appunti contenuti nell'agenda sequestrata al teste Alessandro Balboni, dell'inequivoca ed assai significativa annotazione, redatta in prossimità del 23.4.2015: *“evitare di fare ammissioni. Giustificare creditiziamente le operazioni”*.

Di qui la conclusione della sussistenza dei presupposti tutti del reato di ostacolo contestato, essendosi in presenza, per un verso, del fraudolento occultamento dell'illecita operatività realizzata nel contesto temporale in cui si era svolta l'ispezione del 2012; e, per altro verso, della sistematica omissione della comunicazione agli ispettori tanto delle operazioni di finanziamento correlato quanto delle lettere di impegno al riacquisto delle azioni.

1.7.2 Le condotte di ostacolo successive all'ispezione del 2012

Quindi il tribunale evidenziava come, con riferimento al periodo successivo all'ispezione del 2012 (e, segnatamente, all'arco temporale ricompreso tra il 30.6.2012 ed il 31.3.2015), fosse stato effettivamente possibile ricostruire documentalmente il dipanarsi del dialogo tra l'istituto bancario vicentino e l'autorità di vigilanza attraverso l'acquisizione dei flussi informativi inviati da BPVI.

A tale riguardo era costantemente emerso l'occultamento della reale situazione patrimoniale del gruppo, in particolare con riferimento all'incidenza del fenomeno del capitale finanziato sui coefficienti del patrimonio di vigilanza in tale ampio periodo. Sul punto le conclusioni cui erano pervenuti i consulenti del P.M. – peraltro, precisava il primo giudice, all'esito di una valutazione particolarmente prudente (in quanto caratterizzata dallo scomputo dal CET 1 anche dell'ammontare degli RWA) - non consentivano davvero di nutrire perplessità. Si era in presenza, in effetti, di violazioni costanti dei requisiti patrimoniali, peraltro mai comunicate nelle informazioni rese all'autorità di vigilanza (comunicazioni, tutte, puntualmente riportate nella tabella

riassuntiva di cui al documento nr. 485 prodotto dal P.M. all'udienza del 21.11.2019).

Più nel dettaglio:


- ✓ **con riferimento all'anno 2012** (capo C1) si trattava della comunicazione del 17.9.2012, riferita al 30.6.2012, e di quella del 21.11.2012, riferita al 30.9.2012, nelle quali venivano indicati, rispettivamente, valori delle azioni proprie nella misura di 30 milioni e di 240 milioni. In entrambi i casi, infatti, era stata omessa la comunicazione delle operazioni di capitale finanziato per i significativi valori di 268 milioni a giugno e di 280 milioni a fine settembre. L'effetto distorsivo che ne era derivato era evidente, posto che il Tier Ratio, tenuto conto dei valori non comunicati, si sarebbe abbassato al 30 giugno dall'8,20% al 7,34% nonché, al 30 settembre, dal 7,38% al 6,48%. Analogamente il TCR (Total Capital Ratio) si sarebbe ridotto dall'11,33% al 10,50% e dal 10,46% al 9,59%. La falsa comunicazione, poi, era stata all'origine del *target* patrimoniale deciso dalla Banca d'Italia, come precisato dal teste Mauro Parascandolo. In effetti, qualora i dati omessi fossero stati comunicati, ciò avrebbe comportato un immediato innalzamento del livello di monitoraggio e l'adozione di provvedimenti restrittivi concernenti operatività dell'istituto, distribuzione degli utili e fissazione di limiti all'importo totale della parte variabile delle remunerazioni della banca.

Di assoluta evidenza, quindi, era l'ostacolo frapposto alla vigilanza;

- ✓ **con riferimento al primo semestre dell'anno 2013** (capo D1) si trattava:
 - della falsa rappresentazione dei dati patrimoniali contenuta nelle segnalazioni relative al **31.12.2012 ed al 31.3.2013** (in effetti, con riferimento alla segnalazione relativa al 31.12.2012, la comunicazione del capitale finanziato per 545 milioni, ove effettuata, avrebbe comportato la flessione del Tier 1 Ratio dall'8,23% al 6,46% e del Total Capital Ratio dall'11,26% al 9,55%; nella comunicazione del 31.3.2013, poi, non erano state segnalate azioni proprie);
 - della falsità della **comunicazione inoltrata il 20.3.2013** e relativa al superamento del limite del 5% degli acquisti (comunicazione con la quale, nel rispondere al rilievo critico della Banca d'Italia risalente al 5.3.2013, l'istituto di credito aveva rassicurato la vigilanza sostenendo che l'incremento del valore del fondo acquisto azioni proprie fosse imputabile a una mera contingenza, legata alla gestione delle attività di compravendita delle azioni

proprie con i soci e sostenendo, in particolare, che vi era stata una vendita di azioni da parte di pochi clienti con successivo ricollocamento dei titoli presso clienti soci). Inoltre l'istituto aveva inserito un ulteriore elemento di rassicurazione, là dove aveva dichiarato che era in corso la valutazione di un rafforzamento patrimoniale il quale avrebbe portato il Core Tier 1 al 9% già entro la fine del 2013; aveva prospettato, infine, il raggiungimento del 10% nel biennio successivo. Ne era seguita la lettera di richiamo del 24.6.2013, lettera nella quale era stato stigmatizzato il superamento, a causa dell'acquisto di azioni proprie, del limite del 5% del capitale sociale. A seguito dell'ispezione del 2015, poi, era emersa la falsità delle circostanze esposte nella missiva a firma Samuele Sorato del 20.3.2013 e, segnatamente, si era compreso come l'azzeramento del fondo acquisto azioni proprie non fosse stato affatto la conseguenza contingente di un'impennata nelle richieste di acquisto di azioni concentrate nel quarto trimestre, bensì l'effetto dell'illiquidità del titolo azionario; illiquidità che, infatti, proprio a partire dal 2012, aveva indotto l'istituto di credito a fare massiccio ricorso alle operazioni di capitale finanziato onde azzerare il fondo acquisto azioni proprie che impattava negativamente sul capitale di vigilanza;

- della falsità, infine, **dell'informativa preventiva del 23 aprile 2013** relativa al programmato aumento di capitale (informativa, a firma Samuele Sorato, nella quale erano stati illustrati gli effetti del rafforzamento patrimoniale, segnalandosi che dopo tale operazione il Tier Ratio 1 sarebbe passato dall'8,23% al 9,1% e, quindi, al 9,98%, a seguito della conversione del *soft mandatory*). Peraltro neppure a seguito delle successive interlocuzioni di Banca d'Italia, inerenti anche al profilo della liquidabilità del titolo, erano stati effettuati riferimenti, da parte dei rappresentanti di BPVi, al fenomeno del capitale correlato. Infatti si era sempre sostenuto, da parte dell'istituto di credito, che l'operazione di aumento di capitale si sarebbe presto conclusa con pieno successo. Sul punto - precisava il tribunale - il teste Mauro Parascandolo aveva chiarito che se la prassi delle operazioni di capitale finanziato fosse stata riferita, come doveroso, la Banca d'Italia sarebbe certamente intervenuta esercitando i poteri di controllo derivanti dalla legge. In particolare l'ente di vigilanza avrebbe imposto sia lo scomputo dell'ammontare del capitale finanziato dal patrimonio di vigilanza sia l'adozione di misure di risanamento. Invece, tacendo queste informazioni,



l'istituto di credito aveva lucrato effetti favorevoli immediati: la Banca d'Italia aveva deciso di non avviare un procedimento sanzionatorio e neppure aveva adottato interventi che avrebbero precluso la distribuzione dei dividendi ed imposto il decremento della parte variabile della remunerazione dei dirigenti come previsto dalla normativa della stessa Banca d'Italia. La stessa operazione di aumento di capitale, poi, sarebbe stata valutata diversamente;

✓ **con riferimento al secondo semestre dell'anno 2013 (capo E1)** si trattava:

-della falsità delle **segnalazioni di vigilanza relative al 30.6.2013, al 30.9.2013 e al 31.12.2013** (nelle quali mai era stato ricompreso l'ammontare delle operazioni di capitale finanziato per gli importi calcolati dai consulenti tecnici nella misura di 555 milioni a fine giugno, di 626 milioni a fine settembre e di 700 milioni a fine dicembre del 2013). Conseguentemente, senza l'effetto distorsivo prodotto dall'omessa rappresentazione della corretta quantificazione dei coefficienti patrimoniali, il T1 Ratio sarebbe passato a fine giugno dall'8,1% al 6,32%; al 30.9.2013 dall'8,50% al 6,50%; al 31.12.2013 dal 9,1% al 6,89%. Analogamente il TCR si sarebbe ridotto dall'11,06% al 9,32% al 30 giugno; dall'11,41% al 9,48% nel settembre; dall'11,8% al 9,55% al 31 dicembre.

In definitiva in tutto il periodo in esame il Tier 1 Ratio sarebbe stato ben inferiore alla soglia-target dell'8%, siccome fissata dall'autorità di vigilanza;

✓ **con riferimento all'aumento di capitale 2014 (capo F1)** si trattava:

- **dell'informativa preventiva del 5.3.2014 e dell'informativa integrativa dell'11.4.2014.** In entrambi i casi era stata omessa l'indicazione che l'operazione di aumento di capitale sarebbe stata portata a termine anche mediante la concessione di forme di assistenza finanziaria ai clienti, con conseguente indicazione di *ratios* patrimoniali post-aucap del tutto falsati. Quanto al cd. miniaucap (ovverosia ad un aumento di capitale destinato a nuovi soci), previsto anche nel 2014, si era precisato che le quote di capitale finanziato non sarebbero state computate nel patrimonio di vigilanza. Vi era stato anche, in data 9.4.2014, un incontro tra i vertici dell'istituto di credito e la vigilanza. All'esito delle interlocuzioni la Banca d'Italia aveva autorizzato la classificazione patrimoniale richiesta. Solo a seguito dell'ispezione BCE e CONSOB del 2015, infatti, era emerso come l'operazione di aumento di capitale fosse stata pianificata con erogazione di

finanziamenti correlati, per un importo accertato di euro 136.314.287 (pari al 22% dell'operazione). I dati dell'aumento di capitale erano stati, pertanto, gravemente falsati. Di qui la conclusione che il provvedimento autorizzativo della Banca d'Italia fosse stato ottenuto a seguito dello sviamento della funzione di vigilanza.


Il teste Mauro Parascandolo, del resto, aveva anche in tal caso precisato come, se la Banca d'Italia avesse avuto contezza dei dati occultati, non avrebbe di certo autorizzato l'operazione nei termini in cui ciò era avvenuto. Per contro, sarebbe palesemente emersa la grave difficoltà della banca di collocare i propri titoli sul mercato;

✓ **con riferimento alla vigilanza prudenziale della banca d'Italia nel 2014 (capo G1), si trattava:**

- della falsità delle **segnalazioni di vigilanza alla data del 31.3.2014, del 30.6.2014, del 30.9.2014** (per l'omessa indicazione tra gli elementi negativi delle quote di capitale finanziato, pari a 728 milioni alla data del 31 marzo, a 718 milioni alla data del 30 giugno e a 886 milioni alla data del 30 settembre. Conseguentemente il CET 1 ratio era passato, a fine marzo, dall'8,99% al 6,63%; a fine giugno dall'8,55% al 6,24%; a fine settembre dal 10,8% all'8,01%);

- della falsità **della comunicazione 1.9.2014** nella parte in cui si era attestato il raggiungimento degli obiettivi di raccolta aucap 2014 per l'importo di 607,8 milioni e, di conseguenza, il livello dei fondi propri e dei *ratios* patrimoniali. In particolare la comunicazione dell'istituto di credito di avere già riassorbito, attraverso la chiusura dell'aumento di capitale, il temporaneo mancato rispetto del "buffer" - ovvero della riserva obbligatoria di conservazione del capitale pari al 2,5% - aveva indotto l'autorità di vigilanza a non assumere iniziative in ordine a tale violazione (dovuta ai riacquisti di azioni proprie che, di fatto, avevano neutralizzato, per il valore corrispondente, l'aumento di capitale, come precisato dal teste Enzo Serata) perché, per l'appunto, immediatamente "riassorbita";

- nonché della falsità della **comunicazione 4.11.2014**, relativa alle giustificazioni fornite all'organo di vigilanza in relazione al fenomeno di riacquisto delle azioni proprie (per l'ammontare di 194 milioni nel primo semestre del 2014) nonché in relazione ai 52,4 milioni di euro di azioni detenuti indirettamente attraverso i fondi lussemburghesi "Athena" e



"Optimum". In particolare la banca, da un lato, aveva ribadito che si era trattato di riacquisti imposti dalla necessità di evadere le domande di investimento dei clienti nella consapevolezza che il disavanzo sarebbe stato coperto dall'aumento di capitale in corso; aumento di capitale che, peraltro, aveva portato ad un incremento proprio del CET Ratio di circa 141 bps (punti base). Dall'altro lato la banca aveva confermato la correttezza dei dati contenuti nelle segnalazioni di vigilanza sulle operazioni svolte attraverso i fondi esteri.

Diversamente, ove la Banca d'Italia avesse avuto contezza di quanto occultato (e cioè, complessivamente, delle operazioni di capitale finanziato e dell'impegno al riacquisto delle azioni), avrebbe preso atto di una situazione patrimoniale radicalmente differente. La falsità della comunicazione, quindi, aveva prodotto l'effetto di impedire interventi di vigilanza coerenti con l'effettiva situazione patrimoniale dell'istituto di credito.

1.7.3 Le condotte di ostacolo alla vigilanza BCE (capo H1)

Al riguardo il tribunale, premesso che a seguito dell'entrata in vigore, in data 4.11.2014, del Sistema di Vigilanza Unico, talune competenze primarie in materia di vigilanza erano state trasferite alla BCE, con conseguente ricomprensione anche della predetta Banca Centrale tra i soggetti destinatari della tutela ex art. 2638 c.c., individuava, alla stregua dell'imputazione, le condotte di ostacolo rispettivamente:

- nella **segnalazione di vigilanza al 31.12.2014** (in ragione della mancata integrale detrazione del capitale finanziato che, ove effettuata correttamente, avrebbe comportato un abbassamento del CET 1 ratio dall'11,73% all'8,04%) e nella **segnalazione di vigilanza al 31.3.2015** (in ragione, anche in tal caso, della mancata integrale detrazione del capitale finanziato che, ove effettuata correttamente, avrebbe comportato un abbassamento del CET 1 ratio dal 10,67% al 7,49%). Tali condotte decettive, in entrambi i casi, avevano impedito alla vigilanza l'adozione di tempestivi provvedimenti;
- nonché nella **informativa al pubblico al 31.12.2014**;

1.7.4 Le condotte di ostacolo relative al *Comprehensive Assessment* (capo M1)

Con riferimento alle condotte di ostacolo poste in essere in danno di Banca d'Italia e BCE impegnate nella vigilanza in fase di valutazione approfondita (*Comprehensive Assessment*), svoltasi nel periodo tra il febbraio e l'agosto del 2014, il tribunale riteneva provate condotte di ostacolo tradottesesi tanto nell'omessa comunicazione di informazioni essenziali (inerenti al fenomeno dell'assistenza finanziaria e al rilascio della lettere di impegno al riacquisto) quanto nell'esposizione di fatti non veritieri sulla situazione patrimoniale del gruppo come descritta nella nota 20.6.2014 e nel *capital plan* inviato in data 10.11.2014.

In particolare nel corso della *Asset Quality Review - AQR* (ovverosia della Revisione della Qualità degli Attivi di bilancio), dopo che erano stati formulati rilievi molto critici per la banca da parte delle autorità di vigilanza (con l'ispettore Vincenzo Cantarella che aveva esposto forti perplessità in ordine alla patrimonializzazione dell'istituto di credito, evidenziando come il progettato aumento di capitale sarebbe sostanzialmente servito solo a colmare il *deficit*, e aveva anche avanzato seri dubbi sulla stessa concreta possibilità di portare a compimento l'operazione di aumento di capitale), i vertici dell'istituto avevano rassicurato la vigilanza stessa sotto tutti i profili. Nel corso dell'ispezione, tuttavia, non era emerso in alcun modo il fenomeno del capitale finanziato né era venuta alla luce l'esistenza delle lettere di impegno al riacquisto; elementi che, se conosciuti, avrebbero portato ad esiti del *Comprehensive Assessment* ben diversi.

Anche il *Preliminary Capital Plan* - predisposto dall'istituto di credito su richiesta della Banca d'Italia in data 9.6.2014, in previsione dell'entrata in vigore del meccanismo unico di vigilanza, e inviato all'autorità di vigilanza il 20.6.2014 - era stato caratterizzato dalla prospettazione di un obiettivo di patrimonializzazione rassicurante (euro 608 milioni per effetto dell'aumento di capitale); prospettazione, tuttavia, radicalmente falsata dalla mancata precisazione che anche tale risultato era dovuto al massiccio ricorso al capitale finanziato.

Quindi, con il *Capital Plan* elaborato il 10.11.2014 (e, pertanto, successivamente agli esiti del *Comprehensive Assessment* che, pubblicati il

26.10.2014, avevano evidenziato la necessità dell'adozione di misure di implementazione del capitale, posto che gli *Stress Test* avevano rivelato un *deficit* da scenario avverso di 223 milioni), l'istituto di credito vicentino aveva adottato delle contromisure (segnatamente: l'utilizzo dell'aumento di capitale già collocato e la conversione del *soft mandatory* per 223 milioni) che avevano portato la BCE ad adottare una decisione SREP (ovverosia una decisione inerente al processo di revisione e valutazione prudenziale, consistente nell'analisi dei profili di rischio delle banche) con la quale veniva fissato un requisito minimo di CET 1 ratio pari ad almeno il 10,25% ed erano stati richiesti l'adozione di un piano di capitale, da realizzarsi entro l'aprile del 2016, nonché il rafforzamento delle strutture organizzative dei processi e delle strategie di controllo interno. Al solito, la mancata comunicazione delle essenziali informazioni in ordine al massiccio ricorso al capitale finanziato, anche in occasione dell'aumento di capitale, aveva avuto lo scopo - effettivamente raggiunto - di procrastinare l'emersione delle situazioni di illiquidità del titolo e di sotto-patrimonializzazione dell'istituto di credito, di fatto seriamente ostacolando le funzioni di vigilanza della Banca d'Italia e della BCE, tenute all'oscuro della esatta situazione patrimoniale e finanziaria del gruppo.

Di qui l'adozione da parte degli organi di vigilanza di provvedimenti (la citata decisione SREP del febbraio 2015) incoerenti con tale situazione e, per contro, la mancata adozione di contromisure impellenti e indifferibili (come precisato dal teste ispettore Enzo Serata). Solo in occasione dell'ispezione BCE del 2015 - concludeva il tribunale - sarebbe effettivamente emersa la macroscopica divergenza tra i flussi informativi indirizzati alla vigilanza nel triennio 2012-2015 e la reale situazione patrimoniale della banca.

1.7.5 L'ostacolo alla vigilanza nei confronti di CONSOB (capo N1 - posizione GIUSTINI)

Il tribunale riteneva provato anche l'addebito stigmatizzato *sub N1*), inerente alle condotte di ostacolo alla vigilanza poste in essere, nei confronti di CONSOB, in relazione all'operazione di aumento di capitale 2014.

In estrema sintesi, dopo avere dettagliatamente illustrato - in relazione tanto alla disciplina generale quanto al modello concretamente adottato da BPVi - il quadro normativo delle attività di intermediazione finanziaria (con particolare riguardo agli obblighi incombenti sugli intermediari nella relazione con la clientela sia nella fase precontrattuale, sia in quella di conclusione del contratto, sia nel corso dell'esecuzione del rapporto in un'ottica di tutela dell'investitore al fine di agevolarlo nella comprensione delle caratteristiche, dei rischi e dei costi dei prodotti finanziari offerti in un mercato di libera concorrenza), il primo giudice ricostruiva puntualmente l'episodio in questione.

Nel caso di specie BPVi aveva pianificato una operazione che prevedeva un'offerta a pagamento mediante emissione di azioni ordinarie in opzione ai soci per un importo massimo di euro 700.000.000, nonché un aumento di capitale ordinario a pagamento mediante emissioni di azioni ordinarie finalizzata all'ampliamento della base sociale da offrire ai non soci per un importo massimo di 300.000.000 di euro.

Nel corso della seduta del CdA 15.4.2014, poi, era stata definitivamente approvata l'operazione in questione, con l'individuazione dell'ammontare definitivo dell'aumento di capitale (aumento di capitale scindibile fino al controvalore massimo di 608.000.000 di euro), la definizione del rapporto di opzione (una nuova azione ogni nove possedute con definizione del rapporto di attribuzione del premio fedeltà nella misura di un'azione ogni quattro) e la decisione che le azioni eventualmente inoptate sarebbero state offerte al pubblico indistinto e assegnate a coloro che ne avessero fatto richiesta durante il periodo di offerta.

Le azioni erano state emesse al prezzo di 62,5 euro, determinato sulla base della relazione di stima dell'esperto indipendente.

Solo con riferimento al mini aucap, poi, era stato previsto che potessero essere concessi ai nuovi soci finanziamenti correlati alla sottoscrizione dell'aumento di capitale.

In relazione a tale operazione l'istituto di credito aveva rappresentato, nelle relative comunicazioni inviate alla CONSOB, siccome specificamente richiamate in imputazione (trattasi della comunicazione formale 23.5.2014 in risposta alla richiesta di dati e notizie del 16.5.2014; della nota 4.7.2014; dell'ulteriore nota 15.10.2014), l'adozione di un modello operativo fondato su

un atteggiamento neutro in ordine alla collocazione dei propri titoli nei confronti dei titolari dei diritti di opzione, attestando di avere predisposto modelli procedurali tesi a garantire la genuinità dell'iniziativa del cliente e sottolineando altresì che, come deciso, eventuali operazioni di finanziamento sarebbero state previste solo con riferimento all'operazione di mini aucap.

Tali modelli prevedevano, per i soci titolari del diritto di opzione:

- ✓ da un lato l'esclusione dell'applicabilità della valutazione di adeguatezza, onde non interferire con l'esercizio del predetto diritto di opzione;
- ✓ dall'altro lato l'astensione dalla prestazione di raccomandazioni all'investimento e di consulenza per i medesimi titolari del diritto di opzione e della connessa prelazione, i quali, infatti, onde contenere le occasioni di contatto diretto tra costoro e gli addetti di rete, avrebbero potuto aderire autonomamente all'aumento di capitale inviando richieste via internet, inserendo il proprio codice fiscale in una apposita pagina web, ovvero a mezzo raccomandata.

In altri termini l'istituto di credito aveva rappresentato, nella comunicazione formale 23.5.2014, che avrebbe compensato il "sacrificio" della valutazione di adeguatezza (sacrificio reso necessario per evitare che tale "filtro", posto a presidio dell'investitore, potesse pregiudicare il libero esercizio del diritto di opzione - e della connessa prelazione - nel caso di soggetto che, già socio e interessato ad avvalersi dell'opzione, non avesse superato detto vaglio) con l'assicurazione che i titolari di opzione sarebbero stati messi al riparo da influenze di sorta da parte della rete dell'istituto di credito, onde scongiurare qualsivoglia rischio che le determinazioni dei clienti potessero essere influenzate da consigli di investimento forniti dalla rete della banca in una situazione di conflitto di interesse.

La CONSOB aveva approvato il prospetto relativo all'aucap 2014 in data 8.5.2014 e il successivo 9.5.2014 la banca aveva comunicato agli azionisti i dettagli delle operazioni informandoli della facoltà di esercitare il diritto di opzione. In linea con l'originaria comunicazione alla CONSOB, poi, si collocavano le successive comunicazioni dell'istituto all'ente di vigilanza rese nelle date del 4.7.2014 e del 15.10.2014.

Ebbene, precisava il primo giudice, contrariamente a quanto comunicato a CONSOB ed alla stregua di inequivoche prove tanto testimoniali (oltre alla deposizione del dirigente CONSOB, Francesco Adria, il tribunale valorizzava

quelle dei dirigenti BPVi Alberto Mossetti e Giammaria Amato) quanto documentali (tra le quali plurime, assai significative, comunicazioni via e-mail intercorse tra dirigenti BPVi), era emersa la natura meramente formale dei presidi organizzativi adottati dall'istituto di credito, peraltro sistematicamente aggirati nella pratica commerciale in attuazione di un'attività di pianificazione che si era caratterizzata per una fortissima pressione commerciale sulla rete (come precisato da numerosi dirigenti BPVi e, segnatamente, dai testi Gianmaria Casarotti, Marco Nichele, Luigi Veronese, Roberto Premi e Fulvio Bosso), posto che:

- a) ben lungi dall'essere riconducibili alla spontanea iniziativa dei clienti, gli acquisti erano stati sollecitati dalla rete commerciale dell'istituto, appositamente istruita e sistematicamente resa oggetto di forti pressioni per la collocazione dei titoli;
- b) circa il 60% delle richieste di acquisto di azioni inviate via internet (modalità che, come detto, secondo il modello predisposto, unitamente all'invio della richiesta in modalità cartacea attraverso la spedizione di lettera raccomandata, avrebbe dovuto essere seguita dalla clientela interessata alla sottoscrizione di azioni onde evitare contatti inappropriati con la rete dell'istituto) erano risultate inviate da indirizzi IP di computer in uso a dipendenti della banca. Inoltre era emersa la prassi della presentazione *brevi manu* delle missive, in luogo dell'invio per raccomandata;
- c) contrariamente a quanto esposto all'autorità di vigilanza, in larghissima parte le adesioni all'offerta da parte degli opzionisti (26.000 su 29.000) si erano concretizzate al di fuori del sistema nella preventiva raccolta delle manifestazioni di interesse;
- d) mediante le modalità predisposte dalla banca, infatti, avevano aderito solo 2778 del 29.360 titolari del diritto di opzione, inviando 1695 lettere e 1083 manifestazioni di interesse via web;
- e) erano state create vere e proprie liste di clienti da contattare per supportare la rete di vendita, nell'ambito di un'accurata pianificazione commerciale volta a favorire al massimo la collocazione delle azioni (ben 7434 soci che avevano aderito all'iniziativa, infatti, erano risultati inseriti nelle liste predisposte dalla banca);
- f) il 32% degli aderenti all'aucap censiti nel *database* delle manifestazioni di interesse aveva richiesto al momento dell'adesione un quantitativo di azioni

esattamente corrispondente a quanto registrato nell'applicativo predisposto dalla banca nella fase di preadesione;

g) era emersa la prassi di aggirare il test di adeguatezza (previsto per le adesioni del pubblico indistinto sino al 9.7.2014) facendo acquistare sul mercato secondario al cliente 100 azioni prima dell'aucap, in modo che il medesimo cliente potesse rientrare tra i soci e, quindi, potesse partecipare all'aumento di capitale senza effettuare le valutazioni di adeguatezza.

Più nel dettaglio, i casi di consulenza surrettizia accertati - come precisato dall'ispettore Antonio Messineo - erano risultati corrispondenti ad operazioni di acquisto per un valore pari a 143,17 milioni di euro su 497,98 milioni di euro complessivi.

Secondo gli esiti della replica del test di adeguatezza standard effettuato in sede ispettiva (test che, infatti, sarebbe stato doveroso effettuare in caso di consulenza) era poi emerso che in almeno il 72% dei casi per un controvalore di 83 milioni di euro si sarebbe trattato di operazioni non adeguate, in quanto tali destinate ad essere bloccate dalla procedura.

Inoltre si era acquisita contezza di agevolazioni (segnatamente, *time deposit* a tassi vantaggiosi) e anche di massicci finanziamenti concessi per l'acquisto di azioni proprie, non solo per garantire l'azzeramento del fondo acquisto azioni proprie ma anche per conseguire gli obiettivi di aumento di capitale, peraltro nell'ambito di iniziative commerciali che erano state taciute alla CONSOB e che avevano portato alla conclusione di operazioni di vendita di titoli in assenza delle doverose informazioni circa la natura e le caratteristiche delle operazioni medesime.

Pertanto l'incremento di rischio per la clientela era stato del tutto privo di presidi nei sistemi di verifica di adeguatezza degli investimenti.

In definitiva - concludeva il primo giudice - BPVi aveva fornito alla CONSOB, con riferimento alla predetta operazione di aumento di capitale, un quadro informativo falso e gravemente fuorviante, tanto in ordine al modello di servizio adottato per rapportarsi alla clientela quanto in punto di erogazione dei finanziamenti correlati all'acquisto di azioni proprie.


La rilevanza decettiva di tali condotte era stata indubbia: ove la CONSOB fosse stata informata della pianificazione commerciale all'origine del collocamento delle azioni, infatti, avrebbe sicuramente esercitato in modo più pervasivo i propri poteri, sia di controllo che istruttori ex art. 94 TUF, e

avrebbe imposto un più rigoroso modello di operatività fondato sulla consulenza e sull'obbligo di somministrazione di test di adeguatezza bloccante.

Né, ad avviso del giudice di prime cure, poteva aderirsi alla tesi difensiva proposta dall'imputato Emanuele GIUSTINI. Costui - risultato il dirigente che aveva maggiormente supportato e coadiuvato il direttore generale Samuele Sorato nell'iniziativa commerciale tesa a garantire il buon esito dell'aumento di capitale - aveva sostenuto, infatti, di avere agito nella convinzione dell'esistenza di una pregressa pianificazione commerciale concordata dall'istituto di credito con l'autorità di vigilanza. Tale tesi difensiva, tuttavia, era stata nettamente smentita dalle emergenze istruttorie. Da un lato, infatti, la banca aveva sempre attestato alla vigilanza che le operazioni di sottoscrizione erano avvenute ad iniziativa dei clienti; dall'altro lato era emersa un'operatività volta alla pianificazione commerciale dell'operazione non verbalizzata e, quindi, evidentemente elaborata e attuata nella piena consapevolezza di agire al di fuori del perimetro di regolarità tracciato dalla normativa Mifid.

Né - proseguiva il tribunale - poteva accedersi alla tesi difensiva dell'imputato GIUSTINI secondo cui questi non era responsabile del reato in esame essendosi limitato a dare attuazione alle direttive impartitegli; in contrario deponavano la sua veste di dirigente apicale (responsabile della Divisione Mercati e vice direttore generale) nonché la prova - da considerarsi raggiunta al di là di ogni ragionevole dubbio - dell'incondizionato allineamento del GIUSTINI all'illecita politica gestoria ideata dal direttore generale Sorato, cui il GIUSTINI medesimo aveva contribuito materialmente offrendo un fondamentale apporto partecipativo.

Peraltro - concludeva, sul punto, il primo giudice - lo stesso presidente Giovanni ZONIN aveva preso parte tanto alla riunione del 3 aprile 2014, nel corso della quale il d.g. Sorato aveva illustrato alla rete le modalità operative pianificate per l'aucap e la campagna di contatto della clientela (al riguardo il riferimento era alla e-mail di cui al doc. 241 del P.M. in cui si esplicitava chiaramente la "campagna di contatto" all'uopo programmata), quanto alla precedente seduta del CdA del 4 marzo, in occasione della quale aveva fatto esplicito riferimento alla necessità di "fare formazione sulla rete", chiarendo che "non devono parlare", ovvero sia all'esigenza di stimolare i clienti ad



aderire all'aumento di capitale e alla congiunta necessità di occultare tale prassi operativa. Donde la trasmissione degli atti al P.M. con riferimento alla posizione di tale imputato.

1.8. I reati di falso in prospetto

In proposito va premesso che oggetto dei capi di imputazione *sub I)* ed *L)* sono i prospetti informativi redatti dall'istituto di credito e depositati presso la CONSOB relativi agli aumenti di capitale realizzati negli anni 2013 e 2014 ed inerenti alle offerte al pubblico di azioni di nuova emissione e di obbligazioni convertibili in azioni.

La condotta di falso, secondo le suddette imputazioni, sarebbe consistita nell'occultamento di informazioni rilevanti in merito all'esistenza, all'entità e agli effetti del fenomeno degli investimenti correlati all'acquisto di azioni BPVi, nonché nella comunicazione di informazioni fuorvianti in ordine all'andamento del mercato secondario delle stesse azioni.

Sul punto il tribunale, dopo avere richiamato il quadro normativo di riferimento (artt. 94, 94 *bis*, 173 *bis* D. L.vo 58/98 - TUF), evidenziava gli elementi costitutivi della fattispecie delittuosa in esame precisando trattarsi di "reato comune", finalizzato ad approntare tutela al risparmio nella sua accezione "dinamica" e caratterizzato da una condotta reticente o fuorviante idonea a trarre in inganno l'investitore (senza peraltro la necessità della causazione di danno, come invece previsto dalla previgente fattispecie ex art. 2623 c.c.). In siffatta prospettiva la falsità non avrebbe dovuto necessariamente avere a oggetto dati materiali necessari ma anche notizie e valutazioni fondanti l'offerta (con l'ovvia precisazione che, in tal caso, più che di falsità delle predette valutazioni si sarebbe trattato di un difetto di genuinità e di imparzialità delle stesse). Anche l'occultamento di informazioni, poi, avrebbe potuto integrare la condotta materiale della fattispecie in questione, qualora inerente a dati o informazioni parimenti rilevanti. In ogni caso, essendosi in presenza di reato di pericolo concreto, requisito essenziale della condotta decettiva era l'idoneità a trarre in inganno il destinatario; quest'ultimo, nella concretezza del caso *sub iudice*, non si sarebbe dovuto identificare nell'investitore professionale e neppure - ed *a fortiori* - in quello

istituzionale, bensì nel piccolo/medio risparmiatore, ovverosia in quel soggetto che, generalmente, si limita alla lettura della sola "nota di sintesi", decisamente più breve e predisposta proprio al fine di renderlo edotto del contenuto "concreto" della proposta di investimento.

Sotto il profilo soggettivo, poi, la norma era caratterizzata dalla combinazione del dolo specifico e di quello intenzionale: alla volontà e rappresentazione del fatto tipico commesso con l'intenzione di ingannare i destinatari del prodotto finanziario, infatti, si accompagnava lo scopo di conseguire un ingiusto profitto, per sé ovvero per altri.

Tanto premesso - proseguiva il tribunale - negli anni 2013 e 2014 la banca vicentina aveva realizzato due aumenti di capitale, il primo deliberato il 16.4.2013 ed il secondo, caratterizzato da due offerte, il 15.4.2014. In entrambi i casi i prospetti comunicati dalla banca erano risultati caratterizzati dall'occultamento dell'esistenza, dell'entità e degli effetti del fenomeno della concessione dei finanziamenti correlati all'acquisto di azioni BPVi e, quindi, dall'occultamento di informazioni essenziali perché l'investitore potesse determinarsi correttamente. Questo benché la prassi della concessione di siffatta tipologia di finanziamenti risalisse al 2009 (quando l'istituto aveva iniziato a proporre a clienti "amici" acquisto di azioni proprie in grandi quantità - i cd. "big ticket" - nell'ambito di operazioni "bacciate", ovvero caratterizzate dalla tendenziale corrispondenza tra importo del finanziamento concesso e controvalore delle azioni acquistate, al fine di procedere allo svuotamento periodico del fondo acquisto azioni proprie) e benché detto fenomeno, che aveva interessato tanto il mercato primario quanto quello secondario, avesse raggiunto dimensioni consistenti già a partire dal 2012 (nel quarto trimestre del 2012, infatti, il numero di azioni finanziate era risultato corrispondere ad un controvalore di euro 545.520.996).

Ora, con riferimento al mercato primario, nell'ambito degli aumenti di capitale finalizzati all'ampliamento della base sociale (mini aucap 2013 e 2014), l'istituto di credito aveva previsto espressamente l'erogazione di finanziamenti per l'acquisto di azioni proprie. Analoga informativa, invece, non era stata inserita nei prospetti relativi agli aumenti di capitale destinati ai titolari del diritto di opzione, ovvero al pubblico indistinto, sebbene, poi, in concreto, gli accertamenti ispettivi BCE e CONSOB avessero dimostrato come gli aumenti di capitale 2013 e 2014 fossero stati in larga parte realizzati

proprio ricorrendo al massiccio finanziamento degli investitori che sottoscrivevano azioni di nuova emissione (nel 2013, su un controvalore totale di euro 506 milioni, le operazioni finanziate erano ammontate a 136.034.044,00 euro; nel 2014, poi, i finanziamenti concessi dall'istituto avevano riguardato azioni per un controvalore di 146.451.259 euro). Solo a seguito dell'ispezione BCE del 2015, infatti, l'istituto aveva ammesso l'esistenza delle operazioni di finanziamento correlato, per un valore complessivo determinato, in sede di *internal audit*, di 1.086 milioni di euro alla data del 31.10.2015, informazione che, come inevitabile, aveva provocato effetti dirompenti.

Di qui la conclusione cui perveniva il primo giudice circa la penale responsabilità derivante dalla radicale assenza, nei prospetti inerenti alle operazioni di aumento di capitale, dell'esistenza e dell'entità del fenomeno delle operazioni finanziate, trattandosi di informazioni che, ove conosciute, avrebbero evidentemente indotto un investitore ragionevole ad una ben maggiore ponderazione nella decisione di sottoscrivere gli aumenti di capitale.

L'occultamento di tali informazioni, poi, aveva ovviamente alterato anche i dati di bilancio e, di conseguenza, le informazioni ad essi inerenti che erano state riportate nei prospetti relativi agli aumenti di capitale in questione. L'effetto che ne era derivato era stato, anche in tal caso, quello di distorcere gravemente la conoscenza degli investitori circa la rappresentazione dei livelli patrimoniali della società. Per tutto il periodo 30.6.2012-31.12.2012, infatti, il Tier 1 Ratio si era attestato ad un livello inferiore alla soglia dell'8% quale prescritta dalla Banca d'Italia nella lettera di intervento del 2.3.2012. Anche nel 2013, poi, si era registrata analoga violazione di detto requisito *target*. Così come durante il successivo esercizio 2014, quando il CET Ratio si era attestato ad un livello inferiore alla soglia regolamentare del 7% e il Total Capital Ratio aveva parimenti raggiunto un livello inferiore a quello minimo regolamentare del 10,5%. I dati di bilancio richiamati nei prospetti inerenti alle operazioni di aumento del capitale, quindi, avevano indotto i risparmiatori a confidare in un livello di solidità patrimoniale dell'istituto di credito in realtà ben inferiore a quello prescritto. Donde l'idoneità decettiva delle informazioni fornite sul punto.

Handwritten signature and initials in black ink, located in the bottom right corner of the page. The signature appears to be 'M. C.' and the initials below it are 'ML'.

Infine, anche le informazioni inerenti ai volumi delle azioni scambiate nell'ambito del mercato secondario erano risultate del tutto inattendibili per effetto della mancata comunicazione del fenomeno delle operazioni finanziate (fenomeno al quale la banca aveva fatto ricorso massicciamente, a partire dal 2012, proprio allo scopo di assicurare la negoziabilità del titolo, provocando, tuttavia, in tal guisa, una grave alterazione della dinamica del mercato secondario) e avevano ingenerato nei terzi la convinzione di una solo apparente liquidità delle azioni.

In questo contesto era stata occultata al mercato - sostenendosi, nei prospetti, che le richieste di cessioni delle azioni sarebbero state sottoposte appena possibile al CdA - la persistente situazione di grave ritardo nell'evasione delle richieste di vendita di azioni provenienti dai soci (nel corso del 2013, in effetti, il *time to sell* era passato dai 28 giorni del mese di gennaio ai 311 giorni della fine dell'anno); richieste, peraltro, neppure sempre evase in ordine cronologico. In definitiva la mancata comunicazione di tali informazioni aveva ingenerato l'apparenza di un'appetibilità del titolo in realtà inesistente. Donde, anche sotto tale profilo, la sussistenza della condotta di reato di falso in prospetto.

Quanto, poi, alle singole posizioni soggettive, il tribunale evidenziava come ZONIN Giovanni, presidente del CdA dal 1996 al 2015, fosse certamente responsabile delle operazioni di aumento di capitale del 2013 e anche della redazione dei relativi prospetti, per avere egli, su incarico del CdA, conferito al d.g. Sorato e al vice d.g. PIAZZETTA i poteri all'uopo necessari, nonché per avere egli sottoscritto il documento di registrazione e la dichiarazione di responsabilità. Analogamente, con riferimento all'aumento di capitale 2014, i poteri conferiti allo ZONIN dal CdA in ordine all'operazione di aumento di capitale rendevano evidente la responsabilità del predetto nella falsificazione dei prospetti illustrativi di detta operazione

Considerazioni del medesimo tenore, poi, venivano dal tribunale svolte con riferimento alla posizione del PIAZZETTA, trattandosi di un vice direttore BPVi nonché del responsabile della Divisione Finanza, ovverosia di una divisione alla quale, secondo l'organigramma dell'istituto di credito, competeva proprio l'espletamento delle attività di natura amministrativa per la predisposizione dei prospetti informativi.

Infine anche gli imputati GIUSTINI e MARIN venivano giudicati responsabili del reato in questione, avendo i predetti, sebbene non coinvolti - secondo il primo giudice - nel processo di predisposizione e approvazione dei prospetti, partecipato attivamente ad assicurare, conoscendone perfettamente le esigenze sottostanti, l'operatività del meccanismo dei finanziamenti correlati all'acquisto delle azioni BPVi mediante massiccio ricorso al capitale finanziato; meccanismo del quale avevano contribuito a occultare l'esistenza e l'entità.

1.9. Le singole posizioni processuali.

1.9.1 ZONIN Giovanni

Il tribunale, dopo avere richiamato la normativa di dettaglio emanata da Banca d'Italia per disciplinare gli assetti del governo societario dell'impresa bancaria (assetti che attribuivano al presidente del CdA il ruolo di garanzia in ordine al corretto funzionamento dell'organo, precisando come costui non dovesse essere un componente esecutivo e non dovesse svolgere, neppure di fatto, funzioni gestionali) e dopo avere ricostruito la composizione, all'epoca dei fatti, del CdA di BPVi, precisava che ZONIN Giovanni era stato presidente dell'istituto di credito dal 1996 al novembre del 2015 nonché presidente del comitato esecutivo. Tutti gli elementi disponibili, poi, convergevano nel delineare il ruolo dominante e pervasivo svolto dall'imputato nell'organizzazione dell'attività della banca, tanto che l'attenzione degli organi di vigilanza, sin dal 2007, aveva evidenziato tale criticità, stigmatizzando l'autoreferenzialità dei meccanismi di *governance* instaurati dall'imputato.

Peraltro era stata proprio la strategia di crescita (aumento degli sportelli; continua espansione dimensionale) imposta alla banca dal Presidente a porsi all'origine delle problematiche degli aspetti patrimoniali del gruppo che, infatti, proprio per fare fronte alla progressiva crescita dei costi di gestione, era stato costretto a ricorrere sistematicamente ad aumenti di capitale.


Inoltre i meccanismi di governo societario - e, in particolare, il ruolo predominante rivestito, nel consiglio di amministrazione, dall'imputato nonché la visione maturata e attuata dallo stesso di un successo imprenditoriale commisurato alla continua espansione dimensionale

dell'istituto - erano stati sistematicamente censurati dall'autorità di vigilanza (in particolare: in occasione del rapporto ispettivo del 2008; dell'ispezione di *follow up* del 2009; dell'ispezione sul credito del 2012; della vigilanza in relazione all'aumento di capitale del 2013).

Del resto la struttura verticistica del governo aziendale era emersa da tutte le risultanze probatorie disponibili. In effetti - precisava il primo giudice - l'imputato esercitava una forma pervasiva di controllo sulle dinamiche del consiglio, nel cui seno le decisioni assunte non erano mai state oggetto di discussione o dibattito, il tutto mentre il controllo assicurato dal collegio sindacale era risultato meramente formale, come verificato da Banca d'Italia nell'ispezione 2008. Di fatto era lo ZONIN, con riferimento tanto al consiglio di amministrazione, quanto al collegio sindacale, a selezionare i candidati (dep. ZIGLIOTTO, Gronchi, Loison), scegliendoli, per cooptazione, tra esponenti dell'imprenditoria locale (individuando, peraltro, soggetti inesperti dei complessi meccanismi dell'impresa bancaria) e ad affiancare loro professionisti già legati alla persona dello stesso presidente da pregresse esperienze professionali.

In particolare il tribunale, sulla base di puntuali deposizioni al riguardo (trattasi, segnatamente, della deposizione resa dal teste Dario Loison), ricostruiva una situazione caratterizzata dall'assenza di obiezioni di sorta alle proposte presidenziali, da un clima di effettiva intimidazione - se non di vero e proprio terrore - che rendeva difficile manifestare qualsiasi dissenso, nonché da modalità di votazione, in assemblea, che rendevano identificabili le singole manifestazioni di voto. In effetti il CdA si era costantemente limitato ad approvare le proposte del presidente e tutte le decisioni erano state sempre unanimi, sicché lo stesso ruolo del consiglio era stato, di fatto, svuotato di ogni profilo sostanziale.

Emblematica di ciò - ad avviso del tribunale - era stata la vicenda dell'acquisizione di un immobile da adibire a sportello bancario nella località turistica di Cortina, operazione fortemente voluta dallo ZONIN (in particolare per il ritorno di immagine che, a suo giudizio, ne sarebbe derivato) e che era stata conseguentemente accettata dal d.g. Sorato contro ogni logica di convenienza economica, tanto che aveva portato all'esito fallimentare di una perdita di oltre venti milioni di euro (come peraltro comprovato dal contenuto



della conversazione telefonica intercettata riportata a pag. 589 della sentenza impugnata e come confermato dalla relazione ex art. 33 l.f.).

Altrettanto significativa del ruolo predominante dell'imputato in seno al CdA, poi, era la vicenda - la cui ricostruzione esatta era stata resa possibile dalla documentazione costituita dal relativo *file* audio - inerente alla determinazione del prezzo dell'azione in deroga alle stesse regole procedurali dell'istituto deliberata in occasione della seduta 1.4.2014.

Connotato da analogo "impronta padronale", inoltre, era anche il rapporto tra l'imputato, da un lato, ed il *management* e le strutture aziendali, dall'altro. Infatti, ripetutamente, gli incarichi di vertice erano stati assegnati a soggetti indicati dal presidente (era il caso dei d.g. Gronchi e Sorato, di Romito, di Falchi, consulente nel settore degli affari internazionali; di Radice Fossati, al quale era stato affidato l'incarico di presidente della società Monforte che gestiva il patrimonio immobiliare della banca), con il CdA che si era limitato a ratificarne le decisioni.

Era lo ZONIN a decidere su tutto: retribuzioni, posizioni, crediti, affidamenti, parco automobili (si veda la deposizione di Umberto Seretti, direttore della controllata siciliana Banca Nuova dal 2012). L'imputato si era occupato anche delle campagne pubblicitarie (cfr. la deposizione del teste Marcello Paoli) e addirittura della concessione, agli amici, di tassi di interesse fuori mercato ed in perdita per la banca (come nel caso dell'imprenditore amico René Caovilla, secondo la deposizione del teste Giammaria Amato).

Più nel dettaglio, il coinvolgimento dello ZONIN nell'attività gestionale era stato confermato da numerose, convergenti deposizioni. Era il caso, in particolare, delle testimonianze di Alfonso Santilli, Ivan Mercurio e Giammaria Amato, quest'ultima relativa anche alla riunione tenutasi l'11.11.2014 a seguito della pubblicazione dell'articolo del Sole 24 Ore che aveva messo in discussione il valore del titolo. In detta riunione ZONIN aveva esplicitamente affermato, tra l'altro, che i soci che avessero voluto vendere i titoli avrebbero potuto essere sostenuti con finanziamenti e la trascrizione della già menzionata seduta del Comitato di Direzione 10.11.2014 (doc. P.M. nr. 110) riscontra tali indicazioni del presidente. Le e-mail acquisite al fascicolo del dibattimento (docc. P.M. nr. 298, 299, 322, 320, 521), al pari degli appunti di Mariano Sommella contenuti nel "maxi quaderno giallo", poi, confermavano il ruolo operativo del presidente.

Il teste Sergio Romano, inoltre, aveva riferito al teste Marcello Paoli - cfr. la deposizione di quest'ultimo - che le decisioni di vendita delle azioni andavano ricondotte allo ZONIN e, sul punto, non mancavano conferme documentali: la e-mail del 16.6.2014 (allegato 31 relazione CONSOB), avente ad oggetto il sollecito rivolto dalla segreteria del presidente ZONIN al Romano circa un reclamo - indirizzato direttamente al medesimo presidente ZONIN - riguardante i ritardi nella vendita di azioni della sig.ra Rosa Maria Saladino; il documento del P.M. nr. 321 (relativo a una corrispondenza e-mail tra Filiberto Romio e Daniela Fattori del 20.1.2014); gli appunti del Sommella; infine le stesse dichiarazioni ammissive rese dall'imputato nel corso dell'interrogatorio del 24.3.2017.

Lo strettissimo rapporto tra lo ZONIN ed il d.g. Sorato (quest'ultimo, peraltro, proposto dallo stesso ZONIN come consigliere delegato nel 2015, ovverosia poco prima dell'ispezione BCE, quando oramai la banca versava in condizioni di forte criticità ed aveva superato solo per il "rotto della cuffia" il *Comprehensive Assessment* tramite la conversione del prestito obbligazionario deliberata d'urgenza dal CdA nella seduta del 26.10.2014, convocata presso la tenuta toscana del presidente sita in Rocca di Montemassi) era stato delineato da numerosi testi escussi (Divo Gronchi, Sergio Romano, Adriano Cauduro, Paolo Angius, Vittorio Domenichelli, Mariano Sommella) e confermato dallo stralcio della conversazione intercettata tra Giuseppe ZIGLIOTTO e il suo interlocutore Paolo Bastianello del 26.8.2015 (riportata a pag. 599 della gravata sentenza), dove si affermava che i due erano sostanzialmente inscindibili e "*viaggiavano a braccetto*".

Lo stesso Sorato del resto, in occasione di talune conversazioni intercettate, si era riferito spesso al diretto coinvolgimento del Presidente nelle vicende gestorie della banca (il richiamo era ai progressivi 459, 300, 610, 845, 1570, 1587, nonché agli SMS di cui ai documenti nn.ri 653, 654, 655 - pagg. 600-603 della gravata sentenza).

Con riferimento all'aucap del 2014, poi, la scheda *file* audio della seduta del CdA del 4.3.2014 aveva documentato il diretto coinvolgimento del presidente nella pianificazione dell'operazione in questione, mentre le dichiarazioni del coimputato GIUSTINI avevano ribadito tale coinvolgimento, peraltro

confermato anche dalla documentazione disponibile (era il caso della e-mail costituente l'allegato nr. 75 alla relazione CONSOB).

Lo ZONIN, inoltre, aveva avuto un ruolo attivo anche durante il comitato di direzione "allargato" del 20.4.2015 nel quale erano state affrontate, tra gli altri temi, le questioni dei soci finanziati e della creazione di una *task force* che avrebbe dovuto gestire il problema dei soci che chiedevano di vendere le proprie azioni. In tal senso deponeva il documento nr. 362 del P.M. costituito dagli appunti di Giammaria Amato, siccome "interpretati" dallo stesso Amato durante la propria deposizione. Nel corso di tale comitato di direzione, infatti, si era discusso anche del problema costituito dall'impossibilità di ricorrere all'impiego del fondo acquisto azioni proprie, ovvero allo strumento che, ad avviso del Presidente, doveva servire - secondo quanto riferito dal teste Amato - "*a rendere più liquido l'investimento in azioni della Popolare di Vicenza*".

Del resto le modalità della risoluzione del rapporto con il d.g. Sorato (risoluzione intervenuta solo quando, nel corso dell'ispezione BCE, la situazione era divenuta insostenibile a seguito dell'emersione della vicenda dei fondi lussemburghesi, della prassi delle lettere di impegno e dei finanziamenti correlati) dovevano ritenersi sintomatiche - nella ricostruzione dell'episodio fattane dal primo giudice - delle modalità gestorie dello ZONIN e della volontà di assicurare al Sorato un *commodus discessus*. L'imputato, infatti, aveva fulmineamente risolto il contratto con il direttore generale (al quale, nondimeno, era stato riconosciuto di avere operato "*con diligenza e correttezza nell'interesse della banca*" e, soprattutto, era stata attribuita una buonuscita di ben 4 milioni di euro); questo era avvenuto nonostante il contrario parere del consigliere Giuseppe ZIGLIOTTO (documentato dal *file* audio della seduta del CdA) il quale aveva chiesto di valutare il licenziamento, al posto della risoluzione consensuale, al fine di salvaguardare la posizione dello stesso CdA. Peraltro dell'intervento dello ZIGLIOTTO il verbale consiliare non recava traccia alcuna (e questo nonostante la esplicita richiesta avanzata, in tal senso, dal menzionato consigliere). Si era trattato, quindi, di una decisione unilaterale di ZONIN, non preceduta da alcun dibattito in seno al CdA (come riferito dallo stesso ZIGLIOTTO e come, del resto, confermato dalla deposizione del teste Adriano Cauduro). Nell'occasione la finalità perseguita dallo ZONIN - ad avviso del tribunale - era stata evidentemente

quella di assicurarsi, *"attraverso il fulmineo e ben retribuito congedo del direttore generale infedele"*, *"un salvacondotto a fronte delle condotte illecite in fase di accertamento da parte della squadra ispettiva"* (così si legge a pagina 611 della sentenza impugnata). Solo in quest'ottica, pertanto, poteva essere ragionevolmente interpretato quanto avvenuto in occasione delle successive sedute del CdA del 15 maggio, 27 maggio, 9 giugno e 11 giugno 2015, allorché si era discusso della possibilità di intraprendere azioni legali nei confronti del Sorato per poi alla fine decidere, su proposta dello stesso ZONIN, di non procedere in alcun modo nei confronti dell'ex direttore generale. In definitiva l'accordo per la risoluzione del contratto con il *manager* con riconoscimento di una buonuscita multimilionaria - accordo deciso e repentinamente attuato dallo ZONIN non solo in contrasto con le previsioni statutarie (che attribuivano al CdA la competenza in materia) e con la normativa di vigilanza in materia di remunerazione dei dirigenti, ma anche in radicale conflitto con l'interesse dell'istituto di credito - costituiva un elemento di prova della corresponsabilità dell'imputato. Sintomatiche dell'interesse (a proteggere il Sorato) perseguito, con detto accordo, dallo ZONIN - significativamente definito, in un colloquio captato dagli investigatori, uno *"che ha governato come un monarca assoluto"* e che, quindi, non era certo all'oscuro di quanto andava emergendo nel corso dell'ispezione - erano proprio alcune conversazioni intercettate (cfr. stralci riportati alle pagg. 611-613 della sentenza).

Quindi il primo giudice, ad ulteriore sostegno della conclusione cui perveniva in ordine alla piena responsabilità dello ZONIN nella gestione dell'istituto di credito con riferimento specifico alle condotte oggetto di imputazione, richiamava specificamente le operazioni correlate effettuate da taluni imprenditori. Trattasi, segnatamente:


- ✓ di Sergio Pitacco (presidente del CdA della società Itersan). Costui, nel corso della deposizione resa in dibattimento, aveva ricostruito gli acquisti "baciati" di azioni BPVi effettuati, originariamente su proposta dello ZONIN, con il ricorso ad affidamenti da parte dell'istituto di credito (il tutto per un'operatività di euro 4.400.000). Secondo detto teste lo ZONIN era a conoscenza dell'esistenza dei finanziamenti correlati a lui concessi, iniziati nel 2005. Nel 2013, quando il teste era stato ospite dell'imputato a Castello di Albola, lo ZONIN si era dimostrato soddisfatto dell'aumento di capitale e

nell'occasione avevano parlato, tra l'altro, delle operazioni finanziate effettuate dal Pitacco, facendo anche specifico riferimento all'importo complessivo;

- ✓ di Alfredo Bernardini de Pace, imprenditore del settore dell'editoria legato da risalente rapporto di amicizia con l'imputato. Anche tale dichiarante (cfr. verbale di s.i.t. acquisito ex art. 493, co. 3, c.p.p.) aveva ricostruito le operazioni finanziate effettuate al fine di acquistare le azioni di BPVi, per un valore complessivo di euro 1,25 milioni a fronte di un finanziamento di pari importo. Sebbene detto teste avesse riferito di non avere mai parlato con lo ZONIN di tali operazioni "bacciate", le relative dichiarazioni - sul punto - erano state smentite dai testi Gianluca Girardi (direttore regionale della Lombardia) e Alessandro Balboni (responsabile della Divisione Crediti di BPVi dal gennaio 2015). Il primo, dopo avere ricostruito le operazioni "bacciate" effettuate da detto imprenditore in condizioni di neutralità economica (dove i relativi storni che gli avevano garantito il totale rimborso degli interessi maturati), aveva precisato che il Bernardini de Pace gli aveva riferito di avere parlato con lo ZONIN di una di tali operazioni (quella effettuata tramite la BDP Media). Il teste Alessandro Balboni, dal canto suo, aveva dichiarato di avere discusso con l'imputato ZONIN della posizione del Bernardini de Pace, ragguagliandolo circa gli acquisiti di azioni tramite finanziamenti "baccati" effettuati in precedenza dallo stesso Bernardini de Pace per "*fare una cortesia alla banca*". Ciò era avvenuto nel corso di un incontro cui aveva partecipato lo stesso imprenditore, il quale, nell'occasione, aveva espressamente chiesto che l'operazione "*fosse smontata*";
- ✓ di Donata Irneri, presidente di CMC, società del settore delle costruzioni e amica di famiglia dello ZONIN. In questo caso le azioni BPVi erano state acquistate, per un valore di 1 milione di euro, impiegando parte di un più consistente finanziamento (5 milioni) concesso dall'istituto. A detta della Irneri la proposta iniziale le era stata avanzata, con riferimento all'aumento di capitale allora *in fieri*, proprio dallo ZONIN il quale, poi, l'aveva "dirottata" sul d.g. Sorato. Dal canto suo il figlio della Irneri, Hauser Michelangiolo (vicepresidente e amministratore delegato di CMC), il quale aveva poi portato avanti la trattativa, escusso in dibattimento non aveva ricordato con chi avesse effettivamente trattato (sebbene in sede di indagini, come emerso dalla contestazione del P.M., avesse riferito di avere interloquuto, in proposito,

con lo ZONIN oppure con il *manager* Alberto Cudiz; soggetto, quest'ultimo, che - parimenti escusso in dibattimento - aveva smentito di essersi personalmente occupato della questione);

- ✓ dei fratelli Ravazzolo. In particolare Ravazzolo Silvano, imprenditore del settore abbigliamento e cliente storico di BPVi, aveva riferito di avere aderito, unitamente ad alcuni suoi familiari, alla proposta di operazioni "bacciate". Più volte costui (al pari dei fratelli) aveva chiesto rassicurazioni al riguardo allo ZONIN ed era stato sempre tranquillizzato. Nel 2013 i Ravazzolo avevano iniziato a sollecitare la chiusura delle operazioni, al che Fulvio Bosso ed Emanuele GIUSTINI avevano tentato di dissuaderli. Dichiarazioni di analogo tenore, poi, erano state rese da Ravazzolo Giancarlo, sebbene costui avesse riferito, diversamente dal fratello, che le discussioni con lo ZONIN avevano riguardato la solidità della banca e non già le operazioni "bacciate" in corso. Nondimeno - precisava il tribunale - la conversazione nr. 560 intercettata sull'utenza in uso al Sorato, nella quale costui, esprimendo disappunto sull'atteggiamento negazionista dello ZONIN, riferiva in termini coincidenti con la narrazione di Ravazzolo Silvano, confermava la tesi di quest'ultimo in ordine al contenuto dei colloqui - aventi ad oggetto proprio il tema dell'acquisto delle azioni della banca - intercorsi tra i fratelli Ravazzolo e il presidente ZONIN;
- ✓ di Franco Zuffellato e Ferdinando Rigon. Il primo, cognato di ZONIN, aveva riferito di un fido concessogli per partecipare, a titolo di amicizia e senza alcun rischio, all'aucap 2014, operazione della quale, tuttavia, non aveva parlato con lo ZONIN. Nondimeno dalle schede di analisi dei consulenti del P.M. erano emersi, complessivamente, acquisti di azioni effettuati dalla famiglia Zuffellato per 984 mila euro con risorse erogate all'uopo dall'istituto. Quanto al Rigon, amico dell'imputato da decenni, ex direttore di musei e consulente della banca per la stima delle opere d'arte, aveva effettuato operazioni per gli aucap 2013 (300 mila euro) e 2014 (200 mila euro) e aveva riferito che lo ZONIN, quando aveva appreso di una di tali operazioni, aveva espresso il proprio compiacimento, sebbene il teste avesse pure precisato che con l'imputato aveva interloquito solo in relazione alla sua sottoscrizione dell'aucap, non già circa le modalità di acquisto delle azioni. Quando poi, nel 2015, aveva manifestato allo ZONIN le proprie preoccupazioni per gli acquisti



Handwritten signature and initials, possibly 'll' with a superscript '62' below it.

finanziati, l'imputato aveva ribattuto in modo brusco ("Ma chi ti ha detto di farli?"), lasciandolo perplesso;

- ✓ di Giovanni Roncato, noto imprenditore del settore della valigeria. In tal caso le operazioni finanziate erano state molteplici (la prima per l'ammontare di 700.000 euro; successivamente anche per l'importo di 5 milioni). Ripetutamente aveva incontrato lo ZONIN in occasione di cene e pranzi e, quando gli aveva chiesto rassicurazioni, era stato costantemente tranquillizzato. Richiesto di precisare se l'imputato fosse a conoscenza delle modalità seguite per l'acquisto delle azioni, il teste aveva risposto affermativamente sulla base di considerazioni di tipo logico (basate, per un verso, sulla posizione di vertice rivestita dall'interlocutore, definita dal teste quella del "capo", del "padre-padrone della banca" e, per altro verso, sull'importanza di dette operazioni nell'ambito della gestione dell'istituto di credito).

Peraltro, precisava il tribunale, la registrazione del *file* audio del 18.6.2013 relativo alla breve conversazione intercorsa tra lo ZONIN ed il coimputato GIUSTINI poco prima dell'inizio della seduta del CdA - conversazione della quale lo stesso GIUSTINI aveva poi chiarito il significato (inerente all'interesse manifestato da un imprenditore catanese, tale Riccardo Coffa, per una operazione "baciata") - dimostrava la piena consapevolezza, in capo allo ZONIN, della prassi esistente in relazione a tale tipologia di operazioni.

Altro significativo elemento a carico dello ZONIN era rappresentato, nella prospettiva del tribunale, dall'elevatissima concentrazione di operazioni correlate presso il "gestore *private*" Roberto Rizzi nella filiale di Contrà Porti, la stessa ove l'imputato aveva acceso i propri conti correnti. In effetti lo strettissimo rapporto tra i due (ulteriormente comprovato dalla riassunzione del "gestore" dopo che questi si era dimesso a seguito del trasferimento ad altra filiale; riassunzione, con immediata ricollocazione presso la filiale di Contrà Porti, conseguente a una semplice visita dello stesso Rizzi presso l'abitazione dell'imputato) avrebbe avvalorato la conclusione circa la piena consapevolezza, in capo al presidente, della prassi delle operazioni "bacciate" che il predetto Rizzi effettuava in favore di una selezionatissima clientela, peraltro per importi estremamente ingenti. Questo benché il medesimo Rizzi avesse negato di avere parlato di tali operazioni con l'imputato e, a maggior ragione, di avere da questi ricevuto, al riguardo, autorizzazioni di sorta. Del

resto - precisava il tribunale - il teste Daniele Tiso aveva dichiarato di essere stato assicurato dallo stesso presidente ZONIN - all'uopo interpellato dal "gestore *private*" Rizzi che aveva sostanzialmente fatto da tramite - circa il fatto che le operazioni "bacciate" di sua pertinenza sarebbero state chiuse.

Anche l'inerzia dell'imputato a seguito della segnalazione di anomalie inerenti ad operazioni correlate ricevuta nella primavera-estate del 2014 deponeva nel senso della fondatezza dell'impostazione d'accusa, al pari, del resto, delle dimissioni del consulente *private banker* Antonio Villa, dimessosi in conseguenza delle insostenibili pressioni che riceveva dai superiori (a loro volta in tal senso istruiti dai vertici aziendali) proprio con riferimento alla conclusione di operazioni "bacciate". Peraltro, una pec contenente l'esposizione delle ragioni delle dimissioni era stata trasmessa dal Villa, su consiglio del proprio avvocato, sia al CdA che allo stesso ZONIN, il quale ultimo l'aveva letta in data 7.7.2014 senza, tuttavia, sollecitare approfondimenti al riguardo. Del resto era significativo che la vicenda si fosse poi definita con un accordo transattivo e con l'impegno alla riservatezza.

Di spiccato rilievo probatorio, poi, erano tanto l'inerzia manifestata dallo ZONIN a seguito della denuncia effettuata, nel corso dell'assemblea del 26.4.2014, dal socio BPVi Dalla Grana con riferimento alla prassi degli acquisti finanziati, quanto l'atteggiamento, altrettanto inerte, assunto dallo stesso imputato a seguito della ricezione di due lettere anonime che denunciavano il fenomeno della pressione della rete commerciale per favorire la sottoscrizione di operazioni correlate.


Conclusivamente, a fronte di tali convergenti elementi, le dichiarazioni rese dall'imputato in occasione degli interrogatori resi in fase di indagine e, successivamente, nel corso dell'esame dibattimentale svoltosi alle udienze 23.6.2020 e 26.11.2020 - là dove questi aveva sostenuto di essere stato tenuto all'oscuro dell'esistenza del fenomeno delle operazioni correlate, di essersi fidato della valutazione di un esperto di indiscusso prestigio con riferimento al valore assegnato al titolo azionario e, infine, di avere avviato le operazioni di aumento di capitale facendo affidamento sul giudizio della Banca d'Italia in ordine alla solidità dell'istituto di credito - venivano dal tribunale giudicate come destituite di fondamento e scopertamente difensive. I fenomeni del capitale finanziato, delle lettere di impegno e degli investimenti effettuati tramite fondi esteri, infatti, erano stati espressione di prassi note,

avallate e, anzi, incentivate dal presidente, vero e proprio *dominus* assoluto dell'istituto di credito. Egli aveva ricoperto, per circa un ventennio, una posizione di dominio incontrastato, aveva selezionato e fidelizzato il *management*, anche con trattamenti economici più che generosi (cfr. sul punto, la deposizione del teste Matteo Marzotto), aveva imposto la regola dell'approvazione unanime delle sue proposte in CdA ed aveva sistematicamente agito (in forza di una asimmetria di poteri che, peraltro, trovava plastico riscontro anche nell'ammontare delle rispettive retribuzioni, quella dell'imputato risultando quasi dieci volte superiore a quelle degli altri consiglieri) in modo tale da indirizzare l'espansione territoriale dell'istituto nelle aree del Paese ove egli aveva i suoi insediamenti imprenditoriali (Toscana, Friuli, Sicilia), ovvero nelle località di vacanza da lui frequentate (Cortina). In definitiva tutte le dinamiche inerenti alla vita dell'istituto di credito erano state determinate dallo ZONIN, a partire dalle più importanti strategie d'impresa e fino alle attività più spicciole (posto che era emerso che all'imputato veniva sottoposta, per approvazione, finanche la lista degli invitati alle cene "istituzionali" periodicamente organizzate a casa Loison).

In siffatta prospettiva le conversazioni telefoniche intercettate nelle quali il d.g. Samuele Sorato evidenziava la piena riconducibilità delle scelte operative al Presidente, ben lungi dall'essere interpretabili come attuazione di una callida determinazione del predetto Sorato, ispirata da logica autodifensiva (come invece sostenuto dalla difesa dello ZONIN), costituivano coerente riscontro del pieno coinvolgimento dell'imputato nell'attività delittuosa.

Del resto talune conversazioni significative erano state effettuate impiegando utenze riconducibili a terzi (trattasi dell'utenza 3311650993 intestata a Del Cengio Mirco), donde, anche sotto tale profilo, l'insostenibilità della tesi della artificiosità di tali colloqui, il tenore dei quali, peraltro, era del tutto coerente con le richiamate acquisizioni probatorie testimoniali e documentali.

Inoltre le affermazioni fatte dal Sorato in ordine al coinvolgimento dello ZONIN nelle operazioni di capitale finanziato avevano trovato conforto anche negli SMS inviati dai coimputati MARIN e GIUSTINI al predetto Sorato, messaggi attraverso i quali costoro sollecitavano il benessere del presidente su alcune operazioni correlate (trattasi dei documenti nn.ri 653 "*ricordati di messaggiare il presidente per le pratiche di oggi in CdA - quelle su acquisto valori mobiliari...Ferrari 11 milioni, Morato 14 milioni, Ferrari 20 milioni*"; 654:

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. Sorato', is written over the bottom right portion of the text. Below the signature, the number '65' is written in a smaller, simpler hand.

"il presidente sta arrivando bisogna parlargli di dalla Rovere e Cattaneo 10";
655: "Ti ricordo Ziliotto da parlarne al pres per il fido da farsi alla sua finanziaria".

Di qui la conclusione in ordine alla sussistenza dei presupposti tutti per affermare il coinvolgimento dell'imputato, a titolo di concorso, in tutti i reati ascrittigli.

1.9.2 GIUSTINI Emanuele

Con riferimento a GIUSTINI Emanuele il primo giudice preliminarmente procedeva a illustrare quali fossero le funzioni della Divisione Mercati (della quale egli, a far tempo dalla fine del 2007, era stato il responsabile - spettandogli in tale veste, fino alla cessazione del rapporto avvenuta nel giugno 2015, la direzione e il coordinamento dell'attività commerciale della banca - oltre a rivestire in BPVi il ruolo di vice direttore generale); citava al riguardo il funzionigramma di cui ai docc. nr. 262-267 del Pubblico Ministero. Evidenziava poi come il GIUSTINI fosse anche membro del Comitato Soci, ossia dell'organo endoconsiliare deputato alla disamina preventiva delle richieste di acquisto e cessione delle azioni BPVi prima che le stesse fossero sottoposte al CdA.

Ciò premesso il tribunale, nel rinviare al cap. X della sentenza quanto alla disamina della penale responsabilità del GIUSTINI per il reato di cui al capo N1, affermava che l'istruttoria dibattimentale consentiva di ritenere *"emerso in modo univoco"* il diretto coinvolgimento del GIUSTINI *"in tutti gli aspetti della illecita operatività della banca"*, elencando al riguardo le seguenti condotte dal predetto poste in essere:

- ✓ aveva significativamente contribuito alla definizione e all'attuazione delle prassi operative in tema di capitale finanziato:
- ✓ aveva partecipato direttamente alle più rilevanti operazioni di capitale finanziato (c.d. *"big ticket"*);
- ✓ aveva personalmente sottoscritto alcune lettere di impegno di BPVi al riacquisto delle azioni precedentemente vendute ai clienti cui esse erano indirizzate, autorizzando altresì in via preventiva la sottoscrizione di analoghe lettere da parte dei funzionari a lui sottoposti;

- ✓ aveva co-organizzato e programmato una capillare attività di monitoraggio della produttività della rete commerciale, esercitando forti pressioni sui dipendenti della stessa al fine di stimolare il raggiungimento degli obiettivi di raccolta del capitale;
- ✓ aveva personalmente autorizzato storni di interessi come forma di remunerazione dell'investimento in azioni BPV;
- ✓ aveva, in molteplici occasioni, ostacolato l'accertamento dell'illecita operatività della banca non soltanto nei confronti delle autorità di vigilanza esterna ma altresì nei confronti delle società di revisione (cfr. in particolare l'episodio che aveva coinvolto la società di revisione KPMG) e della vigilanza interna (*audit*).

Nel passare in rassegna gli esiti dell'attività istruttoria il primo giudice anzitutto illustrava i contenuti - evidenziati in particolar modo negli appunti manoscritti redatti dal segretario generale Mariano Sommella (doc. nr. 389 del P.M.), il quale ne aveva riferito nel suo esame dibattimentale - della riunione del Comitato di Direzione tenutasi l'8.11.2011, cui avevano partecipato fra gli altri, oltre al GIUSTINI, il direttore generale Samuele Sorato, il presidente Giovanni ZONIN, il responsabile della Divisione Pianificazione e Bilancio Massimiliano PELLEGRINI (dirigente altresì preposto alla redazione dei documenti contabili), il responsabile della Divisione Finanza Andrea PIAZZETTA, il direttore generale della controllata toscana CariPrato Franco Tonato, il vicedirettore generale della controllata siciliana Banca Nuova Umberto Seretti.

In quella sede, dopo che il PELLEGRINI aveva evidenziato la necessità di collocare più di 100 milioni di azioni, il Tonato e il Seretti (secondo quanto ricostruito nel suo esame dibattimentale dal teste assistito Tonato, il quale peraltro evidenziava come all'epoca si ritenesse in generale inapplicabile l'art. 2358 c.c. alle banche popolari in quanto cooperative) avevano prospettato espressamente la necessità di ricorrere ad operazioni c.d. "bacciate" - benché "*non facili da proporre*", come nell'occasione riconosciuto dal Tonato - al fine di aumentare il collocamento delle azioni, tenuto conto anche del fatto che mancavano ormai solo poco più di 30 giorni alla chiusura natalizia.

Indi il primo giudice evidenziava come al GIUSTINI fosse ben nota - quantomeno dal giugno 2011 - la situazione, documentata in atti e altresì riferita da vari testi, di crescente disallineamento tra le domande di acquisto


di azioni e le richieste di vendita delle stesse (le quali sopravanzavano le domande di acquisto in maniera sempre più accentuata ed evidente), il che aveva determinato sin dal 2011 un incremento progressivo ed esponenziale del ricorso al capitale finanziato, secondo un "cambio di passo" riscontrabile proprio all'indomani della menzionata riunione del comitato di direzione tenutasi l'8.11.2011.

In tale contesto – proseguiva il tribunale – Emanuele GIUSTINI si era distinto in modo particolare per l'attivo ruolo svolto nell'organizzazione e nel coordinamento delle iniziative c.d. "svuota fondo", rivolte cioè ad attuare il sistematico svuotamento del fondo acquisto azioni proprie di BPVi (portato infatti a zero tanto alla fine del 2012 quanto alla fine del 2013) nonché per le pressioni – sempre più accentuate specie a partire dalla fine dell'anno 2012 – da lui esercitate sulla rete commerciale affinché fosse incrementato il collocamento delle azioni.

Ampio spazio veniva dato al riguardo, in sentenza, alla deposizione dei testi Filiberto Romio (responsabile dell'Ufficio Soci) e Costante Turco (funzionario in staff alla Divisione Mercati), secondo i quali il direttore generale Sorato e il GIUSTINI – che veicolava le direttive del Sorato all'intera rete - monitoravano congiuntamente l'andamento delle domande di acquisto e cessione delle azioni e prendevano le decisioni su quante azioni la banca potesse riacquistare, al che conseguiva il sorgere di un'esigenza di occultamento del capitale finanziato.

Indi il primo giudice illustrava gli elementi probatori (fra cui le deposizioni dei testi Costante Turco, Gianluca Girardi, Marco Nichele, Alessandro Balboni, Alberto Cudiz, Enzo Dalle Carbonare, Luigi Veronese, Sergio Romano, Roberto Rizzi e altri) in base ai quali emergeva il ruolo del GIUSTINI nell'organizzazione delle attività di occultamento del capitale finanziato, segnatamente:

- ✓ mediante il divieto, imposto alla rete, di comunicare per iscritto informazioni sul capitale finanziato;
- ✓ mediante l'utilizzo nelle P.E.F. (pratiche elettroniche di fido) di una formula estremamente generica ("*necessità per investimenti immobiliari e mobiliari*");
- ✓ mediante la raccomandazione di attuare un distanziamento temporale tra il fido e l'acquisto delle azioni e/o di inserire nel portafoglio titoli dei clienti anche azioni diverse da quelle di BPVi.



La promozione e sollecitazione da parte del GIUSTINI dell'occultamento del capitale finanziato, posta in essere nei modi sopra indicati, ad avviso del primo Giudice si traduceva in un rilevante contributo dato dall'imputato all'alterazione della veridicità dei flussi informativi indirizzati all'autorità di vigilanza. In particolare tre episodi, secondo il tribunale, evidenziavano quella che in sentenza (cfr. pag. 647) veniva definita come la "*pervicace condotta di Emanuele Giustini tesa all'occultamento del capitale finanziato nei confronti delle autorità di vigilanza ovvero della società di revisione*":


- ✓ la vicenda del *private banker* Antonio Villa, oggetto di una segnalazione da parte dell'avv. Esini che aveva a sua volta dato luogo ad accertamenti effettuati dall'*audit*, il cui responsabile Massimo Bozeglav (sentito come teste in dibattimento) aveva consegnato il 4.9.2014 il relativo *report* al direttore generale Sorato, che dapprima assumeva un atteggiamento dilatorio salvo poi, pressato dal Bozeglav, convocare il GIUSTINI nel gennaio 2015 e consegnargli il *report* dell'*audit*; di quest'ultimo, secondo il teste Costante Turco, il GIUSTINI aveva detto allo stesso Turco - il quale pure aveva avuto in visione il *report* - che non avrebbe dovuto parlare con nessuno;
- ✓ l'episodio della società di revisione KPMG (ricostruito all'udienza del 19.12.2019 dal teste Vito Antonini, *partner* di detta società; allo stesso episodio aveva altresì fatto riferimento l'avv. Anna Papacchini, responsabile dell'ufficio legale di BPVi, ricordando di essere stata zittita in malo modo tanto dal direttore generale Sorato quanto dal responsabile della Divisione Finanza PIAZZETTA quando aveva cercato di sollecitare un *audit* su ciò che era stato riscontrato dalla società di revisione); per la precisione KPMG aveva, nel corso del suo controllo, individuato 17 posizioni a suo avviso sospette a causa della sostanziale coincidenza tra il valore delle azioni sottoscritte e l'utilizzo dei fidi concessi nonché a causa della vicinanza temporale tra la concessione del finanziamento e la data di acquisto delle azioni; il teste Antonini aveva dapprima informato il responsabile della Divisione Pianificazione e Bilancio, Massimiliano PELLEGRINI, e il collegio sindacale; indi, unitamente al PELLEGRINI, aveva presentato l'elenco delle 17 posizioni al direttore generale Sorato che lo aveva indirizzato al GIUSTINI; questi aveva rassicurato l'Antonini di KPMG circa la regolarità delle operazioni, l'assenza di criticità, il rispetto del merito creditizio, l'assenza di correlazioni tra gli acquisti delle azioni e le erogazioni dei finanziamenti; tuttavia KPMG aveva insistito per

ottenere un parere favorevole della direzione affari legali della banca (parere che l'avv. Papacchini non riteneva di poter rilasciare), sicché si era giunti a un compromesso - secondo quanto riferito dalla stessa teste Papacchini - basato sull'invio a KPMG di una lettera interlocutoria (elaborata con il contributo anche del GIUSTINI che aveva insistito per evidenziare in essa il rispetto del requisito del merito creditizio) contenente l'impegno a svolgere le operazioni necessarie per chiarire le operazioni segnalate;

- ✓ le modalità di interlocuzione tenute dal GIUSTINI con la squadra ispettiva della BCE nel 2015, allorquando l'ispettore Gianluca Manni, sentito come teste, aveva cercato di instaurare un contraddittorio preliminare con i vertici aziendali su poco meno di una cinquantina di posizioni già emerse, durante l'ispezione, come connotate dal compimento di operazioni correlate. Secondo quanto riferito dal teste Manni il GIUSTINI, nell'incontro con lui avuto il 12.5.2015 (presente anche il teste Alessandro Balboni, la cui agenda conteneva al riguardo appunti idonei a riscontrare appieno il teste Manni) aveva escluso trattarsi di operazioni correlate, ribadendo all'ispettore che tutti i finanziamenti erano giustificati dal merito creditizio; il GIUSTINI aveva anche preso parte alla predisposizione, sempre in relazione a quella cinquantina di posizioni emerse come critiche, di schede da consegnare all'ispettore Manni, il quale però le aveva giudicate inadeguate e insufficienti (analoga valutazione delle schede era stata previamente compiuta dal teste Massimo Bozeglav, responsabile dell'*audit*).

Indi il tribunale passava in rassegna le risultanze istruttorie - indicate in sentenza come plurime e convergenti (fra esse si citavano le deposizioni dei testi Gianmaria Casarotti, capo area; Gianluca Girardi, direttore regionale; Marco Nichele, capo area, Alberto Cudiz, capo area, ed altri ancora) - circa il ruolo svolto dal GIUSTINI nell'azione di coordinamento e impulso della rete commerciale tesa a promuovere la stipula, a ritmi sempre più incalzanti, di operazioni correlate.

Il primo Giudice evidenziava altresì come il GIUSTINI risultasse avere personalmente sottoscritto 16 - per un totale di 80 milioni di euro - fra le 65 lettere BPVi di impegno al riacquisto delle proprie azioni (tali lettere - in alcuni casi particolarmente impegnative per la banca - avevano l'evidente funzione di assicurare i soci) consegnate alla squadra ispettiva BCE nella primavera del 2015. Sul punto la sentenza dava ampio risalto, in particolare, alla

A large, stylized handwritten signature is written vertically on the right side of the page. Below it, there are smaller initials, possibly 'M', and the number '70'.

deposizione del teste Costante Turco e a quella del teste Lorenzo Beggiano, capo area. Sempre sul tema delle lettere di impegno il primo giudice indicava come particolarmente significativa, riportandone il contenuto (leggibile a pag. 95 della relativa perizia), la trascrizione della conversazione telefonica n. progr. 359 dell'1.9.2015 intercorsa tra il GIUSTINI e il sindaco Laura Piusi. Sulle lettere di impegno il tribunale citava altresì - più avanti nel tessuto motivazionale della sentenza: cfr. sue pagg. 671-672 - il contenuto della deposizione del teste Massimo Bozeglav, responsabile dell'*Internal audit*, nella parte in cui riferiva di un incontro tenutosi con l'avv. Andrea Gemma - col quale il d.g. Sorato voleva concordare una linea difensiva - il 24.4.2015 a Vicenza (presenti, oltre allo stesso Bozeglav e al Sorato, l'imputato GIUSTINI per la Divisione Mercati nonché Andrea PIAZZETTA per la Divisione Finanza, Massimiliano PELLEGRINI per la Divisione Pianificazione e Bilancio, l'avv. Anna Papacchini dell'ufficio legale e altri ancora); in tale occasione era stato proprio il GIUSTINI a parlare espressamente delle lettere di impegno dicendo che erano una ventina (in realtà, come detto, ne emersero oltre il triplo di cui 16 sottoscritte dallo stesso GIUSTINI), ammettendo di averne sottoscritte alcune e precisando che la situazione era grave, avendo ormai il fenomeno dei finanziamenti correlati raggiunto dimensioni rilevanti che avrebbero messo in crisi la banca.

Il collegio vicentino passava indi ad esaminare le risultanze istruttorie (in particolare le deposizioni dei testi Gianmaria Casarotti, Costante Turco, Luigi Veronese, nonché la e-mail - doc. 755 del P.M. - inviata il 29.9.2014 da Vincenzo Galileo al GIUSTINI) inerenti al ruolo concretamente svolto dallo stesso GIUSTINI nell'attuazione degli storni di interessi.

Il primo giudice evidenziava poi come talune fra le operazioni correlate - soprattutto le c.d. *big ticket*, ossia quelle più importanti per rilevanza ed entità - vedessero un diretto coinvolgimento del GIUSTINI in prima persona nella loro conduzione (unitamente al direttore generale Sorato: i due si recavano appositamente in visita congiunta ai clienti - per lo più imprenditori - maggiormente patrimonializzati), menzionando le evidenze probatorie raccolte al riguardo e in particolare le deposizioni rese dai testi, fra cui Roberto Rizzi (gestore *private* della filiale di Contrà Porti), Tranquillo Loison (cliente), Giancarlo Ravazzolo (cliente), Luca Ferrarini (cliente), Sandro

Bufacchi (cliente), Luigi Morato (cliente), Giovanni Roncato (cliente), Piergiorgio Cattelan (cliente) e altri.

Indi il tribunale passava in rassegna le deposizioni rese da parecchi testi (Diego Ipprio, Marco Nichele, Luigi Veronesi, Fulvio Bosso) - fra i quali molti capi area ma anche due *private banker* come Antonio Villa e Franco Tassarollo, dimessisi entrambi, a loro dire, proprio a causa delle pressioni ricevute - dalle quali emergevano, a suo avviso, le sistematiche pressioni esercitate non soltanto dal direttore generale Sorato ma anche dall'imputato GIUSTINI sulla rete commerciale - a partire dal 2012 - affinché fossero raggiunti gli obiettivi di raccolta del capitale prefissati. L'effettivo esercizio di tali pressioni - proseguivano i giudici vicentini - trovava comunque plurimi riscontri documentali, in particolare nelle produzioni di cui ai docc. nn. 22, 91-95, 298, 657, 660 del P.M..

Altro elemento probatorio di pregnante rilevanza a carico del GIUSTINI, secondo il primo giudice, era rappresentato dalla trascrizione del *file* audio corrispondente alla registrazione di quanto detto nell'ambito del Comitato di Direzione tenutosi il 10.11.2014, al quale il GIUSTINI aveva preso parte unitamente al direttore generale Sorato e agli altri immediati suoi sottoposti. Ampi stralci di tale trascrizione sono riportati alle pagg. 666-667 della gravata sentenza. In particolare il direttore generale Sorato, alla pag. 34 della trascrizione, dichiarava fra l'altro agli astanti che la banca aveva *"fatto un miliardo e 2 di finanziamenti apposta per fare ... Noi dobbiamo selezionare molto di più i nostri impieghi (...). Non possiamo smontarli perché ci sono azioni dietro, ma non possiamo neanche tenerci questo popò di problema. Quindi dobbiamo risolvere il problema delle azioni appiccate a questi e poi andiamo a vedere nominativo per nominativo (...)"*. Alla pag. 27 della trascrizione il responsabile della Divisione Finanza, Andrea PIAZZETTA, parlava della necessità di collocare 27 milioni residui di azioni detenute dai fondi esteri trovando *"qualcuno che le compra a sconto"*; il GIUSTINI gli replicava prospettando un possibile scambio con Fondazione Venezia (già Fondazione Cassa di Risparmio di Venezia) che deteneva a sua volta titoli di Veneto Banca. Alla pag. 67 della trascrizione il GIUSTINI si rivolgeva al Sorato nei seguenti termini: *"Posso, Samuele, una cosa? Cioè, allora, cerchiamo di allargare un attimo il discorso no? Allora, noi comunque, le posizioni bacciate grosse dobbiamo eliminarle, perché, quando arriverà, speriamo il più lontano*

possibile, nel momento in cui il valore dell'azione non sarà più quello, ci fottiamo nel senso che, se a uno che tu gli hai dato 100, il valore ... eh ... delle azioni era 100 e va a 70, tu, quel 30 che questo ha perso, come glielo dai? (...)". Al riguardo il tribunale vicentino affermava che, a differenza di quanto sostenuto dagli imputati in dibattimento, non emergeva dalla trascrizione (e ancor meno dall'ascolto diretto del *file* audio) alcun disallineamento degli astanti rispetto alla posizione espressa dal direttore generale Sorato, né era dato cogliere, per converso, alcuna supina subordinazione dei predetti alla volontà dello stesso Sorato, trattandosi piuttosto di un dialogo ove ognuno dei presenti prospettava - alla pari - problemi e ipotesi di soluzione.

Il primo giudice passava quindi a valutare il complesso delle affermazioni rese dall'imputato GIUSTINI in sede di esame dibattimentale, sostenendo che l'assunto di questi circa la sua non consapevolezza delle reali dimensioni quantitative del capitale finanziato era ampiamente smentito da varie convergenti emergenze probatorie fra le quali spiccavano, oltre al tenore della trascrizione del menzionato *file* audio relativo al Comitato di Direzione del 10.11.2014, alcune produzioni documentali (segnatamente le tabelle di rendicontazione *sub* docc. nn. 272, 273, 274, 275 del Pubblico Ministero) e varie deposizioni testimoniali (tra cui quelle dei testi Mariano Sommella, Costante Turco, Claudio Giaccon e Roberto Premi, quest'ultimo responsabile della direzione *private* dall'ottobre 2014, ma anche le deposizioni dei testi Giammaria Amato e Mario Lio); veniva riportato al riguardo in sentenza anche il tenore della già sopra menzionata deposizione del teste Massimo Bozeglav - responsabile dell'*Internal audit* - in ordine ai contenuti dell'incontro con l'avv. Andrea Gemma tenutosi in data 24.4.2015.

Il tribunale - dopo avere illustrato alle pagg. 672-676 la versione resa dall'imputato GIUSTINI su vari argomenti (oltre al tema delle lettere di impegno anche quello degli storni di interessi, quello dell'episodio della società di revisione KPMG, quello dei propri rapporti con il d.g. Sorato del quale eseguiva le direttive, quello delle pesanti pressioni provenienti a suo dire dallo stesso Sorato e dal CdA della banca e rivolte a sé come a tutti gli altri *manager*, sempre a suo dire tutti coinvolti, senza esclusione di alcuno, nella vicenda delle operazioni correlate) - riteneva tale versione smentita, tanto sulla piena consapevolezza dell'illegittimità delle svolte operazioni correlate (che il GIUSTINI - a suo dire - pensava fossero invece legittime,

specie dopo che l'ispezione di Banca d'Italia del 2012 non aveva mosso rilievi circa l'operatività dell'art. 2358 c.c.) quanto sul loro occultamento al mercato e alla vigilanza, da una serie di risultanze probatorie di segno contrario, così sunteggiate dai giudici vicentini:

- ✓ il divieto di dare indicazioni scritte, l'utilizzo della P.E.F. generica, lo scostamento temporale tra delibera di fido e acquisto delle azioni; le indicazioni date di inserire nel portafoglio titoli dei clienti anche titoli diversi dalle azioni di BPVi;
- ✓ l'inserimento nelle delibere autorizzative e nei documenti di offerta - in occasione dei miniaucap 2013 e 2014 - del richiamo al rispetto dei limiti di cui all'art 2358 c.c.;
- ✓ l'omesso riferimento, nel corso dei colloqui con gli ispettori Vincenzo Cantarella (AQR - Asset Quality Review) e Gianluca Manni (BCE), tanto al capitale finanziato quanto, in alternativa, agli esiti - di presunta rassicurazione circa l'inapplicabilità a BPVi dell'art. 2358 c.c. - dell'ispezione della Banca d'Italia del 2012;
- ✓ la valenza dei tre episodi relativi alle vicende del *private banker* Antonio Villa, della società di revisione KPMG e delle schede consegnate all'ispettore Manni. Il primo giudice escludeva altresì la fondatezza dell'assunto del GIUSTINI circa il suo essere convinto che lo scorporo delle operazioni correlate dal patrimonio di vigilanza avesse avuto luogo, definendolo come una "*tesi (...) assolutamente inverosimile; è evidente che lo scopo delle operazioni finanziate era quello di dissimulare l'illiquidità del titolo, in ipotesi di corretta appostazione delle stesse esse sarebbero state inutili*" (cfr. pag. 677 sentenza gravata).

Non poteva avere infine alcuna valenza scriminante, secondo il tribunale, la necessità, dedotta dal GUSTINI, di dare esecuzione a direttive impartitegli dal CdA e/o dal direttore generale Sorato, tenuto conto della sua veste di dirigente apicale membro della struttura esecutiva e investito *ex lege* di dirette responsabilità di gestione.

1.9.3 MARIN Paolo



Con riferimento a MARIN Paolo il primo giudice preliminarmente procedeva a illustrare quali fossero le funzioni della Divisione Crediti (della quale egli era stato il responsabile dal giugno 2010 sino al dicembre 2014, il che lo rendeva membro di diritto del Comitato Centrale Fidi e del Comitato Crediti) oltre a rivestire in BPVi, a far tempo dal 18 ottobre 2011, anche il ruolo di vice direttore generale; citava a tal proposito la relazione ispettiva 2012 della Banca d'Italia nonché (con apparente riguardo alla sola gestione delle attività connesse all'anagrafe generale mediante attività di controllo e di implementazione dei dati) il funzionigramma BPVi corrispondente alla produzione documentale n. 262 del Pubblico Ministero.

Le principali competenze della Divisione Crediti erano così descritte dal tribunale:

- ✓ assicurare, in materia di erogazione del credito, il rispetto delle norme e disposizioni dell'Organo di Vigilanza, dello statuto nonché delle delibere degli organi superiori;
- ✓ garantire l'analisi e la valutazione degli affidamenti secondo quanto previsto dalla normativa interna, nonché il loro perfezionamento e quello delle relative garanzie;
- ✓ verificare la regolarità dell'iter di delibera delle concessioni di credito, nei limiti delle facoltà delegate, avvalendosi dell'attività delle strutture preposte che dipendevano dalla Divisione Crediti stessa;
- ✓ presentare le proposte di finanziamento di competenza degli organi superiori, avvalendosi dell'attività della U.O. Analisi, anche alla luce dell'andamento del Gruppo e del settore economico di appartenenza;
- ✓ garantire alla rete delle filiali un adeguato supporto di consulenza sulle tematiche di competenza, in particolare attraverso le strutture delle U.O. crediti di area e della U.O. Analisi;
- ✓ assicurare la gestione delle attività connesse all'anagrafe generale mediante attività di controllo e di implementazione dei dati.

Nel far ciò il collegio vicentino affermava più in generale che *"le competenze assegnate alla Divisione Crediti riguardavano l'intera filiera di erogazione del credito, compreso il rispetto della normativa in materia, sia di fonte "esterna" (norme e disposizioni delle Autorità di vigilanza) sia di fonte "interna" (statuto e delibere degli organi sovraordinati). In particolare, oltre a curare, per quanto di competenza, la fase di analisi e valutazione degli affidamenti, la*

divisione era altresì incaricata della successiva attività di perfezionamento degli stessi (e delle relative garanzie) e di gestione dell'anagrafe generale (...). In ogni caso la Divisione Crediti era chiamata a stabilire – sulla base degli indirizzi del CdA e della Direzione Generale e per quanto di competenza – le politiche di gestione del credito" (cfr. pagg. 678-679 sentenza gravata). Nondimeno – proseguiva il tribunale - nel suo esame dibattimentale del "13.6.2013" [rectius 13.6.2019] il teste Claudio Giacom, indicato in tale passo della sentenza impugnata come "capo area di Vicenza", aveva dettagliatamente spiegato che la struttura dei Crediti era articolata su base territoriale: vi erano una funzione crediti dedicata in capo a ogni singolo capo area e una funzione crediti in capo alla direzione regionale; ciascuna direzione regionale a sua volta coordinava le proprie quattro aree di riferimento; entro certi limiti tali strutture decentrate godevano anche di una potestà deliberativa autonoma, di talché il processo di elaborazione del credito era definito in autonomia quanto agli aspetti relativi all'analisi e alla definizione della delibera; solo se esso eccedeva la potestà deliberativa si faceva luogo a una mera verifica di adeguatezza della proposta che la struttura decentrata inviava alla Divisione Crediti, deputata in quel caso a valutare in autonomia la relativa pratica.

Ciò premesso il tribunale affermava che la svolta istruttoria dibattimentale consentiva di ritenere univocamente provata la penale responsabilità dell'imputato, dimostratosi pienamente consapevole di tutte le condotte di reato ascrittegli.

Premetteva al riguardo il collegio che, a detta del teste Emanuele Gatti (responsabile del team ispettivo che aveva operato nei confronti di BPVI nell'anno 2015), l'analisi delle P.E.F. (pratiche elettroniche di fido) condotta in sede ispettiva ne aveva subito evidenziato l'assenza di garanzie nonché l'estrema genericità e ripetitività delle causali indicate (le quali per lo più utilizzavano espressioni come "cogliere opportunità di investimento sul mercato mobiliare o immobiliare"), il che era indice di sospettosità dal momento che in genere una banca, in caso di erogazione di fidi destinati ad acquisti di strumenti finanziari, era ben informata su quale tipologia di strumento finanziario il cliente desiderasse acquistare, su quali ne fossero le caratteristiche principali di rischio e su quali beni fossero costituiti in garanzia

(essi corrispondevano per lo più agli stessi strumenti finanziari acquistati o ad altri di valore equivalente).

Affermava il primo giudice che la svolta istruttoria aveva evidenziato in capo a Paolo MARIN un ruolo di centralità nel garantire che la rete si uniformasse all'istruzione operativa di utilizzare, nelle P.E.F. aventi ad oggetto capitale finanziato, la sopra evidenziata causale improntata a una formula generica e di stile (dal tribunale indicata come "causale sentinella" proprio in quanto consentiva di rendere immediatamente riconoscibile ai diversi addetti l'effettiva finalità dell'operazione di finanziamento). Il collegio giudicante citava al riguardo le deposizioni rese da vari testi. Quanto alla genesi della c.d. "causale generica sentinella" il primo giudice evidenziava quanto segue: il capo area Gianmaria Casarotti affermava che l'uso della causale generica gli era stato consigliato dai suoi superiori Roberto Premi, Luigi Veronese e Gianluca Girardi; il capo area Luigi Veronese affermava che l'uso della causale generica era stato raccomandato da una direttiva di area illustrata nelle riunioni, probabilmente ad opera del responsabile della Divisione Mercati Emanuele GIUSTINI, ma che la Direzione Crediti ne era a sua volta a conoscenza tanto che in un'occasione egli aveva parlato direttamente con Paolo MARIN - e in maniera esplicita - dell'effettiva natura di un'operazione di finanziamento che andava a perfezionarsi con il titolare di un noto pastificio; il capo area Marco Nichele indicava Claudio Giacon ed Emanuele GIUSTINI come i soggetti dai quali proveniva l'indicazione di usare la causale generica aggiungendo che comunque la Divisione Crediti sapeva che un'operazione connotata da siffatta causale era un'operazione correlata all'acquisto di azioni della banca (in alcuni casi gli analisti della Divisione Crediti avevano anche chiesto al capo area di confermare che l'operazione fosse "baciata"); il capo area Enzo Dalle Carbonare ricordava che in alcune occasioni il direttore di filiale non aveva inserito la causale indicata (al che - a suo dire - l'Ufficio Crediti aveva restituito la pratica per il cambio della causale); il capo area e indi direttore regionale Claudio Giacon affermava di avere parlato - in alcune occasioni - di finanziamenti correlati con la Divisione Crediti e precisamente con il suo responsabile Paolo MARIN (la formula generica era stata a suo dire suggerita forse da Emanuele GIUSTINI o forse da Costante Turco, funzionario in staff alla Divisione Mercati), fermo restando che - sempre a detta del Giacon - in alcune occasioni lo stesso Comitato

Crediti, al quale partecipavano i direttori regionali, aveva deliberato operazioni di finanziamento in tutto o in parte correlate; il capo area e indi direttore regionale Alberto Cadiz (escusso ex art 210 c.p.p.) aveva attribuito - a seguito di contestazione - al MARIN l'indicazione, data nel corso di alcune riunioni operative, di utilizzare la causale generica; anche secondo il teste Costante Turco l'indicazione di utilizzare la causale generica era stata data dal MARIN, e ciò ancora alla fine dell'anno 2012 (secondo il teste Turco il MARIN aveva dato tale consiglio "*perché questo tipo di operazioni era borderline e poteva destare l'attenzione della CONSOB e della Banca d'Italia*"); il teste Giammaria Amato, responsabile nel periodo 2013-2014 della divisione *retail*, affermava che l'indicazione di utilizzare la causale generica era stata data da Emanuele GIUSTINI ma era stata ripresa e ribadita anche da Paolo MARIN, il quale - sempre a detta del teste Amato - aveva altresì respinto alcune pratiche in cui era indicata in modo esplicito la destinazione del finanziamento all'acquisto delle azioni di BPVi.


Quanto poi all'altro espediente emerso durante l'istruttoria dibattimentale, ossia la precauzione di mantenere - per prevenire eventuali sospetti - una qual certa sfasatura temporale tra l'erogazione del fido e l'acquisto delle azioni BPVi, il teste Costante Turco affermava che il consiglio di far intercorrere un lasso di tempo alquanto lungo tra la delibera di affidamento, la sottoscrizione delle azioni e l'addebito sul conto era venuto da MARIN Paolo (peraltro nel corso del controesame il teste Turco aveva dichiarato che lo scopo dell'indicazione di mantenere una sfasatura temporale non era quello di occultare l'effettiva finalità del finanziamento bensì, "*principalmente*", quello di evitare sconfinamenti sul c/c); il teste Luigi Veronesi ricordava che la raccomandazione di far rispettare la sfasatura temporale era stata del GIUSTINI, il quale aveva comunque precisato trattarsi di una linea operativa concordata con la Divisione Crediti. A memoria del teste Enzo Dalle Carbonare il consiglio di osservare la sfasatura temporale era venuto - benché di fatto i fidi non venissero gestiti dalla loro divisione di appartenenza che era la Divisione Mercati - da Emanuele GIUSTINI e Costante Turco, i quali a loro volta dissero che ciò era stato specificamente concordato con la Divisione Crediti; sempre il teste capo area Dalle Carbonare ricordava che il MARIN in una o due occasioni lo aveva contattato per operazioni correlate ove il teste stesso aveva mandato contestualmente alla Divisione Crediti sia la pratica di

finanziamento sia il modulo già compilato di acquisto delle azioni, restituendogli tali pratiche con il seguente rimprovero: "non voglio vedere queste cose qua, mandí la pratica in maniera corretta e le azioni le acquisti quando la pratica è stata deliberata". Il teste Sergio Romano, dell'Ufficio Soci, affermava che, a seguito dell'ispezione della Banca d'Italia del 2012, il direttore generale Sorato e i vicedirettori GIUSTINI e MARIN avevano raccomandato alla rete di fare in modo che la data di acquisto delle azioni fosse successiva alla data di delibera dei finanziamenti, ma ciò solo per evitare - a suo dire - sconfinamenti sul c/c.

Il primo giudice affermava che vi era anche una prova documentale - rappresentata dal sopra illustrato *file* audio della registrazione dello svolgimento del Comitato di Direzione dd. 10.11.2014 (doc. nr. 110 del P.M.) - del fatto che la linea di indirizzo in tema di rispetto della sfasatura temporale nelle operazioni "bacciate" fosse stata concordata con la Divisione Crediti diretta da Paolo MARIN; ne riportava al riguardo (cfr. pagg. 685-686 sentenza gravata) un lungo stralcio - a suo dire particolarmente eloquente - relativo a un dialogo tra lo stesso MARIN e il responsabile della Divisione Finanza Andrea PIAZZETTA.

Il tribunale procedeva quindi a illustrare la cd. "campagna riqualificazione impieghi", deliberata dal CdA il 21.10.2014 (giusta doc. nr. 102 del P.M.) e presentata al Consiglio proprio da Paolo MARIN; trattavasi di un'iniziativa finalizzata all'applicazione di condizioni contrattuali differenziate - in sede di rinnovo o di revisione degli affidamenti - in base al peso percentuale delle azioni BPVi detenute dal cliente.


Il primo giudice, sempre al fine di illustrare il ritenuto protagonismo della posizione rivestita da Paolo MARIN nell'attuazione delle operazioni correlate, ricordava un episodio narrato da Umberto Seretti, già direttore generale della controllata siciliana Banca Nuova: dalla capogruppo BPVi era giunta (su indicazione di Emanuele GIUSTINI e Costante Turco della Divisione Mercati, condivisa dalla Divisione Crediti nella persona di Paolo MARIN) una lista di nominativi ai quali la stessa Banca Nuova avrebbe dovuto concedere affidamenti accompagnati dall'acquisto di azioni BPVi per un controvalore pari al 10-15-20% dell'intero affidamento; il teste Seretti, notando che alcuni dei nomi compresi nell'elenco corrispondevano a società sottoposte a procedura concorsuale, aveva parlato con Claudio Ambrosini - della Divisione Crediti di



BPVi, subalterno del MARIN - per chiedere spiegazioni; l'Ambrosini, dopo aver conferito con il suo superiore Paolo MARIN, aveva replicato che Banca Nuova doveva limitarsi a eseguire le direttive senza discuterle e che un tanto gli era stato detto dal MARIN: *"Guarda, il dottor Marin mi ha urlato e mi ha detto che questa cosa la dovete fare. Punto e basta"*.

Il collegio vicentino passava quindi ad illustrare gli estremi di una operazione correlata di finanziamento proposta personalmente nell'ottobre 2012 da Paolo MARIN a un imprenditore da lui conosciuto nel 2007 (quindi tre anni prima di entrare in BPVi), ossia Ezechiele Citton del gruppo Solfin, del quale veniva acquisito in dibattimento ex art. 493 comma 3 c.p.p. il verbale delle s.i.t. rese il 24.10.2016. Il Citton aveva dichiarato a s.i.t. che nell'occasione il MARIN si era presentato a lui proponendogli di sottoscrivere azioni BPVi per complessivi 5 milioni di euro; alle perplessità del Citton, che aveva risposto di non disporre delle risorse a ciò necessarie, Il MARIN aveva a sua volta replicato che BPVi avrebbe erogato un finanziamento di pari importo, a termine con scadenza di un anno, destinato ad essere garantito dalle stesse azioni BPVi che poi sarebbero state tenute in custodia dalla banca. Il Citton si era risolto ad accettare la proposta dopo che MARIN lo aveva rassicurato dicendogli che operazioni analoghe erano del tutto lecite ed erano state proposte anche ad altri imprenditori (da lui non nominati trattandosi a suo dire di notizia riservata); a ottobre 2013 detta operazione era stata rinnovata annualmente e così pure l'anno seguente. Nel maggio-giugno del 2013 BPVi aveva proposto al Citton di partecipare all'aumento di capitale di quell'anno, il che anche in tal caso era avvenuto grazie a un finanziamento concessogli dalla stessa BPVi. Un pieno riscontro alle s.i.t. del Citton era rappresentato - ad avviso del tribunale - dalla deposizione del teste Franco Pilan, capo area del distretto Veneto occidentale (indicato al Citton, nel racconto di questi, dal MARIN come colui che avrebbe seguito la sua pratica, e così era stato).

Il primo giudice individuava ulteriori elementi probatori del coinvolgimento a pieno titolo di Paolo MARIN nelle operazioni correlate effettuate da BPVi mediante c.d. "bacciate" nelle deposizioni dei testi Gianluca Girardi, in BPVi con il ruolo di direttore regionale di Lombardia, Liguria e Piemonte (secondo il quale le pratiche di fido relative a operazioni "bacciate" erano preannunciate alla Divisione Crediti e condivise con i componenti di essa incluso il suo vertice MARIN, il quale partecipava altresì al comitato crediti ove pure veniva sempre



evidenziata – dai componenti la Divisione Crediti che vi partecipavano – l'eventuale natura "baciata" delle pratiche di fido ivi presentate), e Fulvio Bosso, capo area (che rendeva sul punto dichiarazioni di analogo tenore), nonché in alcuni messaggi sms (in particolare il doc. nr. 653 del Pubblico Ministero, relativo a un sms del 27.9.2011, e il suo doc. nr. 655, relativo a un sms del 26.10.2012) nei quali il MARIN ricordava al direttore generale Sorato di riferire al Presidente circa alcune rilevanti operazioni di capitale finanziato, indicandogli nominativamente i soggetti suscettibili di essere finanziati - effettivamente risultati tali in seguito - nonché, in molti casi, il relativo importo).

Ulteriore elemento probatorio indicato dal primo giudice a carico del MARIN erano le risultanze degli accertamenti interni svolti dall'*audit* di BPVI sul capitale finanziato, in particolare la nota 7.5.2015 dell'*Internal audit* (doc. nr. 23 del Pubblico Ministero) nella quale si evidenziava tra l'altro come la maggior parte delle numerose posizioni correlate rinvenute nel portafoglio di Roberto Rizzi, gestore *private* della filiale di Contrà Porti, fossero state deliberate da organi collegiali su presentazione proprio di Paolo MARIN (87%) oppure fossero state deliberate dallo stesso responsabile della Divisione Crediti.

Il collegio vicentino passava quindi a ricostruire le interlocuzioni avute dal MARIN con la vigilanza, rinviando – quanto a quelle inerenti all'ispezione della Banca d'Italia del 2012 – all'apposito cap. IX della sentenza, interamente dedicato a tale ispezione. In particolare tanto il teste Mauro Parascandolo (nel riferire di due incontri interlocutori da lui condotti cui aveva partecipato il MARIN nel luglio 2013, il primo assieme al segretario generale Mariano Sommella e il secondo assieme al direttore generale Samuele Sorato) quanto il teste Vincenzo Cantarella (nel riferire dell'accesso da lui condotto da febbraio ad agosto 2014 nell'ambito dell'AQR – Asset Quality Review, ove si era stabilmente relazionato con il MARIN) precisavano che in tali occasioni nessuno aveva fatto il benché minimo riferimento al ricorso all'assistenza finanziaria per il collocamento delle azioni.

Il primo giudice indi illustrava la versione dell'imputato, resa in occasione dell'esame dibattimentale tenutosi nelle udienze dell'11 e del 16 giugno 2020, evidenziando come essa da un lato fosse difforme dalle stesse dichiarazioni rese dal MARIN in sede di indagini preliminari (interrogatori del 28 aprile e

del 2 maggio 2017) e dall'altro lato confliggesse in più punti - ad esempio nella parte in cui egli affermava che la causale generica "acquisto valori mobiliari e immobiliari", in uso almeno dal 2006, fosse un mero espediente tecnico per garantire il perfezionamento del fido in quanto, a suo dire, non esisteva il prodotto "finanziamento per acquisto azioni", o nella parte in cui egli affermava di non essere mai stato informato del fatto che i finanziamenti fossero destinati all'acquisto delle azioni - con il sopra delineato quadro probatorio.

Il primo giudice evidenziava come l'esame dibattimentale del MARIN divergesse radicalmente dai suoi interrogatori resi in sede di indagine preliminare, in particolare dall'interrogatorio del 28.4.2017 in relazione alla vicenda dell'Operazione Sorgente (in tesi accusatoria si trattava di un'operazione "baciata" attraverso la quale la controllata irlandese BPVi Finance aveva erogato un finanziamento di 25 milioni di euro alla società Sorgente Ltd., facente parte del gruppo Mainetti, che era stato utilizzato per acquisto di azioni BPVi al fine di consentirne la dismissione dal fondo estero "Optimum").

In sede di esame dibattimentale il MARIN negava trattarsi di operazione correlata mentre durante le indagini preliminari l'aveva definita *"un'operazione baciata imposta da PIAZZETTA al Sorato (...) Sono venuto a conoscenza di questa operazione con la proposta di affidamento giunta in Divisione Crediti. Ho compreso che si trattava di un'operazione baciata in quanto la causale dell'affidamento era indicata con la generica dicitura di cui ho detto prima, "cogliere opportunità di mercato" o analoghe, e inoltre vi era l'impegno al deposito dei titoli presso BPVi"*. Che la versione rispondente al vero fosse quella resa dal MARIN in sede di indagini preliminari - proseguiva il tribunale - lo si evinceva da due elementi di prova rappresentati dal più volte menzionato *file* audio del Comitato di Direzione 10.11.2014 (nella trascrizione prodotta dal Pubblico Ministero quale suo doc. nr. 110, cfr. in particolare sua pag. 43) e da una conversazione intercettata Iorio-MARIN recante il n. progr. 478 dell'8.9.2015.

Il tribunale evidenziava altresì come un ulteriore assunto del MARIN - secondo cui egli e il suo sottoposto Claudio Ambrosini avevano disvelato agli ispettori della Banca d'Italia nel 2012 il carattere correlato delle operazioni effettuate da almeno una quindicina circa dei clienti di cui alla lista dei primi trenta soci

di BPVi – fosse stato smentito dalle deposizioni dei predetti ispettori (che avevano concordemente negato la circostanza) e non avesse trovato il benché minimo riscontro in atti. Né – significativamente, secondo il collegio vicentino – il MARIN, soggetto da ritenersi nel complesso del tutto inattendibile, aveva mai accennato a tale preteso disvelamento neppure nei suoi atti giudiziari relativi alle cause di lavoro e all'azione di responsabilità dinanzi al tribunale delle imprese.

Alla stregua di tutte le considerazioni che precedono il primo giudice riteneva indubitabili il rilevante apporto causale concorsuale del MARIN a tutti i reati ascrittigli (in base alla tabella n. 1 allegata al supplemento di consulenza tecnica del Pubblico Ministero dd. 14.11.2019 egli risultava avere partecipato consapevolmente alla fase deliberativa di finanziamenti correlati per un importo di circa 800 milioni di euro, di cui 414 milioni deliberati dal CdA su pratiche presentate dall'imputato, 160 milioni deliberati dal Comitato Crediti di cui il MARIN era membro, 108 milioni deliberati dallo stesso MARIN quale organo monocratico dotato di autonoma potestà deliberativa, 63 e 49 milioni rispettivamente deliberati dal Comitato esecutivo e dal Comitato Centrale fidi, anche in tal caso sulla base della presentazione di pratiche effettuata dal MARIN) e il pieno ricorrere dell'elemento soggettivo del reato.

1.9.4 PIAZZETTA Andrea

Con riferimento all'imputato PIAZZETTA Andrea il primo giudice preliminarmente procedeva a illustrare quali fossero le funzioni della Divisione Finanza (nella quale egli operava con tale qualifica dal 2009 oltre a rivestire in BPVi anche il ruolo di vice direttore generale); citava al riguardo il funzionigramma BPVi corrispondente alla produzione documentale nr. 261 del Pubblico Ministero.


Le principali competenze della Divisione Finanza erano così descritte dal tribunale:

- ✓ partecipare al coordinamento e allo sviluppo delle attività del mercato primario e secondario su comparti azionari e obbligazionari:

- ✓ curare l'espletamento delle attività di natura amministrativa per la predisposizione dei prospetti informativi e l'emissione dei prestiti obbligazionari del gruppo, coordinandosi con le Unità competenti;
- ✓ collaborare con la Divisione Mercati nell'adeguare i prodotti e i servizi finanziari da offrire alla clientela, sulla base delle esigenze/opportunità rilevate, tenendo conto delle linee guida definite dal Comitato Prodotti e Wealth Management;
- ✓ all'interno della Divisione Finanza poi il nucleo "Documentation" si occupava di valutare l'adeguatezza e l'allineamento degli strumenti finanziari e dei processi alla normativa primaria (TUF, TUB, Regolamenti CONSOB e Banca d'Italia) e secondaria nonché alla normativa interna nella prestazione dei servizi d'investimento o comunque nello svolgimento dell'attività della Divisione Finanza, con precipuo riferimento alla materia dei servizi di investimento, supportando la divisione nei rapporti con le funzioni di *compliance*, legale, *auditing* e organizzativa;
- ✓ l'Unità svolgeva inoltre un ruolo di supporto alle funzioni responsabili del processo di gestione delle informative da fornire alla clientela prima della negoziazione di strumenti finanziari, in conformità al dettato dell'art. 31 del Regolamento intermediari, nelle fasi di aggiornamento delle stesse;
- ✓ partecipazione, per la parte di competenza della Divisione Finanza, alla redazione della relazione per le Autorità di vigilanza sulle procedure di svolgimento dei servizi di investimento;
- ✓ assicurare l'informativa e le segnalazioni istituzionali di propria competenza, coordinandosi con le Unità competenti.

Il primo giudice affermava (cfr. pag. 703 sentenza gravata) che dall'istruttoria dibattimentale era emersa *"la prova del ruolo svolto da Andrea PIAZZETTA in alcune operazioni di capitale finanziato di rilevante importo effettuate attraverso la controllata irlandese BPVI Finance e nella sottoscrizione dei fondi lussemburghesi utilizzati come strumento di detenzione indiretta delle azioni proprie da parte della banca vicentina, in particolare - attraverso i fondi esteri - nell'ambito dell'iniziativa svuota fondo 2012 furono collocati 60 milioni di euro di azioni BPVI"*.

Nel passare in rassegna gli esiti dell'attività istruttoria il collegio vicentino individuava plurime condotte ritenute penalmente rilevanti a carico del PIAZZETTA e in particolare:



84


- ✓ operazioni di capitale finanziato effettuate, estero su estero, dalle cosiddette "tre sorelle lussemburghesi" - tre società denominate Makalu, Jupiter e Broom - tanto nel 2012 (in occasione della relativa campagna svuota fondo) quanto nel 2013 (in occasione dell'aumento di capitale di quell'anno). Per la precisione - in base alla ricostruzione effettuata in dibattimento dal teste ispettore Gianluca Manni, riscontrato dalle deposizioni rese dai testi Gianluca Girardi (in BPVi, come detto, con la veste di direttore regionale per Lombardia-Liguria-Piemonte) e Pietro Rasini (d.g. di BPVi Finance) - nel novembre/dicembre 2012 la controllata irlandese BPVi Finance, il cui direttore era il teste Pietro Rasini, risultava avere erogato tre fidi c.d. "bullet", di 10 milioni di euro l'uno, alle suddette società lussemburghesi denominate Makalu, Jupiter e Broom, le quali a loro volta avevano girato la liquidità così ricevuta a tre società italiane neocostituite e denominate Pelmo Investimenti Srl, Luna Investimenti Srl e Ginestra Investimenti Srl; queste ultime (facenti capo al gruppo FinInt, il cui direttore finanza era Mauro Sbroggiò) avevano provveduto ad acquistare azioni BPVi per importi corrispondenti ai finanziamenti erogati. Indi, nel luglio 2013, la controllata irlandese BPVi Finance aveva erogato nuovi finanziamenti per 3 milioni di euro alle tre società lussemburghesi denominate Makalu, Jupiter e Broom, le quali anche in tale occasione avevano girato la liquidità così ricevuta alle tre società italiane denominate Pelmo Investimenti Srl, Luna Investimenti Srl e Ginestra Investimenti Srl; queste ultime a loro volta avevano sottoscritto azioni e obbligazioni convertibili per un ammontare equivalente; i testi Girardi e Rasini avevano delineato il ruolo attivo dell'imputato PIAZZETTA in entrambe le operazioni (la cui istruttoria era stata seguita dalla Divisione Crediti della capogruppo BPVi) e in particolare il teste Rasini, direttore della controllata irlandese BPVi Finance, aveva indicato il PIAZZETTA come colui che gli aveva richiesto di impostare i suddetti finanziamenti, affermando altresì essersi trattato di operazioni atipiche per BPVi Finance, la quale generalmente finanziava aziende produttrici di beni e non concludeva operazioni strettamente finanziarie (cosa questa obiettata dal Rasini al PIAZZETTA, il quale tuttavia gli aveva replicato - nella prima delle due occasioni - che occorreva fare l'operazione "*per aiutare la banca a comprare le proprie azioni*" e riuscire così a svuotare il fondo acquisto azioni proprie entro la fine dell'anno 2012). Un altro teste, Giuseppe Ferrante, direttore della Divisione

Compliance, ricordava che, nel corso di un'attività ispettiva svolta dalla *Compliance* a Dublino nel 2013 nei confronti di BPVi Finance, i finanziamenti concessi alle "tre sorelle" lussemburghesi erano emersi, il che lo aveva indotto a rivolgersi al direttore generale Sorato che a sua volta lo aveva indirizzato al PIAZZETTA; questi aveva rassicurato il Ferrante dicendogli che in quel periodo BPVi stava acquistando molte azioni Save e che in contropartita la Save stava comprando azioni BPVi;

- ✓ investimento della somma complessiva di 350 milioni di euro (di cui 200 milioni investiti dalla capogruppo BPVi, 100 per ciascun fondo, e i restanti 150 milioni investiti dalla controllata irlandese BPVi Finance) in due fondi lussemburghesi denominati "Athena" e "Optimum" (sotto-fondi Optimum Multistrategy I e II), utilizzati quale strumento di detenzione indiretta delle azioni di BPVi (per tale tramite nel 2012 erano state concluse operazioni c.d. "svuota fondo" - atte cioè ad alleggerire il fondo acquisto azioni proprie di BPVi - del valore di 60 milioni di euro). La delibera di investimento nei fondi in oggetto, adottata dal CdA di BPVi in data 21.2.2012 (in atti quale doc. n. 325 del Pubblico Ministero), era stata sottoscritta dal PIAZZETTA quale responsabile della Divisione Finanza dopo che lo stesso aveva illustrato al CdA i termini dell'operazione, a sua volta in precedenza pianificata nel corso di una riunione tenutasi il 5.12.2011 tra Mariano Sommella, Filiberto Romio e Andrea PIAZZETTA per BPVi e la coppia di rappresentanti del fondo "Optimum" formata da Alberto Matta - sentito quale teste ex art. 507 c.p.p. su richiesta della difesa del PIAZZETTA - e Giorgio Maiorano. Ciò risultava dalle deposizioni del teste ispettore Gianluca Manni, dei testi Mariano Sommella e - soprattutto - Filiberto Romio nonché dai messaggi sms (in atti quale doc. nr. 311 del P.M.) intercorsi nel novembre 2012 - pochi giorni prima della sottoscrizione dei contratti con i fondi lussemburghesi "Athena" e "Optimum" avvenuta il 28.11.2012 - fra Andrea PIAZZETTA e i gestori dei fondi stessi. Subito dopo aver ricevuto tali capitali i due fondi "Athena" e "Optimum" avevano comprato azioni BPVi. Secondo il tribunale vicentino il fatto che tale investimento di BPVi nei fondi lussemburghesi - lungi dall'indicare un interesse di questi ultimi a diventare soci della banca, come ammesso, secondo il teste Filiberto Romio, anche dal direttore generale Sorato durante il comitato soci del 18.12.2012 - fosse stato puramente strumentale all'esigenza della stessa banca di svuotare il proprio fondo

acquisto azioni emergeva non soltanto dalla stretta consequenzialità temporale fra tutte le operazioni come sopra descritte ma altresì dalla deposizione dello stesso teste Filiberto Romio (facente parte dell'Ufficio Soci di BPVi), che ricordava di avere assistito al riguardo - nel novembre 2012 - a un breve incontro sul tema tra il direttore generale Samuele Sorato, il responsabile della Divisione Mercati Emanuele GIUSTINI e il responsabile della Divisione Finanza Andrea PIAZZETTA (nell'occasione il Sorato, secondo la ricostruzione del teste Romio, aveva esposto la necessità di svuotare il fondo acquisto azioni proprie di BPVi per un ammontare di 100 milioni di euro; il PIAZZETTA si era impegnato a effettuare operazioni "svuota fondo" per 60 milioni di euro e il GIUSTINI aveva assicurato che avrebbe fatto altrettanto per un valore di 40 milioni di euro). Sempre il teste Romio affermava che, come preannunciatogli dall'imputato PIAZZETTA, egli era stato contattato poco prima della fine del 2012 dagli intermediari dei fondi (per il fondo "Optimum" trattavasi del *broker* inglese Marex Spectron; l'operazione sul piano amministrativo era stata gestita per Marex Spectron da Tiziano Chiappini, anch'egli sentito come teste);

- ✓ di questi, gli investimenti nel sotto-fondo Optimum Multistrategy II erano stati posti in essere, come sopra accennato, dalla controllata irlandese BPVi Finance. Nel luglio 2013 il CdA della capogruppo BPVi aveva infatti ampliato il portafoglio di investimento della controllata irlandese BPVi Finance portandolo dalla somma di 35 milioni a quella di 300 milioni di euro, dei quali 150 milioni erano stati dalla stessa controllata investiti, nei due mesi seguenti, nel sotto-fondo Optimum Multistrategy II in due *tranche* rispettivamente da 100 e da 50 milioni di euro; tale investimento era avvenuto - in base alla deposizione del teste Pietro Rasini, direttore di BPVi Finance - su precisa indicazione di Andrea PIAZZETTA, il quale, sempre a detta del Rasini (che evidenziava altresì l'anomalia dell'ingente importo degli investimenti in un singolo fondo rispetto a quanto era usuale per BPVi Finance nonché l'anomalia relativa alla non visibilità dei sottostanti), aveva messo quest'ultimo in contatto con Girolamo Stabile (membro del CdA di Optimum Evolution Fund SIF e funzionario *senior* di Optimum Asset Management), soggetto che - citato a deporre quale teste dalla difesa del PIAZZETTA nel presente procedimento con le garanzie ex art. 210 c.p.p. in quanto indagato per reato connesso di bancarotta fraudolenta a seguito della dichiarazione di



Handwritten signature and initials, possibly 'Ce' and 'W', with the number 87 written below.

insolvenza di BPVi - si era avvalso della facoltà di non rispondere. Dal canto suo il teste Piero Rasini - che aveva evidenziato una progressivamente crescente ingerenza di BPVi nell'autonomia gestionale di BPVi Finance - affermava di essere stato rassicurato dal PIAZZETTA circa le sue perplessità e preoccupazioni derivanti dalle anomalie come sopra illustrate. Le articolate modalità della successiva dismissione (avvenuta nel corso del 2014, in parte mediante operazione di *equity swap* in compenso tra azioni BPVi e azioni Veneto Banca) delle azioni BPVi detenute dai fondi esteri in oggetto venivano illustrate dal collegio vicentino alle pagg. 712-713 della gravata sentenza (la dismissione, accertata in sede ispettiva, era riscontrata - al pari del ruolo svolto in essa da Andrea PIAZZETTA - anche dalle dichiarazioni del teste Roberto Rizzi, gestore *private* della filiale BPVi di Contrà Porti);


- ✓ operazione correlata di finanziamento effettuata in favore della società Sorgente Ltd. (appartenente al gruppo Mainetti) attraverso la controllata irlandese BPVi Finance, che le aveva erogato un fido c.d. "bullet" per un importo di circa 25 milioni di euro. Con tale liquidità la Sorgente Ltd. a sua volta aveva acquistato, nel dicembre 2014, 13,5 milioni di euro di azioni BPVi dal fondo "Optimum" e 11 milioni di euro di azioni BPVi dal fondo "Athena". Il tutto emergeva dall'ispezione BCE del 2015 e anche in questo caso - osservava il primo giudice - il ruolo centrale nell'organizzazione della relativa operazione era stato rivestito da Andrea PIAZZETTA, secondo quanto dichiarato in sede dibattimentale dai testi Piero Rasini - direttore della controllata irlandese BPVi Finance - e Walter Mainetti, amministratore delegato del gruppo Sorgente (quest'ultimo precisava che era stato il PIAZZETTA a proporgli un finanziamento di 25 milioni di euro "*siccome dobbiamo collocare un po' delle nostre azioni*" e affermava che, vinta la propria iniziale perplessità, alla fine aveva accettato); un solido riscontro a tali deposizioni - e non solo ad esse ma altresì, ad esempio, al coinvolgimento del PIAZZETTA nella decisione della banca di ricorrere alle lettere di impegno nonché al suo attivarsi per reperire una soluzione atta a consentire la dismissione delle azioni BPVi detenute dai fondi - era individuato dal primo giudice nel più volte menzionato *file* audio del Comitato di Direzione tenutosi in data 10.11.2014 (doc. nr. 110 del P.M.); un ulteriore riscontro veniva individuato nella conversazione intercettata Iorio/MARIN recante il n. progr. 478 dell'8.9.2015. A tutto ciò si aggiungeva la deposizione resa da Alberto

Matta – fondatore di Optimum Asset Management – il quale, sentito come teste ex art. 507 c.p.p. su richiesta della difesa del PIAZZETTA, confermava che i fondi Optimum Multistrategy I e II erano stati costituiti nell'interesse esclusivo di BPVi quale unico investitore del fondo.

Il tribunale vicentino proseguiva la propria disamina indicando come dimostrati anche gli investimenti, operati dai fondi esteri in questione, su indicazione del PIAZZETTA, in obbligazioni emesse da società legate ai gruppi imprenditoriali Marchini, Fusillo e De Gennaro, già fortemente esposti nei confronti di BPVi; contestualmente anche gli impieghi in *equity* risultavano essere stati indirizzati, su indicazione dello stesso PIAZZETTA, nei confronti di società illiquide clienti di BPVi: la Methorios Capital SpA (legata ad Alfio Marchini) e la Ital-Finance SpA (riconducibile al gruppo De Gennaro).

Inoltre – notava il primo giudice – il PIAZZETTA risultava coinvolto più in generale nell'intera illecita operatività di BPVi, risultando egli essere stato fra l'altro presente (giusta appunti manoscritti redatti dal teste Mariano Sommella, in atti quale doc. nr. 389 del P.M.) al Comitato di Direzione tenutosi l'8.11.2011 nel quale erano stati effettuati inequivoci riferimenti alle c.d. operazioni "bacciate" quale strumento da adottare per svuotare il fondo acquisto azioni proprie di BPVi. Allo stesso modo, sempre secondo la ricostruzione operata dal primo giudice, il PIAZZETTA doveva ritenersi coinvolto anche nel rilascio delle lettere di impegno da parte di BPVi oltre che in altre operazioni di capitale finanziato, come riferito dai testi Antonio Favrin (imprenditore del settore tessile) ed Edoardo Tagliabue (altro imprenditore). Ancora, il teste Mariano Sommella aveva riferito di avere presenziato a un colloquio tra il direttore generale Sorato e il PIAZZETTA su come strutturare "operazioni volte ad acquisire capitale" con l'imprenditore Luca Ferrarini (sentito a sua volta quale teste) e con il Fondo Agris (in quest'ultimo caso l'operazione – ricostruita in dibattimento dal teste ispettore Gianluca Manni – in sede ispettiva non era stata considerata finanziata pur essendo assistita da una lettera di impegno).

Il collegio vicentino richiamava altresì l'episodio della società di revisione KPMG (già esaminato sopra in relazione alla posizione dell'imputato GIUSTINI) evidenziando come, in base alla deposizione resa dalla teste avv. Anna Papacchini, responsabile dell'ufficio legale di BPVi, risultasse essere stato presente anche il PIAZZETTA – assieme al direttore generale Sorato e


A large, stylized handwritten signature in black ink is located on the right side of the page, overlapping the bottom right corner of the text. Below the signature, there are some initials or a mark.

al responsabile della Divisione Pianificazione e Bilancio Massimiliano PELLEGRINI - a una riunione convocata a seguito delle richieste di delucidazioni rivolte alla banca da KPMG; nell'occasione, come già detto, l'avv. Papacchini si era rifiutata di fornire il parere legale richiestole, suggerendo invece al Sorato (che aveva reagito in malo modo) di fare subito un *audit*, al che il PIAZZETTA - come già evidenziato *supra* - aveva, a suo dire, ribattuto: "*Ma sei matta! Un audit? Se facciamo un audit andiamo tutti a casa*".

L'imputato PIAZZETTA risultava aver fatto parte anche della già citata "Task Force Gestione Soci" costituita e attivata - ufficialmente - a seguito dell'entrata in vigore del Regolamento UE n. 575/2013 (c.d. CRR) e del Regolamento Delegato UE n. 241/2014 nonché del D.L. n. 3/2015; la costituzione di tale Task Force trasversale alle varie Divisioni, che avrebbe dovuto reperire e adottare misure atte a ripristinare l'interazione con la base sociale attraversata da crescente disorientamento e scontento, era stata preceduta da una documentata riunione operativa tenutasi il 24.4.2015 (il relativo resoconto è in atti quale doc. nr. 525 del P.M.). In realtà - proseguiva il primo giudice - la partecipazione e il coinvolgimento del PIAZZETTA, responsabile della Divisione Finanze, nella Task Force in questione apparivano funzionalmente eccentrici rispetto agli scopi di essa e si spiegavano solo "*in ragione del suo coinvolgimento in tutti gli aspetti relativi all'anomala operatività della banca*" (cfr. pag 724 sentenza gravata).

Il primo giudice si diffondeva altresì sulle occasioni nelle quali il PIAZZETTA aveva avuto interlocuzioni con la vigilanza. Per la precisione si trattava di due riunioni interlocutorie tenutesi nel 2013 (durante la fase preparatoria dell'aumento di capitale di quell'anno) e nell'autunno del 2014 (allorquando erano emerse le problematiche relative ai riacquisti effettuati da BPVi nonché al *deficit* patrimoniale a seguito del Comprehensive Assessment). Il tribunale affermava che in ambedue le occasioni il PIAZZETTA aveva fornito alla vigilanza indicazioni false e fuorvianti circa i livelli di patrimonializzazione di BPVi; era stato altresì omesso in tali occasioni qualsiasi accenno agli squilibri del capitale azionario e al fenomeno del capitale finanziato.

Sulla prima riunione interlocutoria, tenutasi il 27 marzo 2013 su richiesta della stessa BPVi (e alla quale avevano partecipato per la banca il direttore generale Samueò Sorato, il segretario generale Mariano Sommella, il


A large, stylized handwritten signature in black ink is located in the bottom right corner of the page. Below the main signature, there are smaller initials and the number '90'.

responsabile della Divisione Pianificazione e Bilancio Massimiliano PELLEGRINI e per l'appunto il responsabile della Divisione Finanza Andrea PIAZZETTA), il teste Mauro Parascandolo - nel precisare che si trattava di una riunione finalizzata a fornire, da parte della banca, aggiornamenti circa gli interventi pianificati per rafforzare il livello di patrimonializzazione del gruppo - aveva affermato che gli esponenti di BPVi gli avevano illustrato le caratteristiche principali dell'operazione programmata; queste ultime corrispondevano a quelle dell'aucap 2013 poi effettivamente realizzato, compresa la "campagna soci volta all'ampliamento della base azionaria (€ 100 mln)", con "associata l'erogazione di finanziamenti, ai sensi dell'art. 2358 c.c." riservata ai nuovi soci. Sempre secondo il teste Parascandolo, inoltre, tanto il PIAZZETTA quanto il PELLEGRINI avevano dimostrato di essere già a conoscenza del fatto che il capitale sottoscritto mediante finanziamenti concessi dalla banca non potesse essere computato ai fini del patrimonio di vigilanza se non nella quota del finanziamento nel frattempo oggetto di rimborso.


A null'altro di quanto fino a quel momento accaduto si era fatto cenno, da parte dei predetti, in tale prima riunione come pure nella seconda riunione, tenutasi il 20.10.2014 tra Banca d'Italia e BPVi (in rappresentanza di quest'ultima erano stati presenti il PIAZZETTA e il PELLEGRINI).

In base alla deposizione del teste ispettore Emanuele Gatti, poi, risultava un contegno estremamente reticente del PIAZZETTA in relazione alla sua conoscenza di quali investimenti fossero sottostanti ai fondi esteri dei quali sopra si è detto. Interpellato al riguardo dal *team* ispettivo il PIAZZETTA si era limitato a giustificare tale assenza di informazioni con la reticenza dei gestori. Era stato allora rappresentato al direttore generale Sorato, da parte della vigilanza, che in caso di mancata *disclosure* degli investimenti sottostanti si sarebbe scomputato l'intero importo di € 350 milioni dal patrimonio di vigilanza, al che le informazioni richieste erano prontamente pervenute.

Il tribunale vicentino, dopo aver illustrato i contenuti della deposizione resa dal teste Massimo Castelluccio - all'epoca dei fatti in forza alla Divisione Finanza e dunque subalterno del PIAZZETTA - circa le modalità della predisposizione dei documenti di offerta, passava in rassegna i contenuti di alcune conversazioni telefoniche e messaggi sms oggetto di intercettazione,

Handwritten signature and initials in black ink, located at the bottom right of the page. The signature appears to be 'M. Sorato' and the initials below it are 'MS'.

contenenti, a suo avviso, significative ammissioni dello stesso PIAZZETTA in ordine al proprio pieno coinvolgimento nei fatti per i quali qui si procede: conversazione progr. n. 360 dell'1.9.2015 tra il PIAZZETTA e Montanari Andrea di UBS; messaggi sms scambiati il 3 maggio 2015 dal PIAZZETTA con Emanuele GIUSTINI (il primo scriveva ivi al secondo: *"Deve essere chiaro che tutto era condiviso e che nessuno può dire di non sapere e chiamarsi fuori"*). Indi il primo giudice illustrava i contenuti della versione dei fatti resa dall'imputato PIAZZETTA - in sede di esame dibattimentale dd. 3.3.2020 - sui vari temi sopra ampiamente passati in rassegna (fra questi: prassi gestionale dei finanziamenti correlati, a suo dire appresa solo a seguito dell'ispezione BCE; lettera di impegno al riacquisto rilasciata all'imprenditore tessile Favrin, in relazione alla quale il PIAZZETTA sosteneva di avere detto all'imprenditore - che la pretendeva - di non poter fare nulla e di essersi limitato per parte sua a metterlo in contatto con il direttore generale Sorato, che in effetti risultava essere il sottoscrittore della lettera di impegno poi concretamente emessa; operazione "Sorgente", in relazione alla quale il PIAZZETTA sosteneva non trattarsi di una operazione correlata; triangolazione coinvolgente le società c.d. "tre sorelle lussemburghesi", in relazione alla quale il PIAZZETTA sosteneva di non aver mai saputo che alle anzidette società fosse stato erogato un finanziamento correlato per l'acquisto di azioni, scoprendolo solo dopo l'erogazione, allorquando si era avveduto che nel portafoglio titoli delle società stesse vi erano azioni BPVi; episodio, già più volte citato, dello scontro con l'avv. Papacchini dell'ufficio legale di BPVi riguardo alla vicenda della società di revisione KPMG, in relazione alla quale il PIAZZETTA sosteneva di essersi limitato a dire alla Papacchini che, come dirigente dell'ufficio legale alla quale era stato richiesto di redigere un parere, si sarebbe dovuta assumere le sue responsabilità; vicenda fondi "Optimum" e "Athena", in relazione alla quale il PIAZZETTA affermava che si era trattato di un'idea del direttore generale Sorato in vista dell'aucap 2013, che comunque i fondi erano stati sottoscritti dal Sorato sulla base del parere favorevole tanto dell'ufficio legale quanto della *compliance*, che in relazione alla seconda delle due operazioni egli si era limitato a presentare Girolamo Stabile di Optimum Asset Management al direttore generale della controllata irlandese BPVi Finance, Piero Rasini e che, - in ogni



92

caso - egli non era stato mai coinvolto dai fondi nella scelta degli investimenti sottostanti).

Secondo il collegio vicentino tutte le anzidette affermazioni di esclusione della propria responsabilità rese dal PIAZZETTA in sede di esame trovavano smentita nel complesso delle risultanze dell'istruttoria dibattimentale come sopra passate in rassegna nel ricostruire i vari episodi ritenuti dallo stesso primo giudice idonei a rivestire rilevanza penale a carico dell'imputato.

Quanto poi alla linea difensiva del PIAZZETTA riguardo a numerosi fra i testi a suo carico (in particolare i testi Piero Rasini e Filiberto Romio), ossia che si sarebbe trattato di testi del tutto inattendibili perché interessati a incolpare lo stesso PIAZZETTA pur di allontanare ogni sospetto nei loro confronti, il tribunale ribatteva che le loro deposizioni risultavano munite di plurimi riscontri, indicati nel dettaglio alle pagg. 730-732 della gravata sentenza.

1.9.5 PELLEGRINI Massimiliano

Con riferimento a PELLEGRINI Massimiliano il primo giudice - dopo avere richiamato l'ipotesi d'accusa, secondo la quale costui avrebbe concorso nei reati di agiotaggio e ostacolo alla vigilanza nella sua qualità di dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili rilevanti nella prassi aziendale della concessione di finanziamenti finalizzati all'acquisto e/o alla sottoscrizione di azioni BPVi ed avrebbe, altresì, fornito un concreto contributo alla realizzazione dei reati di falso in prospetto in ragione della sua responsabilità nella gestione degli adempimenti contabili e nella predisposizione delle segnalazioni all'autorità di vigilanza - evidenziava come l'imputato, nel periodo d'interesse 2011-2014, avesse ricoperto l'incarico di responsabile della Divisione Bilancio e Pianificazione nonché quello di dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili, donde la sua estraneità alla esecuzione delle operazioni di capitale finanziato.

La responsabilità del PELLEGRINI, pertanto, avrebbe richiesto la verifica, per un verso, "a monte", della consapevolezza, in capo al predetto, dell'esistenza e della consistenza del fenomeno in esame; e, per altro verso, "a valle", dell'apporto da questi fornito alla realizzazione delle attività delittuose attraverso la predisposizione di documenti, diretti al mercato ed alle autorità

di vigilanza, contenenti informazioni caratterizzate dall'occultamento di detto fenomeno.

Sotto il primo profilo il tribunale premetteva una analitica individuazione del ruolo concretamente svolto dall'imputato all'interno della compagine bancaria, sottolineando come il PELLEGRINI, nella sua qualità di direttore della suddetta Divisione, dipendesse gerarchicamente dal solo d.g. Sorato. Nella sua qualifica di dirigente preposto, poi, il predetto riferiva direttamente al CdA per il tramite del comitato di controllo. Più nel dettaglio, l'imputato costituiva il vertice di una divisione che comprendeva due uffici di *staff* (l'ufficio studi e lo *staff* del dirigente preposto), disponeva di ben 75 unità e che, attraverso le sue articolazioni (segnatamente attraverso la Direzione Pianificazione Strategica, diretta da Antonio Fagnani), svolgeva una pluralità di attività che andavano dal supporto alla direzione generale nella redazione dei piani economici pluriennali e dei *budget* annuali di tutte le strutture della banca, alla gestione dei rapporti con le società di consulenza e con la struttura dell'esperto indipendente incaricato annualmente di effettuare la valutazione dell'azione; dal monitoraggio teso a verificare il rispetto dei *ratios* patrimoniali della banca in relazione agli attivi ponderati (RWA) e all'andamento del fondo acquisto azioni proprie, al controllo costante dell'andamento della rete commerciale (verificato attraverso l'attività dell'ufficio CRM). Per il tramite della Direzione Ragioneria Generale - diretta da Luca Triban e facente parte anch'essa della Divisione Bilancio - poi, venivano curati gli adempimenti fiscali, gestita la contabilità, predisposto il bilancio di esercizio e quello consolidato e, infine, redatte le segnalazioni all'autorità di vigilanza.

Ebbene, in un contesto tanto articolato era giocoforza che il PELLEGRINI svolgesse un ruolo di coordinamento, occupandosi anche di assicurare una garanzia di coerenza fra i dati gestionali e quelli contabili, mentre la gestione dei dati di dettaglio e le attività correnti erano necessariamente demandate alla struttura nel suo complesso, adeguatamente dotata di risorse umane (numerose unità; plurimi dirigenti) e materiali.


Quanto, poi, alle funzioni attribuite al dirigente preposto (figura prevista e disciplinata dall'art. 154 *bis* TUF), tale soggetto si occupava non già della redazione materiale dei documenti contabili societari, bensì della *"predisposizione di adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio di esercizio e, ove previsto, del bilancio consolidato,*

nonché di ogni altra comunicazione di carattere finanziario" (art. 154 bis co.3). Inoltre a costui competeva attestare la corrispondenza degli atti e delle comunicazioni "alle risultanze documentali ai libri e alle scritture contabili", come previsto dall'art. 154 bis TUF. Nello specifico, all'interno di BPVi, in linea con la normativa di riferimento, la figura del dirigente preposto era disciplinata dal "Modello del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari"; modello che prevedeva che ciascuna funzione aziendale di controllo trasmettesse al dirigente preposto i risultati delle verifiche di propria competenza. Di qui la necessità, affinché il dirigente preposto potesse svolgere correttamente il proprio ruolo, della correttezza e veridicità delle informazioni che ciascuna struttura aziendale trasmetteva al suddetto dirigente.

Tanto premesso, nessuno degli organi di controllo (collegio sindacale, *audit*, organismo di vigilanza, *compliance*) – precisava il primo giudice – aveva segnalato al PELLEGRINI l'esistenza di prassi scorrette nell'operatività del mercato interno delle azioni proprie. Quando il responsabile dell'*Internal audit* Massimo Bozeglav aveva tentato di portare a compimento la prima attività ispettiva sui finanziamenti correlati, infatti, era stato bloccato dal d.g. Samuele Sorato, il quale gli aveva impedito di divulgare il relativo *report*. Il collegio sindacale, dal canto suo, pur avendo ricevuto vari segnali (sul punto il riferimento specifico del tribunale era al caso del socio Dalla Grana), non aveva effettuato alcuna comunicazione in proposito. Altrettanto doveva dirsi per la funzione di *compliance* che, chiamata a gestire la vicenda Villa, non aveva segnalato nulla al riguardo.

In definitiva, nessuna informazione in ordine al fenomeno delle operazioni correlate era pervenuta al PELLEGRINI attraverso i canali istituzionali.

Né tale fenomeno era stato percepito nell'ambito dell'attività - parimenti di competenza della Divisione facente capo all'imputato - di gestione della contabilità adottata dalla banca. Il teste Luca Triban, infatti, aveva dichiarato di avere appreso per la prima volta del fenomeno del capitale finanziato nel marzo del 2015, nel corso di una riunione tra le società di revisione e il collegio sindacale in vista della redazione della relazione al bilancio 2014. Prima di allora, infatti, secondo tale teste, il suddetto fenomeno non era rappresentato nei sistemi contabili, né era comunque noto alla struttura, né,




Handwritten signature and initials, possibly 'RL', with the number '95' written below it.

infine, vi erano possibilità che potesse essere rilevato dalla Ragioneria Generale attraverso l'analisi dei dati disponibili.

Inoltre, neppure erano emersi elementi che consentissero di concludere che il PELLEGRINI avesse acquisito *aliunde* (rispetto ai canali istituzionali) la consapevolezza circa l'operatività dei finanziamenti correlati. Anzi, in senso opposto orientavano le deposizioni dei testi Antonio Fagnani, Luca Triban e Alberto Mossetti. Del teste Triban si è già detto. Il teste Fagnani, dal canto suo, aveva riferito di avere appreso delle operazioni correlate solo nel corso della ispezione BCE del 2015, precisando che anche il PELLEGRINI, fino ad allora, si trovava nella medesima situazione di ignoranza del fenomeno in questione. Il teste Mossetti, infine, aveva sostenuto che prima dell'ispezione vi fosse consapevolezza delle "bacciate" ma non della loro diffusività e, con riferimento al PELLEGRINI, aveva precisato che costui era a conoscenza solo dello *slogan* del d.g. Samuele Sorato secondo il quale ogni cliente affidato avrebbe dovuto possedere azioni BPVi pari almeno al 10% del finanziamento. Aggiungasi che anche il teste Mario Lio - all'epoca vicedirettore di Banca Nuova ed in rapporto di "buona colleganza" con l'imputato durante la precedente esperienza in BPVi - aveva dichiarato di avere avuto con costui un colloquio confidenziale nel mese di aprile 2015 (ovverosia in piena ispezione BCE e poco prima dell'avvio della Task Force voluta dal d.g. Sorato) traendone la convinzione che l'imputato non fosse a conoscenza "di questa rilevanza del problema".

Anche la vicenda della comunicazione delle 17 posizioni sospette da parte di KPMG e la deposizione dell'avvocato Papacchini (vicenda oggetto di puntuale ricostruzione da parte del primo giudice alle pagg. 746-748 della sentenza) deponevano tanto per la mancata consapevolezza, in capo al PELLEGRINI, dell'entità del problema del capitale finanziato (problema del quale lo stesso imputato, apprendendone in occasione della qui più volte menzionata riunione nell'ufficio del Sorato, si era poi dimostrato seriamente preoccupato, al pari della suddetta Papacchini), quanto per l'estraneità del medesimo PELLEGRINI rispetto alle macchinazioni tese ad occultarlo.

Analoghe conclusioni dovevano trarsi, ad avviso del tribunale, con riferimento alla disclosure sui fondi "Athena" e "Optimum". In proposito era stato dall'ufficio del PELLEGRINI che era partita la richiesta di *disclosure* sui sottostanti dei fondi (richiesta, peraltro, più volte ripetuta, come precisato dal




96

teste Luca Triban). Quindi, in presenza di una risposta solo parziale, l'ufficio ricompreso nella Divisione diretta dall'imputato aveva applicato il trattamento previsto dalla normativa, segnalando l'intera esposizione verso quei fondi come una "esposizione sconosciuta". Peraltro, quando, successivamente, era entrato in vigore il CRR che imponeva alla banca di avere piena conoscenza anche degli investimenti sottostanti, era stato proprio l'imputato a segnalare che, in difetto di *disclosure*, l'istituto avrebbe dovuto detrarre integralmente l'intero investimento dal CET 1 e solo per effetto di tale segnalazione era stato finalmente comunicato l'investimento in azioni BPVi, come segnalato dal teste ispettore Emanuele Gatti.

Anche l'intervento effettuato dal PELLEGRINI nel corso della seduta del CdA 1.4.2014 - allorché questi non si era affatto allineato alle valutazioni del prof. Bini in ordine al valore da assegnare all'azione, ma, al contrario, aveva mosso delle critiche al riguardo - deponeva in senso favorevole all'imputato. Ove costui fosse stato coinvolto nell'illecita operatività del capitale finanziato, infatti, sarebbe stato lecito attendersi che non dissentisse rispetto alla metodologia applicata nella stima del valore del titolo.

Né, a fronte di tali plurime emergenze probatorie favorevoli, gli elementi valorizzati in senso contrario dal P.M. potevano legittimare differenti conclusioni circa la consapevolezza, da parte del PELLEGRINI, del fenomeno in esame.

Non l'episodio del Comitato di Direzione dell'8 novembre 2011, nel quale pure v'era prova che si fosse parlato delle "operazioni bacciate" in presenza del PELLEGRINI, poiché l'affermazione fatta, nell'occasione, da costui, secondo quanto riportato negli appunti del teste Mariano Sommella ("*Avrei bisogno di 110 milioni andare a 8 con capitalizzazione dell'utile trimestrale*") e, più in generale, ciò che era stato sostenuto nel corso della riunione, anche dal d.g. Sorato [*"dobbiamo veramente monitorare giornalmente (Fagnani abbiamo degli impegni nei confronti di Banca d'Italia e del Consiglio di Amministrazione"*)], non consentivano di concludere che il medesimo PELLEGRINI fosse consapevole delle specifiche caratteristiche di quella tipologia di operazioni, né della diffusività del fenomeno e, quindi, della sua incidenza sul patrimonio della banca. Tutt'altro che inverosimile, infatti, appariva quanto sostenuto, al riguardo, dallo stesso imputato, là dove il predetto aveva precisato di non avere dato adeguato peso agli interventi



Handwritten signature and initials, possibly 've' and '97', located at the bottom right of the page.

effettuati, in tale occasione, dal Seretti e dal Tonato in quanto, all'epoca, neppure conosceva il significato della parola "baciata". Peraltro - precisava il primo giudice - a tale riunione era stata presente anche l'avv. Anna Papacchini, la quale tuttavia aveva dichiarato di essere venuta a conoscenza del fenomeno solo nel 2015, in occasione della citata comunicazione della società di revisione KPMG.


Non le dichiarazioni rese dal teste Sommella - sebbene costui avesse narrato di colloqui con figure apicali dell'istituto nei quali si era fatto ripetutamente riferimento alle "bacciate" a partire dagli anni 2010-2011 - in quanto detto teste non aveva riferito di colloqui intercorsi, a tale specifico riguardo, con il PELLEGRINI.

E neppure le deposizioni - sostanzialmente analoghe e, comunque, assolutamente vaghe ed incerte - rese dei testi Giammaria Amato, Alessandro Balboni e Costante Turco.

Quanto, poi, al Comitato di Direzione del 10.11.2014 (del quale nel corso dell'istruttoria dibattimentale era stata ascoltata la registrazione audio), il primo giudice precisava, per un verso, che si era trattato di riunione alla quale il PELLEGRINI non aveva partecipato (in quanto si trovava a Francoforte) e, per altro verso, che il riferimento alla necessità di confrontarsi con il predetto, nell'occasione chiamato in causa da GIUSTINI ("*... però dobbiamo confrontarci con Massimiliano...*"), costituiva un elemento insuscettibile di univoca lettura. Era lecito ipotizzare, infatti, che il predetto GIUSTINI - come, peraltro, da questi sostenuto - intendesse riferirsi alla necessità di "tagliare gli attivi", donde, in questa prospettiva, la regolarità del coinvolgimento del PELLEGRINI, in quanto titolare della Divisione "competente in materia".

Inoltre, con riferimento alla deposizione rese dal teste Costante Turco in relazione alla riunione del 7 gennaio 2015 (deposizione nel corso della quale detto testimone, dapprima, aveva riferito che si era trattato della prima occasione nella quale si era parlato di "bacciate" anche in presenza di PELLEGRINI e successivamente, in sede di controesame, aveva smentito le precedenti dichiarazioni, negando che nel corso di questo incontro fosse stato affrontato tale argomento), si era evidentemente in presenza, ad avviso del primo giudice, di un contributo dichiarativo del tutto inattendibile.

Infine il tribunale esaminava la tesi del coimputato GIUSTINI (tesi secondo la quale: il fenomeno del capitale finanziato era noto a tutti all'interno della



banca; lo stesso GIUSTINI ne ignorava la dimensione; il medesimo dichiarante aveva confidato nella regolare appostazione a bilancio dei dati relativi a detto fenomeno) evidenziandone:

- ✓ per un verso, il contrasto con gli elementi probatori in precedenza citati;
- ✓ per altro verso, la intrinseca contraddittorietà (posto che non era dato comprendere cosa avrebbe dovuto appostare a bilancio la ragioneria se neppure il GIUSTINI era a conoscenza di dati precisi al riguardo e se difettavano flussi informativi interni sul punto);
- ✓ e, per altro verso ancora, la palese illogicità (in quanto la contabilizzazione di tale fenomeno avrebbe vanificato la finalità di evitare la decurtazione del valore delle azioni finanziate dal patrimonio di vigilanza).

In definitiva – concludeva il primo giudice - il compendio probatorio non consentiva di giungere all'affermazione di responsabilità del PELLEGRINI. Non solo l'imputato era del tutto estraneo alla strutturazione dell'operatività delle c.d. "bacciate", ma neppure era provato che fosse consapevole di tale fenomeno. Al più erano emerse una vaga e generica conoscenza, da parte del predetto, della tematica in esame e la conseguente sottovalutazione della serietà delle relative implicazioni sul patrimonio di vigilanza, non già la consapevolezza delle caratteristiche e della diffusività della illecita operatività in esame, necessarie per fondare l'elemento psicologico dei reati oggetto di addebito.

Di qui l'assoluzione perché il fatto non costituisce reato.

1.9.6 ZIGLIOTTO Giuseppe.

Con riferimento alla posizione processuale di ZIGLIOTTO Giuseppe, al quale era addebitato il concorso nei reati di agiotaggio, ostacolo alla vigilanza e falso in prospetto (concorso estrinsecatosi nell'avere egli avallato la prassi aziendale del capitale finanziato, avendo compiuto per il tramite di Zeta s.r.l. operazioni di tale natura), il tribunale premetteva, alla stregua della deposizione resa dal teste ispettore Gianluca Manni, la seguente ricostruzione delle operazioni riferibili all'imputato:


- ✓ il 13 novembre 2012 il CdA aveva deliberato ex art. 136 TUB un affidamento di 12,5 milioni di euro in favore di Zeta s.r.l.. La causale era: "*cogliere eventuali opportunità sia nel settore industriale che nel settore finanziario,*

nello specifico è in fase di avanzata trattativa l'acquisizione di un rilevante pacchetto di quote di Ares Line s.p.a. sono inoltre nell'intenzione degli imprenditori ulteriori significativi investimenti che al momento non sono ancora nel complesso definiti". Il fido era stato accreditato il 21 novembre e, lo stesso giorno, era stato effettuato un giroconto di 10 milioni di euro utilizzati per l'acquisto di azioni BPVi per un pari importo;

- ✓ quindi, nel luglio del 2013, la Zeta S.r.l. aveva beneficiato di un finanziamento di 1.5 milioni di euro, fido erogato il 2.9.2013 sul conto corrente 988975, intestato alla predetta società. Si trattava di un incremento del fido già concesso nel 2012. In data 2 settembre 2013 - data di regolamento dell'aucap 2013 - risultava poi un'erogazione di 1,13 milioni di euro su altro conto corrente intestato alla medesima società con l'impiego di detta somma per l'acquisto di azioni BPVi di pari valore;
- ✓ ancora, il 4.12.2014, ZIGLIOTTO Giuseppe aveva ricevuto un affidamento di 5.200.000,00 euro. La P.E.F indicava, quale causale: "*finalizzato ad intercettare alcune opportunità immobiliari e di partecipazione*". Non appena ricevuta l'erogazione, il relativo importo era stato bonificato su un conto UBS Italia s.p.a., filiale di Padova;
- ✓ il 16.2.2015, infine, Zeta s.r.l. aveva venduto 5,5 milioni di azioni sul secondario e, con il ricavato, aveva ridotto parte del debito relativo al finanziamento di 15 milioni di euro.

Tale ricostruzione - precisava il tribunale - coincideva con le conclusioni dei cc.tt. del P.M. dove si attestava che l'importo delle azioni acquistate dalla società Zeta s.r.l. tramite finanziamenti era pari a 10 milioni di euro dal 31.12.2012 al 30.6.2013, ad euro 10.565.250 dal 30.9.2013 al 30.6.2014, ad euro 10.355.250 dal 30.9.2014 al 31.12.2014 e, infine, ad euro 4.855.250 al 31.3.2015.

Così ricostruite le evidenze contabili, il primo giudice concludeva per la natura "correlata" delle operazioni effettuate dalla Zeta s.r.l. sulla scorta, in particolare, delle dichiarazioni rese dai testi Maurizio Baruffato e Antonio Criscuolo. Il primo, infatti, aveva rievocato (peraltro coerentemente con gli esiti della consulenza dei cc.tt. del P.M.) l'operazione (da lui stesso curata su *input* di Emanuele GIUSTINI ovvero di Alessandro Balboni) effettuata alla fine del 2012 e relativa al fido da 12,5 milioni di euro, parte dei quali (2,5 milioni), destinata all'acquisto della partecipazione in Ares Line, la restante parte



100

riservata a investimenti in azioni della banca. La pratica, poi, era stata materialmente seguita dal Criscuolo. L'operazione avrebbe dovuto avere carattere temporaneo, la liquidità essendo stata "parcheggiata" in azioni BPVI in attesa di un differente impiego, da effettuare previa liquidazione delle azioni. Nel 2013, poi, in occasione dell'aumento di capitale, il fido era stato esteso di ulteriori 1,5 milioni e con la relativa provvista Zeta s.r.l. aveva aderito all'iniziativa in questione.

Il secondo teste (Criscuolo), poi, aveva sostanzialmente confermato la versione del collega Baruffato.

Infine anche il teste Alessandro Balboni, responsabile della divisione "Corporate", aveva rievocato l'operazione posta in essere dallo ZIGLIOTTO, operazione della quale, in parte, si era anche personalmente occupato allorquando, nel 2012, vi era stato un apposito incontro con lo stesso ZIGLIOTTO e con GIUSTINI per discuterne l'impostazione. Il teste Balboni ha precisato che vi era urgenza di effettuare l'operazione con rapidità in quanto si avvicinava la fine dell'anno 2012; che era impellente l'esigenza di liberare il fondo acquisto azioni; che, nell'occasione, ZIGLIOTTO aveva acconsentito ad effettuare l'operazione purché la cosa fosse gradita allo ZONIN. Successivamente lo stesso ZIGLIOTTO gli aveva confidato di essersi prestato ad effettuare l'operazione a richiesta di Sorato e GIUSTINI, i quali *"in sostanza gli avevano chiesto un favore e che lui si era messo a disposizione della banca"*.

Dal canto suo lo stesso ZIGLIOTTO aveva ricordato di avere agito aderendo alla proposta di GIUSTINI e solo dopo avere ricevuto esplicite rassicurazioni in ordine al fatto che l'operazione non fosse intesa dal presidente ZONIN come una iniziativa ostile. Il messaggio SMS inviato da MARIN a Sorato il 26.10.2012 (doc. nr. 665 del P.M.) *"ti ricordo Ziliotto di parlarne con il presidente per il fido da farsi sulla sua finanziaria"*, nonché il precedente messaggio trasmesso, il 17.10.2012, dal GIUSTINI allo stesso Sorato *"faccio anche ZIGLIOTTO, Marin d'accordo. Vedi problemi?" "il fratello ha già in atto l'operazione"* costituivano, poi, significativi riscontri documentali dell'operazione in questione.

Quindi il tribunale precisava, sulla scorta della deposizione del Criscuolo, che, con riferimento al finanziamento concesso allo ZIGLIOTTO, erano stati applicati tassi differenziati per l'importo destinato all'acquisto di Ares Line e

per la parte destinata all'acquisto delle azioni e che i tassi erano stati "sistemati" con il consueto sistema dello storno. Alcuni documenti disponibili, peraltro, confermavano tale circostanza. Trattasi, segnatamente:

- ✓ della richiesta di storno di cui al documento nr. 103 del P.M.;
- ✓ dell'annotazione redatta da ZIGLIOTTO Gianmarco (doc. nr. 730 del P.M.), contenente l'elenco delle azioni acquistate tramite finanziamento con l'indicazione di importi e tasse non deducibili *"che avanziamo dalla banca"* e con l'indicazione finale *"rimane da risolvere la vendita delle altre 80.000 azioni"*;
- ✓ del prospetto riassuntivo dell'applicazione del tasso di interesse (doc. nr. 737 del P.M.), estratto dal computer della segretaria della *Zeta S.r.l.*, Cardellina Rosanna, la quale aveva riferito di averlo redatto probabilmente su incarico di Gianmarco ZIGLIOTTO (questi, tuttavia, non aveva confermato la circostanza). In detto documento veniva riportato il tasso di interesse del 4,5% con riferimento al finanziamento di 2,5 milioni di euro relativo all'acquisizione di *Ares Line* e in esso si leggeva *"calcolo eseguito non considerando il milione di aumento di capitale che si riferisce ai 10 milioni"*. Quanto, poi, al finanziamento di 10 milioni destinati all'acquisto delle azioni, nel consuntivo finale, alle competenze addebitate, comprensive di interessi ed imposte, venivano sottratti gli interessi *"effettivamente dovuti"* in ordine al finanziamento di 2,5 milioni destinato ad *Ares Line* e la differenza tra queste due somme era indicata come *"differenza da rimb."*;
- ✓ della e-mail 15.7.2014 inviata dalla Cardellina alla filiale BPVi in cui si precisava che le imposte di bollo *"andranno a confluire nel famoso rimborso concordato a suo tempo"*, così confermandosi l'esistenza dell'accordo per rimborsare a *Zeta s.r.l.* tutte le spese.

La natura correlata delle operazioni effettuate dagli ZIGLIOTTO del resto emergeva, ad avviso del tribunale, anche da un appunto (doc. nr. 731 del P.M.) redatto dallo stesso imputato per ricostruire le operazioni effettuate con la banca. In detto appunto si legge che in data 8 maggio, a colloquio con ZONIN, Breganze e l'avv. Ambrosetti, ZIGLIOTTO aveva affermato essergli stato chiesto *"in due occasioni di comprare azioni (2011 e 2012) con finanziamenti dove non ho percepito utili ma ho anticipato interessi passivi. La prima si è chiusa nel 2014 e la seconda per il 50% nel 2015".* *"Attualmente ci perdo 280.000 più oltre un milione di calo di valore: quindi la banca non è*

danneggiata ma ci ha guadagnato. Operazioni proposte da EG ma definite in ufficio da SS che mi ringraziava per l'aiuto. Ho sempre messo due condizioni. Di non guadagnarci e che il Presidente fosse informato". Lo stesso imputato, poi, nel corso dell'esame, ha ricordato che il finanziamento era stato strutturato per l'acquisto di azioni dell'istituto e che egli lo aveva effettuato, sollecitato da GIUSTINI, *"per dare una mano alla banca"*.


Del resto, nel corso della conversazione telefonica nr. 153 del 25.8.2015 intercorsa tra l'imputato e Luigi BOCCA, il primo aveva ammesso di essere stato finanziato dalla banca per l'acquisto delle azioni.

Sicché la natura correlata dell'operazione di acquisto finanziato di azioni per 10 milioni di euro non poteva essere fondatamente revocata in dubbio.

Altra operazione correlata era stata quella effettuata, per l'importo di 5 milioni di euro, da ZIGLIOTTO Gianmarco (finanziamento del 27.12.2011 ed acquisto delle azioni effettuato due giorni dopo). Con analoghe modalità, poi, lo stesso ZIGLIOTTO Gianmarco aveva partecipato all'aumento di capitale del 2013 per l'importo di 500.000 euro. La prima operazione era stata chiusa il 29.5.2014 con rimborso e annullamento delle azioni, ovverosia con un ricorso surrettizio - come emerso anche dalla deposizione del teste Romano il quale aveva confermato che l'annullamento era un espediente al quale si ricorreva in casi eccezionali per chiudere operazioni correlate - ad uno strumento (quello dell'annullamento) previsto in caso di *"inadempienza grave"* del socio, inadempienza che, nel caso di specie, non si era affatto verificata.

Quindi il tribunale richiamava il finanziamento di 5 milioni di euro concesso da BPVi a Zeta s.r.l. e girato sul conto UBS il 5.12.2014. Nell'occasione al dipendente UBS Visentin, il quale si era relazionato con Sorato, PIAZZETTA e GIUSTINI, l'imputato aveva riferito che aveva un *"credito nei loro confronti"* e che questa operazione *"gli era dovuta"* in quanto *"aveva fatto molti favori alla banca"*.

Infine il primo giudice evocava la e-mail inviata dallo ZIGLIOTTO a Emanuele GIUSTINI e a Claudio Giacom con, in calce, l'analoga missiva inviatagli da Mirko Gasparotto, il quale si lamentava del fatto che un dipendente BPVi gli avesse comunicato che il rinnovo di un secondo fido era stato anch'esso subordinato, al pari del primo, alla sottoscrizione di 50.000 azioni dell'istituto di credito. Nell'occasione l'imputato si era limitato a spiegare che *"BPVi non*



Handwritten signature and initials, possibly 'M. Gasparotto', with the number '103' written below.

opera con questa politica e che forse o hanno capito male o il funzionario si è espresso male".


Ebbene, in presenza di tali evidenze probatorie lo ZIGLIOTTO, come detto, aveva bensì ammesso di avere effettuato operazioni correlate per dare una mano alla banca ma aveva negato di essere stato consapevole delle problematiche connesse al capitale finanziato e, meno che mai, delle sue dimensioni, protestando altresì la propria totale inconsapevolezza circa la necessità dello scomputo delle azioni finanziate dal patrimonio di vigilanza.

Pertanto il tribunale riteneva certamente provato che l'imputato, attraverso *Zeta s.r.l.*, avesse posto in essere operazioni correlate.

Nondimeno, sempre secondo il tribunale, non soltanto lo ZIGLIOTTO non aveva minimamente preso parte alla concertazione - intercorsa, ai massimi livelli, tra il *management* della banca ed il presidente ZONIN - che aveva reso possibile la manipolazione del mercato e le condotte di false informazioni alla vigilanza, ma neppure vi era prova affidabile circa la consapevolezza, in capo ai membri del CdA (e, quindi, allo stesso ZIGLIOTTO), in ordine alla diffusività dell'operatività illecita in questione. Il teste ispettore Emanuele Gatti, invero, aveva puntualmente evidenziato la difficoltà di percepire se una operazione fosse o meno correlata da parte del CdA. Dal canto suo lo stesso coimputato MARIN, in sede di esame, aveva ammesso che, quando presentava le pratiche di acquisti correlati in Consiglio, era solito non esplicitare mai la natura delle operazioni, limitandosi a riportare sinteticamente i dati della P.E.F..

In buona sostanza - secondo il tribunale - la valutazione circa la sussumibilità o meno della condotta dello ZIGLIOTTO nell'alveo della penale responsabilità implicava, necessariamente, la esatta comprensione dei termini della questione inerente al complesso tema della responsabilità dei componenti del CdA non esecutivi, estranei a qualsivoglia funzione gestoria dell'impresa bancaria, questione che, nel caso *sub iudice*, andava poi "calata" in un contesto obiettivamente peculiare in quanto caratterizzato, per un verso, dalla concreta fisionomia di un organo collegiale - il CdA di BPVi - sottoposto alla direzione di un presidente "assolutamente operativo"; e, per altro verso, dall'assenza, in capo ai consiglieri, della effettiva conoscenza della situazione di reale illiquidità del titolo azionario.

In effetti, solo in presenza di segnali di allarme effettivamente percepibili (e realmente percepiti) come tali dai consiglieri sarebbe stato possibile ritenere



104

costoro - e, quindi, tra essi, lo ZIGLIOTTO , il quale non si trovava affatto in una situazione dissimile rispetto a quella dei "colleghi" che avevano posto in essere anch'essi operazioni correlate - responsabili, ex art. 40 c.p., per non avere impedito attività delittuose *in itinere*, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità.

Nel caso di specie, tuttavia, nulla consentiva di affermare che l'imputato avesse volontariamente ommesso di intervenire per scongiurare la consumazione dei reati, all'uopo non potendosi ritenere sufficiente la partecipazione, da parte del predetto, ad operazioni di capitale finanziato; operazioni, peraltro, da costui poste in essere su sollecitazione dei vertici dell'istituto e senza alcun tornaconto personale.


In definitiva difettavano prove univocamente sintomatiche di un consapevole concorso materiale di ZIGLIOTTO Giuseppe nei reati ascrittigli, in difetto di adeguati riscontri circa la consapevolezza, in capo al predetto, delle condotte manipolatorie e decettive poste in essere dalle figure apicali dell'istituto di credito e, ancor meno, circa la dimensione del fenomeno del capitale finanziato.

Donde l'assoluzione dell'imputato perché il fatto non costituisce reato.

1.10 La responsabilità amministrativa di banca Popolare di Vicenza in L.C.A.

Il tribunale, inoltre, riteneva Banca Popolare di Vicenza in L.C.A. responsabile degli illeciti amministrativi dipendenti da reato alla stessa ascritti (illeciti di cui ai capi A2, B2, C2, D2, E2, F2, G2, H2, M2, N2, posti in essere nel periodo dal 2012 al 2015, come specificato nelle relative imputazioni di riferimento) in relazione ai reati di agiotaggio ex art. 2637 c.c. e di ostacolo alla vigilanza ex art. 2638 c.c. (ovverosia con riferimento a fattispecie incluse nell'art. 25 *ter* lett. R ed S del D. L.vo 231/01) posti in essere da soggetti sia di vertice che sottoposti alla direzione e vigilanza di posizioni apicali.

In proposito, dopo avere richiamato, in ordine alla sussistenza delle ipotesi delittuose di riferimento, quanto già in precedenza esposto al riguardo, il tribunale in primo luogo evidenziava come, ai fini della responsabilità dell'ente, non rivestisse rilievo alcuno la sottoposizione della banca a




105

procedura concorsuale, trattandosi di evento non ricompreso tra le cause di estinzione dell'illecito da reato previste dalla disciplina in materia (come del resto era evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità formatasi sul punto, che assegnava rilievo, al riguardo, unicamente al decorso del termine di legge, ovvero all'improcedibilità in caso di amnistia in relazione al reato presupposto). Fino alla cancellazione conseguente all'esito della procedura concorsuale, infatti, la società avrebbe dovuto ritenersi esistente. Né, d'altro canto, era possibile opinare diversamente sulla base di una sorta di giudizio prognostico fondato sul prevedibile esito della procedura fallimentare.

Tanto premesso, neppure poteva dubitarsi che gli imputati avessero agito nell'interesse e a vantaggio dell'ente. Al riguardo il tribunale premetteva che l'interesse (da valutarsi, *ex ante*, secondo criteri "soggettivi" che, sebbene non coincidenti con l'elemento psicologico della fattispecie delittuosa di riferimento, dovevano comunque essere tali da esprimere la tensione finalistica dell'operato dell'autore del reato presupposto) avrebbe dovuto individuarsi nella prefigurabilità di un risultato positivo per la società.

Quanto poi al vantaggio (da apprezzarsi, *ex post*, secondo criteri oggettivi), tale requisito si sarebbe dovuto identificare negli effetti favorevoli derivati dalla realizzazione degli illeciti. Questo con la precisazione, per un verso, che la mancata considerazione del criterio del vantaggio secondo la formulazione della disposizione vigente all'epoca dei fatti (art. 25 *ter* D. L.vo cit.) era circostanza di ben scarso rilievo, posto che, nel caso di specie, tutti i reati perpetrati erano caratterizzati dal correlativo interesse dell'istituto di credito; per altro verso, che l'antieconomicità *a posteriori* dell'operazione era ininfluyente; e, per altro verso ancora, che l'interesse dell'ente avrebbe potuto essere anche parziale o marginale, dovendosi escludere la responsabilità della società solo nel caso di interesse esclusivo dell'autore del reato (in ragione, in tal caso, della rottura "dello schema di immedesimazione organica" che costituiva il fondamento teorico dell'istituto in questione).

Ebbene, nella vicenda *sub iudice*, le condotte delittuose erano state pacificamente poste in essere nell'interesse (anche) dell'istituto di credito. In effetti la contraria tesi difensiva (secondo la quale dette condotte si sarebbero poste in conflitto con il reale interesse della banca, in quanto, da un lato, avrebbero precluso l'effettuazione di ulteriori operazioni e in tal guisa avrebbero cagionato, fin dal momento genetico, un grave nocumento



106


all'istituto di credito, mentre, dall'altro lato, sarebbero state realizzate nell'esclusivo interesse degli imputati, al di fuori di una politica di impresa e per finalità di mantenimento del potere gestionale da parte dei vertici amministrativi) non poteva affatto essere accolta.

Ciò avrebbe infatti rappresentato l'espressione di un'interpretazione atomistica, fuorviante e retrospettiva del fenomeno delittuoso in esame e non già di una doverosa visione prospettica delle azioni criminose. Le condotte di agiotaggio e di ostacolo alla vigilanza, infatti, erano state funzionali a far conseguire all'ente un beneficio, occultando le operazioni di capitale finanziato e così consentendo all'istituto di credito di mantenere *standard* elevati nell'esercizio dell'attività bancaria e di acquisire nuovo capitale o mantenere quello esistente. Si era trattato, quindi, di condotte che, a tutto discapito del mercato, avevano generato indubbi benefici per la banca, assicurandone la continuità e garantendone la competitività nel mercato del credito, sia pure in modo rivelatosi non sufficiente, nel lungo termine, a risolvere le carenze di un'errata politica di impresa (peraltro preesistente alle operazioni di capitale finanziato) che aveva portato ad un progressivo, inesorabile, deterioramento della situazione patrimoniale (con i relativi coefficienti che, già dal 2012, erano inferiori alla soglia *target*, come evidenziato dai consulenti del P.M.)

Le ricadute positive per l'ente delle attività delittuose, del resto, erano state convincentemente delineate dalla deposizione del teste ispettore Emanuele Gatti¹⁵. In assenza delle condotte delittuose, in effetti, la banca si sarebbe trovata nella necessità di impegnare le risorse disponibili per reintegrare i requisiti patrimoniali, oppure di disvelare una situazione di crisi che avrebbe inevitabilmente impattato negativamente, al contempo, tanto sul capitale (trattandosi di banca cooperativa), quanto sull'operatività (trattandosi di banca commerciale).

In definitiva - precisava il primo giudice - occorreva distinguere tra le singole condotte operative di capitale finanziato (che costituivano solo una parte della politica imprenditoriale e non erano indicative della proiezione finalistica del reato) e le soprastanti condotte delittuose delle false prospettazioni al mercato e alla vigilanza, nelle quali si sostanziavano i reati presupposto che erano stati funzionali a favorire l'ente, consentendo alla società di conseguire

¹⁵ Al riguardo il tribunale, a pag. 784 della sentenza, riportava alcuni passaggi significativi di tale deposizione.



un vantaggio economico. Ponendosi in questa prospettiva, diveniva allora evidente l'interesse (se non esclusivo, quantomeno prevalente) della banca alla commissione dei delitti di aggio e ostacolo alla vigilanza, in quanto espressione di una politica d'impresa funzionale a garantire la prosecuzione dell'attività dell'istituto, assicurando, per un verso, l'afflusso di nuovo capitale e, per altro verso, il mantenimento di quello esistente.

D'altronde, il peggioramento delle condizioni economiche dell'ente non era stato certo effetto della commissione dei reati, bensì del ricorso dissennato al capitale finanziato nell'ambito di un meccanismo divenuto progressivamente ingovernabile, il tutto mentre le condotte delittuose (che si ponevano "a valle" di tale fenomeno) avevano per un certo periodo di tempo consentito di contenere, limitare e ritardare gli ulteriori effetti negativi per l'ente che dal disvelamento di una siffatta realtà sarebbero inevitabilmente derivati.

Quanto poi al criterio soggettivo di imputazione dell'illecito, costituito dalla colpa di organizzazione, il primo giudice ne ravvisava il ricorrere in ragione del fatto che l'ente non si fosse strutturato in modo idoneo a prevenire le condotte in questione. Nel caso di specie, infatti, non solo il modello organizzativo, nella versione aggiornata a febbraio del 2012 (documento nr. 269 del P.M.), non era stato predisposto in modo adeguato (essendo prevalentemente strutturato ai fini di anti-riciclaggio), ma neppure era stato applicato ed implementato convenientemente. Nulla era stato previsto in relazione alle modalità di predisposizione dei bilanci, al computo dei requisiti patrimoniali, anche ai fini del patrimonio di vigilanza, all'attività di erogazione del credito, ovvero alla gestione operativa, contabile e patrimoniale delle azioni (proprie e non) che, pure, costituiva l'attività su cui si focalizzava l'operatività della banca. Nessuna procedimentalizzazione delle attività di acquisto e vendita delle azioni, inoltre, era stata programmata nel modello. Né detto modello era mai stato implementato in tal senso. Si aggiunga che erano risultate assenti modalità operative per garantire la tracciabilità dei finanziamenti per l'acquisto di azioni proprie e che neppure era stato previsto alcunché per assicurare la corretta registrazione dei collegamenti tra affidamenti e acquisto/sottoscrizione di azioni, ovvero per disciplinare le comunicazioni all'esterno, ovvero ancora per regolamentare gli aspetti afferenti al patrimonio di vigilanza.

Inoltre il modello aveva previsto un Organismo di Vigilanza collegiale composto da tre soggetti e, segnatamente, da due avvocati esterni all'istituto di credito, nonché dal responsabile interno dell'*audit*, soggetto, quest'ultimo, dipendente gerarchicamente dal d.g. e funzionalmente dal CdA, ovvero sia proprio da coloro che egli avrebbe dovuto controllare. Donde un evidente *deficit* di autonomia di tale organismo.


Quanto, poi, al Collegio sindacale, era risultato composto da soggetti alcuni dei quali (Zamberlan, Zanconato, Cavalieri) legati personalmente allo ZONIN, ovvero a società riconducibili a tale imputato. Le stesse relazioni ispettive di Banca d'Italia, del resto, avevano censurato la logica di cooptazione alla base della composizione dell'organo in questione, stigmatizzandone l'attività di mero controllore formale.

Di qui il giudizio di complessiva grave inadeguatezza dei presidi organizzativi predisposti da BPVi per fronteggiare i rischi operativi assunti e la conseguente affermazione della responsabilità dell'ente.

Quindi, passando alla quantificazione della sanzione, il primo giudice stabiliva, quanto al più grave delitto di agiotaggio, il numero di 600 quote (a fronte di una forbice di riferimento tra le 400 e le 1000 quote), ridotte a 400 in ragione dell'attenuante ex art. 12, co. 2, D. L.vo 231/01, essendosi l'ente adoperato (con una proposta di transazione rivolta agli azionisti ed avente ad oggetto l'offerta di una somma a titolo di indennizzo) per ridurre le conseguenze dannose dell'illecito. Considerata, poi, la pluralità di illeciti, il tribunale determinava nella misura di 150 quote l'aumento per quelli ex art. 25 *ter* R ed in 360 quote l'aumento per quelli ex art. 25 *ter* S.

Conseguentemente, precisato che la prescrizione di talune condotte delittuose non poteva rivestire alcun rilievo in relazione all'illecito amministrativo dell'ente, quantificava le quote complessive nella misura di 910 quote e, determinato il valore di ciascuna quota in euro 400, fissava la sanzione pecuniaria complessiva nella misura di euro 364.000,00.

Infine, evidenziato che il profitto del reato andava identificato nel vantaggio economico (inteso come beneficio aggiunto di tipo patrimoniale) causalmente derivato dal reato presupposto, e sottolineato, inoltre, come una stima in tal senso fosse stata unicamente effettuata con riferimento al reato di cui al capo N2, all'origine del sequestro, disposto dal GIP del tribunale di Vicenza in data 18.5.2017, con riferimento al valore di euro 106.012.687,50 (corrispondente



all'ammontare delle sottoscrizioni di capitale versate alla banca, a seguito dell'aucap, dai soci il cui acquisto era stato sollecitato dalla banca stessa e che non avrebbero potuto sottoscriverlo ove fosse stato applicato il "test di adeguatezza bloccante"), il tribunale disponeva la confisca in tal senso, detraendo tuttavia l'importo di euro 31,8 milioni, oggetto di restituzione effettuata a titolo transattivo, e fissando, quindi, l'ammontare della confisca nella misura di euro **74.212.687,50** (con conseguente parziale revoca del sequestro).

1.11 Il trattamento sanzionatorio

Con riferimento ai reati commessi dagli imputati ZONIN, PIAZZETTA, MARIN e GIUSTINI, dei quali andava ad affermare la penale responsabilità, il tribunale ravvisava la sussistenza del vincolo della continuazione, trattandosi di reati espressione di un'unitaria determinazione criminosa.

Quindi:

- ✓ esclusa quanto ai reati di cui ai capi A1, B1, C1, D1, E1, F1, G1, H1, I, L, M1 l'aggravante ex art. 112 nr. 1 c.p., in ragione del numero inferiore a cinque degli autori delle relative condotte;
- ✓ riconosciuta, quanto ai reati di cui ai capi B1, C1, D1, E1, F1, G1, H1, M1, N1 l'aggravante ad effetto speciale ex art. 2638 co. 3, c.c., essendosi in presenza di istituto di credito emittente strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante, ex art. 116 D. L.vo 58/98;
- ✓ riconosciuta, altresì, in relazione ai reati di cui ai capi C1, D1, E1, F1, G1, H1, I, L, M1, N1, l'aggravante di cui all'art. 61 nr. 2 c.p., trattandosi di condotte di ostacolo, susseguitesi nel tempo, al fine di occultare l'illecita manipolazione del prezzo sia di nascondere la falsità dei precedenti flussi informativi;
- ✓ riconosciute, inoltre, a tutti gli imputati le attenuanti generiche, trattandosi di soggetti incensurati che avevano anche tenuto corrette condotte processuali (in effetti, presenti a tutte le udienze, costoro si erano anche sottoposti ad esame, eccezion fatta per ZONIN il quale, peraltro, aveva reso dichiarazioni spontanee);

- ✓ valutate le predette attenuanti in regime di mera equivalenza rispetto alle ravvisate aggravanti, in considerazione della notevole entità dei danni cagionati con le condotte delittuose;
- ✓ ritenuto più grave il reato di cui al capo H1, in ragione della pena edittale di riferimento e del tempo significativo di protrazione della relativa condotta (esauritasi solo nell'aprile del 2015);
- ✓ considerati, infine, i criteri tutti di cui agli art. 132, 133 c.p. (e, segnatamente: il ruolo apicale rivestito dagli imputati; il numero e la varietà delle condotte delittuose, protrattesi per anni; l'intensità del dolo all'origine delle medesime condotte e, in particolare, la pervicacia e l'ostinazione che avevano orientato l'azione di occultamento al mercato e alla vigilanza della reale situazione dell'istituto di credito),
condannava:
- ✓ **GIUSTINI Emanuele** alla pena di anni **sei e mesi tre di reclusione**, così determinata: pena base per il reato di cui al capo H1, anni tre di reclusione; aumentata di mesi tre di reclusione per le condotte di cui al capo B1 (un mese e giorni quindici per ciascuna delle due condotte di ostacolo alla vigilanza ivi contestate); ulteriormente **aumentata di anni due** in relazione ai reati di cui ai capi C1, D1, E1, F1, G1, M1 ed N1 (essendo evidentemente un errore materiale la quantificazione sintetica di tale aumento nella misura di anni uno, in ragione della specifica indicazione, nella misura di mesi tre, dell'aumento di pena irrogato per ciascuno di detti reati), con la precisazione che il capo M1 prevedeva la contestazione di due distinti reati in danno, rispettivamente, di BCE e di Banca d'Italia; aumentata, ancora, di mesi sei di reclusione con riferimento ai dodici reati di aggio (con aumento di quindici giorni per ciascuno di detti reati); e, infine, definitivamente aumentata di mesi sei di reclusione per i reati di cui ai capi I ed L (con aumento di tre mesi per ciascuno di detti reati);
- ✓ **MARIN Paolo e PIAZZETTA Andrea** alla **pena di anni sei di reclusione** ciascuno, così determinata: pena base per il reato di cui al capo H1, anni tre di reclusione; aumentata di mesi tre di reclusione per le condotte di cui al capo B1 (un mese e giorni quindici per ciascuna delle due condotte di ostacolo alla vigilanza ivi contestate); ulteriormente aumentata di mesi ventuno in relazione ai reati di cui ai capi C1, D1, E1, F1, G1, M1 (con aumento di mesi tre per ciascuno di detti reati e con la precisazione che il capo M1 prevedeva

la contestazione di due distinti reati in danno, rispettivamente, di BCE e di Banca d'Italia); aumentata, ancora, di mesi sei di reclusione con riferimento ai dodici reati di aggio (con aumento di quindici giorni per ciascuno di detti reati); definitivamente aumentata di mesi sei di reclusione per i reati di cui ai capi I ed L (con aumento di tre mesi per ciascuno di detti reati);

- ✓ **ZONIN Giovanni alla pena di anni sei e mesi sei di reclusione** così determinata: pena base per il reato di cui al capo H1, anni tre e mesi sei di reclusione; aumentata di mesi tre di reclusione per le condotte di cui al capo B1 (un mese e giorni quindici per ciascuna delle due condotte di ostacolo alla vigilanza ivi contestate); ulteriormente aumentata di mesi ventuno in relazione ai reati di cui ai capi C1, D1, E1, F1, G1, M1 (con aumento di mesi tre per ciascuno di detti reati e con la precisazione che il capo M1 prevedeva la contestazione di due distinti reati in danno, rispettivamente, di BCE e di Banca d'Italia); aumentata, ancora, di mesi sei di reclusione con riferimento ai dodici reati di aggio (con aumento di quindici giorni per ciascuno di detti reati); e, definitivamente aumentata di mesi sei di reclusione per i reati di cui ai capi I ed L (con aumento di tre mesi per ciascuno di detti reati).
Gli imputati, infine, erano dichiarati interdetti dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.

1.12 La confisca per equivalente.

Il tribunale, premesso che la disposizione di cui all'art. 2641 c.c. prevedeva, in relazione ai reati di cui agli artt. 2637 e 2638 c.c., la confisca (diretta, ovvero, in via sussidiaria, per equivalente) non solo del prodotto/profitto dei reati, ma anche dei beni utilizzati per commetterlo, precisava, a tale ultimo riguardo (richiamando sul punto la sentenza della Corte Costituzionale nr. 112/2019 e la giurisprudenza di legittimità espressasi in fattispecie analoga¹⁶), come in tale categoria di beni non rientrassero unicamente i tradizionali "*instrumenta sceleris*", ovvero sia le cose intrinsecamente pericolose (il grimaldello, la stampante utilizzata per la produzione di cartamoneta falsa, ecc..) bensì qualsivoglia *res* l'impiego della quale avesse reso possibile la commissione del reato e, pertanto, con riferimento alla

¹⁶ Trattasi di Cass. Sez. V, nr. 42778 del 26.5.2017, Consoli.

vicenda *sub iudice*, anche le risorse finanziarie concesse dall'istituto a titolo di finanziamento ed impiegate per l'acquisto delle azioni dell'istituto medesimo; risorse che, nella specie, erano state convincentemente quantificate dai consulenti del P.M. nella misura di euro 963.000.000,00. Nella prospettiva del primo giudice, infatti, erano proprio i finanziamenti concessi per le operazioni di capitale finanziato che avevano reso possibili i reati di aggio e di ostacolo alla vigilanza, trattandosi di reati che erano stati commessi comunicando un patrimonio di vigilanza non veritiero, in quanto non corrispondentemente decurtato. Erano detti finanziamenti, quindi, che, nel caso in esame, costituivano "i beni utilizzati per commettere i reati".


A legittimare, poi, la confisca per equivalente nei confronti degli imputati era il mancato rinvenimento della somma oggetto di confisca diretta e, quindi, l'impossibilità (peraltro da ritenersi all'uopo rilevante anche ove soltanto transitoria) di tale ablazione diretta. Nel caso di specie la confisca diretta era impedita dall'assoggettamento dell'istituto di credito, al momento della pronuncia, a liquidazione coatta amministrativa, trattandosi di procedura per effetto della quale era venuta meno in capo all'ente la disponibilità del patrimonio societario, destinato esclusivamente ad essere gestito, evitandone il depauperamento, in vista delle finalità della procedura medesima.

Di qui la confisca disposta, per il valore di euro 963.000.000, nei confronti degli imputati ZONIN, PIAZZETTA, GIUSTINI e MARIN, con la precisazione che il principio solidaristico posto a fondamento della disciplina del concorso di persone, da un lato, e la natura eminentemente sanzionatoria della confisca per equivalente, dall'altro, implicavano che il provvedimento ablatorio fosse pronunciato, a carico di ciascuno di costoro, con riferimento all'intero importo.

1.13 Le questioni civilistiche

Quindi, con riferimento alla posizione della Banca Popolare di Vicenza, citata da numerose parti civili in qualità di responsabile civile e in questa veste costituitasi in udienza preliminare¹⁷, il tribunale riteneva la validità delle

¹⁷ Con la precisazione che nei confronti del predetto responsabile civile le parti private costituitesi in fase preliminare al dibattimento avevano correttamente esteso la domanda risarcitoria.

A large, stylized handwritten signature is written vertically on the right side of the page. Below it, there are some smaller, less distinct handwritten marks or initials.

argomentazioni poste dall'istituto di credito a fondamento della relativa richiesta di esclusione (originariamente respinta per tardività) ex art. 83 TUB. In effetti la circostanza che l'istituto di credito fosse stato sottoposto a procedura di liquidazione coatta amministrativa con decreto ministeriale nr. 185 del 25 giugno 2017, ove debitamente valutata alla luce delle disposizioni di legge in materia, rispettivamente, di estensione alla procedura in esame delle disposizioni in materia di fallimento (art. 201), di disciplina dell'opposizione allo stato passivo (art. 83 TUB) e di improseguibilità delle pretese creditorie avanzate innanzi al tribunale ordinario (52 TUB), comportava la improcedibilità delle domande avanzate nei confronti della banca. Tutte le ragioni di credito, infatti, avrebbero dovuto essere fatte valere in sede concorsuale e, segnatamente, nell'ambito del procedimento di verifica affidato al commissario liquidatore, nel solco, peraltro, di quanto affermato ripetutamente dal giudice di legittimità. Di qui la declaratoria di improcedibilità della domanda avanzata dalle parti civili nei confronti del responsabile civile.

Evidenziava infine il tribunale come esulassero dai poteri di *ius dicere* del giudice penale le domande (in taluni casi affiancate alle richieste risarcitorie) volte a ottenere pronunce di accertamento della nullità e/o inefficacia dei contratti di finanziamento sottoscritti per l'acquisto di azioni.

Quanto, poi, alle domande risarcitorie da talune parti riproposte, in sede di conclusioni, nei confronti dell'istituto di credito in qualità di ente incolpato ex D. L.vo 231/01, il Tribunale, richiamando i provvedimenti che non avevano ammesso la relativa costituzione di parte civile (sul rilievo della non esperibilità di azioni civili volte ad ottenere il risarcimento del danno nei confronti degli enti in qualità di responsabili degli illeciti amministrativi), in tal senso espressamente motivava le ragioni che avevano indotto il collegio a non esaminare le relative richieste.

Infine, con riferimento alle domande risarcitorie avanzate nei confronti degli imputati, il primo giudice pronunciava sentenza di condanna generica di questi ultimi in favore delle parti civili istituzionali (Banca d'Italia e CONSOB) e di quelle private (azionisti e obbligazionisti di BPVI, siccome indicati negli elenchi, allegati al dispositivo, depurati delle parti le cui costituzioni erano state espressamente revocate, ovvero dovevano intendersi revocate per mancata presentazione delle conclusioni).

In ordine ai primi, precisato che il pregiudizio patrimoniale consisteva negli esborsi e nel complessivo dispendio di risorse che le autorità di vigilanza avevano dovuto sostenere per ottenere quelle informazioni che erano state loro occultate, mentre il pregiudizio non patrimoniale doveva identificarsi nella compromissione delle finalità istituzionali delle suddette autorità e nella lesione dell'immagine che ne era derivata, il tribunale evidenziava la necessità di rimessione, per la quantificazione di dette voci di danno, innanzi al giudice civile, in difetto di concreti elementi probatori idonei ad orientare la relativa determinazione. Nondimeno riconosceva una provvisionale nella misura di euro 601.017,39 in favore di Banca d'Italia e di euro 186.570 in favore di CONSOB, in entrambi i casi parametrandone l'entità ai costi (siccome quantificati dagli uffici interni di detti enti) sostenuti per l'aggravio di attività strettamente conseguenti alle condotte delittuose.

Con riferimento, poi, alle parti civili private, osservato come il D.L. 99/17 che aveva posto in liquidazione coatta amministrativa l'istituto di credito avesse conservato i diritti dei titolari di obbligazioni subordinate nella liquidazione, sicché i predetti avrebbero potuto trovare soddisfazione solo una volta soddisfatti gli altri creditori, il primo giudice sottolineava che tutti gli investitori avevano subito un danno dalle condotte manipolative, in quanto indotti all'investimento sul presupposto di una situazione patrimoniale dell'istituto artatamente presentata come positiva e, quindi, senza essere stati posti nelle condizioni di valutare la rischiosità dell'investimento stesso e la solvibilità della banca nell'estinguere il credito e nell'effettuare il rimborso. Segnatamente, con riferimento al delitto di agiotaggio, il pregiudizio andava individuato nell'aver acquistato o conservato gli strumenti finanziari a prezzo non corrispondente al loro effettivo valore, ovvero nell'aver effettuato un investimento che, senza le condotte manipolative, non sarebbe stato posto in essere. Analogamente, con riferimento al reato di falso in prospetto, gli investitori erano stati pregiudicati da condotte delittuose che avevano avuto l'effetto di mantenere artificiosamente alto il valore delle azioni, al contempo rappresentando una solidità patrimoniale dell'istituto in realtà insussistente. Più nel dettaglio, ad essere stati danneggiati - precisava il tribunale - non erano solo coloro che, nel periodo di commissione delle condotte delittuose, avevano acquistato azioni ad un prezzo superiore al reale valore dei titoli, ma anche gli investitori che, già in possesso di detti strumenti finanziari, si erano

astenuiti dal disinvestimento per effetto delle richiamate condotte manipolative.

Di maggiore complessità, poi, era la questione inerente a coloro (peraltro una minima parte degli investitori, prevalentemente acquirenti di obbligazioni subordinate) che avevano acquistato le azioni successivamente alle condotte delittuose, sebbene anche con riferimento a tale categoria di investitori fosse effettivamente prospettabile un pregiudizio derivante dai reati, tenuto conto del periodo apprezzabile intercorso tra la cessazione delle condotte delittuose ed il disvelamento di quanto avvenuto (trattandosi di circostanza che aveva determinato il protrarsi di effetti di errata rappresentazione al mercato della reale situazione dell'istituto di credito, con indubbio svantaggio informativo). Infine vi erano i clienti dell'istituto che avevano effettuato gli acquisti con il denaro erogato dalla banca. Costoro non avevano subito una lesione diretta, non avendo impiegato risorse proprie nell'investimento (se non nel caso di investimento solo parzialmente finanziato); nondimeno, al di là della sussistenza o meno dell'obbligazione restitutoria, l'esposizione debitoria segnalata alla centrale rischi che ne era seguita e l'addebito dei costi di finanziamento costituivano pur sempre un pregiudizio effettivo.

Conclusivamente, con riferimento alle parti civili private, emergeva un quadro composito, caratterizzato da posizioni eterogenee.

Ebbene - precisava il tribunale - dette parti avevano quantificato:

- ✓ il pregiudizio patrimoniale nel controvalore del pacchetto azionario calcolato sul valore dell'azione pari a 62,50 euro, ovvero all'ammontare della somma investita nelle operazioni di investimento (e, quindi, sostanzialmente, nella perdita dell'investimento);
- ✓ ed il danno non patrimoniale in una quota parte di quello patrimoniale.

Nondimeno tali parametri non potevano ritenersi appaganti, posto, per un verso, che il danno non si poteva meccanicamente identificare nella perdita del valore dell'azione in quanto i reati di agiotaggio e falso in prospetto presentavano profili peculiari che non consentivano di determinare il relativo pregiudizio facendo ricorso a siffatto automatismo; e, per altro verso, che le parti civili si erano limitate a documentare i titoli sottoscritti (ovvero acquistati) e il prezzo pagato, senza fornire ulteriori elementi utili per la esatta quantificazione del pregiudizio. Peraltro, nulla era dato conoscere in ordine all'indennizzo corrisposto agli investitori dal FIR (Fondo Indennizzo

Risparmiatori). Di qui la condanna generica al risarcimento ed il riconoscimento di una provvisionale nella misura del 5% dell'importo nominale del valore delle azioni od obbligazioni acquistate risultante dagli atti di costituzione di parte civile e, in ogni caso, onde evitare sperequazioni (tenuto conto del fatto che le cifre più consistenti erano quelle inerenti alle operazioni di capitale finanziato), non superiore ad euro 20.000,00 per ciascuna parte (importo dal primo giudice ritenuto tale da coprire almeno il danno non patrimoniale).


Infine il primo giudice respingeva la domanda risarcitoria avanzata dagli enti esponenziali (*Confconsumatori, Federconsumatori Friuli Venezia Giulia, Federconsumatori Veneto, Codacons, Cittadinanza Onlus*) per difetto di prova alcuna in ordine al pregiudizio non patrimoniale asseritamente subito a seguito delle condotte delittuose.

2. GLI APPELLI DEGLI IMPUTATI

2.1. Appello proposto da GIUSTINI Emanuele

Avverso la suddetta sentenza ha interposto appello la difesa di GIUSTINI Emanuele.

2.1.1 In particolare, con il **primo motivo** (oggetto di trattazione al capitolo I della parte I dell'impugnazione, dedicata alle questioni preliminari), l'appellante - antepoendogli una premessa nella quale ha censurato in via generale il metodo argomentativo assertivo seguito nella sentenza impugnata, carente nell'enunciazione degli specifici "motivi di fatto e di diritto" attributivi della responsabilità all'imputato GIUSTINI e tendente all'esposizione solo di alcune risultanze processuali senza nel contempo citarne molte altre, pur decisive su aspetti imprescindibili - ha ribadito la già sollevata eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Vicenza in favore del Tribunale di Roma (fermo restando il carattere non vincolante di Cass. 15537/2018 del 7.12.2017 dep. 6.4.2018, emessa in sede cautelare, che aveva risolto in favore del foro vicentino il conflitto di competenza;



117

conflitto sorto in relazione a un numero - tanto degli indagati quanto dei capi d'imputazione - all'epoca assai inferiore rispetto all'attuale e oltretutto connotato da una formulazione del capo B1 frattanto considerevolmente modificatasi).

Le argomentazioni esposte in questo **primo motivo** d'appello dalla difesa del GIUSTINI a fondamento della dedotta competenza territoriale del Tribunale di Roma sono di tenore sostanzialmente analogo a quelle dell'appello ZONIN (v. *infra*), cui si rinvia per il resto, fermo restando che dalla difesa dell'appellante GIUSTINI vengono particolarmente sviluppati i seguenti due argomenti:

- ✓ il capo B1 contempla in sé, in realtà, sia il delitto di false informazioni (art. 2638 comma 1 c.c.) che quello di ostacolo (art. 2638 comma 2 c.c.) e i suddetti due delitti non si sono realizzati nel medesimo contesto temporale in quanto l'ispezione maggio-ottobre 2012 è stata per l'appunto preceduta dall'invio, in data 26.4.2012, della comunicazione di vigilanza (a firma del d.g. Samuele Sorato) avente ad oggetto il rendimento ICAAP sulla determinazione del patrimonio di vigilanza della banca al 31.12.2011;
- ✓ nel decidere la questione di competenza la verifica del giudice non può essere limitata - diversamente da quanto ritenuto dal tribunale vicentino - alla mera enunciazione così come testualmente prospettata nel capo di imputazione, dovendo invece estendersi alla perimetrazione del fatto così come risultante dall'insieme di tutti gli atti allegati dalle parti (la comunicazione ICAAP inviata a Banca d'Italia il 26.4.2012 rientrerebbe per l'appunto fra gli atti di indagine specificamente relativi all'imputazione contestata *sub* capo B1 trattandosi di atti depositati dal Pubblico Ministero - segnatamente nel faldone n. 7 - e messi a disposizione del giudice con la richiesta di rinvio a giudizio); al riguardo vengono citati arresti giurisprudenziali di legittimità.

L'appellante ha ribadito altresì - dopo averla prospettata già in primo grado nelle note d'udienza 2.4.2019 alle quali ha rinvio per tutti gli approfondimenti del caso - la possibilità di individuare in alternativa come territorialmente competente il Tribunale di Milano in quanto sede della CONSOB chiamata ad approvare il prospetto da pubblicare (ciò solo qualora sia ritenuto più grave il reato di falso in prospetto a seguito del raddoppio di pena disposto dall'art. 39 comma 1 della legge n. 262 del 2005, se e in quanto ritenuto applicabile, trattandosi di questione tuttora dibattuta).

2.1.2 Con il **secondo motivo** (oggetto di trattazione al capitolo II della parte I dell'impugnazione, dedicata alle questioni preliminari) l'appellante ha dedotto la violazione degli artt. 185 c.p. e 74 c.p.p. ad opera dell'ordinanza ex art. 491 c.p.p. pronunciata dal tribunale in data 21.3.2019 (parzialmente relettiva della richiesta di esclusione delle parti civili) e di tutte le parti della sentenza che la richiamano. L'impugnazione dell'anzidetta ordinanza si riferisce, per la precisione, ai suoi paragrafi 1.5, 1.6 e 1.7:

- ✓ quanto al paragrafo 1.5 si è eccepita la carenza di legittimazione a costituirsi parte civile in capo agli azionisti e obbligazionisti che hanno acquistato titoli dopo i fatti di causa. Essendo costoro divenuti azionisti od obbligazionisti (puri, subordinati o convertibili) in epoca successiva ai fatti che qui occupano non possono – conseguentemente – lamentare di avere subito un danno immediato e diretto (alcuni di essi, anzi, appaiono piuttosto avere messo in atto una manovra anche speculativa dopo l'emersione dei fatti);
- ✓ quanto al paragrafo 1.6 si è eccepita la carenza di legittimazione a costituirsi parte civile di coloro che hanno acquistato azioni in conseguenza delle c.d. operazioni "bacciate"; tali soggetti non possono infatti che definirsi carenti di *legitimatío ad causam* essendo consapevoli di partecipare a un'operazione asseritamente illecita nella prospettazione d'accusa, a differenza di quanto affermato dal tribunale; al riguardo l'appellante ha ricordato come nella stessa costruzione generale dell'impianto accusatorio si dia indicazione della sottoscrizione, da parte dei clienti/soci/finanziati, di lettere di impegno – dal tenore chiaro ed esplicito – contenenti, per l'appunto, l'impegno da parte della banca al riacquisto delle azioni BPVI e/o contenenti la garanzia di un determinato rendimento;
- ✓ quanto al paragrafo 1.7 si è eccepita la carenza di legittimazione a costituirsi parte civile di coloro che hanno messo in vendita le loro azioni. Nei confronti di tali soggetti si è infatti verificata l'interruzione – a seguito della vendita – del nesso causale, con il conseguente carattere solo indiretto del danno da reato (commisurato al deprezzamento fra il momento di acquisto dell'azione e la realizzazione effettiva). Ebbene, lo stesso tribunale vicentino più volte ha fatto riferimento, nel contesto dell'ordinanza impugnata, proprio alla consequenzialità immediata fra reato e danno (enunciata negli artt. 1223 e 1227 comma 2 c.c.) dalla quale far discendere la sussistenza della

legittimazione. Consequenzialità immediata che, nel caso di danno indiretto, per l'appunto non ricorre.

- ✓ conseguentemente si è richiesta l'esclusione di tutte le parti civili rientranti nell'una o nell'altra delle suindicate tre categorie.

2.1.3 Con il **terzo motivo** (oggetto di trattazione al capitolo III della parte II dell'impugnazione) l'appellante ha dedotto l'erronea ricostruzione - all'interno del cap. XIII della gravata sentenza - della posizione del GIUSTINI nell'organigramma di BPVi, dovuta tanto a un'erronea valutazione degli elementi ritenuti a carico quanto alla mancata valutazione di molti altri elementi pur esistenti a discarico.

Segnatamente:

- ✓ la sentenza impugnata, nel sostenere che il GIUSTINI avrebbe svolto un ruolo primario agendo congiuntamente al direttore generale Samuele Sorato (*"l'operatività era gestita dal direttore generale Sorato e dal suo vice Giustini"*), contrasterebbe con un dato conclamato alla luce dell'intera vasta istruttoria dibattimentale e in particolare testimoniale, ossia il fatto che Samuele Sorato fosse in realtà da lungo tempo portatore, nei confronti del GIUSTINI, di un sentimento - da lui apertamente manifestato - di sfiducia, contrarietà e desiderio di causarne l'emarginazione, come riferito - fra gli altri - dai testi Divo Gronchi, Costante Turco, Claudio Giacon, Dario Esposito, Paolo Angius (quest'ultimo in particolare, nell'evidenziare come tale connotazione del rapporto fra i due fosse evidente anche per i componenti del CdA, aveva dichiarato: *"... Sostenere che Sorato facesse tandem con Giustini, anche se poi il fenomeno delle baciato potrebbe anche farlo pensare, è un qualcosa che era assolutamente irrealistico per chi un minimo respirava la banca, anche perché era notorio che Sorato non amasse la professionalità di Giustini ..."*). Tutt'altre invero erano le persone che all'interno di BPVi frequentavano abitualmente l'ufficio del Sorato, menzionate nominativamente - ad esempio - dal teste Esposito in sede dibattimentale; da tale *"salotto buono"* (cfr. pag. 31 atto di appello) ovvero *"cerchio magico"* (*ibidem*) il GIUSTINI, in altri termini, era rigorosamente escluso;
- ✓ la stessa elencazione delle funzioni e competenze tanto della Divisione Mercati quanto del suo responsabile Emanuele GIUSTINI, così come sunteggiata alla pag. 639 della sentenza impugnata, non risponde al vero

poiché ignora il fatto che gli organigrammi e i funzionigrammi di BPVi hanno subito nel tempo, proprio per volere del Sorato, accentuati cambiamenti il cui scopo era esattamente quello di emarginare il GIUSTINI coinvolgendo, nel contempo, personale fedele al direttore generale; sono state citate al riguardo tanto l'analisi condotta dal consulente tecnico della difesa prof. Perini quanto le deposizioni rese da vari testimoni (Alberto Mossetti, Costante Turco, Maurizio Baruffato, Giammaria Amato, Claudio Ambrosini, Claudio Giacon, Filiberto Romio);

- ✓ sempre l'istruttoria dibattimentale, in particolare testimoniale (cfr. le deposizioni dei testi Alessandro Balboni, Costante Turco, Claudio Giacon, Marco Nichele, Sergio Romano, Luigi Veronese, Enzo Dalle Carbonare, Diego Ipprio, Alberto Cudiz), ha consentito di appurare che le scelte riguardanti le operazioni qui in discussione e le loro modalità erano decise in piena autonomia dal solo Sorato, il quale impartiva alle strutture della banca le conseguenti direttive o in prima persona oppure avvalendosi, a guisa però di mero tramite, del GIUSTINI e/o del direttore commerciale Giammaria Amato;
- ✓ sempre l'istruttoria dibattimentale (cfr. le deposizioni dei testi Claudio Giacon, Enzo Dalle Carbonare, Costante Turco) ha evidenziato come anche lo stesso GIUSTINI - tratteggiato nella gravata sentenza come l'autore in prima persona di pressioni estreme sulla rete commerciale - fosse in realtà destinatario di minacce e pressioni provenienti direttamente dal Sorato. Quanto alle fonti di prova citate in sentenza con riguardo alle pretese pressioni esercitate dal GIUSTINI (cfr. in particolare le dichiarazioni dei testi Diego Ipprio e Marco Nichele) la difesa ha argomentato nel senso del loro fraintendimento e/o vaglio solo parziale e decontestualizzato da parte del tribunale;
- ✓ la sentenza gravata ha completamente ommesso di considerare i seguenti due episodi - definiti gravi e inquietanti dalla difesa - in danno del GIUSTINI, i quali ben evidenziano quanto egli fosse "*estraneo al milieu compatto e ristretto di gestione reale della Banca*" (cfr. pag. 34 atto di appello): **a)** riguardo alla questione degli storni è emerso che - in seno alla Divisione Mercati diretta dal GIUSTINI - era stato ordinato da Giammaria Amato al suo subalterno Alessandro Felloni di correggere le lettere di storno sottoscritte dallo stesso Amato obliterando la firma di questi e lasciando inalterate solo le lettere firmate dal GIUSTINI, quando per converso l'estraneità di questi alla

procedura degli storni deve ritenersi dimostrata anche dal rigetto, nei suoi confronti, della domanda cautelare presentata in sede civile dalla banca (cfr. documento n. 668 prodotto dallo stesso Pubblico Ministero, corrispondente al provvedimento n. 4414/2015 del Giudice del lavoro presso il Tribunale di Vicenza); **b)** a detta del teste Costante Turco il collega Adriano Cauduro - uno dei componenti la ristretta cerchia di frequentatori abituali dell'ufficio del d.g. Samuele Sorato - all'inizio del mese di maggio 2015 aveva minacciato lo stesso Turco di licenziamento perché si era rifiutato di scrivere una relazione nella quale si dicesse falsamente che il GIUSTINI era il responsabile di tutta l'operatività illecita;

- ✓ l'ostilità nei confronti del GIUSTINI si era finanche acuita dopo l'inizio dell'attività ispettiva, essendo sorta - per effetto di quanto andava ivi emergendo - l'esigenza di catalizzare sul predetto ogni responsabilità.

2.1.4 Con il **quarto, il quinto e il sesto motivo** (oggetto di trattazione ai capitoli IV, V e VI della parte II dell'impugnazione) l'appellante ha dedotto l'erroneità dell'attribuzione al GIUSTINI - all'interno del cap. XIII della gravata sentenza - dell'ideazione e attuazione delle operazioni di finanziamento correlato, rivendicando altresì in capo al predetto la genuina convinzione che tali operazioni non solo fossero lecite ma altresì che venissero contabilizzate e detratte dal patrimonio di vigilanza.

Si è evidenziato in particolare al riguardo quanto segue:

- ✓ il GIUSTINI era entrato in BPVi nel novembre 2007 allorquando la prassi delle operazioni correlate già era in essere (circostanza riferita non solo dall'imputato nel suo esame dibattimentale ma altresì dai testi Divo Gronchi e Alessandro Balboni fra gli altri);
- ✓ il GIUSTINI inizialmente era perplesso, e del resto si trattava di perplessità diffusa all'interno di BPVi, circa l'applicabilità dell'art. 2358 c.c. alle banche popolari come società cooperative e ciò quantomeno fino all'anno 2012, anno in cui aveva avuto luogo l'ispezione della Banca d'Italia; in tal senso del resto si era espresso anche un parere legale esterno acquisito dalla stessa BPVi;
- ✓ la sentenza impugnata ha comunque errato nel ritenere non credibile il teste Claudio Ambrosini circa l'andamento del suo colloquio con l'ispettore Gennaro Sansone (del quale va tenuta in considerazione, in particolare, una conversazione captata - la n. 281 progr. del 19.3.2017 - con il consulente

tecnico del Pubblico Ministero, Parisi, ove il primo diceva al suo interlocutore: "Poi, vedendo le carte, effettivamente alcune operazioni bacciate c'erano", il che dimostrerebbe l'effettività del disvelamento affermato dal teste Ambrosini); né il tribunale ha valutato con adeguato rigore i plurimi elementi istruttori che depongono nel senso di un rapporto istituzionale "non esemplare" intrattenuto dalla Banca d'Italia, nella specifica occasione, con il Sorato;

- ✓ plurime sono le evidenze testimoniali - citate nominativamente nell'atto di appello - di una "piana e pacifica conoscenza" dell'esistenza delle operazioni correlate in capo a tutti i settori di BPVi, incluso il settore legale nella persona dell'avv. Anna Papacchini (diversamente da quanto costei ha sostenuto in sede dibattimentale) e incluso soprattutto il settore bilancio e pianificazione di cui era responsabile il coimputato Massimiliano PELLEGRINI, che oltretutto faceva parte - circostanza ben nota al GIUSTINI - del *milieu* ristretto di dirigenti che avevano un rapporto esclusivo con il Sorato (al riguardo l'appellante ha lamentato il fatto che il PELLEGRINI sia stato mandato assolto dal tribunale sull'assunto che in capo allo stesso PELLEGRINI fosse insufficiente la prova dell'elemento soggettivo del reato);
- ✓ il GIUSTINI, atteso tutto quanto sopra (in particolare quanto osservato in relazione alla posizione del PELLEGRINI e al contegno da questi tenuto), non poteva che maturare la convinzione che le operazioni correlate - a tutti note in BPVi - venissero contabilizzate e detratte dal patrimonio di vigilanza;
- ✓ non può condividersi per converso l'argomento, svolto a pag. 216 dalla sentenza impugnata, secondo cui è evidente che le operazioni correlate in oggetto non venissero contabilizzate e detratte dal patrimonio di vigilanza in quanto, in caso contrario, sarebbero state del tutto inutili; tale argomento prova troppo, giacché, se davvero così fosse stato, tutti coloro che si erano occupati di operazioni correlate in BPVi (inclusi tutti gli esponenti dell'alta e media dirigenza, ivi compresi quelli più vicini al Sorato) sarebbero stati raggiunti dalle medesime imputazioni; ciò non è invece avvenuto proprio perché la Procura della Repubblica vicentina ha ritenuto mancante in capo a costoro la consapevolezza dell'intero disegno strategico intessuto al riguardo dal Sorato (e, con ogni probabilità, da questi tenuto riservato entro la ristretta cerchia delle persone per lui fidate, la quale non comprendeva - come detto - l'imputato GIUSTINI, tenuto lontano dalle "strategie decisionali" del

direttore generale stante il rapporto di emarginazione, sfiducia e contrarietà del quale egli era reso oggetto);

- ✓ esistono inoltre ragioni prettamente tecniche, illustrate anche dal c.t. della difesa prof. Perini (e passate in rassegna alle pagg. 50-51 dell'atto di appello), che rafforzano ulteriormente la conclusione da trarsi circa la genuina convinzione, in capo al GIUSTINI, che le note operazioni correlate venissero contabilizzate e detratte dal patrimonio di vigilanza.

2.1.5 Con il **settimo e l'ottavo motivo** (oggetto di trattazione ai capitoli VII e

VIII della parte II dell'impugnazione) l'appellante ha passato dettagliatamente in rassegna le numerose emergenze processuali già evidenziate in prime cure dalla difesa - ma ignorate dalla sentenza impugnata - che a suo avviso depongono nel senso della non consapevolezza, in capo al GIUSTINI, dell'entità del fenomeno, censurando simmetricamente l'erronea valutazione, da parte del primo giudice, di quegli ulteriori elementi probatori che lo stesso tribunale ha ritenuto pesare a carico dell'imputato.

In particolare si è evidenziato che:

- ✓ quanto al contenuto del *file* audio del Comitato di Direzione 10.11.2014, le frasi ivi pronunciate dal GIUSTINI e da altri partecipanti non sono state adeguatamente contestualizzate (a quell'epoca era ormai diffusa in BPVi una sensazione di "quasi *default*", manifesta e recepita da tutti con ovvie preoccupazioni); in alcuni altri casi invece - come ad esempio è a dirsi per la quantificazione da parte del Sorato dei "finanziamenti" in oltre un miliardo di euro - sono state travisate nel significato (in realtà sarebbe chiaro, a detta dell'appellante, che il Sorato non si riferiva al capitale finanziato bensì alla campagna pre-affidamenti, il che emergerebbe da vari elementi della svolta istruttoria);
- ✓ del tutto neutro è il fatto che il Sorato prima del 2013 avesse fatto fare un *report* a Costante Turco (circostanza evidenziata a pag. 668 della sentenza gravata), dato che la stessa sentenza ha ricordato come tale *report* - al pari delle tabelle di monitoraggio mensili diffuse nel corso delle riunioni della Divisione Mercati - riguardasse tutti i soci, anche quelli non finanziati;

- ✓ anche la deposizione del teste Roberto Premi, valorizzata in sentenza quale dato significativo a carico del GIUSTINI, non sarebbe stata letta ed esaminata nella sua interezza dai giudici vicentini;
- ✓ le prove a discarico in punto "consapevolezza" del GIUSTINI sono state completamente ignorate dal primo giudice, pur provenendo esse a volte finanche da testi altrimenti rivelatisi alquanto "ostili" nei suoi confronti come Luigi Veronese, Gianmaria Casarotti, Enzo Dalle Carbonare, Sergio Romano, Paolo Angius (dei quali l'appellante ha riportato gli stralci di deposizione favorevoli al GIUSTINI);
- ✓ quanto agli elementi probatori indicati in sentenza come "a carico" dell'imputato, invece, ivi non si è specificato neppure a quali fra i plurimi distinti reati contestatigli essi si riferiscano;
- ✓ attesa la sopra ben evidenziata conoscenza diffusa a tutti i livelli, in BPVi, del ricorso a operazioni di capitale finanziato, si svuotano di valenza probatoria "a carico" elementi come gli appunti del teste Mariano Sommella circa i contenuti del Comitato di Direzione 8.11.2011 e come l'incontestato ruolo di coordinamento della rete che il GIUSTINI esercitava in quanto direttamente afferente alla sua qualifica di responsabile della Divisione Mercati;
- ✓ vari testi, ancora una volta ignorati dalla sentenza gravata, hanno riferito circa il reiterato attivarsi del GIUSTINI per favorire l'informatizzazione della procedura (il che avrebbe reso impossibile la prassi contestata), incontrando però sempre la ferma resistenza della Divisione Risorse;
- ✓ non sono minimamente risolutivi gli asseriti indici di consapevolezza evidenziati in sentenza (il divieto alla rete di comunicare informazioni per iscritto; il ricorso alla cd. "clausola sentinella" generica nelle P.E.F.; l'invito a rispettare un distanziamento temporale tra fido e acquisto delle azioni), posto che, a tacer d'altro, la formula generica - preesistente all'ingresso di GIUSTINI in BPVi - è risultata non essere stata utilizzata in una cospicua percentuale delle stesse operazioni correlate (circa il 35,50%) e che pure la prassi del distanziamento temporale non era stata certo introdotta, come dimostrato dalla svolta istruttoria, dal GIUSTINI, in capo al quale - diversamente da quanto ritenuto in sentenza - non può affatto dirsi dimostrata una *"pervicace condotta tesa all'occultamento del capitale finanziato nei confronti delle autorità di vigilanza"* (cfr. pag. 647 sentenza gravata);

- ✓ la sentenza impugnata, nell'indicare come elementi a carico significativi la vicenda Villa (e relativo *report* Bozeglav), la richiesta di chiarimenti da parte della società di revisione KPMG e le schede consegnate all'ispettore Gianluca Manni, ha riportato solo alcuni aspetti della relativa vicenda ignorando le risultanze processuali utili a contestualizzarli e a inquadrarli; aspetti che l'appellante ha illustrato e analizzato alle pagg. 62-66 dell'atto di impugnazione.

2.1.6. Con il **nono, decimo, undicesimo e dodicesimo motivo** (oggetto di trattazione ai capitoli IX, X, XI e XII della parte III dell'impugnazione) l'appellante ha illustrato quelli che a suo avviso sono fondamentali errori metodologici commessi dal primo giudice nella ricostruzione probatoria dei fatti, con particolare riguardo:

- ✓ a una visibile confusione fatta tra gli elementi costitutivi della fattispecie legale dell'operazione correlata e l'individuazione dei mezzi probatori atti a verificarne l'effettiva realizzazione in una determinata situazione;
- ✓ all'utilizzo di "criteri" (nomenclatura estranea al diritto delle prove penali) non identificabili con le circostanze indiziarie disciplinate quali mezzi di prova dall'art. 192 comma 2 c.p.p., di talché si sarebbe persa di vista, in sentenza, la necessità che il quadro indiziaro risulti connotato dai necessari requisiti di gravità, precisione, concordanza e necessità di adeguati riscontri; in altri termini la sentenza gravata non ha rispettato il citato canone processual-penalistico (cui era tenuta ad attenersi) bensì ha, piuttosto, utilizzato il metodo amministrativistico di cui alla circolare n. 263 della Banca d'Italia, e ciò benché le finalità perseguite dai vari metodi e dai differenti criteri in gioco (BCE, consulenti tecnici del P.M., CONSOB) si differenzino considerevolmente fra loro;
- ✓ all'utilizzo in particolare, da parte della sentenza gravata, dei criteri impiegati dapprima da BCE e indi dai consulenti tecnici del P.M., che tuttavia sono estranei alla metodologia del processo penale di cui al citato art. 192 comma 2 c.p.p. in tema di valutazione critica delle prove indiziarie; metodologia che, se utilizzata, avrebbe dato esiti finali ben diversi e favorevoli all'imputato.

2.1.7 Con il **tredicesimo, quattordicesimo, quindicesimo e sedicesimo motivo** (oggetto di trattazione ai capitoli XIII, XIV, XV e XVI della parte IV

dell'impugnazione) l'appellante ha censurato la sentenza impugnata laddove ha ritenuto di ravvisare una responsabilità concorsuale del GIUSTINI ex art. 110 c.p.p., anzitutto, nei reati di aggiotaggio manipolativo-operativo (articolato in una prima condotta relativa alla concessione del capitale finanziato, in una seconda condotta relativa alla mancata iscrizione della riserva indisponibile ex art. 2358 c.c. nei bilanci di esercizio 2012, 2013, 2014 e in una terza condotta relativa alla mancata comunicazione all'esperto prof. Mauro Bini della prassi aziendale in tema di operazioni correlate), non prima peraltro di avere stigmatizzato l'illegittima "moltiplicazione", operata in sentenza, dei reati di aggiotaggio di cui al capo A1, da ritenersi attuata in violazione del principio del *ne bis in idem* sostanziale. Ha evidenziato come l'apoditticità dell'argomentare dei giudici vicentini circa il ravvisato apporto concorsuale del GIUSTINI emerga a più riprese dalla lettura della sentenza, fermo restando che, ad applicare uguale metodologia argomentativa a svariati fra i soggetti escussi come testi in dibattimento, gli stessi sarebbero a loro volta dovuti figurare quali coimputati in ragione della loro conoscenza diretta del "fenomeno" del capitale finanziato e della loro altrettanto diretta operatività all'interno del fenomeno medesimo. Ha indicato come profondamente errata, alla stregua di tali considerazioni e della necessità di rispettare i principi generali in tema di concorso nel reato, l'attribuzione generalizzata al GIUSTINI (del tutto disancorata dalle prove acquisite al processo, anche per quanto riguarda i dati numerici) della penale responsabilità con riguardo a tutte le 874 operazioni emerse, pur frammentate negli anni oggetto di contestazione.

In realtà - ha proseguito l'appellante - sarebbe stato necessario dimostrare, per ciascuna singola operazione correlata, che il GIUSTINI ne aveva deliberato il finanziamento per essa specificamente utilizzato; che ne aveva seguito l'intera evoluzione; che infine aveva avuto consapevolezza della non deduzione di tale finanziamento dal patrimonio di vigilanza.

L'appellante ha escluso che le generiche affermazioni contenute in sentenza riescano a evidenziare in capo al GIUSTINI la prova della sua ravvisata penale responsabilità anche per la condotta di mancata iscrizione della riserva indisponibile ex art. 2358 c.c. nei bilanci di esercizio 2012, 2013, 2014; per converso il primo giudice ha completamente ignorato, ad avviso dell'appellante, una serie di prove a discarico (documentali e testimoniali) che

conducono a non poter ascrivere al GIUSTINI tale condotta, per vero del tutto estranea alle competenze della Divisione Mercati.

Né - ha proseguito l'appellante - può ritenersi soddisfacente il generico e indistinto ricorso, da parte del primo giudice in aderenza alla formulazione dell'imputazione, alla nozione di "agevolazione", essendo noto che, nella interpretazione giurisprudenziale dell'art. 110 c.p., la c.d. "agevolazione" o il "rafforzamento del convincimento" (dato dal concorrente nel reato a colui che materialmente pone in essere la condotta) deve comunque estrinsecarsi in una condotta individuata nei suoi tratti essenziali.

Indi l'appellante ha censurato come ancora una volta apodittico, e anzi in aperto contrasto con le risultanze dell'istruttoria dibattimentale, l'argomentare della sentenza impugnata circa l'asserito apporto concorsuale del GIUSTINI al reato di agiotaggio manipolativo quanto alla condotta di mancata comunicazione all'esperto stimatore esterno incaricato da BPVi nel 2010, prof. Mauro Bini, della prassi aziendale dei finanziamenti finalizzati all'acquisto e/o sottoscrizione di azioni proprie.

Ha comunque evidenziato che in base alla stessa relazione dei cc.tt. del P.M. - pur ampiamente citata e utilizzata in sentenza sotto altri profili e viceversa pressoché ignorata su questo specifico punto - emerge come l'erronea stima del sovrapprezzo dell'azione BPVi da parte del prof. Bini, lungi dal dipendere esclusivamente dall'omessa comunicazione al predetto esperto circa l'esistenza del capitale finanziato così come adombrato in sentenza, fosse conseguita anche, e soprattutto, a una serie di errori metodologici commessi dallo stesso prof. Bini, il cui operato è in effetti ampiamente stato criticato anche dai cc.tt. del P.M. senza che il primo giudice si sia tuttavia soffermato adeguatamente su tale pur fondamentale parte della relazione di consulenza tecnica dell'accusa. Ad avviso dell'appellante la suddetta omissione del tribunale si è riverberata in maniera determinante sulla valutazione circa l'esistenza o meno di un nesso causale tra la contestata condotta di asserito nascondimento al prof. Bini del fenomeno delle operazioni correlate e la sovrastima del valore dell'azione da parte dell'esperto, fermo restando che nessun elemento depone nel senso di un qualsivoglia apporto causale, da parte del GIUSTINI, al suddetto nascondimento (lo stesso prof. Bini, nel suo esame dibattimentale, ha escluso di essersi interfacciato con il predetto).

2.1.8 Con il **diciassettesimo motivo** (oggetto di trattazione al capitolo XVII della parte IV dell'impugnazione) l'appellante ha rivendicato l'estraneità del GIUSTINI anche al reato di aggiotaggio informativo, posto che il primo giudice, ancora una volta mantenendosi su di un piano di assoluta indeterminata genericità, non ha dato alcuna indicazione (né tantomeno ha indicato elementi probatori a carico) su quale possa essere stato il "contributo" dell'imputato - non meglio specificato nel capo di imputazione - alla materiale diffusione di notizie false nei vari canali informativi.

Né certo la prova e la determinazione del preteso "contributo" del GIUSTINI a tale specifica condotta possono trarsi, secondo l'appellante, dalla pur data per scontata - ma a sua volta contestata - "consapevolezza", in capo al predetto, delle modalità di occultamento delle operazioni correlate (consapevolezza che in ogni caso attiene al piano dell'elemento soggettivo e non già a quello - ben distinto - dell'individuazione dell'apporto causale), ferma restando l'esatta distinzione giurisprudenziale tra connivenza non punibile e concorso manifestabile nella sua forma minima, ossia appunto nella agevolazione. Ancora una volta difetta totalmente, in tesi difensiva, il rispetto dell'esigenza di individuare in termini ben delineati quale sia stata in concreto la condotta del GIUSTINI inteso quale asserito concorrente "agevolatore".

2.1.9 Con il **diciottesimo e il diciannovesimo motivo** (oggetto di trattazione ai capitoli XVIII e XIX della parte IV dell'impugnazione) l'appellante ha rivendicato l'insussistenza di una condotta concorsuale del GIUSTINI nei reati di ostacolo alle funzioni di vigilanza di Banca d'Italia e BCE (capi da B1 a M1), evidenziandone in particolare l'obiettiva estraneità alla produzione dei flussi di informazione decettivi destinati alla vigilanza e a nulla potendo valere la sistematica trasposizione reiterata - di stile - operata, in ciascun capo di imputazione, di quello che altro non è se non il criterio di imputazione soggettiva della distinta condotta di aggiotaggio manipolativo di cui al capo A1.

Anche in questo caso difetta totalmente in sentenza, secondo l'appellante, l'individuazione per il GIUSTINI di una specifica condotta, dotata di tipicità, atta a individuare in capo al predetto la meramente dedotta condotta agevolativa, tanto più ponendo mente al fatto che in questo specifico caso il GIUSTINI si pone quale *extraneus* rispetto a un reato proprio e che pertanto

andrebbero semmai applicate le stringenti regole in tema di responsabilità dell'estraneo nel reato proprio.

In ogni caso – ha proseguito la difesa concludendo con una disamina analitica, capo per capo dal B1 fino al M1, del compendio istruttorio acquisito in sede dibattimentale – il tribunale ha fatto malgoverno delle prove ignorando, anche per i suddetti reati di ostacolo, i pur esistenti elementi a discarico.

2.1.10 Con il **ventesimo motivo** (oggetto di trattazione al capitolo XX della parte IV dell'impugnazione) l'appellante ha eccepito la nullità della sentenza impugnata ex art. 604 comma 3 c.p.p. per violazione dell'art. 522 comma 2 c.p.p., avendo il tribunale condannato il GIUSTINI, in relazione al capo N1, per un fatto totalmente nuovo, naturalisticamente autonomo e non enunciato in alcun modo nel decreto che dispone il giudizio: non gli è infatti più stata ascritta una intesa, al riguardo, con il d.g. Samuele Sorato ma un contegno attuativo di condotte decisionali esclusive e autonome del Sorato stesso.

In altri termini – ha proseguito la difesa – la condotta per la quale il GIUSTINI ha riportato condanna non è sovrapponibile a quella originariamente descritta nel decreto che dispone il giudizio. Di qui l'eccepita nullità.

2.1.11 Con il **ventunesimo motivo** (oggetto di trattazione al capitolo XXI della parte IV dell'impugnazione) l'appellante ha eccepito la nullità della sentenza impugnata ex art. 604 comma 3 c.p.p. per violazione dell'art. 522 comma 2 c.p.p. avendo il tribunale condannato il GIUSTINI, in relazione ai capi I e L (reati di falso in prospetto), per un fatto nuovo non enunciato nel decreto che dispone il giudizio. In quest'ultimo infatti gli si contestava di avere preso parte alla materiale predisposizione dei testi dei due prospetti. La sentenza gravata, invece, pur dando atto (perché un tanto emerge dalla svolta istruttoria) che il contenuto dei prospetti è direttamente riconducibile alla condotta dolosa degli imputati ZONIN e PIAZZETTA, e pur dando atto che il GIUSTINI – come pure l'altro imputato MARIN - non era direttamente coinvolto nel processo di predisposizione e approvazione dei prospetti, ancora una volta ne ha fondato erroneamente la penale responsabilità (come già

aveva fatto in relazione ai reati di ostacolo) sulla mera asserita consapevolezza dell'occultamento delle operazioni finanziate.

2.1.12 Con il **ventiduesimo motivo** (oggetto di trattazione al capitolo XXII della parte V dell'impugnazione) l'appellante in subordine ha censurato il trattamento sanzionatorio sotto i seguenti profili: non corretta individuazione del reato più grave (ravvisato nel capo H1 quando viceversa, al momento di determinare la competenza territoriale dell'autorità giudiziaria vicentina, esso era stato identificato con il capo B1); mancata determinazione della pena base nei limiti di legge; mancata determinazione degli aumenti per la continuazione nel minimo di legge; mancato giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sulle contestate aggravanti. Illegittima deve ritenersi infine - e se ne è chiesta la revoca - la disposta confisca per equivalente non avendo il tribunale indicato le ragioni per le quali il GIUSTINI sia stato ritenuto responsabile dell'erogazione di tutti i finanziamenti strumentali alla formazione del capitale finanziato *de quo*.

2.1.13 Con il **ventitreesimo motivo** (oggetto di trattazione al capitolo XXIII della parte VI dell'impugnazione) l'appellante, in relazione alle statuizioni civili, ha chiesto la revoca delle stesse; in ogni caso, e in subordine, ha chiesto sospendersi - sussistendo gravi motivi ex art 600 comma 3 c.p.p. - l'esecuzione della condanna al pagamento della disposta provvisoriale per tutte le parti civili.

Riassuntivamente l'appellante GIUSTINI ha rassegnato le seguenti conclusioni:

1) In via preliminare principale di rito, riconosciuta l'incompetenza per territorio del Tribunale di Vicenza, pronunciarsi sentenza di annullamento ex art. 24 comma 1 c.p.p. della sentenza impugnata ordinando la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma ovvero, in subordine, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano.

2) In via preliminare subordinata di rito annullarsi la sentenza impugnata ex art. 603 comma 4 c.p.p. sia in relazione al capo N1 che in relazione ai capi I e L per violazione dell'art. 522 comma 2 c.p.p., avendo il Tribunale di Vicenza condannato per fatti nuovi non enunciati nel decreto che dispone il giudizio.

3) In via principale di merito assolvere l'imputato GIUSTINI da tutti i reati a lui ascritti per non aver commesso il fatto o perché il fatto non costituisce reato o con altra formula ritenuta di giustizia.

4) In via subordinata di merito quanto al trattamento sanzionatorio, previa individuazione del reato più grave fra quelli ascritti nel capo B1, riduzione ai minimi di legge della pena base nonché di tutti gli aumenti operati per la continuazione interna con riconoscimento del giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle residue aggravanti contestate.

5) In via subordinata quanto alle statuizioni civili, escludere quelli - fra i soggetti costituitisi parti civili - da valutarsi come carenti di legittimazione attiva nei termini illustrati nel relativo motivo di gravame. In ogni caso revocare tutte le statuizioni civili e sospendere - sussistendo gravi motivi ex art 600 comma 3 c.p.p. - l'esecuzione della condanna al pagamento della disposta provvisoria per tutte le parti civili.

2.2 Appello proposto da MARIN Paolo

Avverso la suddetta sentenza ha interposto appello anche la difesa di MARIN Paolo.

2.2.1 In particolare con il **primo motivo**, assai articolato, l'appellante ha censurato l'affermazione di responsabilità del MARIN in relazione a tutti i reati contestati nel capo di imputazione sotto più profili che vengono qui di seguito illustrati.

2.2.1.1 Preliminarmente l'appellante ha eccepito la nullità della richiesta di rinvio a giudizio reiterando la già sollevata eccezione, respinta dal tribunale vicentino, di nullità delle notifiche dell'avviso ex art. 415 *bis* c.p.p. e dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare effettuate - nel domicilio da lui eletto in data 28.4.2017 nell'ambito del solo procedimento n. 5628/2015 RGNR, allora unico procedimento pendente a suo carico - con riguardo alle imputazioni relative alle condotte criminose che lo stesso MARIN, in tesi d'accusa, avrebbe posto in essere nell'anno 2015 (condotte che dapprima avevano costituito l'oggetto di un distinto procedimento recante il n. 5851/2017 RGNR, iscritto dalla Procura della Repubblica vicentina - a seguito

del deposito dell'informativa finale 6.7.2017 della GdF di Vicenza estesa per la prima volta alle condotte commesse nell'anno 2015 - mediante stralcio dal già pendente procedimento n. 5628/2015 RGNR; indi riunito al suddetto procedimento n. 5628/2015 RGNR solo in occasione dell'udienza preliminare tenutasi nell'aprile 2018) per violazione dell'art. 157 c.p.p.. Ciò in applicazione del principio secondo cui l'elezione di domicilio effettuata dall'imputato ha validità unicamente nell'ambito del procedimento in relazione al quale essa viene effettuata, con divieto quindi di una sua ultrattività anche nei procedimenti connessi.

2.2.1.2 Indi l'appellante ha formulato richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, comprensiva in particolare del confronto tra il teste Claudio Ambrosini (già responsabile dei Crediti Ordinari nell'ambito della Divisione Crediti di BPVI) e il teste Gennaro Sansone (componente del *team* ispettivo di Banca d'Italia che aveva operato nel 2012); di una perizia *super partes*, mai disposta in primo grado, sul *file* audio relativo al Comitato di Direzione del 10.11.2014 (ciò solo per il caso di rigetto dell'eccezione di sua inutilizzabilità sulla quale v. *infra*); di una perizia *super partes*, mai disposta in primo grado, atta a valutare l'importo complessivo del capitale ritenuto finanziato, a individuare l'effettiva disciplina della sua deducibilità dal patrimonio di vigilanza e - prima ancora - a individuare i criteri che debbono essere utilizzati al fine di stabilire se un'operazione di finanziamento possa o meno dirsi correlata/finalizzata all'acquisto e/o alla sottoscrizione di azioni. A tale ultimo proposito la difesa ha affermato di richiamarsi anzitutto alle articolate argomentazioni svolte dalla difesa ZONIN (v. *infra*); ha evidenziato in ogni caso come emblematico, in ordine alla necessità di disporre perizia, il fatto che, mentre il tribunale ha avallato acriticamente il criterio temporale dei tre mesi (criterio basato su una indicazione del teste Romano nonché adottato dall'ispettore Manni e indi dai consulenti tecnici del P.M.), nondimeno l'espletata istruttoria dibattimentale ha in realtà consentito di appurare come il concretamente riscontrato intervallo temporale - a detta dello stesso teste Manni - si fosse di fatto attestato attorno a un massimo di un mese circa.

2.2.1.3 L'appellante ha poi rinnovato la già svolta eccezione di inutilizzabilità del *file* audio relativo al Comitato di Direzione del 10.11.2014;

nel caso di specie, infatti, l'autore materiale della registrazione (uno o forse più tecnici all'uopo incaricati, a suo dire, dal segretario generale Mariano Sommella) era un soggetto - estraneo alla conversazione tra presenti in questione - che aveva operato da una *consolle* di registrazione sita all'esterno dell'aula consiliare e non vi era neppure stato ammesso ad assistere da alcuno se non eventualmente dal solo Sommella a insaputa di tutti gli altri partecipanti.

2.2.1.4 L'appellante ha lamentato un malgoverno delle prove in quanto la gravata sentenza, nonostante la mole ponderosa, si caratterizzerebbe: **a)** per una costante sottrazione di elementi, pur presenti all'interno dell'istruttoria dibattimentale ma nemmeno considerati nella motivazione; **b)** per una elusione delle questioni di fondo poste dalla difesa dell'imputato.

In primo luogo, comunque, non è dato comprendere perché tutta una serie di soggetti (si sono indicati esemplificativamente i testi Claudio Giaccon, Costante Turco, Giammaria Amato e altri), pacificamente resisi autori materiali delle medesime condotte contestate all'imputato, non siano mai stati nemmeno indagati in relazione a tali loro condotte. La suddetta considerazione è prodromica all'ulteriore doglianza difensiva concernente la totale assenza, nella gravata sentenza, di ogni e qualsiasi valutazione in ordine alla componente psicologica dei reati contestati.


A tale ultimo proposito la difesa ha evidenziato in particolare come il MARIN mai abbia sostenuto di ignorare l'esistenza in BPVi di operazioni di finanziamento correlato; egli in effetti ha costantemente dichiarato ben altro, ossia di essere sempre stato genuinamente convinto della piena liceità delle operazioni stesse: non solo tale tipologia di operazione veniva eseguito in BPVi già prima del 2009, anno di assunzione del MARIN, ma altresì egli, da neoarrivato, aveva ricevuto assicurazioni da vari colleghi, tra cui il GIUSTINI, il Colombera e il Seretti (all'epoca responsabile della Divisione Crediti), sul fatto che - trattandosi di una banca cooperativa - non trovasse ad essa applicazione l'art. 2358 c.c.; in tale ultimo senso anzi la banca aveva a suo tempo richiesto e acquisito pure un parere legale formulato da uno studio incaricato *ad hoc* (trattavasi dello studio Erede-Bonelli; il parere, redatto da uno dei massimi esperti nella materia, era stato favorevole alla tesi della inapplicabilità dell'art. 2358 c.c. alle banche cooperative); in effetti la dottrina

e la stessa giurisprudenza fino ad epoca assai recente si erano dimostrate tutt'altro che univoche sul punto.

A ciò si aggiunge la circostanza che l'effettuazione di operazioni correlate fosse emersa, alla luce della svolta istruttoria dibattimentale, quale dato pienamente noto anche all'*internal audit* della banca (il che renderebbe assai precaria, sotto il profilo dell'attendibilità, la posizione del teste Massimo Bozeglav, responsabile dell'*audit*) nonché al suo ufficio legale (considerazioni analoghe a quelle relative al teste Bozeglav andrebbero dunque svolte anche con riguardo alla sua responsabile, l'altra teste avv. Anna Papacchini): né l'una né l'altra struttura avevano mai avvisato alcuno in BPVi circa il fatto che si stesse con ciò ponendo in essere un'attività illecita. Anzi la teste Papacchini in sede dibattimentale si era trovata costretta ad ammettere che aveva effettivamente potuto visionare la pratica (pacificamente correlata) Cattaneo-Luisetto ma che, essendosi essa positivamente conclusa, non aveva ritenuto di fare nulla.

2.2.1.5 L'appellante ha indi lamentato l'errata ricostruzione operata dal tribunale - alla pag. 678 della gravata sentenza - delle competenze della Divisione Crediti, affermando che i giudici vicentini si sono basati, al riguardo, essenzialmente su quanto affermato dal teste Giampaolo Scardone nella relazione ispettiva 2012 della Banca d'Italia (laddove lo stesso Scardone in sede dibattimentale ha ammesso di non conoscere le facoltà deliberative autonome riconosciute alla rete), mentre sarebbe stata obliterata la delibera del CdA 7.2.2012 (pur acquisita al fascicolo del dibattimento) la quale aveva ridisegnato le competenze e le funzioni della Divisione Crediti istituendo le Direzioni Regionali.

In particolare non risponde affatto al vero - ha proseguito l'appellante - l'assunto del primo giudice secondo cui "*le competenze assegnate alla Divisione Crediti riguardavano l'intera filiera di erogazione del credito (...) la divisione era altresì incaricata della successiva attività di perfezionamento degli stessi [affidamenti] (e delle relative garanzie)*". In realtà il perfezionamento e l'erogazione degli affidamenti, come pure l'acquisizione delle eventuali garanzie ad essi relative, erano - nel periodo in esame - demandati a una società controllata da BPVi e denominata Servizi Bancari,




come riferito concordemente in sede dibattimentale dai testi Claudio Ambrosini e Sandro Re oltre che dallo stesso imputato MARIN.

La difesa del MARIN ha affermato altresì che, sempre in tale passo dell'impugnata sentenza, i giudici vicentini hanno equivocato anche sul ruolo svolto dal teste Claudio Giacom indicandolo come "*capo area di Vicenza*". Al di là del refuso "*13.6.2013*" in luogo di "*13.6.2019*" riguardo alla data dell'esame testimoniale del Giacom (che pure - a detta dell'appellante - non depone a favore della precisione ricostruttiva complessivamente impiegata dal collegio giudicante), lo stesso Giacom nel corso del suo esame testimoniale aveva chiaramente detto di avere assunto la carica di Direttore regionale Veneto Occidentale all'indomani della modifica dell'organizzazione commerciale della banca, disposta nell'aprile - maggio 2012 con l'istituzione delle direzioni territoriali.

Infine, e più gravemente, il passo in oggetto della gravata sentenza avrebbe totalmente travisato la stessa spiegazione, in sé completa ed esatta, fornita dal teste Giacom. Dalla parafrasi del tribunale pare che ad essere articolata su base territoriale decentrata fosse la Divisione Crediti ma ciò è difforme da quanto riferito dal teste Giacom (nonché da altri testi come ad esempio il teste Maurizio Baruffato, il teste Luigi Veronese e il teste Giammaria Amato): gli Uffici Crediti articolati su base territoriale erano infatti alle dipendenze delle Direzioni Regionali, le quali a loro volta erano gerarchicamente inquadrare all'interno della Divisione Mercati. In altri termini nel periodo 2012-2015 successivo all'ispezione della Banca d'Italia la situazione era la seguente: **a)** la Divisione Crediti non era coinvolta in alcun modo nell'erogazione e perfezionamento dei finanziamenti; **b)** ciò che al riguardo veniva deliberato - in piena autonomia - dalle Direzioni Regionali era completamente estraneo al perimetro conoscitivo della Divisione Crediti.

Soltanto nel 2015, come riferito con chiarezza dal teste Claudio Ambrosini, l'assetto organizzativo di BPVi era variato nuovamente con il ritorno alla Divisione Crediti della competenza gerarchica sui crediti in rete.

Nel periodo 2012-2015, viceversa, alla stregua delle suesposte considerazioni, essendo il processo del credito non accentrato, diversamente da quanto sostenuto nella gravata sentenza, la Divisione Crediti (il cui ruolo e la cui funzione erano circoscritti alla necessità di assicurare la qualità del



credito e il recupero di esso) non aveva - né poteva avere - contezza della complessiva entità del capitale finanziato.

2.2.1.6 L'appellante ha poi evidenziato come nessun rilievo fosse stato sollevato dalla vigilanza nei confronti della Divisione Crediti, tanto all'esito dell'ispezione del 2012 quanto all'esito di quella del 2015, mentre per converso erano stati formulati i seguenti rilievi per omissioni e carenze a vario titolo: contro i consiglieri di amministrazione in carica all'epoca dei fatti; contro i sindaci in carica all'epoca dei fatti; contro il direttore generale (Samuele Sorato) in carica all'epoca dei fatti; contro i vice direttori generali in carica all'epoca dei fatti Andrea PIAZZETTA (Divisione Finanza) ed Emanuele GIUSTINI (Divisione Mercati); contro le funzioni aziendali di controllo - ossia contro i responsabili della funzione *Internal Audit* (Massimo Bozeglav) e della funzione *Compliance* (Giuseppe Ferrante) - in carica all'epoca dei fatti.

2.2.1.7 L'appellante, con riguardo alla questione della c.d. "causale sentinella" connotata da estrema genericità, ha sollevato forti dubbi sulla valenza sintomatica attribuita in tesi d'accusa - e fatta propria dal tribunale vicentino - alla causale stessa, posto che:

- ✓ lo stesso teste Giampaolo Scardone, capo *team* dell'ispezione 2012, aveva affermato che *"le carenze nella causale non erano un fatto sistematico, perché altrimenti lo avremmo registrato nel rapporto o, perlomeno, non mi è stato restituito come un fatto sistematico, poi non posso evidentemente immaginare che tutte le PEF siano state esaustive (...)"*;
- ✓ anche il teste Gennaro Sansone, altro membro del *team* dell'ispezione 2012, aveva manifestato, sotto altro profilo, considerevoli dubbi sulla natura effettiva di "sentinella" in capo alla suddetta causale generica;
- ✓ l'assoluta mancanza di rilievi in merito alla presunta genericità di tale proposta di fido contenuta nella P.E.F. era stata confermata anche dal teste Massimo De Bortoli (all'epoca direttore dei Crediti Anomali nonché uno dei diretti interlocutori con il *team* ispettivo);
- ✓ nemmeno l'ispettore Emanuele Gatti nel 2015, benché le regole da seguire e applicare fossero frattanto divenute più stringenti (in quanto non più di matrice nazionale bensì europea), aveva proposto sanzioni al riguardo e

nemmeno aveva invitato la banca a modificare modulistica, procedura e altro in tema di credito;

- ✓ la formula generica "*cogliere opportunità di investimenti mobiliari e immobiliari*", lungi dall'essere stata introdotta dal MARIN come poteva sembrare leggendo la sentenza impugnata, preesisteva al suo arrivo in BPVi e d'altra parte non era applicata unicamente ad operazioni c.d. "bacciate" (lo stesso teste Francesco Iorio, ossia il nuovo direttore generale succeduto a Samuele Sorato, lo aveva confermato in sede dibattimentale al pari del teste Costante Turco);
- ✓ in relazione a tutte le operazioni finanziate, così come individuate dalla consulenza tecnica Tasca-Parisi-Castelli, l'esame delle P.E.F. faceva emergere il dato statistico secondo cui circa il 40% dell'importo finanziato (esattamente il 41,44%) portava causali diverse da quella sopra indicata.

2.2.1.8 L'appellante ha confutato come non rispondente al contenuto complessivo dell'espletata istruttoria dibattimentale anche l'ulteriore assunto - di cui alle pagg. 680 e ss. della sentenza impugnata - secondo il quale le pratiche riguardanti le operazioni correlate dovevano necessariamente essere predisposte su un *format* fornito dalla Divisione Crediti, e ciò a pena di essere rifiutate, su disposizione apparentemente impartita dal MARIN, in caso contrario.

In realtà tutti i testi sentiti al riguardo si erano espressi *de relato* riportando asserite affermazioni rese loro in tal senso dall'uno o dall'altro esponente della Divisione Mercati; non a caso l'espressione utilizzata al riguardo in sentenza - "*Inoltre, si disse che tale dicitura era condivisa con la Divisione Crediti e avrebbe consentito l'approvazione della pratica*" (cfr. pag. 680 cit.) - era quanto mai generica e impersonale.

Anche quanto all'altro preteso indicatore univoco della natura correlata dell'operazione, oltre alla c.d. "clausola sentinella", ossia la c.d. "sfasatura temporale" tra l'erogazione del fido e l'acquisto di azioni, la difesa ha osservato che la sentenza impugnata pare volutamente confondere i piani, intersecando l'unica disposizione data dal MARIN al riguardo (ossia che il denaro del finanziamento erogato dovesse risultare già accreditato nel c/c prima di poter procedere all'acquisto delle azioni) con il fenomeno - del quale

il MARIN non era in alcun modo partecipe - dell'occultamento di tale procedura agli occhi dell'eventuale controllore.


In altri termini il monito in questione, rivolto dal MARIN al personale a seguito della reiterata disinvoltura dimostrata in passato da BPVi sull'argomento (cfr. ad esempio l'operazione Luisetto-Cattaneo), disinvoltura che come tale era stata censurata dal *team* ispettivo del 2012, aveva il solo fine di evitare eventuali sconfinamenti in c/c come aveva ad esempio ben spiegato fra gli altri il teste Costante Turco.

Le stesse deposizioni che sul punto vanno apparentemente in senso sfavorevole al MARIN, segnatamente quelle rese dai testi Enzo Dalle Carbonare, Giammaria Amato e Alberto Cudiz, sarebbero state riportate in sentenza dal tribunale vicentino solo per brevi stralci completamente decontestualizzati, sì da stravolgerne il senso.

2.2.1.9 L'appellante indi ha affrontato un altro tema (svolto dalla sentenza impugnata alle pagg. 686-687), quello della "campagna riqualificazione impieghi" - intendendosi per impieghi i prestiti - anche detta "pre-deliberato", connotata semplicemente dallo stanziamento, ad opera di BPVi, di una rilevante somma finalizzata all'applicazione di condizioni contrattuali differenziate (ossia più vantaggiose) in sede di rinnovo o revisione degli affidamenti di clienti meritevoli di un particolare *rating* creditizio.

Il compito della Divisione Crediti, a detta dell'appellante, era esclusivamente tecnico e riguardava solo l'individuazione dei criteri di *rating* da utilizzare per selezionare i clienti ai quali riqualificare il prestito, formare apposite liste e inviarle alla rete per la definitiva verifica. Il tutto - ha proseguito la difesa del MARIN - è stato esaustivamente spiegato in dibattimento dai testi Claudio Ambrosini e Maurizio Baruffato mentre l'appellante, contrariamente a quanto parrebbe desumersi dalla sentenza gravata, non aveva nulla a che vedere con le modalità, più o meno corrette, attraverso cui tale iniziativa era poi stata presentata dalla rete commerciale ai propri clienti, non potendo ascrivere all'imputato le eventuali pressioni esercitate dalla rete medesima nei confronti della clientela per accompagnare l'iniziativa con inviti ad acquistare azioni BPVi.

Al riguardo, ad esempio, la sentenza impugnata valorizzerebbe al massimo grado la deposizione del teste Umberto Seretti ma da un lato trattasi di

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page. The signature appears to be 'U. Seretti' and there are some other initials below it.

soggetto che risulta avere deliberato, egli sì, numerosi finanziamenti destinati all'acquisto di azioni (sia come predecessore del MARIN alla Divisione Crediti - anteriormente all'introduzione delle Direzioni Regionali - e sia in seguito come direttore generale della controllata Banca Nuova) mentre dall'altro lato la reale natura dell'iniziativa (di per sé priva di qualsivoglia rilievo nell'alveo del problema del capitale finanziato) risulterebbe assai meglio illustrata nella relativa delibera acquisita al fascicolo del dibattimento. Anche in tal caso comunque - secondo quanto ha lamentato la difesa - il tribunale avrebbe selezionato gli elementi istruttori omettendo di menzionare quelli favorevoli all'imputato.

2.2.1.10 L'appellante ha censurato altresì il grande rilievo attribuito dalla sentenza impugnata a una serie di note e di approfondimenti provenienti dall'*audit* nella persona del suo responsabile Massimo Bozeglav, posto che - come già sopra accennato - questi, al pari dell'ufficio legale della banca, era perfettamente al corrente dell'esistenza della prassi delle operazioni di finanziamento correlato e che mai tali strutture avevano segnalato alcunché, fermo restando quanto già detto in ordine al convincimento del MARIN circa la liceità di tali operazioni ed esulando dall'ambito delle sue competenze quella di controllare se poi il capitale finanziato con tali operazioni venisse correttamente scomputato dal patrimonio di vigilanza.

Analogamente - ha proseguito l'appellante - si sarebbe dovuto considerare l'atteggiamento di fuga dalla responsabilità tenuto dal CdA (composto non già da persone digiune della materia ma da docenti universitari, da imprenditori di primo piano e finanche da un ex Ragioniere Generale dello Stato), il quale, sottoscrivendo ogni delibera, aveva a sua volta scelto di abdicare al proprio compito di vigilare sul rispetto degli adempimenti e sulla corretta deduzione del capitale finanziato dal patrimonio di vigilanza. Oltretutto - ha notato la difesa - diversi altri componenti del CdA, e non solo l'imputato Giuseppe ZIGLIOTTO, avevano sottoscritto essi stessi dei finanziamenti finalizzati all'acquisto di azioni BPVi.

2.2.1.11 L'appellante si è diffuso a lungo sulle due ispezioni (Banca d'Italia 2012; BCE 2015) - in particolare sulla prima - evidenziando la necessità di un confronto tra i testi Claudio Ambrosini e Gennaro Sansone che avevano

reso deposizioni tra loro inconciliabili ed erano stati entrambi definiti "debolmente attendibili" dal tribunale (il primo aveva sostenuto che l'effettuazione delle operazioni correlate di finanziamento non fosse stata affatto taciuta al *team* ispettivo del 2012, con i quali egli aveva avuto una diretta interlocuzione; il secondo - incorso peraltro in pesantissime contraddizioni nelle diverse occasioni in cui era stato sentito durante le indagini preliminari e finanche sottoposto a intercettazione telefonica dagli inquirenti - era tornato, in sede dibattimentale, ad affermare il contrario, ritrattando quanto aveva detto da ultimo agli stessi inquirenti). Ad avviso dell'appellante, comunque, l'Ambrosini, responsabile dei Crediti Ordinari nell'ambito della Divisione Crediti di BPVI nonché vice - assieme a Massimo De Bortoli - del MARIN, sarebbe assai più credibile del Sansone e più in generale dell'intero *team* ispettivo della stessa Banca d'Italia, la quale, dopo avere incentivato la crescita di BPVI, non potrebbe, secondo la difesa, "permettere che qualcuno o qualcosa possa accusarla di essere stata omissiva o, peggio, connivente" (cfr. pag. 103 atto di appello). Sul punto la difesa dell'appellante MARIN ha menzionato l'esistenza nel web, quale fonte aperta, della registrazione di un colloquio intercorso nei primi mesi del 2014 fra il presidente di BPVI Giovanni ZONIN, l'allora presidente di Veneto Banca e l'allora capo della vigilanza della Banca d'Italia da cui si evinceva che quest'ultimo, nel ricordare ai suoi interlocutori che dal 4 novembre di quello stesso anno Banca d'Italia avrebbe dovuto passare *ex lege* la mano al SSM (Single Supervisory Mechanism) e che dunque i controlli sarebbero stati più severi, stava cercando di convincere Veneto Banca ad unirsi con BPVI.

2.2.1.12 L'appellante ha evidenziato altresì come il tribunale non abbia riferito, nell'occuparsi della successiva ispezione del 2015, che in realtà il MARIN non vi aveva nemmeno preso parte in quanto trasferito dal 18.12.2014 alla controllata siciliana Banca Nuova.

2.2.1.13 L'appellante è poi passato a confutare con argomentazione particolarmente articolata (cfr. pagg. 126-149 atto di appello) l'assunto del collegio vicentino in ordine alla pretesa non credibilità e contraddittorietà del MARIN, sostenendo: **a)** che il contenuto dell'esame di questi sarebbe viceversa stato equivocado e travisato in più punti dal primo giudice; **b)** che

tra i testi particolarmente valorizzati dal tribunale contro il MARIN vi è ad esempio il teste Fulvio Bosso, non rientrante, così come vari altri, nel novero degli imputati solo a causa di una scelta operativa, definita "discutibile", degli inquirenti. Un soggetto, il Bosso, che, in base al complesso dell'espletata istruttoria, emergerebbe viceversa come contraddittorio e poco credibile e del quale, in ogni caso, il tribunale (seguendo invero una tecnica redazionale spesso utilizzata nella gravata sentenza) avrebbe estrapolato solo alcuni frammenti di esame dibattimentale per lo più sfavorevoli al MARIN, senza porli a confronto con le rettifiche operate dallo stesso teste in sede di controesame.

2.2.1.14 L'appellante, con riguardo al capo M1 relativo alle condotte di ostacolo contestate all'imputato MARIN durante l'effettuazione del Comprehensive Assessment e dell'AQR (Asset Quality Review), ha escluso anzitutto che l'AQR possa paragonarsi in tutto e per tutto a una normale ispezione, indicandone le ragioni (fra l'altro nel corso di essa, in relazione alle posizioni esaminate, nemmeno era prevista l'interlocuzione tra ispettori e funzionari dell'istituto) ed evidenziando fra l'altro, in tale contesto, come finanche la Banca d'Italia, una volta diffusi i risultati dell'AQR e dello *stress test*, avesse affermato che il Comprehensive Assessment era stato un esercizio di natura prevalentemente prudenziale e non contabile, ove si era fatto ricorso a metodi di tipo statistico non contemplati dai criteri contabili. Indi la difesa ha ricordato come, per costante giurisprudenza, in tema di ostacolo alla vigilanza assumano rilevanza penale solo quelle false informazioni - ovvero l'omissione o il nascondimento di informazioni - capaci di entrare in conflitto con l'esercizio della funzione concretamente svolta, presupposto a suo avviso non ricorrente nel caso in esame (fermo restando che al MARIN non potrebbe contestarsi di avere taciuto al *team* l'esistenza delle lettere di impegno al riacquisto e degli storni, dal momento che egli era venuto a sapere di tali procedure, come altri in banca, solo all'esito dell'ispezione BCE del 2015; né in atti vi sarebbero elementi idonei a dimostrare il contrario, anzi tutti i testi escussi hanno concordemente dichiarato che le lettere di impegno al riacquisto non erano inserite nelle P.E.F., bensì venivano conservate in cartaceo presso le filiali ove il cliente aveva il c/c di riferimento; in nessun modo era segnalata l'eventuale presenza


di tale impegno, che restava una pattuizione riservata tra il responsabile della rete di riferimento e la controparte).

2.2.1.15 L'appellante è passato quindi a contestare (cfr. pagg. 154-172 atto di appello) la configurabilità in capo al MARIN di un apporto concorsuale rilevante ai sensi dell'art. 110 c.p., censurando anzitutto la struttura del capo d'imputazione, configurato nel senso di una piena e totale condivisione di tutti gli imputati in relazione alle condotte contestate, a prescindere dal ruolo rivestito e dalle funzioni esercitate, sul presupposto che "tutti avessero fatto tutto" e dunque sulla base di una sorta di automatismo presuntivo.

A sua volta la motivazione sul punto della sentenza impugnata – circoscritta alla sua pag. 216 – è stata censurata dall'appellante come sbrigativa e insoddisfacente in quanto basata su un'asserita "conseguenzialità" (*"In questo contesto operativo, è conseguenziale concludere che gli imputati – che nei diversi ruoli hanno posto in essere le singole condotte di manipolazione del mercato – avessero piena ed assoluta consapevolezza dell'occultamento di questa operatività al mercato e alla vigilanza"*) che non avrebbe invece fondamento alcuno.

A parere della difesa nel dibattimento di primo grado non è stata fornita la prova che tutti gli imputati indistintamente, e l'appellante MARIN in particolare, sapessero che le c.d. operazioni "bacciate" non venivano scomputate dal capitale di vigilanza e che inoltre esse erano finalizzate - oltre che all'esigenza, a tutti nota, di svuotamento del fondo acquisto azioni proprie (soprattutto in coincidenza con il fine anno) nonché a creare liquidità per il mercato secondario – anche a fornire *"una distorta immagine di solidità del mercato azionario"*, ferma restando la forte differenza tra il flusso informativo che giungeva alla Divisione Crediti e quello, ben più intenso, diretto e pregnante, che invece perveniva alla Divisione Mercati e ne animava le riunioni.

Al riguardo desta forte perplessità nell'appellante il fatto che una simile differenza di flussi informativi tra diverse Divisioni fosse invece stata valorizzata dal tribunale per assolvere il coimputato Massimiliano PELLEGRINI.

The image shows two handwritten signatures in black ink. The upper signature is a large, stylized cursive signature, possibly reading 'Pellegrini'. Below it is a smaller, more compact signature or set of initials, possibly 'MP'.

2.2.1.16 L'appellante ha lamentato altresì come al MARIN sia contestato di avere "avallato una prassi" senza tuttavia che - sotto il profilo dell'elemento soggettivo del reato - risulti provato che egli, divenuto a un certo punto consapevole che la prassi da tempo seguita era in realtà illecita, l'avesse ciononostante pervicacemente reiterata.

Ha censurato altresì l'operato dell'Accusa la quale, pur dopo l'emersione di un fenomeno - nell'ambito di BPVi - di autonome potestà deliberative diffuse e non già accentrate, e pur avendo conferito la stessa Accusa a seguito di ciò ai propri consulenti tecnici il compito di redigere una relazione integrativa (atta a identificare, sulla scorta delle delibere esaminate, quale fosse l'organo deliberativo di volta in volta interessato), non vi ha tuttavia dato realmente seguito, astenendosi dal ripartire fra gli autori in concreto delle varie delibere le somme contestate nel capo di imputazione quale importo complessivo del capitale finanziato.

D'altra parte - ha proseguito l'appellante - qualora gli inquirenti avessero effettivamente seguito tale ultima via si sarebbero necessariamente dovuti iscrivere nel registro degli indagati alcuni fra i testimoni dell'Accusa quali concorrenti materiali nel reato.

Nondimeno, difettando il dato quantitativo esattamente riferibile a ciascun imputato con riguardo alla frazione ad esso imputabile del maggiore capitale finanziato complessivo, non sarebbe possibile nemmeno valutare la reale offensività di ciascuna condotta.

Il tutto comunque - ha precisato la difesa - vale, in relazione alla posizione del MARIN, per le sole contestazioni di fatti commessi fino al 18 dicembre 2014 dal momento che in tale data egli veniva rimosso dalla Divisione Crediti di BPVi e trasferito alla controllata Banca Nuova. Viceversa in sentenza il MARIN è stato condannato - senza alcuna giustificazione - finanche per i fatti occorsi nell'anno 2015 (l'appellante ha osservato al riguardo che il responsabile della Divisione Crediti in carica per quegli importi è perfettamente identificabile trattandosi del teste non assistito, in quanto mai iscritto nel registro degli indagati, Alessandro Balboni).

In via di mero subordinate la difesa ha chiesto quindi che, nel caso di ravvisata penale responsabilità del MARIN, la stessa sia comunque ritenuta sussistente solo fino al 18 dicembre 2014.

2.2.2 Con il **secondo motivo** l'appellante ha censurato in via subordinata l'eccessività della pena inflitta, e ciò sia con riferimento alla pena base sia con riguardo agli aumenti operati per la ritenuta continuazione.

2.2.3 Quindi, con il **terzo motivo**, l'appellante - in via di ulteriore subordine - ha chiesto valutarsi le già riconosciute attenuanti generiche come prevalenti sulle contestate aggravanti nell'ambito del giudizio di bilanciamento.

Conclusivamente, l'appellante ha chiesto:

- 1) assoluzione dell'imputato MARIN Paolo per non aver commesso il fatto o perché il fatto non costituisce reato;
- 2) in subordine, riduzione della pena inflitta (sia attraverso una diminuzione della pena base, quantificata nei minimi edittali, sia attraverso una riduzione dell'aumento operato per la continuazione);
- 3) in ulteriore subordine, riduzione della pena inflitta per effetto del richiesto giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sulle contestate aggravanti.

2.2.4 Quindi, con **motivi nuovi** tempestivamente depositati, la difesa ha ulteriormente argomentato in ordine alla già chiesta riapertura dell'istruttoria dibattimentale, insistendo in maniera particolare nella richiesta di confronto fra i testi Claudio Ambrosini e Gennaro Sansone e chiedendo altresì, trattandosi di sopravvenienze: **a)** l'acquisizione dei verbali relativi alle dichiarazioni testimoniali rese dai predetti (Ambrosini all'udienza 8.3.2022; Sansone all'udienza 18.3.2022) nel distinto procedimento rubricato al n. 1031/2020 pendente dinanzi al Tribunale di Vicenza in composizione collegiale a carico di Sorato Samuele; **b)** disporsi, sotto forma di perizia, l'estrazione dei dati contenuti nel server di SEC Servizi corrente in Padova, e ciò al fine di accertare la concreta attività svolta dall'ispettore Gennaro Sansone nel corso dell'ispezione 2012 della Banca d'Italia, con particolare riguardo a quanto da lui visionato nei giorni dall'1 al 7 luglio 2012.


2.3. Appello proposto da PIAZZETTA Andrea

Avverso la suddetta sentenza ha interposto appello anche la difesa di PIAZZETTA Andrea.

2.3.1 In particolare, con il **primo motivo** (oggetto di trattazione al paragrafo 1 dell'impugnazione), l'appellante ha dedotto, richiamando alcuni arresti della giurisprudenza di legittimità, la nullità della sentenza per violazione degli artt. 121, 178 comma 1 lett. c) e 546 c.p.p. dovuta alla totalmente omessa considerazione non soltanto di tutti i cospicui contributi orali e documentali forniti dalla difesa nel corso dell'intero dibattimento (inclusi i controesami difensivi - talora viceversa rivelatisi decisivi - dei testi a carico) ma altresì delle argomentazioni difensive esposte in una specifica ampia e dettagliata memoria depositata, nelle forme delle note d'udienza, in data 19 gennaio 2021.

2.3.2 Quindi, con il **secondo motivo**, l'appellante ha eccepito la violazione dell'art. 210 c.p.p. e dell'art. 192 comma 3 c.p.p., nonché una carenza assoluta di motivazione, in ordine alla valutazione - operata dal tribunale - di coerenza intrinseca ed estrinseca delle deposizioni rese dai testi Mariano Sommella, Filiberto Romio, Piero Rasini, Alberto Matta e Roberto Rizzi, sulle quali si fonda - a suo avviso in via esclusiva - la ricostruzione dei fatti operata nella sentenza impugnata, e ciò benchè la difesa avesse evidenziato, tanto in sede di discussione quanto nelle anzidette note d'udienza depositate il 19.1.2021, evidenti profili di inattendibilità e inutilizzabilità delle rispettive deposizioni. L'appellante ha evidenziato al riguardo i seguenti elementi:



- ✓ i testi in questione sono soggetti che avevano contribuito in prima persona - loro sì materialmente - a quelle stesse condotte formanti l'oggetto della "prassi" contestata agli imputati, e in particolare al PIAZZETTA, nei capi d'imputazione, il che avrebbe quanto meno imposto un vaglio particolarmente stringente in ordine alla loro credibilità soggettiva e all'attendibilità di quanto da loro dichiarato;
- ✓ oltre a ciò la pendenza del procedimento penale n. 2147/2019 RGNR (relativo alle asserite condotte di bancarotta connesse alla messa in L.C.A. di BPVI) ha posto i predetti testi nella condizione di dover salvaguardare se stessi dal concreto rischio di essere incriminati in quel procedimento (nel cui ambito il



146

Pubblico Ministero non aveva ancora cristallizzato l'imputazione né aveva ancora definito tutti i coindagati);

- ✓ gli stessi testi, benché fossero stati sentiti a s.i.t. nel procedimento penale n. 2147/2019 RGNR proprio a ridosso della data del loro esame dibattimentale nel presente procedimento, in quest'ultimo hanno manifestato incertezze e lacune tali da rendere necessarie continue contestazioni, quando non addirittura letture diffuse - "in aiuto alla memoria" - dei verbali delle dichiarazioni rese in sede di indagini preliminari quanto ai fatti che qui occupano (ciò varrebbe in particolare per i testi Mariano Sommella e Filiberto Romio);
- ✓ più d'uno fra i suddetti testi si ritiene versi, in realtà, addirittura (come già eccepito in primo grado) in una condizione che ne avrebbe reso necessario l'esame nelle forme di cui all'art. 210 c.p.p., dal momento che a loro carico ricorrono obiettivi indizi di reità, quanto meno secondo i canoni del concorso di persone del reato, e ciò in adesione alla costante giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di prova dichiarativa, allorché venga in rilievo la veste che può assumere il dichiarante, spetta al giudice il potere di verificare in termini sostanziali, prescindendo da indici formali quali l'avvenuta iscrizione nel registro delle notizie di reato, l'attribuibilità allo stesso della qualità di indagato nel momento in cui le dichiarazioni stesse vengano rese, con la conseguente necessaria escussione non già come testimone bensì quale imputato di reato connesso ai sensi dell'art. 210 c.p.p.. Viceversa sul punto la sentenza impugnata non contiene considerazioni di sorta;
- ✓ a ciò conseguirebbe la vera e propria inutilizzabilità delle deposizioni rese dai testi Mariano Sommella, Filiberto Romio, Piero Rasini, Alberto Matta e Roberto Rizzi;
- ✓ ancor più peculiare sarebbe in realtà la posizione del teste Alberto Matta (sentito in qualità di testimone ex art. 194 c.p.p. all'udienza del 26.11.2020) posto che, successivamente al deposito della sentenza impugnata, è entrato nella disponibilità della difesa dell'imputato PIAZZETTA (che lo ha allegato all'atto di appello e che ne ha chiesto - formulando istanza di rinnovazione probatoria ex art. 603 c.p.p. - l'acquisizione) un atto di esecuzione di perquisizione e sequestro a carico del Matta, eseguito per rogatoria dall'A.G. lussemburghese e datato 9.10.2020 (antecedente quindi all'esame

147


dibattimentale del teste nel presente procedimento), dal quale si evincerebbe che anche il predetto Matta - così come il teste pacificamente ex art. 210 c.p.p. Girolamo Stabile, avvalsi in dibattimento della facoltà di non rispondere - all'epoca della sua deposizione già era iscritto (addirittura a far tempo dal 29 luglio 2020, in tesi difensiva) nel registro degli indagati del procedimento connesso n. 2147/2019 RGNR;

- ✓ la vicenda relativa al teste Matta viene indicata come di evidente gravità (la Procura della Repubblica vicentina non aveva, all'evidenza, mai reso noto che il teste, ben prima della sua ammissione ex art. 507 c.p.p., si trovasse già indagato in un procedimento fortemente connesso) ma l'unica sanzione di tale grave violazione delle garanzie difensive risiederebbe - in adesione alla costante giurisprudenza di legittimità - nell'inutilizzabilità della relativa deposizione.

2.3.3 Quindi, con il **terzo motivo** (oggetto di trattazione al paragrafo 3 dell'impugnazione, a sua volta articolato in più sotto-paragrafi che vanno dal 3.1 al 3.10), l'appellante ha eccepito il malgoverno delle prove da parte dell'impugnata sentenza, la quale a suo avviso ha ricostruito i fatti in modo incompleto e unilaterale, omettendo di considerare prove decisive in favore dell'imputato. E' stata altresì eccepita la violazione degli artt. 43 e 110 c.p. per essere del tutto carente la motivazione in merito alla prova del concorso del PIAZZETTA ex art. 110 c.p. nelle condotte contestate, come pure in merito alla prova del dolo che tali condotte dovrebbe sorreggere.

Più in particolare l'appellante ha osservato quanto segue:

- ✓ il ragionamento probatorio del tribunale muove da un'adesione tanto incondizionata quanto infondata dello stesso alla tesi accusatoria circa la strumentalità delle condotte di agiotaggio rispetto a quelle di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza; strumentalità da cui deriverebbe quale consequenziale conclusione il concorso ex art. 110 c.p. di tutti gli imputati aventi posto in essere singole operazioni correlate (e dunque singole condotte di manipolazione del mercato) in tutte le ipotesi di reato contestate nei numerosi capi d'imputazione, e ciò indipendentemente dall'acquisizione di qualsivoglia prova in ordine alla conoscenza, rappresentazione e volontà del fenomeno e della vicenda intesi nella loro complessità; trattasi però di motivazione basata, come tale, su meri sillogismi e asserite prove logiche



148

- aventi invece dignità di mera congettura. A ciò si aggiungono, in più passi della gravata sentenza, il vero e proprio travisamento delle prove e/o l'attribuzione di rilevanza a elementi che ne sono del tutto privi (come ad esempio l'assunto – in realtà nemmeno dimostrato – che il PIAZZETTA fosse uno dei più stretti collaboratori del direttore generale Samuele Sorato);
- ✓ per il PIAZZETTA era impossibile avere conoscenza della "prassi" della concessione di finanziamenti correlati all'acquisto di azioni BPVi dal momento che la Divisione Finanza da lui guidata non era, né poteva essere, destinataria dei relativi flussi informativi e ferma restando l'assoluta segretezza con cui la Divisione Mercati, la Divisione Crediti e il Comitato Soci gestivano il fenomeno in oggetto (da soli sotto il controllo del direttore generale Samuele Sorato); oltretutto la presenza del PIAZZETTA presso la sede di Vicenza di BPVi si limitava a una cadenza settimanale (ogni martedì, giorno in cui – pressoché settimanalmente – si teneva il CdA);
 - ✓ in prime cure è stata attribuita una grande rilevanza al fatto che il PIAZZETTA avesse partecipato al comitato di direzione dell'8.11.2011 ma in realtà il teste Mariano Sommella, assai valorizzato al riguardo, nel deporre non ha riferito un suo ricordo bensì una interpretazione di un suo appunto senza riuscire a ben rammentare cosa fosse effettivamente successo nell'occasione; in altri termini dal materiale probatorio in atti non riesce ad evincersi se davvero i presenti avessero ivi toccato il tema delle operazioni di finanziamento correlate all'acquisto di azioni BPVi, considerando anche la ben scarsa attendibilità complessiva del teste assistito Franco Tonato, che aveva deposto nella veste di imputato di reato connesso ex art. 210 c.p.p. e che, anteriormente alla sua iscrizione nel registro degli indagati, aveva reso dinanzi agli inquirenti dichiarazioni di tenore tutt'affatto differente;
 - ✓ la motivazione della sentenza impugnata è in ogni caso illogica laddove ha mandato assolto, viceversa, l'imputato Massimiliano PELLEGRINI - responsabile della Divisione Bilancio e Pianificazione - che pure aveva partecipato anch'egli a quello stesso Comitato di Direzione dell'8.11.2011 (assunto invece a "*pietra miliare della responsabilità addebitata al Dott. Piazzetta*": cfr. pag. 42 atto di appello), ritenendolo attendibile allorquando egli aveva sostenuto di non aver dato peso adeguato, in quell'occasione, agli interventi di Franco Tonato e Umberto Seretti (rispettivamente facenti capo alle controllate CariPrato e Banca Nuova), che si erano riferiti – peraltro in

maniera molto superficiale - alla possibile adozione di operazioni "bacciate", posto che all'epoca egli nemmeno conosceva la parola "bacciata". Non si comprende - prosegue la difesa - perché le analoghe dichiarazioni rese, su tale specifico punto, dal PIAZZETTA non siano invece state valutate in senso a lui favorevole;

- ✓ considerazioni analoghe valgono circa l'asserita rilevanza della partecipazione del PIAZZETTA a ulteriori comitati e/o riunioni successivi all'8.11.2011, fermo restando che né l'appellante né alcun suo sottoposto constano aver preso mai parte alle riunioni della Divisione Mercati diretta da Emanuele GIUSTINI;
- ✓ vengono evidenziate le deposizioni rese dal teste Giammaria Amato, il quale ha espressamente escluso (dopo aver riferito di avere partecipato a 3-4 riunioni del Comitato di Direzione nel 2014) che nel corso di quegli incontri si fosse fatto riferimento al fenomeno dei finanziamenti correlati all'acquisto o sottoscrizione delle azioni BPVi, e dal teste Adriano Cauduro, espressosi in senso analogo;
- ✓ il lamentato malgoverno delle prove (e in particolare la totale pretermissione di elementi di prova favorevoli all'imputato PIAZZETTA, inclusi gli esiti del controesame del teste Tagliabue) avrebbe indotto il tribunale vicentino a ritenere - a torto - che il PIAZZETTA abbia avuto un ruolo nel rilascio di lettere di impegno; quanto poi alla vicenda del teste Favrin l'appellante ha evidenziato come quest'ultimo avesse investito nell'acquisto di azioni BPVi non già capitale finanziato dalla stessa banca bensì capitale proprio; in ogni caso la lettera di impegno rilasciata al Favrin, e a questi esibita in primo grado, risulta sottoscritta - su richiesta dello stesso Favrin - dal direttore generale Sorato proprio in quanto il PIAZZETTA aveva rifiutato - come confermato sempre dal teste Favrin - ogni diretto coinvolgimento in un ambito chiaramente esulante dalle competenze della Direzione Finanze di sua pertinenza; infine la lettera rilasciata al Favrin non potrebbe nemmeno definirsi d'impegno, da essa derivando al più una mera disponibilità non vincolante;
- ✓ quanto all'episodio della società di revisione KPGM va escluso - secondo la difesa - che il PIAZZETTA abbia apostrofato l'avv. Anna Papacchini, dell'ufficio legale, con l'icastica e colorita espressione da costei attribuitagli, dato che il parimenti presente dott. Massimiliano PELLEGRINI ha affermato, nel corso del suo esame dibattimentale, di non serbarne ricordo;

- ✓ quanto alla vicenda delle cosiddette "tre sorelle lussemburghesi" la difesa ha evidenziato come la svolta istruttoria abbia fatto emergere, quale unico autore delle relative operazioni di finanziamento correlato, proprio il dott. Piero Rasini, direttore generale della controllata irlandese BPVI Finance, la cui deposizione testimoniale – perno della tesi accusatoria sul punto – deve quindi ritenersi inattendibile (se non inutilizzabile per i motivi già visti *supra*), oltre che basata su mere congetture e ricca di inesattezze e lacune; per giunta la deposizione dell'altro teste Gianluca Girardi (appartenente alla Divisione Mercati), ritenuta in sentenza un riscontro a quella del teste Rasini, secondo l'appellante è stata travisata giacché in realtà sarebbe, nel suo complesso, di tenore esattamente opposto (anche se il primo giudice ha ommesso di considerarne la parte contenente elementi di discolta per il PIAZZETTA); lo stesso è a dirsi per la deposizione del teste Giuseppe Ferrante della *Compliance* (che, secondo la difesa, lungi dal riscontrare la deposizione del RASINI, l'avrebbe confutata). In ultima analisi la deposizione del teste Rasini deve ritenersi priva di riscontri.
- ✓ quanto alla partecipazione del PIAZZETTA al Comitato di Direzione del 10.11.2014, il relativo *file* audio non sarebbe acquisibile ex art. 234 c.p.p. e comunque andrebbe dichiarato inutilizzabile; sul punto l'appellante si è associato, come già in prime cure, alla relativa eccezione svolta dalla difesa del coimputato MARIN, svolgendo argomentazioni analoghe. Ad ogni modo, anche a voler ritenere acquisibile e/o utilizzabile quel *file* audio (e la relativa trascrizione), la sentenza ugualmente risulterebbe viziata da un'erronea valutazione degli interventi del PIAZZETTA in quella sede, il cui tenore testuale (a ben guardare finanche contrario alle proposte fatte dal direttore generale Sorato) sarebbe stato travisato. Inoltre si è sottolineato (cfr. pag. 93 atto di appello) come il lamentato mancato espletamento di una perizia al riguardo impedisca oltretutto l'individuazione dei partecipanti al comitato e la corretta attribuzione dei singoli passaggi ai rispettivi loro autori.

2.3.4 Quindi, con il **quarto motivo** (oggetto di trattazione al paragrafo 4 dell'impugnazione), l'appellante ha eccepito la nullità della sentenza ai sensi dell'art. 522 c.p.p. in relazione all'art. 521 c.p.p. giacché il fatto ritenuto in sentenza – con riguardo all'investimento in fondi esteri *unknown exposure* ("Optimum" e "Athena") e alla detenzione indiretta, mediante essi, di azioni

BPVi – non risulta indicato in alcuno dei capi d'imputazione così come formulati dall'Accusa nei confronti dell'imputato PIAZZETTA. In alcun modo tali condotte, ritenute in sentenza commesse dal PIAZZETTA nonché penalmente rilevanti, potrebbero rientrare nella contestatagli "prassi aziendale" avente ad oggetto "finanziamenti concessi a terzi soggetti, finalizzati all'acquisto di azioni BPVi sul mercato secondario". E d'altra parte, con ogni evidenza, l'investimento in OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio) non ha alcuna attinenza con l'erogazione del credito né alcuna connessione con le prassi decettive in seno a tale erogazione effettuate da altri.

2.3.5 Quindi, con il **quinto motivo** (oggetto di trattazione ai paragrafi 5, 6, 7 e 8 dell'impugnazione), l'appellante ha contestato anche nel merito la fondatezza dell'accusa con riguardo all'investimento in fondi esteri *unknown exposure* ("Optimum" e "Athena") e alla detenzione indiretta, mediante essi, di azioni BPVi. Trattasi a suo dire di contegno non addebitabile al PIAZZETTA, pur non avendo questi mai negato di avere avuto un ruolo nella sottoscrizione dei fondi in questione. L'appellante ha evidenziato al riguardo quanto segue:

- ✓ la *unknown exposure* non è sinonimo di decettività (in base alla deposizione del teste Dario Esposito, del Risk Management, il Comitato Finanza, a differenza di quanto ritenuto in sentenza, era correttamente informato di tutti i dati trasmessi dai fondi senza che alcun suo componente avesse mai lamentato profili di irregolarità);
- ✓ il ricorso a fondi dedicati (che la gravata sentenza impropriamente definisce "gestione patrimoniale") era prassi diffusa tra gli istituti di credito, non solo italiani, come riferito anche dallo stesso teste Alberto Matta, che pure per altri versi – ma non per questa parte della sua deposizione – risulta essere stato assai valorizzato, benché in realtà già indagato in procedimento connesso, dal giudice di prime cure;
- ✓ le finalità per le quali tale investimento era stato autorizzato (vale a dire il reperimento di liquidità) erano state correttamente perseguite dal PIAZZETTA;
- ✓ irrilevante deve ritenersi, a fronte di altre emergenze istruttorie purtuttavia pretermesse dal tribunale, il da esso valorizzato doc. n. 350 delle produzioni

- del Pubblico Ministero (invero mai pervenuto nella sfera di conoscenza del PIAZZETTA; né il suo invio aveva avuto alcun seguito);
- ✓ la sentenza gravata ha travisato il contenuto delle deposizioni rese dai testi Filiberto Romio, Andrea Suriano (quest'ultimo peraltro connotato da evidenti profili di inattendibilità), Piero Rasini e Alberto Matta;
 - ✓ più in generale (come dimostrato anche dalla vicenda dell'accesso confronto tra il teste avv. Andrea Suriano e il teste Paolo Altichieri, quest'ultimo responsabile della direzione Global Markets all'interno della Divisione Finanza di BPVi; vicenda riferita nel suo esame dibattimentale dallo stesso teste Altichieri) si è evidenziata l'inattendibilità della ricostruzione della situazione offerta dagli esponenti di "Optimum" (testi Matta e Suriano), in quanto connotata da un chiaro tentativo di addossare agli esponenti di BPVi, e segnatamente della sua Divisione Finanza, responsabilità eventualmente proprie del suddetto fondo;
 - ✓ peraltro - ha osservato l'appellante - l'attività istruttoria dibattimentale risulta essersi concentrata tutta su "Optimum" rimanendo carente sul conto di "Athena";
 - ✓ la detenzione indiretta di azioni BPVi mediante i fondi "Optimum" e "Athena" in ogni caso non conduce alla prova del concorso del PIAZZETTA nelle contestate condotte di aggio taggio manipolativo sicché la sentenza presenta un vizio di motivazione sul punto, ferma restando in proposito la totale inattendibilità del teste Filiberto Romio (reso destinatario di corpose e continue contestazioni operate in dibattimento dal P.M., il Romio era stato, fra l'altro, platealmente smentito dal teste Tiziano Chiappini - esponente del *broker* Marex Spectron - circa la da lui asserita conoscenza tra questi e il PIAZZETTA, negata dal Chiappini);
 - ✓ la condotta ascritta al PIAZZETTA in relazione ai fondi "Optimum" e "Athena" neppure potrebbe condurre alla prova di un concorso dell'appellante nelle contestate condotte di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza, sicché la sentenza risulta erroneamente motivata sul punto con violazione degli artt. 43 e 110 c.p., tanto più che, con il mutare della normativa di settore a seguito dell'introduzione del CRR (Capital Requirements Regulation), Regolamento UE n. 575/2013, le strutture incaricate della tenuta delle comunicazioni avevano tempestivamente adottato le richieste da indirizzare ai fondi, come chiaramente illustrato dal teste Luca Triban;

- ✓ la motivazione della sentenza è illogica nella parte in cui, con riferimento alla posizione personale di altro imputato e segnatamente di PELLEGRINI Massimiliano, ha ritenuto sufficiente ad escluderne la responsabilità - mandandolo così assolto - il fatto che avesse formulato una richiesta di informazioni circa i sottostanti ai fondi *de quibus*. Il PIAZZETTA infatti, dal canto suo, non solo non aveva avuto conoscenza dell'investimento operato dai fondi stessi in azioni BPVi ma neppure aveva inteso in alcun modo ostacolare la conoscenza dei sottostanti dei fondi medesimi da parte delle altre funzioni dell'istituto di credito, in particolare da parte delle funzioni di controllo; di fatto, anzi, il PIAZZETTA aveva delegato i rapporti con i fondi ad altre strutture di BPVi diverse dalla Divisione Finanza, senza mai avere anche solo azzardato la minima ingerenza nelle loro funzioni;
- ✓ l'assunto del primo giudice secondo cui anche la fase di dismissione delle azioni BPVi da parte di "Optimum" sarebbe stata eterodiretta dal PIAZZETTA in veste di "regista" non risponde al vero e risulta anzi smentito - sempre secondo l'appellante - dalla deposizione del teste Tiziano Chiappini, esponente del broker Marex Spectron, che evidenzerebbe altresì l'assoluta inattendibilità sul punto del teste Roberto Rizzi (appartenente alla rete commerciale e per parte sua artefice di numerosissime operazioni correlate); il Rizzi era infatti giunto ad affermare che il PIAZZETTA lo aveva messo in contatto con il Chiappini il quale invece, come già detto sopra, negava di conoscere l'imputato.

2.3.6 Quindi, con il **sesto motivo** (oggetto di trattazione al paragrafo 9 dell'impugnazione), l'appellante ha argomentato in ordine alla dedotta insussistenza di un concorso ex art. 110 c.p. del PIAZZETTA nella asserita "prassi" posta alla base di tutti i capi di imputazione, della quale viceversa egli non era consapevole né tantomeno ad essa aveva aderito. Né certo un siffatto apporto concorsuale poteva desumersi dall'assunto che, in quanto vicedirettore generale in BPVi, egli fosse necessariamente vincolato alle scelte del direttore generale Samuele Sorato.

In realtà, essendo concepita l'imputazione come una contestazione complessiva di tutte le condotte in essa descritte nei confronti di tutti gli imputati, ipotizzandosi ivi un concorso di reati riuniti sotto la disciplina della continuazione, la gravata sentenza, ad avviso dell'appellante, non ha assolto

al suo onere che era quello di dimostrare – sulla base però di elementi di prova certi e non di mere congetture – che l'imputato: **a)** fosse consapevole delle condotte poste in essere da tutti o parte degli altri pretesi concorrenti; **b)** avesse agito con la volontà di portare a compimento il reato.

Non è in altri termini condivisibile, per la difesa, l'argomentare di una sentenza la quale, di fatto, finisce con il ricondurre vicende di enorme complessità, articolatesi nel corso di un non trascurabile lasso temporale – nonché coinvolgenti decisioni, valutazioni e specifiche azioni di controllo ascrivibili a una pluralità estremamente variegata di soggetti – a un unico semplicistico schema interpretativo che ripropone il parimenti semplicistico approccio dello spunto investigativo iniziale.

Secondo l'appellante va poi considerato quanto segue:

- ✓ con riguardo alla pretesa manipolazione informativa ogni concorso del PIAZZETTA deve essere escluso, non avendo egli mai preso parte in alcuna misura alla definizione del contenuto dei comunicati stampa oggetto di contestazione;
- ✓ con riguardo alla pretesa manipolazione operativa e al preteso ostacolo alla vigilanza la sentenza pretermette diversi fattori di elevata importanza: **a)** nessuna delle operazioni attribuite in ottica di accusa al PIAZZETTA risultava essere stata ancora attuata all'epoca della conclusione dell'ispezione 2012 della Banca d'Italia (peraltro mirata unicamente alla verifica del rischio di credito di BPVi): al 12 ottobre 2012, infatti, Samuele Sorato e Piero Rasini non avevano ancora sottoscritto la partecipazione ai fondi lussemburghesi "Optimum" e "Athena" né tantomeno la controllata irlandese BPVi Finance, della quale il Rasini era il direttore generale, aveva erogato i finanziamenti alle società lussemburghesi Broom-Jupiter-Makalu; **c)** nel caso dell'ispezione BCE, iniziata il 26 febbraio 2015, BPVi aveva già comunicato al Regolatore le informazioni frattanto ricevute dai gestori dei suddetti fondi in ordine al preciso ammontare di azioni BPVi detenute dai comparti di "Optimum" e "Athena", e ciò a far data dal luglio 2014, in perfetta ottemperanza agli obblighi informativi imposti dal CRR (Regolamento UE 575/2013); che la stessa BCE fosse stata portata a conoscenza di un tanto emergeva altresì dal suo stesso rapporto ispettivo del 2015;

- ✓ manca, in ogni caso, totalmente la prova del dolo; anzi le conversazioni captate del PIAZZETTA evidenzerebbero un tenore chiaramente incompatibile con la consapevolezza tipica del partecipe.

2.3.7 Quindi, con il **settimo motivo** (oggetto di trattazione al paragrafo 10 dell'impugnazione), l'appellante in subordine, sotto il profilo del trattamento sanzionatorio ne ha lamentato il carattere sproporzionato. Ha chiesto altresì che le già riconosciute attenuanti generiche siano valutate prevalenti sulle contestate aggravanti in sede di giudizio di bilanciamento. Ha ribadito inoltre le argomentazioni - già svolte in sede di discussione dinanzi al tribunale - circa la necessità di ricondurre a un'unica fattispecie di ostacolo alla vigilanza le plurime condotte configurate, in tesi d'accusa e in sentenza, come altrettanti reati distinti, fra loro unificati nel vincolo della continuazione. Ha richiamato al riguardo la giurisprudenza di legittimità che costruisce il reato ex art. 2638 comma 2 c.c. come suscettibile di assumere carattere eventualmente permanente. In tal caso, indipendentemente dalla reiterazione dell'invio di comunicazioni mendaci, la prima condotta deve intendersi assorbire le successive. Ha aggiunto che la strumentalità della fattispecie di ostacolo rispetto a quella di aggioaggio fa sì che il disvalore della condotta decettiva si esaurisca tutto nell'evento del delitto di aggioaggio. Ritenere diversamente si tradurrebbe altresì in una violazione del principio *nemo tenetur se detegere*, recentemente meglio delineato da Corte Cost. n. 84 del 2021.

2.3.8 Quindi, con l'**ottavo motivo** (oggetto di trattazione al paragrafo 11 dell'impugnazione), l'appellante ha ribadito la già sollevata eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Vicenza in favore del Tribunale di Roma (fermo restando il carattere non vincolante di Cass. 15537/2018, che aveva risolto in favore del foro vicentino un conflitto di competenza sorto in relazione a un numero - tanto degli indagati quanto dei capi d'imputazione - all'epoca assai inferiore), e ciò sulla base di argomentazioni analoghe a quelle dell'appello ZONIN (v. *infra*) - al quale qui si rinvia per il resto - ovvero in favore del Tribunale di Milano, sede della CONSOB chiamata ad approvare il prospetto da pubblicare (se ritenuto più grave il reato di falso in prospetto a

seguito del raddoppio di pena disposto dall'art. 39 comma 1 della legge 262 del 2005, se e in quanto ritenuto applicabile).

2.3.9 Quindi, con **motivi nuovi** tempestivamente depositati, la difesa dell'imputato PIAZZETTA ha ulteriormente argomentato in ordine: **a)** all'incompetenza territoriale del Tribunale di Vicenza; **b)** alla violazione dell'art. 210 c.p.p. e dell'art. 192 comma 3 c.p.p. in relazione all'escussione di vari testi; **c)** alla violazione del principio *nemo tenetur se detegere*.

Conclusivamente, quindi, l'appellante ha chiesto l'annullamento o la riforma della sentenza e dell'ordinanza di rigetto dell'eccezione di incompetenza territoriale contestualmente impugnate, instando per l'assoluzione dell'imputato PIAZZETTA Andrea con la formula più ampia.

2.4 Appello proposto da ZONIN Giovanni

Avverso detta sentenza (e con contestuale riferimento alle ordinanze del GUP e del tribunale emesse rispettivamente nelle date del 19.5.2018 e del 7.5.2019, entrambe di rigetto della già proposta eccezione di incompetenza territoriale) ha interposto appello il difensore di ZONIN Giovanni con impugnazione che ha devoluto alla cognizione della Corte i punti ed i capi della sentenza relativi, nell'ordine, alla competenza territoriale, alla affermazione di penale responsabilità, alla condanna risarcitoria ed alle spese processuali, al trattamento sanzionatorio, al mancato riconoscimento del concorso apparente tra le fattispecie contestate, alla confisca per equivalente e, infine, alla mancata assunzione di perizia.

2.4.1 In particolare, dopo una "introduzione" (oggetto di trattazione al paragrafo 1 dell'impugnazione) finalizzata ad evidenziare gli effetti, ritenuti pregiudizievoli per la serenità del giudizio, della "pressione" esercitata, nel contesto locale, dagli organi di informazione (argomenti già posti a fondamento della richiesta di remissione del giudizio ex art. 45 c.p.p., pure disattesa dalla Corte di Cassazione) il difensore, con il **primo motivo** (oggetto di trattazione ai paragrafi da 2.1 a 2.8 dell'impugnazione), ha censurato il rigetto dell'eccezione di incompetenza territoriale.

In effetti, premesso:

- ✓ che la sentenza della Corte di Cassazione n. 15537/2018 del 7.12.2017, dep. 6.4.2018¹⁸ era stata motivata sul rilievo della connessione per continuazione tra i reati, rispettivamente, di cui ai capi E1 e B1, con la precisazione che il più risalente reato di ostacolo alla vigilanza oggetto di tale ultimo capo di imputazione doveva intendersi verificato in Vicenza, in quanto luogo nel quale *"vengono assunte le determinazioni degli organi sociali"*;
- ✓ che, in sede di udienza preliminare, era stata ribadita la competenza del Tribunale di Vicenza in ragione della ritenuta infondatezza della contraria tesi difensiva che sollecitava l'individuazione presso la sede, in Roma, della Banca d'Italia, destinataria della comunicazione ICAAP, del luogo di commissione di tale reato¹⁹ (infondatezza argomentata sul rilievo della necessità di valutare la competenza alla stregua del perimetro dell'imputazione, rispetto al quale dovevano ritenersi estranee le vicende relative all'invio della predetta comunicazione);
- ✓ che il Tribunale, con ordinanza 7.5.2019, aveva nuovamente confermato tali conclusioni, dichiarando inammissibile l'eccezione difensiva (riproposta nei medesimi termini) in ragione della preclusione derivante dalla vincolatività della citata pronuncia della Corte di Cassazione e, in ogni caso, ne aveva sostenuto l'infondatezza in considerazione della necessità di ancorare il giudizio in materia di incompetenza alla prospettazione accusatoria che, nella specie, non contemplava la contestazione dell'invio della comunicazione ICAAP;
- ✓ che, infine, nella sentenza impugnata, erano state ancora una volta ribadite le argomentazioni (vincolatività della sentenza della Corte di cassazione, non superata da fatti nuovi; estraneità al perimetro dell'imputazione di riferimento della condotta dell'invio alla Banca d'Italia della comunicazione ICAAP) esposte nella precedente ordinanza 7.5.2019, il difensore ha contestato le conclusioni cui era pervenuto, sul punto, il primo giudice.
Quanto al primo profilo, era errato sostenere la vincolatività della decisione della Corte di Cassazione. Si era in presenza, infatti, di pronuncia attinente

¹⁸ Trattasi della sentenza che aveva risolto, nel corso delle indagini preliminari, il conflitto di competenza sollevato dal GIP del Tribunale di Milano, concludendo per la competenza in capo all'omologa autorità giudiziaria vicentina.

ad uno specifico *thema decidendum* (quello della necessità di dirimere il contrasto inerente all'attribuzione della competenza - rispetto a reati oggetto di provvedimento cautelare - all'autorità giudiziaria vicentina, ovvero milanese) in ordine al quale era rimasta del tutto estranea la questione della eventuale competenza del Tribunale di Roma, in quanto non ricompresa nel perimetro del *devolutum* (come desumibile dalla stessa lettura della citata sentenza n. 15537/2018, sentenza dalla quale emergeva chiaramente che la Corte di cassazione, ai fini della decisione del conflitto, non aveva preso in considerazione la circostanza, pure nota al giudice di legittimità, della sopravvenuta iscrizione per il reato di falso in prospetto e come, del resto, confermato dallo stesso tribunale di Vicenza, a pag. 240 della sentenza impugnata).

In ogni caso la diversità delle parti dei procedimenti²⁰ attinenti, rispettivamente, alla cautela ed al merito impediva che potesse legittimamente evocarsi, sul punto, qualsivoglia preclusione processuale.

Quanto al secondo profilo, poi, ha contestato l'estraneità dell'invio della comunicazione ICAAP alla Banca d'Italia rispetto al perimetro dell'imputazione di cui al predetto capo B1. A ben vedere, infatti, il riferimento alle comunicazioni ed alle segnalazioni all'autorità di vigilanza, siccome contenuto nel medesimo capo di incolpazione, avrebbe dovuto ritenersi, all'uopo, del tutto sufficiente, trattandosi di riferimento effettuato in modo generico (e, quindi, necessariamente tale da ricomprendere anche l'invio della citata comunicazione).

Ciò posto, l'appellante:

- ✓ evidenziato il difetto di vincolatività della decisione della Corte di Cassazione n. 15537/2018;
- ✓ sottolineato che l'invio della comunicazione ICAAP (pacificamente costituente, per l'importanza di tale adempimento, il primo degli atti di sviamento della funzione di vigilanza) doveva ritenersi ricompreso nel perimetro dell'imputazione;
- ✓ precisato, in ogni caso, che il tribunale ben avrebbe potuto attribuire a tale comunicazione il doveroso rilievo, senza affatto indebitamente anticipare un

²⁰ Nel giudizio cautelare nel corso del quale si era posta originariamente la questione della competenza territoriale sulla quale si era pronunciata la Corte di cassazione, infatti, erano parti unicamente gli indagati GIUSTINI e SORATO (oltre all'ente BPVi).

sindacato di merito sulla falsità della comunicazione medesima (dove, anche sotto tale profilo, l'infondatezza delle argomentazioni poste dal primo giudice a fondamento del rigetto dell'eccezione di incompetenza territoriale);

- ✓ osservato, ancora, che l'indicazione del luogo di consumazione del reato siccome indicato in imputazione ("Vicenza") non poteva ritenersi vincolante, allorché, come nella specie, un diverso *locus commissi delicti* ("Roma", sede della Banca d'Italia) fosse ricavabile dagli atti posti a disposizione del giudicante (il GUP, prima; il tribunale, poi);
- ✓ e rimarcato, infine, che il primo giudice nell'esercizio del potere/dovere di correggere l'errore nel quale era incorso il P.M. nell'individuazione del luogo di consumazione del reato non avrebbe affatto incontrato i limiti costituiti, rispettivamente, dal carattere macroscopico dello sbaglio e dalle circostanze di fatto siccome descritte in imputazione, purché queste ultime fossero, come nella specie, risultanti *ex actis* (pena la violazione dei principi in materia di obbligatorietà dell'azione penale e di rispetto del giudice naturale precostituito per legge),

ha ribadito l'incompetenza del tribunale di Vicenza per essere competente il tribunale di Roma e, pertanto, ha sollecitato la declaratoria di nullità delle impugnate ordinanze e, quindi, della sentenza che le aveva confermate.

2.4.2 Con il **secondo motivo** (oggetto di trattazione ai paragrafi da 3.1 a 3.6 dell'impugnazione), poi, ha contestato l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, affermazione basata su una motivazione, al contempo, carente e contraddittoria rispetto a specifiche emergenze processuali.

Per un verso, infatti, il tribunale aveva omesso di considerare molteplici elementi probatori, in primo luogo in relazione al tema, per vero decisivo, della mancata attivazione di "campanelli d'allarme", da parte degli organismi deputati alla vigilanza interna (e, segnatamente, dell'ufficio di *Internal Audit*), circa il fenomeno del capitale finanziato, ma anche ai profili della vicenda costituiti, nell'ordine, dalle caratteristiche del fenomeno in esame, dal ruolo svolto dall'imputato in relazione a tale fenomeno e, più in generale, dalla posizione rivestita dallo ZONIN all'interno dell'istituto di credito.

Per altro verso, poi, il percorso argomentativo della decisione appariva viziato, quanto alla posizione processuale del medesimo ZONIN, da marcati

profili di contrasto con le risultanze probatorie, oltre che di vera e propria illogicità²¹ con particolare riferimento alla presunta conoscenza, da parte dell'imputato, del fenomeno delle "operazioni bacciate".

Sotto il primo profilo (quello della mancata valutazione di emergenze probatorie favorevoli) il difensore ha sostenuto che l'imputato non era stato affatto portato a conoscenza del fenomeno del capitale finanziato da parte degli organismi di vigilanza interna e, in particolare, dai responsabili dell'*Internal Audit*, i quali avevano dolosamente sottaciuto, sul punto, circostanze ed esiti ispettivi di assoluto rilievo. Deponevano in tal senso le dichiarazioni, in ordine all'assenza di flussi informativi interni relativi agli esiti delle verifiche compiute dall'*Audit* e dal *Risk Management*, dei testi Domenichelli (membro del CdA dal 2009 e, successivamente, Presidente del Comitato Controlli, poi Comitato Rischi) e Zanconato (dal 2014 membro del Collegio Sindacale che, dallo stesso anno, aveva assunto la funzione di Organismo di Vigilanza). Peraltro, anche le deposizioni degli ispettori BCE Gatti e Manni avevano evidenziato le carenze dell'*internal audit*²². Inoltre, lo stesso teste Bozeglav aveva dichiarato di essere stato a conoscenza del fenomeno del capitale finanziato perlomeno dal 2012 ma di averne parlato solo nel corso dell'ispezione, rivolgendosi all'ispettore Gatti, ed aveva soggiunto di non averne mai riferito al Collegio Sindacale né all'Organismo di Vigilanza, in quanto rassicurato dal successo dell'operazione di aumento di capitale del 2014. Il teste Esposito (responsabile della funzione di Risk Management), dal canto suo, con riferimento alle operazioni di investimento nei fondi lussemburghesi, aveva parimenti dichiarato di non avere effettuato segnalazioni di criticità, precedentemente a quella del 2014 inerente all'incremento degli storni. Infine, anche dalla deposizione del teste Ferrante (responsabile della *Compliance*) era emerso che il Bozeglav aveva ignorato qualsivoglia segnale di allarme ed aveva omesso di portare a conoscenza di tali criticità il CdA, il Collegio Sindacale e l'Organismo di vigilanza. E, in effetti,

²¹ Ad esempio nei passaggi in cui il tribunale aveva ritenuto che l'imputato, il quale mai aveva fatto ricorso a prestiti per porre in essere acquisti di azioni BPVi, fosse stato, nondimeno, pienamente consapevole di tale fenomeno, diversamente da quanto dallo stesso primo giudice affermato con riferimento ad altri soggetti che, pure, avevano posto in essere "operazioni bacciate", peraltro per importi anche di decine di milioni di euro.

²² In particolare - ha segnalato l'appellante - l'ispettore Gatti aveva specificamente riferito dell'inerzia dell'ufficio *Internal Audit* in relazione tanto al fenomeno del capitale finanziato quanto alla operatività dei fondi lussemburghesi; inoltre, aveva specificamente rievocato quanto confessatogli dal responsabile di tale ufficio, Bozeglav, in ordine alla decisione assunta da costui, a seguito delle minacce ricevute dal d.g. Sorato, di omettere qualsivoglia comunicazione, sul punto, al Presidente ed al CdA.

la stessa intercettazione telefonica del colloquio intercorso il 28.8.2015 tra tale teste ed il predetto Bozeglav confermava che mai quest'ultimo aveva riferito alcunché allo ZONIN.

Così delineato il contesto di omissioni informative imputabili all'ufficio di *Internal Audit*, il difensore ha richiamato una serie di episodi specifici ulteriormente dimostrativi delle gravi carenze ed omissioni in ordine al flusso interno di informazioni inerenti al fenomeno delle operazioni "bacciate". Trattasi, segnatamente:

- ✓ dell'"insabbiamento" degli esiti delle verifiche di *audit* relative ad operazioni bacciate poste in essere presso le filiali di Padova²³ e di Manzano²⁴;
- ✓ della denuncia effettuata, nel corso dell'assemblea del 2014, dal socio Dalla Grana, "nemico storico" dello ZONIN, denuncia cui non erano poi seguite attività di controllo di sorta da parte del Collegio Sindacale, al quale, del resto, il responsabile dell'*audit* aveva negato l'esistenza di fenomeni di capitale finanziato²⁵;
- ✓ delle dimissioni del *private banker* Villa, dimissioni delle quali l'imputato ZONIN non aveva ricevuto informazioni esaurienti, come emerso dai testi escussi e, in particolare, come dichiarato dallo stesso Bozeglav, per effetto di una determinazione ascrivibile al d.g. Sorato²⁶;
- ✓ della vicenda delle tre lettere anonime inviate a BPVi negli anni 2013 e 2014, la prima (quella del 7.10.2013), priva di riferimenti al fenomeno del capitale finanziato, le altre non portate a conoscenza del presidente ZONIN o, comunque, non seguite da precise informazioni indirizzate all'imputato inerenti al fenomeno del capitale finanziato;
- ✓ dell'articolo del Sole 24 Ore a firma Claudio Gatti (articolo, peraltro, bensì contenente accuse in ordine alle pressioni rivolte alla struttura per l'acquisto delle azioni, ma non anche la descrizione del fenomeno del capitale

²³ Della quale avevano riferito i testi Pisan Franco e Graziosi Gabriel, alle udienze, rispettivamente del 5.6.2019 e 7.1.2020

²⁴ Della quale aveva riferito il teste Cudiz – udienza 18.2.2020.

²⁵ Sul punto, nell'appello si richiamano le deposizioni dei testi Zanconato (udienza 9.7.2020), Ferrante (udienza 31.1.2020), Triban (udienza 5.11.2019), Ambrosini (udienza 13.2.2020), l'esame del coimputato Pellegrini (udienza 18.6.2020), le ulteriori deposizioni Colutta (udienza 2.7.2020), Rossi (udienza 2.7.2020) e Domenichelli (udienza 16.7.2020), nonché le stesse dichiarazioni del teste Bozeglav (udienza 30.9.2019).

²⁶ Sul punto, le deposizioni richiamate nell'appello sono quelle dei testimoni Villa (udienza 16.7.2019), Lizza (udienza 19.11.2019), Valente (udienza 19.12.2019), Filippi (udienza 3.10.2019), Ferrero (udienza 8.10.2019), Cauduro (udienza 6.2.2020), Pozzato (udienza 17.9.2019) e Sommella (udienza 29.10.2019), Colutta (udienza 2.7.2020), Domenichelli (udienza 16.7.2020), Zanconato (udienza 9.7.2020), oltre che dello stesso Bozeglav (udienza 30.9.2019).

finanziato), mai seguito da attività di riscontro da parte della Direzione Generale, ovvero della Funzione di Controllo, ed in relazione al quale, in ogni caso, non era stata predisposta e portata a conoscenza del Presidente una relazione ispettiva²⁷.

In definitiva, nessun serio segnale d'allarme era stato mai rappresentato allo ZONIN, la posizione del quale, pertanto, sul punto, non poteva ritenersi differente da quella del coimputato ZIGLIOTTO, pure dal tribunale assolto, ovvero da quella degli altri componenti del CdA e del Collegio Sindacale. Tutti costoro, infatti, erano stati tenuti all'oscuro, per volontà del d.g. Sorato, di quanto emerso in relazione al fenomeno del capitale finanziato nel corso delle attività di *audit*.

Di seguito, l'appello ha evidenziato convergenti elementi probatori che avevano delineato il profilo dello ZONIN non già nei termini di uno scaltro "padre padrone" dell'istituto di credito, come pure ripetutamente affermato dal primo giudice, bensì come quello di un presidente, certamente energico ma niente affatto autoritario, il quale aveva investito ingenti risorse personali e familiari nella banca, confidando nella solidità dell'istituto (dal miliardo di lire nel 1995 ai 25 milioni di euro del 2015), a riprova della buona fede che ne aveva sempre ispirato la condotta. In particolare, il difensore ha richiamato plurime deposizioni testimoniali dalle quali era emerso che l'imputato: non era affatto aduso imporre le proprie decisioni²⁸; era presente raramente presso la sede dell'istituto²⁹; si occupava solo di questioni strategiche e non tecniche³⁰; non interveniva nelle pratiche di fido e non aveva avuto rapporti con gli ispettori della Banca d'Italia³¹; pur comprensibilmente aspirando all'incremento del valore delle azioni non aveva fatto pressioni in tal senso³²; non aveva un ruolo determinante nella gestione del personale³³; si limitava a firmare i comunicati BPVi che, quanto alla parte riferibile allo stesso presidente, erano predisposti dal dipendente Catturi³⁴. Del resto - ha precisato l'appellante - le stesse deposizioni dei testi Seretti e

²⁷ In proposito, l'appello richiama la deposizione Domenichelli (udienza 16.7.2020)

²⁸ Sul punto, l'appello richiama la deposizione dep. Gronchi (udienza 30.1.2020)

²⁹ Sul punto, l'appello richiama le deposizioni Lizza (udienza 19.11.2019) e Lombardo (udienza 10.9.2020)

³⁰ Sul punto, l'appello richiama le deposizioni Domenichelli (udienza 16.7.2020), Meneguzzo (udienza 5.11.2019) e Angius (udienza 4.2.2020)

³¹ Sul punto, l'appello richiama la deposizione Sommella (udienza 29.10.2019)

³² Sul punto l'appello richiama la deposizione Bini (udienza 31.10.2019)

³³ Sul punto, l'appello richiama la deposizione Turco (udienza 4.7.2019)

³⁴ Sul punto, l'appello richiama la deposizione Fagnani (udienza 10.12.2019).

Romio, *prima facie* pregiudizievole per la posizione dell'imputato, ad una più attenta lettura deponevano in senso contrario, posto che evidenziavano come lo ZONIN non avesse mai avuto un ruolo tecnico all'interno dell'istituto e, comunque, non interferisse affatto nelle decisioni di tale natura³⁵.

D'altronde, a smentire il ruolo di "monarca assoluto" dell'istituto di credito attribuito allo ZONIN dal primo giudice concorrevano anche la circostanza che mai l'imputato avesse presieduto alcun comitato esecutivo dal 2012 al 2015 (nonostante, secondo le previsioni statutarie, ne costituisse il vertice) e che, quanto ai Comitati di Direzione/Riunioni svoltisi dal 2011 al 2015, lo stesso ZONIN (anche in tal caso diversamente da quanto sostenuto dal Tribunale che, infatti, aveva escluso la presenza dell'imputato al solo incontro del 10 novembre del 2014, peraltro il più importante) si era limitato a presenziare, solo per un breve saluto, a quello dell'8 novembre 2011. In tal senso, infatti, deponeva l'accurata analisi dei dati documentali disponibili e delle deposizioni assunte in dibattimento³⁶.

Inoltre, nessun ruolo l'imputato aveva mai svolto con riferimento all'erogazione del credito nella consapevolezza della destinazione dei finanziamenti all'effettuazione di operazioni "bacciate". In effetti la posizione dello ZONIN, al riguardo, non differiva da quella degli altri componenti del CdA che lo stesso primo giudice aveva ritenuto fossero rimasti all'oscuro del fenomeno del capitale finanziato (ivi compreso il coimputato ZIGLIOTTO, assolto nonostante avesse compiuto, con la propria finanziaria, un paio di operazioni "bacciate"). Sul punto, l'appellante ha richiamato plurime deposizioni testimoniali dalle quali emergeva il difetto di tale consapevolezza da parte dei componenti del consiglio³⁷, oltre alla importante conversazione

³⁵ Sul punto, l'appello richiama le deposizioni Seretti (udienza 31.10.2019) e Romio (udienza 8.10.2020).

³⁶ L'appello, segnatamente, richiama: quanto al Comitato di Direzione in data 8.11.2011, il documento nr. 389 e le deposizioni Sommella (udienza 29.10.2019) e Seretti (udienza 31.10.2019); quanto alla riunione di budget in data 9.12.2011, la copia dell'agenda ZONIN (allegato 7); quanto alla riunione del marzo 2014, la deposizione Messineo (udienza 19.9.2019); quanto al Comitato di Direzione 10.11.2014, la relativa scheda audio e la deposizione De Blasio (udienza 18.10.2019), nonché la deposizione di Seretti (31.10.2019); quanto alla riunione del 11.11.2014, la deposizione Amato (udienza 11.10.2019); quanto al Comitato di direzione 20 aprile 2015, a smentire il documento 362, relativo agli appunti di Amato e la relativa deposizione del predetto Amato, i documenti in allegato 8, 9 e 10, documenti dai quali emergevano programmi lavorativi e di viaggio incompatibili con la presenza all'incontro. E, sul punto, l'appellante ha sollecitato la **rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale con riferimento alla escussione della segretaria dell'imputato, Luciana Palladin, e dei soggetti (Giaquinta Francesco, Brignolo Fabrizio, Marzagalli Gianni, Bosticco Giorgio, Angius Paolo, Cerrato Carlo, Zuffellato Franco e Surano Corrado) con i quali lo ZONIN si era incontrato, in Asti, proprio in quella data.**

³⁷ Trattasi delle deposizioni Dametto (udienza 18.2.2020), Domenichelli (udienza 16.7.2020), Colutta (udienza 2.7.2020), Rossi di Schio (udienza 2.7.2020), Angius (udienza 4.2.2020)

telefonica del 28.8.2015, intercorsa tra il coimputato MARIN e il responsabile *audit* Bozeglav, nel corso della quale, al tentativo di quest'ultimo di indurre l'interlocutore a formulare un "atto di accusa" a carico dello ZONIN, all'evidente scopo di farne una sorta di capro espiatorio di quanto, oramai, andava inequivocabilmente emergendo, il MARIN aveva ribattuto sostenendo di non avere fatto il nome del presidente in quanto il direttore generale Sorato non glielo aveva indicato espressamente come soggetto a conoscenza del fenomeno (ma si era limitato, come suo solito, a sostenere che aveva informato "chi di dovere") e, inoltre, aveva ribadito più volte che mai si era parlato "di bacciate", alla sua presenza, con il presidente.

Quanto, poi, alla svalutazione del titolo BPVi nell'aprile del 2015 da 62,50 a 48 euro, si era trattato, come palesato dal tenore di specifiche deposizioni testimoniali³⁸, di una decisione in relazione alla quale l'imputato aveva operato nel rispetto delle indicazioni fornitegli dagli organi preposti alla valutazione del titolo e, segnatamente, dall'esperto indipendente prof. Bini (e, questo, nonostante lo stesso imputato ed i membri della sua famiglia fossero tra i principali azionisti della banca), mentre era stato il Sorato ad esprimere contrarietà alla svalutazione.

In ordine alla predisposizione della "task-force", istituita con delibera del CdA del 28.4.2015, destinata a fronteggiare i problemi sorti con gli azionisti per effetto della svalutazione del titolo e ad affrontare la questione dei finanziamenti correlati, l'imputato era rimasto del tutto estraneo alla relativa iniziativa³⁹, in quanto, a partire dal mese di aprile, era stato di fatto esautorato da ogni ruolo nella banca, mentre l'unico *dominus* delle scelte gestionali ed imprenditoriali era l'amministratore delegato Sorato, tanto che l'incontro dello stesso ZONIN con il professionista esterno, avv. Gemma, era stato solo fugace e formale. La prima conversazione telefonica intercorsa tra i due, del resto, aveva avuto luogo solo il 7 maggio 2015, al momento della cessazione dell'incarico, quando oramai le risultanze BCE erano emerse⁴⁰.


³⁸ Nell'appello si richiamano le deposizioni del *private banker* Rizzi (udienza 6.6.2019), del membro del CdA Angius (udienza 4.2.2020), del consulente BPVi Falchi (udienza 14.7.2020).

³⁹ Le deposizioni richiamate, sul punto, nell'appello, sono quelle di Lio, Vicedirettore al quale era stato conferito l'incarico di dirigere la task force (udienza 13.12.2019), di Angius (udienza 4.2.2020), di Lodi, funzionario BPVi (udienza 17.12.2019), dell'avv. Gemma, professionista esterno incaricato da Sorato (udienza 11.2.2020), del dirigente BPVi Amato (udienza 11.10.2019). Inoltre, il riferimento è alle dichiarazioni dei coimputati PIAZZETTA (udienza 3.3.2020) e GIUSTINI (udienza 26.6.2020).

⁴⁰ La deposizione di riferimento è quella del teste Lucca (udienza 30.1.2020)

Inoltre, con specifico riferimento alla scoperta delle lettere di garanzia, alla criticità dei fondi lussemburghesi ed alle risposte alle richieste degli ispettori BCE, l'appellante ha evidenziato che ZONIN, appena venuto a conoscenza dei primi esiti dell'ispezione, non aveva frapposto alcun ostacolo, ma si era attivato affinché la dirigenza fornisse piena collaborazione agli ispettori medesimi, tanto che a costoro erano state consegnate le lettere di impegno solo a seguito dell'intervento dell'imputato. Illuminanti, sul punto, erano le deposizioni degli ispettori Gatti e Manni, là dove il primo aveva riferito che l'imputato aveva dichiarato che la reazione dello ZONIN era stata quella di sorpresa per l'entità del fenomeno in esame ed il secondo aveva precisato che le lettere di impegno erano state consegnate solo dopo l'intervento dello ZONIN (il quale, peraltro, ad avviso del teste, non aveva colto appieno l'importanza del fenomeno del capitale finanziato, avendo manifestato preoccupazione soprattutto con riferimento al tema dei fondi di investimento e delle lettere di garanzia). Anche le deposizioni dei testi Angius, Sommella, Colutta e Falchi, del resto, andavano nella medesima direzione, ovverosia deponevano nel senso della mancata consapevolezza, da parte del presidente, dei fenomeni illeciti (capitale finanziato/lettere di garanzia/fondi lussemburghesi).

In relazione alle dimissioni dell'amministratore delegato Sorato, poi, non si era affatto trattato di decisione adottata dal presidente per assicurare un *commodus discessus* al predetto onde garantirsi un "salvacondotto" a fronte dell'attività di accertamento della squadra ispettiva BCE. In effetti, non solo il tribunale non aveva considerato che i soli soggetti che avevano ottenuto dalla BCE tale "salvacondotto", tanto da essere rimasti estranei al procedimento, erano stati i veri responsabili delle irregolarità emerse (e, segnatamente, da un lato, i preposti ai controlli interni, i quali avevano violato tutti i doveri loro imposti dal ruolo ricoperto, nonché, dall'altro lato, i dirigenti/funzionari che avevano compiuto le "operazioni bacciate"), ma aveva anche di fatto ignorato che ZONIN mai aveva fatto ricorso ad un finanziamento per l'acquisto di azioni dell'istituto. In ogni caso, la velocità della "sostituzione" del Sorato era stata imposta dalla BCE che aveva sollecitato una immediata discontinuità nella gestione dell'istituto di credito, come puntualmente dichiarato dallo stesso ZONIN in sede di dichiarazioni spontanee (udienza 25.6.2020) e come confermato da specifiche deposizioni



testimonialia, *in primis* quella dell'ispettore Manni, il quale aveva riferito che la scelta di allontanare l'amministratore delegato era ascrivibile proprio alla BCE.⁴¹ Quanto, poi, al compenso milionario riconosciuto al Sorato, le condizioni economiche assicurate a quest'ultimo nell'accordo - condizioni delle quali, peraltro, si erano esclusivamente occupati i dirigenti Cauduro e Valente - erano state regolarmente comunicate alla BCE senza che ne derivassero obiezioni di sorta (se non la precisazione che il compenso avrebbe dovuto essere pagato in parte in azioni e, comunque, differito nel tempo). Del resto, la riferibilità alla BCE dell'avvicendamento dei vertici operativi era stata confermata, nel corso del proprio esame, anche dal coimputato GIUSTINI (sia pure con riferimento alla posizione del medesimo dichiarante). Infine, il tribunale neppure aveva considerato adeguatamente, per un verso, che ZONIN, prima di definire l'accordo di risoluzione del rapporto con il Sorato, aveva contattato tutti i membri del CdA, in taluni casi incontrandoli personalmente (tanto che proprio lo ZIGLIOTTO - unico tra i consiglieri - aveva potuto manifestare le proprie perplessità, orientandosi nel senso del licenziamento); e, per altro verso, che la velocità e la spontaneità dell'avvicendamento erano funzionali a limitare il danno reputazionale per la banca. Anzi, lo ZONIN non si era successivamente opposto all'iniziativa adottata dall'amministratore Iorio di presentare un'istanza di sequestro delle somme pagate al Sorato ed aveva finanche promosso una azione giudiziaria verso quest'ultimo, obiettivamente incompatibile con l'intenzione di "comprarne il silenzio".

Quanto, infine, alla condotta tenuta, negli ultimi mesi di presidenza, dall'imputato, quest'ultimo - il quale, peraltro, unitamente al CdA, già nei primi giorni di agosto 2015 (e, quindi, un anno prima dell'analoga iniziativa di Banca d'Italia⁴²) aveva dato incarico di presentare una denuncia presso la Procura della Repubblica di Vicenza - non aveva minimamente ostacolato gli accertamenti interni, lasciando al nuovo amministratore Iorio ogni compito inerente alle verifiche ed alle segnalazioni all'autorità giudiziaria.

In definitiva, il primo giudice aveva ommesso di considerare numerosi elementi probatori che, in relazione a plurimi e certamente significativi profili della

⁴¹ Le deposizioni di riferimento sono quella Manni (udienza 26.10.2019), Domenichelli (udienza 16.7.2020), Angius (udienza 4.2.2020), Zanconato (udienza 9.7.2020), Falchi (udienza 14.7.2020) e Iorio (udienza 23 maggio 2020)

⁴² La deposizione richiamata sul punto è quella di Barbagallo (udienza 7.7.2020)

vicenda, deponevano per l'estraneità dell'imputato alla concreta operatività della banca e, in particolare, alle condotte delittuose oggetto di addebito.

Ciò posto, l'appello ha censurato la sentenza impugnata anche in relazione alle conclusioni cui era pervenuta in ordine alle caratteristiche del capitale finanziato. In effetti, il primo giudice si era totalmente adagiato sulla ricostruzione del fenomeno in esame siccome effettuata dai consulenti del P.M., giungendo alla conseguente conclusione che un sistema tanto pervasivo non avrebbe potuto essere ignorato dallo ZONIN (sebbene, sempre secondo il tribunale, tutti gli altri membri del CdA, ivi compresi quelli che avevano effettuato, attraverso le società di riferimento, operazioni "bacciate", fossero rimasti all'oscuro del fenomeno in esame).

In realtà, il quadro rivelato dall'istruttoria dibattimentale era ben diverso. Innanzitutto, dalla deposizione del teste Gronchi (amministratore delegato dell'istituto tra il 2001 e il 2011) era emerso, da un lato, che, nel suddetto periodo, i fisiologici problemi di liquidità "stagionale" delle azioni erano usualmente risolti mediante la richiesta di acquisti da parte di altre banche popolari, sulla base di intese che non prevedevano obblighi di riacquisto, se non "moralì"; dall'altro, che si trattava di questioni rispetto alle quali ZONIN - limitatosi costantemente a svolgere un ruolo istituzionale o, tutt'al più, strategico - non aveva concretamente operato.

Ulteriori deposizioni testimoniali⁴³, poi, avevano consentito di attribuire solo alla persona del d.g. Sorato la decisione, occasionalmente adottata a fronte di situazioni specifiche, di ricorrere al finanziamento per l'acquisto di azioni proprie. Si era trattato, segnatamente, delle operazioni "Della Rovere" e "Loison Tranquillo". In effetti, unicamente a partire dall'anno 2012, a causa del perdurare della crisi mondiale (e, quindi, in un contesto nel quale molti clienti e soci avevano problemi di liquidità, sicché avevano iniziato a vendere in modo consistente azioni della banca), il fenomeno del capitale finanziato, per effetto dell'esclusiva iniziativa di Sorato, aveva subito un incremento, con l'avvio di una pressione sulla rete commerciale della banca per il collocamento delle azioni medesime. D'altronde, sul punto, lo stesso coimputato GIUSTINI, al di là della generica chiamata in correità di tutti i componenti del CdA della

⁴³ L'appello richiama le deposizioni Rizzi (udienza 6.6.2019), Giaccon (udienza 13.6.2019), Turco (udienza 3.7.2019), Girardin (udienza 11.7.2019), Tonato (udienza 9.11.2019)


BPVI e di tutti i dirigenti di vertice, non aveva fornito specifici elementi probatori a carico dello ZONIN.

In definitiva - ha sostenuto l'appellante - tanto la genesi del fenomeno, quanto la sua successiva gestione, erano imputabili a decisioni operative facenti capo al predetto Samuele Sorato.

Inoltre, il tribunale, pur in presenza delle marcate divergenze ravvisabili tra gli esiti degli elaborati predisposti, rispettivamente, dai consulenti del P.M. e della difesa, in ordine all'entità ed alle caratteristiche del fenomeno del capitale finanziato, per un verso aveva respinto la richiesta di perizia sul punto (peraltro motivando il rigetto unicamente con riferimento al profilo dell'entità di detto fenomeno); e, per altro verso, si era supinamente allineato alle conclusioni dei cc.tt. del P.M. (sostenendo, al riguardo, che la relazione del consulente della difesa prof. Gualtieri non aveva proposto una quantificazione alternativa del fenomeno in esame, senza tenere conto del fatto che era stata proprio l'assenza di prove disponibili circa la natura correlata o meno di talune operazioni ad avere impedito tale quantificazione alternativa).

A tale riguardo, innanzitutto, il difensore ha evidenziato l'errore nel quale era caduto il tribunale, alla luce della disciplina (circolare 263/2006 di Banca d'Italia) vigente all'epoca di gran parte delle operazioni "incriminate", nell'escludere che la sussistenza del nesso teleologico tra finanziamento ed acquisto delle azioni costituisse dato rilevante per l'individuazione delle operazioni di capitale finanziato. Trattavasi, al contrario, di elemento all'uopo essenziale, non potendosi a tal fine unicamente considerare il fattore rappresentato dalla coincidenza temporale tra i due negozi, pena un automatico obbligo di deduzione dal capitale di vigilanza privo di effettivo ancoraggio normativo.

Parimenti errata, poi, era la conclusione secondo la quale l'obbligo di deduzione avrebbe operato tanto con riferimento alle operazioni di acquisto di azioni dell'istituto di credito in sede di aumento di capitale quanto all'atto di acquisto di dette azioni sul mercato secondario. In realtà, poiché solo gli acquisti del primo tipo generavano, a carico della banca, un rischio di impresa, era solo a detti acquisti che conseguiva l'obbligo di deduzione. Che, poi, la disciplina di riferimento nulla precisasse sul punto, come pure evidenziato dal tribunale, derivava dall'ovvietà della circostanza. Né potevano confondersi, in



169

ragione della diversa *ratio* economica di riferimento, i finanziamenti erogati in vista dell'aumento di capitale con quelli erogati per l'acquisto di azioni già emesse, con l'effetto che, proprio in ragione di tale differenza, solo i primi facevano scattare l'obbligo di deduzione dal capitale di vigilanza. Del resto, un esplicito ancoraggio normativo a tale interpretazione poteva ravvisarsi nella disposizione di cui all'art. 28 CRR, dalla quale era possibile evincere che gli strumenti rilevanti ai fini del CET 1 erano quelli interamente liberati e non finanziati dall'ente che li aveva emessi. Nella prospettiva dell'appellante, infatti, gli unici casi nei quali gli acquisti di azioni sul secondario comportavano l'obbligo di deduzione erano – come, peraltro, ben spiegato dal consulente prof. Gualtieri⁴⁴ – quelli rispetto ai quali la banca si era assunta un obbligo di acquisto ad un dato valore nominale, ovvero che erano stati effettuati, a seguito di finanziamento, da clienti privi di merito creditizio. Questo proprio perché, in entrambi i suddetti casi, la banca finiva per assumere in proprio il relativo rischio di impresa.

Ulteriore seria imprecisione nella quale era incorso il primo giudice, poi, era ravvisabile nel passaggio della motivazione nel quale era stato escluso che il merito creditizio assumesse rilievo ai fini della computabilità delle azioni finanziate nel patrimonio di vigilanza. In effetti, ciò era vero esclusivamente con riferimento alle azioni di nuova emissione.

Infine, il giudizio del tribunale era stato ulteriormente viziato dalla confusione tra le pratiche di sviluppo commerciale tipico delle società cooperative ed il fenomeno del capitale finanziato. A ben vedere, infatti, la proposta ai clienti di diventare soci attraverso l'acquisto del pacchetto azionario minimo poteva essere legittima o meno a seconda della prospettazione di vantaggi ovvero dell'adozione di modalità ricattatorie incidenti sulla conclusione del negozio (quali, ad esempio, il subordinare la concessione del finanziamento alla previa acquisizione dei titoli). Tuttavia, le modalità eventualmente illegittime adottate nella vendita dei titoli non avrebbero per ciò solo reso "finanziata" una operazione che non aveva le caratteristiche per la deduzione.

In definitiva il primo giudice aveva sbrigativamente liquidato le argomentate conclusioni del prof. Gualtieri, giungendo ad esiti errati con specifico riferimento al grado di diffusione delle operazioni di finanziamento correlato all'acquisto di azioni. Ciò era dipeso dai vizi metodologici che avevano


⁴⁴ Il riferimento è a quanto precisato dal prof. Gualtieri all'udienza 25.9.2020, pag. 16 del verbale stenotipico.

caratterizzato la consulenza disposta dal p.m., poi integralmente accolta dal tribunale.

Quindi, l'atto di appello ha passato in rassegna le risultanze probatorie inerenti alle vicende, individuate secondo il "campione" (necessariamente parziale) selezionato dalla pubblica accusa e ritenute dal tribunale significative della conoscenza da parte dello ZONIN del fenomeno del capitale finanziato e del ruolo concretamente rivestito, in proposito, dal predetto imputato. E, a tale disamina, il difensore ha premesso l'avvertenza che tutti i clienti coinvolti nelle operazioni "bacciate", avendo subito perdite milionarie in ragione dell'azzeramento del valore del titolo, avevano reso deposizioni che ponevano non trascurabili problemi di piena attendibilità, sotto il profilo del disinteresse alla esatta ricostruzione dei fatti, e che, ciononostante, avevano fornito contributi testimoniali dai quali si ricavava l'estraneità dell'imputato ai fatti *sub iudice*.

In particolare, il difensore ha rievocato la deposizione dell'industriale Alberto Ferrari, il quale - nonostante avesse contratto operazioni "bacciate" per circa 18 milioni e ad onta del suo incarico presso il CdA di Servizi Bancari - mai aveva riferito di avere parlato delle operazioni in questione con ZONIN (e neppure con il presidente del Collegio Sindacale, Zamberlan).

Analoghe considerazioni, poi, valevano per le deposizioni rese da Cattelan Emanuele, Brunetti Carlo, Boer Lorenzo, Cattelan Piergiorgio (nonostante questi avesse concluso operazioni "bacciate" per venti milioni di euro), Favrin Antonio (il quale, sebbene non avesse concluso operazioni "bacciate", aveva investito somme consistenti nelle azioni della banca), Ferrarini Luca, Bufacchi Sandro, De Franceschi Mario, Dalla Via Pierluigi, Vanzan Luigi, Roncato Giovanni (il quale, pur avendo sostenuto che il presidente avrebbe dovuto necessariamente essere al corrente della questione, aveva tuttavia escluso di avere parlato di tale questione espressamente con il medesimo presidente o, comunque, aveva precisato di non serbarne memoria), Brunello Fabio, Tagliabue Edoardo, Fassina Alessandro, Rigon Francesco, De Checchi Renzo, Comarella Ilario, Tiso Daniele, Tiso Andrea, Magagnin Silvano, Trainè Alessandro, Settimo Alessandro, Toffano Enrico, Baggio Alberta Teresa, Serralotto Claudio. Altrettanto doveva dirsi, poi, con riferimento a quanto dichiarato da Mainetti Valter, amministratore del gruppo Sorgente, il quale



171

aveva trattato una importante operazione esclusivamente con il d.g. Sorato (e con Andrea Piazzetta della Divisione Finanza).

Infine, quanto alla deposizione di Carretta Silvano, il difensore ha evidenziato come costui, dopo avere sostenuto in sede di indagini che, allorquando aveva manifestato perplessità sull'operazione, il funzionario della banca che gli aveva proposto tale operazione aveva replicato che "Giustini e De Francisco" gli avrebbero potuto adeguatamente illustrare, in occasione di una cena, i dettagli dell'operazione, in sede dibattimentale aveva poi mutato versione individuando nello ZONIN il soggetto che, secondo il medesimo funzionario, gli avrebbe potuto chiarire i termini della questione onde rassicurarlo. Si era in presenza, ad avviso del difensore, di una testimonianza davvero sintomatica dell'"inquinamento" della genuinità delle deposizioni conseguente ad anni di clamore mediatico in ordine alla posizione di "padre padrone" della banca che i media avevano attribuito allo ZONIN.

A ben vedere, dalle citate deposizioni testimoniali era emerso che mai l'imputato aveva intrattenuto rapporti con i clienti (tranne in qualche occasione di rappresentanza, ovvero istituzionale) e che, in ogni caso, mai con costoro aveva trattato (e ancora meno concluso) operazioni "bacciate". Infatti, neppure nel corso delle occasioni di contatto conviviale (ivi comprese le cene organizzate da Loison Tranquillo) ZONIN aveva affrontato il tema delle operazioni "bacciate". Ciò emergeva dalle deposizioni rese dai testi Morato, Loison Tranquillo, Ravazzolo Giancarlo. Perfino un teste ostile come Loison Dario era stato costretto a riconoscere che mai aveva avuto colloqui con l'imputato in merito alle "bacciate", mentre il teste Ravazzolo Silvano aveva unicamente riferito di rassicurazioni generiche fornitegli dallo ZONIN a fronte di richieste formulate dallo stesso teste in termini altrettanto vaghi.

Inoltre, anche le testimonianze degli "amici" dell'imputato deponevano tutt'altro che a sfavore di quest'ultimo, posto che:

- ✓ Caovilla René - cfr. anche deposizione Amato - aveva bensì goduto di tassi di favore, ma non aveva trattato la questione con l'imputato e, in ogni caso, non aveva concluso operazioni "bacciate";
- ✓ Rigon Fernando aveva reso dichiarazioni assolutamente generiche;
- ✓ Irneri Donata e, in particolare, il di lei figlio, Hauser Michelangiolo, non avevano trattato di operazioni "bacciate" con ZONIN, bensì con altri interlocutori;

- ✓ Radice Fossati Federico, a sua volta, non aveva affrontato il tema delle "bacciate" con l'imputato;
- ✓ Bernardini de Pace, il quale aveva parimenti affermato di non avere parlato delle "bacciate" con ZONIN, non poteva ritenersi smentito dai testi Girardi e Balboni, posto che l'affermazione in tal senso del primo giudice era sfornita di qualsivoglia apparato motivazionale di sostegno.

Si aggiunga che, contrariamente a quanto sostenuto dal tribunale, né ZONIN, né le società del gruppo e neppure i familiari del predetto avevano mai concluso operazioni "bacciate", fatta eccezione per il cognato dell'imputato, Zuffellato Franco, il quale, tuttavia, nelle dichiarazioni rese ex art. 391 bis co.2 c.p.p., acquisite al fascicolo del dibattimento, aveva precisato che mai ne aveva parlato con il proprio affine.

La stessa "vicenda Malinverni" (vicenda che, trascurata in sentenza, è stata invece dettagliatamente ripercorsa nell'atto di appello) avrebbe dovuto ritenersi sintomatica, nella sua assoluta inverosimiglianza, del vero e proprio accanimento della pubblica accusa nella ricerca di elementi di responsabilità a carico dell'imputato.

Neppure dalle dichiarazioni rese dai funzionari e dirigenti BPVI - ha proseguito l'appellante - era possibile desumere che ZONIN fosse consapevole dell'esistenza del capitale finanziato. Nessuno di costoro, infatti, aveva avuto con l'imputato colloqui inerenti al fenomeno in esame, né aveva appreso da altri colleghi di conversazioni aventi tale oggetto alle quali avesse preso parte il presidente dell'istituto. Così era con riferimento alla deposizione del *private banker* Rizzi, dalla quale era peraltro emerso il rapporto di assoluta sudditanza tra il responsabile dell'*audit* Bozeglav ed il d.g. Sorato; così con riferimento alle deposizioni di Giacon, dapprima responsabile della più importante area di BPVI e poi direttore interregionale; così, ancora, in relazione ai contributi dichiarativi: di Turco, direttore regionale (il quale aveva escluso che il coimputato GIUSTINI avesse mai parlato del fenomeno in esame allo ZONIN), di Tonato, vicedirettore e, quindi, direttore generale area Toscana, di Papacchini (responsabile ufficio legale BPVI), di Romano, responsabile della Direzione Sviluppo, di Cudiz, capo area Friuli, di Baruffato, capo area Vicenza sud-ovest, di Tassarollo, *private* area Bassano, di Veronese, capo area Castelfranco e direttore regionale, di Casarotti, capo area Treviso, di Dalle Carbonare, capo area Vicenza nord, di Pilan, direttore

area Prato e, successivamente, direttore Veneto occidentale, di Bosso, capo area Vicenza, di Ipprio, responsabile area Brescia, di Girardin, di Marcuzzo, responsabile corporate Vicenza sud ovest, di Simonato, responsabile zona Thiene e Schio, di Nichele, capo zona Bassano, di Premi, capo area province Padova e Rovigo, di Romio, responsabile Ufficio Soci, di Beggiato, vice-responsabile di area, di Sterle, gestore di patrimoni *private*, di Santilli, responsabile divisione estero, di Mercurio, direttore della filiale di Asti, di Talato, direttore *private e affluent*; così, infine, in relazione alle deposizioni: di Paoli (deposizione pure valorizzata dal tribunale per sostenere il pervasivo controllo del presidente anche sull' "operatività spicciola" e, segnatamente, in tema di campagne pubblicitarie); di Girardi, direttore regionale di Lombardia, Piemonte e Liguria (il quale, con specifico riferimento alle operazioni "bacciate" effettuate da Bernardini de Pace, aveva bensì sostenuto che quest'ultimo ne avesse parlato con lo ZONIN, ma aveva precisato che il medesimo teste, personalmente, non aveva affrontato la questione con l'imputato) e di Balboni.

Neanche dalle dichiarazioni dei soggetti addetti agli organi di controllo interno, ovvero dai membri dell'alta direzione (segnatamente, i coimputati), erano emersi elementi ai quali ancorare fondatamente l'affermazione della conoscenza, da parte dello ZONIN, del capitale finanziato. Quanto ai primi, l'appello ha richiamato le deposizioni del membro del Collegio Sindacale Zanconato, nonché dei consiglieri di amministrazione Domenichelli, Colutta, Rossi di Schio e Ticozzi, del vicepresidente Monorchio e di Miranda. Quanto ai secondi il riferimento è stato all'esame reso, sul punto, dal coimputato ZIGLIOTTO, il quale, per un verso, aveva decisamente escluso che in CdA fosse mai stato affrontato il tema in esame e che ZONIN fruisse di un flusso informativo differenziato rispetto a quello degli altri consiglieri; per altro verso, con riferimento all' "operazione Zeta", aveva specificamente riferito che non si era parlato con ZONIN di finanziamento correlato; e, per altro verso ancora, aveva evidenziato come l'imputato, a decorrere dagli anni 2012-2013, non avesse più avuto un'idea precisa dei conti della banca ed avesse maturato l'intenzione di dimettersi dalla presidenza nel 2016, in occasione dei 150 anni di vita dell'istituto.

Peraltro, anche l'intercettazione del colloquio ZIGLIOTTO-Bocca del 25.8.2015 (inerente all'azione di responsabilità avviata dall'istituto nei


confronti del d.g. Sorato) confermava il tenore delle dichiarazioni rese, con riferimento allo ZONIN, dal coimputato ZIGLIOTTO.

Inoltre, ad essere valorizzate dall'appellante erano anche le deposizioni dei coimputati PIAZZETTA e PELLEGRINI, oltre al tenore dell'intercettazione dei colloqui intercorsi tra il coimputato MARIN e, rispettivamente, i funzionari Bozeglav (intercettazione nr. 259 del 28.8.2015) e Cudiz (intercettazione nr. 526 del 9.9.2015), trattandosi di conversazioni dalle quali era stato possibile apprendere che tanto MARIN quanto il Cudiz non avevano mai affrontato con il presidente il tema delle operazioni "bacciate".

Quindi, con specifico riferimento alle dichiarazioni del GIUSTINI - dall'appellante qualificato come il vero e proprio *dominus*, fin dalle origini, di tutte le operazioni "bacciate" - il difensore ha evidenziato come la generalizzata chiamata in correità formulata dal predetto (peraltro non accreditata di attendibilità in sentenza, se non con riferimento alla posizione dello ZONIN) fosse stata smentita dai dati processuali disponibili e, segnatamente:

- ✓ dal documento nr. 857 del P.M., costituito da un appunto manoscritto proveniente dallo stesso ZONIN, intitolato "dichiarazioni Giustini" e contenente il riferimento al fenomeno dei finanziamenti correlati, documento dal quale era possibile arguire, sul piano logico, che l'imputato aveva appreso dell'esistenza di tale fenomeno solo allorquando, in data 4.5.2015, aveva raccolto le dichiarazioni del predetto GIUSTINI;
- ✓ dalla deposizione resa il 3.7.2019 dal teste Turco, vice di GIUSTINI;
- ✓ dall'intercettazione del colloquio intercorso tra Laura Piussi, membro del collegio sindacale, ed il medesimo GIUSTINI, il quale ultimo neppure in un contesto di espliciti riferimenti ed ammissioni in ordine alle irregolarità degli storni e delle lettere di garanzia aveva coinvolto il presidente in dette irregolarità. Di analogo tenore, poi, era anche la conversazione nr. 2261, relativa al colloquio GIUSTINI-ZIGLIOTTO del 24 settembre 2015, trattandosi di colloquio dal quale emergeva che nessuno era a conoscenza dell'entità del fenomeno.

D'altronde, nessun esplicito/implicito riferimento al tema delle operazioni "bacciate" era contenuto in oltre 2000 ore di registrazione delle riunioni del CdA.



In definitiva, il tribunale aveva ritenuto ZONIN consapevole dell'esistenza del fenomeno del capitale finanziato pur in presenza di una sequela di testimoni che avevano deposto in senso contrario. Infatti, oltre un centinaio di testi erano stati escussi e pressoché tutti avevano concordemente affermato l'estraneità dell'imputato rispetto a tale fenomeno.

Né, del resto, il giudice di prime cure aveva speso considerazioni di sorta per dimostrare la conoscenza in capo all'imputato della criticità dei fondi lussemburghesi, ovvero della presenza delle lettere di garanzia e degli storni, ovvero ancora degli interessi riconosciuti ai clienti che concludevano operazioni "bacciate".

Ma anche l'argomento, sostanzialmente unico, speso dal primo giudice a sostegno dell'affermazione di responsabilità - ovverosia il ruolo di vertice ricoperto dall'imputato all'interno dell'istituto di credito, in modo "pervasivo", secondo un modello "autocratico" e con una "logica padronale" - appariva obiettivamente infondato. Innanzitutto, non era affatto vero che ZONIN avesse pilotato le decisioni degli esponenti di vertice dell'istituto (a partire dal d.g. Sorato, fino ai membri del Collegio Sindacale e del CdA), essendosi in presenza di interlocutori (imprenditori e professionisti) con competenze tecniche non certo inferiori a quella del presidente. Peraltro, l'istituto operava affidandosi al lavoro di tecnici esperti (era il caso, ad esempio, del prof. Bini). Né persuadeva la valorizzazione, in chiave accusatoria, del fatto che le decisioni del CdA fossero assunte all'unanimità.

In ogni caso, occorre tenere distinto il piano della scelta "dello staff" e delle opzioni strategiche, inerenti alla politica di espansione della banca, da quello delle modalità tecniche di attuazione di tale "indirizzo politico". In effetti, l'imputato trascorreva pochissimo tempo presso la sede dell'istituto di credito (cfr. deposizione della teste Camilla Lizza) e non conosceva l'"operatività tecnica" della banca (cfr. deposizione del teste Umberto Seretti). Era bensì temuto - in quanto era colui che "comandava", come riferito dal teste Paoli - ma questo non significava affatto che conoscesse il fenomeno del capitale finanziato. Del resto, l'ingerenza del presidente nella vendita delle azioni non poteva essere desunta dalle dichiarazioni rese, sul punto, dal predetto Paoli (dichiarazioni, peraltro, smentite dal teste di riferimento Romano), né dai documenti prodotti dal P.M. *sub* 31 e 321 (trattandosi di documenti sostanzialmente irrilevanti sul punto), ovvero dall'autorizzazione data

dall'imputato alla vendita delle azioni possedute dallo ZIGLIOTTO (trattandosi di un membro del consiglio di amministrazione) e neppure, infine, dall'appunto redatto da Sommella recante la dizione "*Romio fascicoli procedure*" (nulla essendo emerso sull'esatto oggetto della conseguente discussione).

In ordine alla gestione della "divisione estero", poi, la deposizione del teste Santilli - il quale aveva riferito che il presidente era solito informarsi sull'andamento economico del settore - non provava certo che ZONIN si fosse ingerito nell'attività tecnica della banca. Così come le dichiarazioni rese dall'imputato nella riunione 11.11.2014 in ordine ad un articolo di stampa che aveva messo in dubbio il valore del titolo non assumevano reale rilevanza in chiave accusatoria, in quanto non univocamente sintomatiche della conoscenza del fenomeno del capitale finanziato.

Inoltre, quanto riferito dal teste Giacon - secondo il quale, a fronte delle difficoltà nella vendita delle azioni da parte dei soci che intendevano liberarsene, l'imputato aveva ipotizzato l'intervento della banca a mezzo finanziamenti - avrebbe dovuto essere interpretato non già come l'espressione di un parere favorevole al ricorso ad operazioni "bacciate", bensì come una proposta di sostegno finanziario da erogarsi in favore degli stessi soci titolari dei titoli, in attesa della vendita degli stessi.

Con riferimento, quindi, ai documenti valorizzati dal tribunale per affermare un ruolo operativo del presidente, l'appellante ha evidenziato:

- ✓ quanto agli appunti di Sommella relativi alla riunione di budget 9.12.2011, che si trattava di documento che non dimostrava affatto un ruolo "operativo" del presidente;
- ✓ quanto al documento 322 della produzione del P.M., che si era in presenza di una e-mail (nella quale il dipendente Romio si lamentava di essere stato costretto, mentre era in ferie, a contattare il d.g. ed il presidente) parimenti priva di significativo rilievo sul punto;
- ✓ quanto alla e-mail di cui al documento 320 della produzione del P.M., nella quale si riferiva che il presidente sosteneva "*che occorre incrementare il possesso azionario delle Zambon*", che il reale significato di detta comunicazione era stato successivamente chiarito dal teste Romio (il quale, sul punto, aveva precisato come Zambon fosse un socio che stava a cuore allo ZONIN in quanto "socio storico", sicché, in questa prospettiva, le

istruzioni impartite dall'imputato perdevano di significato, non attestando affatto che il predetto avesse effettiva contezza dei portafogli delle singole posizioni);

- ✓ quanto al documento 521 della produzione del P.M., che si trattava di una e-mail relativa ad un intervento di *repricing* dalla quale emergeva bensì l'esistenza di posizioni di "intoccabili" ma che, per un verso, non era diretta all'imputato e, per altro verso, neppure conteneva riferimenti a quest'ultimo. Allo stesso modo, privo di significativo rilievo in chiave accusatoria era il contenuto della trascrizione della seduta del Comitato di Direzione del 10.11.2014. In effetti i passaggi della suddetta trascrizione inerenti, da un lato, allo svuotamento del fondo azioni proprie attraverso il ricorso alla "Fondazione CR Lucca" e, dall'altro lato, alla circostanza che il presidente ed il d.g. avrebbero di lì a poco avuto un incontro con i rappresentanti di tale istituto, non significavano affatto, tenuto conto dell'esatto tenore delle espressioni nell'occasione proferite, che il suddetto incontro fosse stato fissato in vista dell'investimento, bensì l'esatto contrario. Inoltre, la frase "*il presidente vuole vedere i numeri*", proferita da Antonio Fagnani nel corso del medesimo comitato, attestava unicamente l'interesse dell'imputato ad approfondire, con il conforto dei dati, un non meglio precisato aspetto di quanto oggetto di discussione nel corso di tale seduta.

Ad avviso dell'appellante anche i rapporti tra ZONIN e Sorato - rapporti ai quali la sentenza aveva pure attribuito ampio risalto, interpretandoli nel senso di uno stretto rapporto di collaborazione tra i due - avrebbero dovuto essere diversamente spiegati. In particolare, nessuna "insana complicità", volta a coprire una operatività illecita, aveva spinto il primo a sostenere la nomina del secondo, nel febbraio del 2015 (ovverosia in un momento di palese criticità per l'istituto), a consigliere delegato, bensì il solo, comprensibile interesse a conferire maggiore autonomia gestionale ad un soggetto apicale nei confronti del quale l'imputato nutriva stima. Peraltro, anche i tre messaggi di cui ai documenti nn.ri 653, 654 e 655, espressamente richiamati in sentenza (e relativi a comunicazioni in cui MARIN o GIUSTINI avevano sollecitato Sorato a parlare col presidente di alcune posizioni che sarebbero poi risultate "bacciate") potevano essere ragionevolmente intesi come finalizzati a preparare il terreno affinché il presidente nulla avesse da eccepire sulla concessione dei finanziamenti, piuttosto che come espressione di un

consapevole coinvolgimento dello ZONIN in tali operazioni correlate. La stessa risoluzione del rapporto con il d.g., poi, era stata frutto di una decisione – assunta, peraltro, dopo che era oramai emersa la realtà dei fatti - condivisa dalla dirigenza. Inoltre, la repentinità di tale iniziativa, lungi dal dimostrare una complicità dell'imputato con il direttore generale, era espressione di virtuosa capacità di assicurare la necessaria soluzione di continuità nella gestione dell'istituto, coerentemente con le direttive della BCE. L'inserimento della clausola di riservatezza, infine, rientrava nella prassi ordinaria in situazioni consimili.

Le conclusioni cui era pervenuto il tribunale – ha proseguito l'appellante - non trovavano sostegno neppure nelle intercettazioni telefoniche, posto che quella, già sopra citata, relativa al colloquio tra lo ZIGLIOTTO ed il Bastianello (nel corso della quale il primo aveva sostenuto che ZONIN e il direttore generale "viaggiavano a braccetto") non era altro che espressione della obiettiva sintonia tra i due (come spiegato, del resto, dallo stesso ZIGLIOTTO), ma non provava nulla di più. Quanto, poi, ai colloqui intrattenuti dal Sorato (nn.ri 459 del 31.8.2015, 300 del 7.9.2015, 610 del 2.9.2015, 845 del 6.9.2015), si trattava di conversazioni che non indicavano affatto che il presidente fosse a conoscenza delle operazioni di capitale finanziato (e, men che meno, della questione, connessa, inerente alla mancata decurtazione dal capitale di vigilanza), potendo, in effetti, prestarsi a differenti interpretazioni e, segnatamente, legittimando la conclusione di una ben più generica conoscenza dei fatti. Questo, *a fortiori*, ove si fosse debitamente considerato che il predetto Sorato, nel periodo di riferimento (da collocarsi in una fase in cui gli accertamenti BCE avevano oramai portato alla luce le gravi irregolarità gestionali), aveva un evidente interesse a sminuire il proprio ruolo e a sovradimensionare quello dello ZONIN.

Inoltre, l'appellante ha preso in considerazione tutti i rapporti con la clientela considerati dal primo giudice espressione del coinvolgimento dello ZONIN nelle operazioni correlate. Ebbene, anche in questi casi (assai pochi, peraltro, in rapporto a quelli, molto più numerosi, in cui i clienti avevano escluso qualsivoglia rapporto con il presidente), le deposizioni degli investitori non provavano in alcun modo la responsabilità dell'imputato:

- ✓ così era per Caovilla, il quale, del resto, aveva impiegato fondi propri per l'acquisto delle azioni;

- ✓ così per Pitacco, posto che costui, pur avendo riferito di avere parlato con ZONIN dei finanziamenti ricevuti per l'acquisto delle azioni, aveva reso una deposizione contraddittoria (anche alla luce del "memorandum" prodotto in dibattimento e dei documenti dalle difese, che ne smentivano la presenza tra gli ospiti che avevano soggiornato nella residenza dell'imputato di Castello d'Albola), tenuto peraltro conto delle reali finalità all'origine delle operazioni di acquisto di azioni dell'istituto effettuate dal predetto Pitacco, finalità non già "di cortesia", bensì speculative;
- ✓ così per Bernardini de Pace, il quale aveva negato di aver parlato col presidente delle sue operazioni di capitale finanziato (mentre le contrarie dichiarazioni *de relato* rese dal Girardi - espresse, peraltro, in forma dubitativa - erano state smentite, per l'appunto, dal teste di riferimento),
- ✓ così per le dichiarazioni della Irneri, posto che costei aveva riferito che l'imputato l'aveva dirottata sul direttore generale (e che il teste Cudiz aveva precisato, al riguardo, che a trattare l'operazione erano stati il GIUSTINI ovvero il Sorato);
- ✓ così, inoltre, per i fratelli Ravazzolo, tenuto conto del tenore generico delle relative deposizioni in ordine alle rassicurazioni ricevute dall'imputato circa l'andamento dei loro investimenti;
- ✓ così, ancora, per quanto riferito dallo Zuffellato e dal Rigon, essendosi in presenza di dichiarazioni che, a ben vedere, deponevano in termini esattamente contrari alla consapevolezza dell'imputato in ordine al fenomeno del capitale finanziato,
- ✓ così, infine, per la testimonianza di Roncato, in quanto la convinzione da questi maturata in ordine alla conoscenza, in capo allo ZONIN, dei finanziamenti correlati era frutto di una mera deduzione personale (*"io faccio riferimento alla mia azienda. Le responsabilità sono sempre del presidente", "per svolgere il compito di presidente sicuramente avrà dovuto sapere tutto"...*) non già di dati concreti aventi reale efficacia probante.

Quindi, l'appellante ha rievocato la registrazione del colloquio che aveva avuto luogo, tra GIUSTINI e ZONIN, poco prima dell'inizio del CdA del 18.6.2013, colloquio inerente ai finanziamenti chiesti dall'imprenditore catanese Riccardo Coffa. Ebbene, che si fosse trattato di una richiesta finalizzata a porre in essere una operazione "baciata" era una conclusione cui il tribunale era pervenuto in assenza di adeguato sostegno probatorio. Infatti,

per un verso, le dichiarazioni rese sul punto dal coimputato GIUSTINI erano contraddette dalla versione dello ZONIN, secondo il quale l'invito che lui stesso, nell'occasione di tale colloquio, aveva rivolto al predetto GIUSTINI ("meglio essere prudenti, poiché chiacchiera, chiacchiera...") non dipendeva affatto dalla natura illecita delle operazioni che interessavano il Coffa (operazioni nelle quali, pertanto, non era prudente coinvolgere soggetti delle cui riservatezza non si avevano garanzie), bensì dalla scarsa solidità patrimoniale di tale imprenditore; e, per altro verso, quest'ultimo aveva negato di avere mai affrontato con ZONIN il tema dei finanziamenti inerenti all'acquisto di azioni. Questo, senza che la circostanza che dall'agenda dell'imputato risultasse un incontro tra i due potesse provare il contrario, ben potendo le parti avere discusso, nell'occasione di tale contatto, di operazioni diverse da quelle "bacciate". Né il tribunale aveva minimamente illustrato le ragioni che lo avevano indotto a privilegiare la lettura dell'evento fornita dal coimputato GIUSTINI rispetto a quella proposta dal teste Coffa.

Infine, neppure i rapporti tra ZONIN e il gestore *private* Rizzi rivestivano un rilievo gravemente indiziante. In effetti, sebbene quest'ultimo fosse stato uno dei maggiori artefici delle "bacciate", la circostanza che avesse al contempo gestito il portafogli dell'imputato non provava alcunché. Piuttosto, il fatto che ZONIN mai avesse posto in essere operazioni di tale natura (avendo egli sempre acquistato azioni della banca con risorse proprie) deponeva, sul piano logico, in senso contrario.

In definitiva, la sentenza era caratterizzata, per un verso, dalla sistematica pretermissione dei dati probatori che orientavano nel senso dell'estraneità dello ZONIN ai reati contestati e, per altro verso, dalla eccessiva valorizzazione degli "scarni e vaghi" elementi di prova emersi a carico dell'imputato medesimo.

2.4.3 Con il **terzo motivo** (oggetto di trattazione al paragrafo 4 dell'impugnazione), poi, l'appellante ha censurato l'affermazione di penale responsabilità sul rilievo dell'assenza di riscontro in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico dei delitti oggetto di addebito. In effetti, la contestazione elevata a carico dello ZONIN di avere avallato la prassi aziendale dei finanziamenti finalizzati all'acquisto delle azioni dell'istituto – contestazione già assai problematica sotto il profilo della tipizzazione del

contributo concorsuale asseritamente offerto dall'imputato, sul quale, in effetti, non incombeva alcuna posizione di garanzia attivabile in chiave di concorso omissivo nell'altrui reato - presupponeva la consapevolezza in capo allo stesso ZONIN dell'esistenza del fenomeno in esame.

Sul punto, il difensore, nel sottolineare, anzitutto, la problematicità della stessa definizione delle operazioni "bacciate", *a fortiori* nel periodo in esame, allorché l'unico riferimento normativo era costituito dalla circolare 263/2006 della Banca d'Italia (circolare che parificava le operazioni di finanziamento effettuate dalla banca per finalità di acquisto di azioni proprie al riacquisto dei titoli), ha precisato che tale riacquisto, sotto il profilo contrattuale, era caratterizzato da un "atto coordinato" tra finanziamento ed acquisto delle azioni. Ebbene, ad avviso del primo giudice, perché scattasse l'obbligo di decurtazione dal patrimonio di garanzia dei finanziamenti concessi ai soci, era sufficiente che vi fosse, tra il credito concesso e l'acquisto dei titoli, una "relazione di tipo oggettivo". Tuttavia, tale conclusione contrastava con la natura propria delle Banche Cooperative, ovverosia di istituti di credito che frequentemente erogavano finanziamenti a soggetti che erano già soci, oppure lo divenivano contestualmente, con l'ulteriore complicazione conseguente alla stessa fungibilità del denaro (sicché era arduo stabilire, anche nel caso di contiguità cronologica tra finanziamento ed acquisto, se le risorse oggetto del credito erogato dalla banca fossero poi state utilizzate per l'acquisto delle azioni). Di qui - ad avviso dell'appellante - la necessità di ricorrere, per individuare le "operazioni bacciate", proprio a quell'ulteriore criterio del "nesso teleologico" che era stato illustrato dal consulente della difesa, prof. Gualtieri. In effetti, i criteri adottati dagli ispettori BCE e, segnatamente, sia quello cronologico (con l'individuazione di un periodo di riferimento di "tre mesi"), sia quello quantitativo (secondo il quale l'ammontare finanziato avrebbe dovuto essere superiore al sottoscritto), non potevano ritenersi appaganti. In particolare il primo di tali criteri, privo di ancoraggio normativo, era stato stabilito unilateralmente ed in via convenzionale. In ogni caso l'insufficienza di tali parametri era emersa anche nel corso del dibattimento, là dove, per un verso, gli stessi cc.tt. del P.M. avevano evidenziato la necessità dell'esame delle singole posizioni riferibili alla clientela e, per altro verso, l'ispettore Gatti aveva segnalato l'esigenza di analisi dettagliata del conto corrente di ciascun cliente.

Ebbene, era proprio la complessità delle operazioni necessarie per la comprensione del fenomeno a rendere inverosimile che il presidente avesse potuto apprendere delle operazioni "bacciate" nel corso delle attività del CdA, ovvero dall'esame dei dati dei quali disponeva in virtù della carica ricoperta. Questo, *a fortiori*, ove si fosse prestata la debita attenzione al fatto che i finanziamenti correlati che avevano caratterizzato l'operatività di BPVi non erano stati "statici" ma erano spesso cambiati nel tempo in ragione di rimborsi ovvero per altre cause (come segnalato dal teste Triban all'udienza 5.11.2019 e come evidenziato dallo stesso consulente del P.M. dott. Parisi all'udienza 12.11.2019, là dove questi aveva suggestivamente paragonato l'esito dell'attività di consulenza non già ad una fotografia del fenomeno in esame bensì ad un film che, di tale fenomeno, aveva seguito l'andamento a decorrere dal 30.6.2012 e fino al 31.3.2015).

Fatta tale premessa e ulteriormente precisato come, con riferimento alla posizione dei coimputati ZIGLIOTTO e PELLEGRINI, il primo giudice avesse correttamente escluso il coinvolgimento di costoro proprio in considerazione della difficoltà di identificare una "operazione baciata", l'appello ha evidenziato, nell'ordine:

- ✓ che lo ZONIN, per un verso, non era affatto dotato di una competenza maggiore di quella propria dello ZIGLIOTTO e, per altro verso, non aveva fruito di informazioni maggiori di quelle a disposizione di tale coimputato, come emerso nel corso dell'istruttoria e come già evidenziato nello stesso atto di impugnazione;
- ✓ che la prova del dolo, tanto con riferimento alla componente rappresentativa quanto a quella volitiva, non tollerava il ricorso a schemi presuntivi (neppure se "agganciati" a ipotetiche ed indimostrate posizioni di "dominio informativo") e men che meno a "indici di sospetto", pena la trasformazione "della colpa in dolo" e la degradazione "del dolo ad eventualità di dolo", proprio per effetto di una inammissibile semplificazione probatoria;
- ✓ che, con riferimento al tema della decurtazione dei finanziamenti dal patrimonio di vigilanza, lo scarto tra realtà effettiva e dati patrimoniali contabilizzati costituiva un elemento centrale nella ricostruzione dell'oggetto del dolo;
- ✓ che era già l'impiego, per alludere alle operazioni "bacciate", di una sequela di differenti espressioni ("operazioni bacciate", "operazioni correlate",